ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 203 E

45º anno

27 agosto 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

. . . . . .

II *Atti preparatori*

Commissione

2002/C 203 E/01 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei
[COM(2002) 149 def. — 2002/0072(COD)] ([1]) 1

2002/C 203 E/02 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali
[COM(2002) 152 def. — 2002/0071(COD)] 6

2002/C 203 E/03 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale
[COM(2002) 153 def. — 2002/0073(COD)] 10

2002/C 203 E/04 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
[COM(2002) 160 def. — 2002/0078(COD)] 22

2002/C 203 E/05 Proposta di decisione del Consiglio concernente una posizione comune relativa al regolamento interno del comitato interinale istituito dall'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra
[COM(2002) 161 def.] 24

2002/C 203 E/06 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia
[COM(2002) 164 def. — 80/2002(ACC)] 29

IT

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2002/C 203 E/07	Proposta di regolamento del Consiglio che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio *[COM(2002) 172 def.]*	38
2002/C 203 E/08	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di prorogare la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 per quanto concerne misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE *[COM(2002) 174 def.]*	45
2002/C 203 E/09	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: programma «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006) *[COM(2002) 162 def. — 2002/0082(COD)]*	47
2002/C 203 E/10	Proposta di decisione del consiglio relativa alla firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina *[COM(2002) 178 def.]*	53
2002/C 203 E/11	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese *[COM(2002) 182 def.]*	60
2002/C 203 E/12	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia *[COM(2002) 192 def. — 2001/0098(COD)]* [1]	69
2002/C 203 E/13	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti *[COM(2002) 194 def.]*	82
2002/C 203 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati *[COM(2002) 159 def. — 2002/0090(CNS)]*	86
2002/C 203 E/15	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso *[COM(2002) 184 def. — 2002/0085(ACC)]*	108
2002/C 203 E/16	Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione *[COM(2002) 173 def. — 2002/0086(CNS)]*	109
2002/C 203 E/17	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America *[COM(2002) 202 def. — 2002/0095(ACC)]*	114
2002/C 203 E/18	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca *[COM(2002) 198 def.]*	125

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2002/C 203 E/19	Proposta di regolamento del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità *[COM(2002) 199 def. — 2002/0094(ACC)]*	130
2002/C 203 E/20	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca *[COM(2002) 200 def. — 2002/0093(ACC)]*	131
2002/C 203 E/21	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» *[COM(2002) 193 def. — 2002/0101(COD)]*	133
2002/C 203 E/22	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio 97/788/CE con riguardo al periodo di validità *[COM(2002) 216 def.]*	135
2002/C 203 E/23	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare *[COM(2002) 225 def. — 1999/0258(CNS)]*	136
2002/C 203 E/24	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente nel periodo 2002-2005 *[COM(2002) 238 def. — 2002/0104(CNS)]*	142
2002/C 203 E/25	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare *[COM(2002) 219 def.]*	145
2002/C 203 E/26	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania *[COM(2002) 221 def. — 2002/0102(ACC)]*	146
2002/C 203 E/27	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari *[COM(2002) 222 def. — 2002/0110(CNS)]*	155
2002/C 203 E/28	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali *[COM(2002) 224 def.]*	179
2002/C 203 E/29	Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia *[COM(2002) 226 def.]*	181

2002/C 203 E/30 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali
[COM(2002) 235 def. — 2000/0117(COD)] (1) 183

2002/C 203 E/31 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori
[COM(2002) 236 def. — 2000/0115(COD)] (1) 210

2002/C 203 E/32 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia
[COM(2002) 227 def. — 2002/0103(ACC)] 241

2002/C 203 E/33 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico riguardo al regolamento interno dei Comitati speciali
[COM(2002) 228 def.] 250

2002/C 203 E/34 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un Comitato consultivo congiunto, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica di Bulgaria
[COM(2002) 231 def. — 2002/0107(ACC)] 253

2002/C 203 E/35 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
[COM(2002) 232 def. — 2002/0105(CNS)] 256

2002/C 203 E/36 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate
[COM(2002) 234 def. — 2002/0109(COD)] 258

2002/C 203 E/37 Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
[COM(2002) 254 def. — 2001/0165(COD)] 273

2002/C 203 E/38 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
[COM(2002) 185 def. — 2002/0114(CNS)] (1) 284

2002/C 203 E/39 Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
[COM(2002) 187 def. — 2002/0116(CNS)] (1) 304

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei

(2002/C 203 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 149 def. — 2002/0072(COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 marzo 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il presente atto rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in special modo, il presente atto intende garantire il pieno rispetto dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima di lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite.

(2) Il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede, inoltre, che la realizzazione del mercato interno debba condurre a un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Ciò avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale.

(3) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 hanno fissato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea, ovvero «divenire l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».

(4) Conformemente all'agenda sociale europea, che sulla scorta della comunicazione della Commissione è stata adottata dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, alle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, nonché alla decisione del Consiglio del 19 gennaio 2001 sugli orientamenti per l'occupazione del 2001, occorre mettere in atto un'organizzazione del lavoro soddisfacente ed elastica, con nuovi contratti flessibili che garantiscano un'adeguata sicurezza e uno statuto professionale più elevato ai lavoratori interessati, e che sia nel contempo compatibile con le aspirazioni dei lavoratori e le necessità delle imprese.

(5) La Commissione ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori il 27 settembre 1995.

(6) In seguito a tale consultazione, la Commissione ha ritenuto auspicabile l'adozione di un'azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista il 9 aprile 1996.

(7) Le parti firmatarie, nel preambolo dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato siglato il 18 marzo 1999, avevano indicato l'intenzione di considerare necessario un accordo analogo per il lavoro temporaneo.

(8) Le organizzazioni intersettoriali a carattere generale, ovvero l'Unione delle confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro dell'Europa (UNICE), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), hanno informato la Commissione, con lettera congiunta, che intendevano avviare il procedimento previsto al punto 4 dell'articolo 138 del trattato CE; esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione ha concesso tale periodo, prolungando il termine di negoziato fino al 15 marzo 2001.

(9) Il 21 maggio 2001 le parti sociali hanno riconosciuto che i loro negoziati sul lavoro temporaneo non avevano condotto a un accordo.

(10) La posizione giuridica dei lavoratori temporanei nell'Unione è caratterizzata da una grande diversità.

(11) Il lavoro temporaneo dovrebbe rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti e contribuire alla creazione di posti di lavoro, nonché alla partecipazione e all'inserimento nel mercato del lavoro.

(12) L'obiettivo della presente direttiva è di stabilire un quadro normativo che tuteli i lavoratori temporanei e costituisca anche per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo operanti sul territorio della Comunità europea un quadro comune e flessibile a favore della loro attività, senza imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali che ostacolerebbero la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(13) La presente direttiva si applica nel rispetto del trattato, in particolare in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento, restando impregiudicato quanto disposto dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 [1], relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

(14) La direttiva 91/383/CEE, del 25 giugno 1991 [2], che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, stabilisce le disposizioni applicabili ai lavoratori temporanei in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

(15) Per quanto riguarda le condizioni di base di lavoro e d'occupazione, i lavoratori temporanei non dovrebbero ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a un «lavoratore comparabile», ovvero un lavoratore dell'impresa utilizzatrice che occupa un posto identico o analogo, tenendo conto dell'anzianità, delle qualifiche e delle competenze.

(16) Sono ammesse, tuttavia, differenze di trattamento se obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un motivo legittimo.

(17) Nel caso dei lavoratori legati all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo da un contratto a tempo indeterminato, tenuto conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorre prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell'impresa utilizzatrice.

(18) Tenuto conto della necessità di mantenere una certa flessibilità nel rapporto di lavoro, occorre far sì che gli Stati membri possano affidare alle parti sociali il compito di definire le condizioni di base di lavoro e d'occupazione, adeguate alle caratteristiche specifiche di alcuni tipi d'occupazione o di taluni settori dell'attività economica.

(19) È opportuno garantire una certa elasticità nell'applicazione del principio di non discriminazione nel caso di prestazioni effettuate per compiere lavori che, tenuto conto della loro natura o durata, non superino le sei settimane.

(20) Il miglioramento della base di tutela dei lavoratori temporanei derivante dall'applicazione della presente direttiva giustifica un esame periodico delle eventuali restrizioni o divieti imposti al ricorso al lavoro temporaneo e, se del caso, la loro soppressione qualora non fossero più giustificate da ragioni d'interesse generale, che investono principalmente la tutela dei lavoratori dipendenti.

(21) La rappresentanza dei lavoratori deve essere effettiva.

(22) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato, gli obiettivi dell'azione prevista dalla presente direttiva non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri, poiché si tratta di stabilire un quadro di protezione per i lavoratori temporanei armonizzato a livello comunitario; a causa della dimensione e degli effetti dell'azione prevista, tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, tramite l'introduzione di prescrizioni minime applicabili all'intero territorio comunitario; la presente direttiva si limita a quanto richiesto per raggiungere questi obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica al contratto di lavoro o al rapporto di lavoro tra, da un lato, un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, che è il datore di lavoro e, dall'altro, il lavoratore, essendo quest'ultimo messo a disposizione e sotto il controllo di un'impresa utilizzatrice.

2. La presente direttiva è applicabile alle imprese pubbliche e private che esercitano un'attività economica con o senza fini di lucro.

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali erogato direttamente o patrocinato da enti pubblici.

Articolo 2

Finalità

La presente direttiva è volta a:

1. migliorare la qualità del lavoro temporaneo garantendo il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori temporanei;

[1] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[2] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

2. stabilire un quadro adeguato d'utilizzo del lavoro temporaneo per contribuire al buon funzionamento del mercato del lavoro e dell'occupazione.

Articolo 3

Definizione

1. Ai fini della presente direttiva, si intende con:

a) «lavoratore»: ogni persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro della legislazione nazionale sull'occupazione e conformemente alle pratiche nazionali;

b) «lavoratore comparabile»: il lavoratore dell'impresa utilizzatrice che occupa un posto identico o analogo a quello occupato dal lavoratore messo a disposizione dall'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, tenuto conto dell'anzianità, delle qualifiche e delle competenze;

c) «prestazione»: il periodo durante il quale il lavoratore temporaneo è messo a disposizione dell'impresa utilizzatrice;

d) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: le condizioni di lavoro e d'occupazione relative a:

i) l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie retribuite, i giorni festivi;

ii) la retribuzione;

iii) il lavoro durante la gravidanza e l'allattamento, il lavoro minorile ecc.;

iv) le disposizioni adottate per combattere qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza, origine etnica, religione o ideologia, handicap, età e orientamento sessuale.

2. La presente direttiva non pregiudica alcuna definizione di contratto o rapporto di lavoro contenuta nel diritto nazionale. Gli Stati membri, tuttavia, non possono escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che riguardano:

a) lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;

b) lavoratori a tempo determinato ai sensi della direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;

c) persone che svolgono una prestazione temporanea presso un'impresa utilizzatrice.

Articolo 4

Riesame dei divieti e delle restrizioni

1. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, in conformità alla legislazione, alle convenzioni collettive e alle pratiche nazionali, riesaminano periodicamente, almeno ogni cinque anni, le restrizioni o i divieti imposti al ricorso al lavoro temporaneo applicati a talune categorie di lavoratori o ad alcuni settori dell'attività economica, al fine di verificare se sussistono le condizioni particolari che ne giustificano l'esistenza. Se così non fosse, gli Stati membri sono tenuti a sopprimerli.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il risultato di suddetto esame. Nel caso optino per il mantenimento delle restrizioni o dei divieti, gli Stati membri comunicano le ragioni per le quali essi ritengono tali restrizioni o divieti necessari e giustificati.

Le restrizioni o i divieti suscettibili d'essere mantenuti devono essere giustificati da ragioni d'interesse generale, che investono principalmente la tutela dei lavoratori dipendenti.

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI LAVORO E D'OCCUPAZIONE

Articolo 5

Principio di non discriminazione

1. Per quanto concerne le condizioni di base di lavoro e d'occupazione, incluse quelle che dipendono da una specifica anzianità lavorativa, i lavoratori temporanei, nel corso della loro prestazione, ricevono un trattamento almeno equivalente a quello di cui gode un lavoratore comparabile, salvo che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso.

Se del caso, si applica il principio del pro rata temporis:

2. Gli Stati membri possono prevedere una deroga al principio stabilito al primo paragrafo quando i lavoratori temporanei, legati all'impresa di fornitura di lavoro temporaneo da un contratto a tempo indeterminato, continuano ad essere remunerati nel periodo che intercorre tra una prestazione e l'altra.

3. Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a livello appropriato, la possibilità di concludere convenzioni collettive che deroghino al principio stabilito al primo paragrafo, a condizione che si garantisca ai lavoratori temporanei un livello di tutela adeguato.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 2 e 3 soprastanti, gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 non si applichi al lavoratore temporaneo che svolge una prestazione o una serie di prestazioni, presso la stessa impresa utilizzatrice, nell'ambito di un lavoro che, tenuto conto della sua durata o natura, può essere realizzato in un periodo che non superi le sei settimane.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare il ricorso abusivo all'applicazione di questo paragrafo.

5. Laddove la presente direttiva prescrive il raffronto con un lavoratore comparabile nell'impresa utilizzatrice e tale lavoratore non esiste, si fa riferimento alla convenzione collettiva applicabile all'impresa utilizzatrice; qualora tale convenzione non esista, il raffronto si effettua riferendosi alla convenzione collettiva applicabile all'impresa di lavoro temporaneo; in assenza di una convenzione collettiva applicabile, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione del lavoratore temporaneo rientrano nell'ambito di competenza della legislazione e delle pratiche nazionali.

6. Le modalità d'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali. Gli Stati membri possono peraltro affidare alle parti sociali, a livello adeguato, il compito di definire tali modalità mediante accordo negoziato.

Articolo 6

Accesso all'occupazione permanente e di qualità

1. I lavoratori temporanei sono informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a carattere permanente.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clausole che proibiscono o che abbiano l'effetto d'impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore temporaneo al termine della sua prestazione.

3. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo non richiedono compensi ai lavoratori in cambio di incarichi presso un'impresa utilizzatrice.

4. I lavoratori temporanei beneficiano dei servizi sociali dell'impresa utilizzatrice, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso.

5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate o favoriscono il dialogo tra le parti sociali, conformemente alle loro tradizioni e pratiche nazionali, al fine di:

— migliorare l'accesso dei lavoratori temporanei alle opportunità di formazione nelle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, anche nei periodi che intercorrono tra una prestazione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità;

— migliorare l'accesso dei lavoratori temporanei alle opportunità di formazione di cui godono i lavoratori delle imprese utilizzatrici presso le quali sono messi a disposizione.

Articolo 7

Rappresentanza dei lavoratori temporanei

I lavoratori temporanei sono presi in considerazione per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire le istanze rappresentanti dei lavoratori previste dalle normative nazionali e comunitarie in un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo.

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che questi lavoratori siano presi in considerazione per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire le istanze rappresentanti dei lavoratori previste dalle normative nazionali e comunitarie in un'impresa utilizzatrice.

Articolo 8

Informazione dei rappresentanti dei lavoratori

Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie, più restrittive e/o più specifiche, relative all'informazione e alla consultazione, l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori temporanei all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale alle istanze rappresentanti dei lavoratori, istituite conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Requisiti minimi

1. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di agevolare o consentire convenzioni collettive o accordi conclusi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.

2. In nessun caso l'attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo campo d'applicazione. La sua attuazione non deve pregiudicare il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di tenere conto di eventuali cambiamenti della situazione ed emettere disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.

Articolo 10

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali emesse in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro e non oltre la data di cui all'articolo 11, comunicando tempestivamente ogni ulteriore modifica. In particolare, fanno sì che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di mezzi adeguati per ottemperare agli obblighi prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 11

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro e non oltre il (a due anni dall'adozione), o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, mentre gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a consentire loro di poter garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 12

Riesame da parte della Commissione

Entro e non oltre il ... (a cinque anni dall'adozione della presente direttiva), la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, ne riesamina l'applicazione per proporre al Parlamento e al Consiglio, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali

(2002/C 203 E/02)

COM(2002) 152 def. — 2002/0071(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

(1) La decisione n. 276/1999/CE [1] è stata adottata per un periodo di quattro anni.

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 276/1999/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione [2] sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle linee d'azione di cui all'allegato I.

(3) I risultati della valutazione sono confluiti nella documentazione di base per un seminario sull'uso sicuro delle nuove tecnologie online, in occasione del quale esperti di spicco nel settore hanno esaminato la probabile evoluzione futura dei temi trattati nel piano d'azione previsto nella decisione n. 276/1999/CE (in appresso denominato il «piano d'azione») e hanno formulato raccomandazioni alla Commissione.

(4) Le nuove tecnologie online, i nuovi utenti e le nuove tipologie d'uso accentuano i pericoli esistenti o ne creano dei nuovi e al contempo aprono un'infinità di nuove opportunità.

(5) Sia a livello nazionale che europeo bisogna garantire il coordinamento negli ambienti sicuri su Internet sulla base di un ampio margine di decentramento attraverso la rete di punti di contatto nazionali e bisogna incoraggiare la partecipazione di tutti i soggetti interessati, in particolare di un numero maggiore di fornitori di contenuti di diversi settori. La Commissione deve agevolare e sostenere la cooperazione europea e mondiale. E' opportuno potenziare la cooperazione tra l'Unione europea e i paesi candidati.

(6) Occorre più tempo per attuare le azioni volte ad intensificare la creazione di reti, conseguire gli obiettivi del piano d'azione e tener conto delle nuove tecnologie online.

(7) Bisogna modificare di conseguenza la dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, il principale punto di riferimento nel quadro della procedura di bilancio annuale.

(8) La Commissione deve presentare, dopo quattro anni, una seconda relazione sui risultati ottenuti nell'attuazione delle linee d'azione e una relazione finale alla conclusione del piano d'azione.

(9) La lista dei paesi candidati ammessi a partecipare deve essere modificata per includere Malta e la Turchia.

(10) Il piano d'azione deve essere prorogato di due anni (seconda fase). Ai fini dell'attuazione specifica della seconda fase, le linee d'azione devono essere modificate per tener conto delle esperienze raccolte e dei risultati della relazione di valutazione.

(11) La decisione n. 276/1999/CE va modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 276/1999/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente titolo:

«Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo (*e*Safe)»

2) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Il piano d'azione ha una durata di sei anni, dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2004.»

[1] GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

[2] COM(2001) 690 del 23.11.2001.

3) L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente testo:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del piano d'azione per il periodo dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 38,3 milioni di euro.»

4) L'articolo 6, paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«Dopo due anni, dopo quattro anni e alla fine del piano d'azione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, previo esame del comitato di cui all'articolo 5, una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione del piano d'azione di cui all'articolo 2. In base a tali risultati la Commissione può presentare proposte per correggere l'orientamento del piano d'azione.»

5) L'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La partecipazione al piano d'azione può essere estesa ai paesi candidati nel modo seguente:

a) ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;

b) a Cipro, a Malta e alla Turchia conformemente ad accordi bilaterali da concludere.»

6) L'allegato I è modificato conformemente a quanto indicato nell'allegato I della presente decisione.

7) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione n. 276/1999/CE è modificato come segue:

1) Nel paragrafo Linee d'azione è aggiunto il seguente terzo comma:

«Dopo la fase iniziale (1º gennaio 1999-31 dicembre 2002), è avviata una seconda fase che copre il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, nella quale ci si avvale dei risultati conseguiti nella fase iniziale e si apportano le modifiche necessarie per tener conto delle esperienze raccolte e dell'impatto delle nuove tecnologie. Più in particolare:

i) La normativa sull'uso più sicuro viene estesa alle nuove tecnologie online, compresi i contenuti mobili e a banda larga, i giochi online, il trasferimento di file peer-to-peer, i messaggi di testo e interattivi e tutte le forme di comunicazioni in tempo reale, quali le chat rooms e la messaggeria istantanea;

ii) saranno coperti contenuti illegali e nocivi e comportamenti preoccupanti, come il razzismo e la violenza;

iii) sarà incoraggiata una partecipazione più attiva dell'industria dei contenuti e dei media e sarà potenziata la collaborazione con gli organismi pubblici attivi nel settore;

iv) sarà promossa una maggiore messa in rete tra partecipanti ai progetti sulle diverse linee d'azione (hotlines, classificazione dei contenuti, autoregolamentazione e sensibilizzazione);

v) si cercherà di associare i paesi candidati alle attività in corso, condividendo esperienze e know-how, e di moltiplicare i contatti e la collaborazione con attività simili in paesi terzi e con organizzazioni internazionali.»

2) Al paragrafo 1.1 è aggiunto il seguente sesto comma:

«Nella seconda fase, l'obiettivo sarà migliorare ulteriormente l'efficacia operativa della rete esistente, collaborare strettamente con le iniziative di sensibilizzazione sull'uso sicuro di Internet, adattare gli orientamenti sulle migliori pratiche alle nuove tecnologie, completare la copertura della rete negli Stati membri, fornire assistenza pratica ai paesi candidati che intendono istituire hotline e potenziare i legami con hotlines al di fuori dell'Europa.»

3) Al paragrafo 1.2 è aggiunto il seguente quarto comma:

«Nella seconda fase, saranno fornite consulenza e assistenza per garantire la cooperazione a livello comunitario attraverso la messa in rete di strutture appropriate negli Stati membri e tramite una revisione sistematica e un resoconto delle questioni giuridiche e normative pertinenti, per elaborare metodologie comparabili di valutazione delle norme di autoregolamentazione, adattare le pratiche di autoregolamentazione alla nuova tecnologia fornendo informazioni sistematiche sugli sviluppi di tale tecnologia e le sue modalità d'uso, fornire assistenza pratica ai paesi candidati che desiderano istituire organismi di autoregolamentazione e potenziare i legami con gli organismi di autoregolamentazione al di fuori dell'Europa.»

4) Al paragrafo 2.1 è aggiunto il seguente settimo comma:

«Nella seconda fase, si porrà l'accento sul raffronto tra software e servizi di filtraggio (in termini di prestazioni, facilità d'uso e adattabilità ai mercati europei e alle nuove forme di contenuti digitali). L'assistenza allo sviluppo di tecnologie di filtraggio sarà fornita nel quadro del programma comunitario di ricerca in stretto collegamento con attività di filtraggio nel quadro del piano d'azione.»

5) Al paragrafo 2.2 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nella seconda fase, si sosterrà la collaborazione tra l'industria e le parti interessate (fornitori di contenuti, organismi di regolamentazione e autoregolamentazione, società di classificazione dei software e di Internet e associazioni dei consumatori) al fine di promuovere condizioni propizie allo sviluppo e all'applicazione di sistemi di classificazione di facile comprensione per i fornitori di contenuti e di facile uso per i consumatori, che forniscano ai genitori e agli insegnanti europei le informazioni necessarie per adottare decisioni in sintonia con i loro valori culturali e linguistici e che tengano conto della convergenza tecnologica di telecomunicazioni, mezzi audiovisivi e informazioni.»

6) Il paragrafo 3.2 è modificato nel modo seguente:

a) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Scopo del sostegno comunitario è incentivare la sensibilizzazione su vasta scala e fornire un coordinamento complessivo e uno scambio di esperienze in modo da trarre insegnamenti dai risultati dell'azione (ad esempio aggiornando il materiale distribuito). L'uso delle reti esistenti consentirà un risparmio sui costi ma sarà necessario un finanziamento supplementare per produrre il relativo contenuto e raggiungere i gruppi destinatari.»

b) È aggiunto il seguente quinto comma:

«Nella seconda fase, sarà sostenuto lo scambio di migliori pratiche in materia di conoscenza dei nuovi media attraverso la creazione di una rete europea coerente finalizzata alla sensibilizzazione sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online assistita da:

— un centro di smistamento transnazionale (un portale web) delle informazioni e risorse di sensibilizzazione e

— una ricerca sociologica applicata che coinvolga tutte le parti interessate (settore dell'istruzione, organismi di tutela dei minori ufficiali e di volontariato, associazioni dei genitori, industria e organi di applicazione della legge) sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei minori, per individuare gli strumenti educativi e tecnologici atti a proteggerli.

La rete fornirà altresì assistenza ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione e potenzierà i legami con le attività di sensibilizzazione svolte al di fuori dell'Europa.»

7) Al paragrafo 4.2, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

«La Commissione organizza pertanto seminari e workshop a scadenze regolari per trattare i vari temi del piano d'azione. Sono chiamati a partecipare l'industria, i gruppi di utenti, di consumatori, di difesa dei diritti civili e organismi statali incaricati della regolamentazione del settore e dell'applicazione della legge nonché esperti e ricercatori affermati. La Commissione cercherà di garantire un'ampia partecipazione dei paesi del SEE, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.»

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1. Creazione di un ambiente sicuro	20-26 %
2. Sviluppo di sistemi di filtraggio e classificazione	20-26 %
3. Incoraggiamento di azioni di sensibilizzazione	42-46 %
4. Azioni di sostegno	3-5 %
Totale:	100 %

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale

(2002/C 203 E/03)

COM(2002) 153 def. — 2002/0073(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 marzo 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

(2) Nell'attuazione delle politiche comunitarie dev'essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.

(3) Al fine di tutelare la salute umana o animale e l'ambiente, gli additivi per mangimi devono essere sottoposti a una valutazione della loro sicurezza mediante una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato, utilizzati o trasformati all'interno della Comunità.

(4) L'azione della Comunità in materia di salute umana o animale e di ambiente deve basarsi sul principio di precauzione.

(5) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, la Comunità contribuisce a promuovere il diritto dei consumatori all'informazione.

(6) L'esperienza nell'applicazione della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [1], ha dimostrato che occorre rivedere tutte le norme sugli additivi per tener conto della necessità di garantire un maggiore livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente. È anche necessario tener conto del fatto che il progresso tecnologico ha reso disponibili nuovi tipi di additivi, come quelli destinati all'insilato o all'acqua potabile.

(7) Il principio fondamentale in questo settore dev'essere quello per cui solo gli additivi approvati a norma della procedura stabilita dal presente regolamento possono essere immessi sul mercato, utilizzati e trasformati in connessione coi mangimi per animali alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(8) Le categorie di additivi per mangimi devono essere definite, al fine di agevolare la procedura di valutazione finalizzata alla loro autorizzazione. Gli aminoacidi, attualmente disciplinati dalla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali [2], dovrebbero essere inseriti come categoria di additivi per mangimi, e quindi trasferiti dall'ambito d'applicazione della direttiva citata all'ambito del presente regolamento.

(9) Per garantire una valutazione scientifica armonizzata degli additivi per mangimi, occorre che a tale valutazione proceda l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da studi sui residui, affinché possa essere valutata la fissazione di limiti massimi per i residui (LMR).

(10) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica e ambientale, nonché la realizzabilità dei controlli e il beneficio per gli animali o per il consumatore di prodotti di origine animale. Pertanto, l'autorizzazione di un additivo dev'essere concessa soltanto dalla Commissione.

(11) Occorre conferire alla Commissione la competenza di autorizzare gli additivi per mangimi e di stabilire le loro condizioni d'uso, nonché di tenere e pubblicare un registro degli additivi per mangimi autorizzati, secondo la procedura che garantisce una stretta collaborazione fra Stati membri e Commissione nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(12) È necessario introdurre, qualora opportuno, un obbligo di realizzare un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, al fine di rintracciare e individuare ogni effetto diretto o indiretto, immediato, differito o imprevisto risultante dall'utilizzo di additivi per mangimi sulla salute umana o animale e sull'ambiente.

[1] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

[2] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

(13) Per garantire che sia tenuto conto del progresso tecnico e scientifico è necessario rivedere regolarmente le autorizzazioni degli additivi per mangimi. Questa rianalisi sarà resa possibile dal carattere limitato nel tempo delle autorizzazioni.

(14) Occorre istituire un registro degli additivi per mangimi autorizzati, che contenga informazioni specifiche ai prodotti e illustri i metodi di campionatura e rilevamento. Il pubblico deve poter accedere ai dati non confidenziali.

(15) È necessario istituire norme per tener conto degli additivi già presenti sul mercato e autorizzati in conformità della direttiva 70/524/CEE, nonché degli aminoacidi attualmente autorizzati ai sensi della direttiva 82/471/CEE e degli additivi la cui procedura di autorizzazione è in corso.

(16) Nel parere adottato il 28 maggio 1999, il comitato scientifico direttivo (CSD) afferma che «gli agenti antimicrobici usati in qualità di promotori della crescita appartenenti a classi utilizzate o passibili di essere utilizzate nella medicina umana o veterinaria (cioè dove sussista un rischio di selezionare una resistenza incrociata ai farmaci utilizzati per trattare le infezioni batteriche) dovrebbero essere ritirati il prima possibile e poi aboliti». Un secondo parere del CSD sulla resistenza agli antimicrobici, adottato il 10-11 maggio 2001, ha confermato la necessità di prevedere un periodo sufficiente per sostituire gli antimicrobici in questione con prodotti alternativi: «Pertanto, il processo di ritiro dev'essere pianificato e coordinato, dal momento che azioni precipitose potrebbero avere effetti negativi sulla salute degli animali». Occorre dunque fissare una data a partire dalla quale l'uso di antibiotici a tutt'oggi autorizzati in qualità di promotori della crescita risulterà proibito, prevedendo però un lasso di tempo sufficiente per lo sviluppo di prodotti alternativi che sostituiscano tali antibiotici. È inoltre necessario proibire l'autorizzazione di nuovi antibiotici in qualità di additivi per mangimi.

(17) Alcune sostanze a effetto coccidiostatico vanno considerate additivi per mangimi ai sensi del presente regolamento.

(18) Nel quadro del ritiro degli antibiotici usati in qualità di promotori della crescita, e al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute animale, si chiederà all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di esaminare i progressi nello sviluppo di sostanze alternative e di metodi alternativi di allevamento entro il 2005.

(19) Dev'essere resa obbligatoria un'etichettatura dettagliata del prodotto, dal momento che questa consente all'utilizzatore finale di compiere una scelta pienamente consapevole e che crei il minor numero di ostacoli al commercio, oltre a facilitare la correttezza delle transazioni.

(20) Il regolamento (CE) n. . . . del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati stabilisce una procedura di autorizzazione per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati, compresi gli additivi per mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati. Poiché gli obiettivi del regolamento (CE) n. . . . del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati differiscono da quelli del presente regolamento, gli additivi per mangimi devono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione che si aggiunge a quella già prevista da tale regolamento prima di essere immessi sul mercato.

(21) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare potrebbe avere la facoltà di far pagare una tassa per il proprio lavoro di analisi dei dossier, a seconda del risultato della relazione di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [1].

(22) Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabiliscono procedure di adozione di provvedimenti di emergenza in relazione con alimenti per animali di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Esse permettono alla Commissione di adottare detti provvedimenti in situazioni nelle quali tali alimenti costituiscono un serio pericolo per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, e il rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente da misure adottate dallo (dagli) Stato (Stati) membro (membri) interessato (interessati).

(23) Nell'applicazione del presente regolamento occorre tener conto del progresso tecnologico e scientifico.

(24) Dal momento che per l'applicazione del presente regolamento sono necessarie misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2], tali misure dovrebbero essere adottate tramite la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione stessa.

(25) Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

---

[1] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(26) Occorre abrogare la direttiva 70/524/CEE. Le disposizioni in materia di etichettatura applicabili ai mangimi composti contenenti additivi dovrebbero però essere mantenute fino al completamento di una revisione della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ([1]). I punti 3 e 4 dell'Allegato della direttiva 82/471/CEE devono essere abrogati, al fine di consentire il trasferimento degli aminoacidi e dei loro sali al presente regolamento.

(27) Gli orientamenti rivolti agli Stati membri per la presentazione di una richiesta di autorizzazione sono contenuti nella direttiva 87/153/CEE. La verifica della conformità dei dossier spetta all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È pertanto necessario abrogare la direttiva 87/153/CEE, mantenendo però l'Allegato fino a che non saranno state adottate opportune norme attuative.

(28) È necessario un periodo transitorio, in modo da evitare disagi in relazione all'utilizzo degli additivi per mangimi. Pertanto, fino a che non saranno applicabili le norme di cui al presente regolamento, le sostanze già autorizzate dovranno poter rimanere sul mercato ed essere utilizzate a norma della vigente legislazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è istituire una procedura comunitaria per l'autorizzazione e la vigilanza degli additivi per mangimi, nonché introdurre norme per garantire l'etichettatura degli additivi per mangimi, al fine di fornire la base necessaria per un elevato livello di tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi degli utilizzatori in relazione agli additivi per mangimi, assicurando nel contempo un efficace funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle sostanze e ai microrganismi chimicamente definiti non utilizzati normalmente come materie prime per mangimi che vengono aggiunti intenzionalmente ai mangimi o all'acqua potabile (in appresso denominati «additivi per mangimi»).

2. Il presente regolamento non si applica a:

a) coadiuvanti tecnologici e residui tecnicamente inevitabili degli stessi nel prodotto finale;

b) medicinali veterinari come definiti dalla direttiva 2001/82/CE ([2]).

3. Ove necessario si può determinare, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, paragrafo 2, se una sostanza o un microrganismo sia un additivo per mangimi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «mangime» o «alimento per animali», «impresa nel settore dei mangimi», «operatore del settore dei mangimi», «immissione sul mercato» e «rintracciabilità» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «materie prime per mangimi» si riferisce ai prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE ([3]) del Consiglio;

b) «alimenti complementari per animali» o «mangimi complementari» si riferisce ai prodotti definiti all'articolo 2, lettera e), della direttiva 79/373/CEE;

c) «premiscele di additivi per mangimi» significa miscele di additivi per mangimi o miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali, bensì a essere distribuite ad aziende registrate o autorizzate in conformità della direttiva 95/69/CE ([4]) del Consiglio;

d) «alimenti composti per animali» o «mangimi composti» si riferisce ai prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE;

e) «prima immissione sul mercato» significa l'immissione sul mercato iniziale di un additivo dopo la sua fabbricazione, l'importazione di un additivo o, qualora un additivo sia stato incorporato in un mangime senza essere stato immesso sul mercato, la prima immissione sul mercato di quel mangime;

f) «coadiuvanti tecnologici» significa tutte le sostanze non consumate in qualità di mangime ma utilizzate intenzionalmente nella trasformazione dei mangimi o delle materie prime per mangimi al fine di raggiungere un obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e che non rimangono nel prodotto finale;

([1]) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

([2]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

([3]) GU L 125 del 13.5.1996, pag. 35, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

([4]) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

g) «agenti antimicrobici» significa sostanze prodotte sinteticamente o naturalmente da batteri, funghi o piante, utilizzate per uccidere o inibire la crescita di microrganismi, compresi batteri, virus e funghi, e di parassiti, in particolare protozoi;

h) «antibiotico» significa un agente antimicrobico prodotto o derivato da un microrganismo, che distrugge o inibisce la crescita di altri microrganismi;

i) «limite massimo per i residui» significa la concentrazione massima di un residuo risultante dall'uso di un additivo nell'alimentazione degli animali che può essere accettata dalla Comunità e possa dunque essere ammessa per legge o riconosciuta accettabile in o su un alimento;

j) «promotore della crescita» significa una sostanza chimicamente definita che, se somministrata agli animali, ne migliora i parametri produttivi.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONE, USO, MONITORAGGIO E MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI ADDITIVI PER MANGIMI ESISTENTI

Articolo 4

Immissione sul mercato, trasformazione e uso

1. Nessuno può immettere sul mercato, trasformare o utilizzare un additivo per mangimi, tranne quando:

a) esso sia coperto da un'autorizzazione concessa in conformità del presente regolamento;

b) siano rispettate le condizioni d'uso definite dal presente regolamento e dall'autorizzazione della sostanza; e

c) siano rispettate le condizioni di etichettatura stabilite dal presente regolamento.

2. Nel caso di additivi appartenenti alle categorie d) ed e) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e di additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM), nessuno può immettere il prodotto sul mercato, a eccezione del titolare dell'autorizzazione indicato nel regolamento di autorizzazione o una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto.

Articolo 5

Autorizzazione

1. Chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi deve presentare una richiesta in conformità dell'articolo 8.

2. Nessuna autorizzazione può essere concessa, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata tranne che per i motivi e in conformità delle procedure di cui al presente regolamento, o in conformità degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. Il richiedente un'autorizzazione dev'essere stabilito nella Comunità.

Articolo 6

Condizioni di autorizzazione

1. Nessun additivo per mangimi può essere autorizzato se il richiedente l'autorizzazione non ha dimostrato, in modo adeguato e sufficiente, che l'additivo, se usato in conformità delle condizioni da stabilire nel regolamento che ne autorizza l'uso, soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 e possiede almeno una delle caratteristiche di cui al paragrafo 3.

2. L'additivo per mangimi non deve:

a) presentare un rischio per la salute umana o animale, né per l'ambiente;

b) trarre in inganno l'utilizzatore;

c) danneggiare il consumatore influendo negativamente sulle caratteristiche distintive dei prodotti di origine animale.

3. L'additivo per mangimi deve:

a) avere un effetto positivo sulle caratteristiche del mangime;

b) avere un effetto positivo sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale;

c) soddisfare le necessità alimentari degli animali;

d) avere un effetto positivo sulle conseguenze ambientali della produzione di animali.

4. Gli antibiotici non possono essere autorizzati come additivi per mangimi.

5. In deroga al paragrafo 4, alcune sostanze ad effetto coccidiostatico presentate ai fini di un uso continuo miscelate ai mangimi e all'acqua potabile, in appresso denominate coccidiostatici, sono considerate additivi per mangimi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 7

Categorie di additivi per mangimi

1. Un additivo per mangimi è assegnato a una o più delle seguenti categorie, a seconda delle sue funzioni e proprietà, in conformità della procedura di cui agli articoli 8-10:

a) coadiuvanti tecnologici: ogni sostanza aggiunta ai mangimi per scopi tecnologici;

b) additivi organolettici: ogni sostanza la cui aggiunta ai mangimi migliora o cambia le proprietà organolettiche dei mangimi o le caratteristiche visive degli alimenti derivati da animali;

c) additivi nutrizionali: ogni sostanza utilizzata a scopo nutrizionale;

d) additivi zootecnici: ogni additivo utilizzato per influire positivamente sui parametri produttivi degli animali in buona salute o usato per influire positivamente sull'ambiente;

e) coccidiostatici.

2. All'interno delle categorie di cui al paragrafo 1, gli additivi per mangimi sono ulteriormente attribuiti a uno o più dei gruppi funzionali di cui all'Allegato I, a seconda della loro funzione principale, in conformità della procedura di cui agli articoli 8-10.

3. Ove necessario, in seguito al progresso scientifico o tecnologico, si possono istituire nuove categorie e gruppi funzionali di additivi per mangimi, in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 5 devono essere presentate all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, qui di seguito denominata «l'Autorità».

2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda, per iscritto, al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento. L'accusa di ricevuta riporta la data di ricevimento della domanda.

3. La domanda è corredata dei seguenti particolari e documenti:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) denominazione dell'additivo per mangimi, comprese una proposta per la sua classificazione per categoria e gruppo funzionale ai sensi dell'articolo 7 e le sue specifiche, inclusi i criteri di purezza;

c) una descrizione del metodo di produzione e fabbricazione e degli utilizzi previsti dell'additivo, descrizione del metodo di analisi dell'additivo nel mangime e, se opportuno, del metodo analitico per la determinazione dei residui negli alimenti dell'additivo per mangimi;

d) copia degli studi effettuati e qualsiasi altro materiale disponibile per dimostrare che l'additivo per mangimi ottempera ai criteri di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

e) condizioni proposte per l'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi, compresi i requisiti di etichettatura e, ove opportuno, condizioni specifiche per l'uso e la manipolazione, concentrazione nei mangimi complementari e specie animali alle quali l'additivo è destinato;

f) una dichiarazione scritta attestante che il richiedente ha inviato tre campioni dell'additivo per mangimi direttamente al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 20 ai fini della convalida del metodo d'analisi, in conformità dei requisiti di cui all'Allegato II;

g) per gli additivi proposti al paragrafo b) in quanto non appartenenti alle categorie a) e b) di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e nel caso di additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, una proposta di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato;

h) una sintesi del dossier;

i) per gli additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, particolari dell'autorizzazione comunitaria rilasciata conformemente al regolamento (CE) n. . . .

4. In seguito a consultazione dell'Autorità si possono definire norme per l'attuazione del presente articolo in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di dette norme, l'applicazione si effettua in conformità dell'Allegato della direttiva 87/153/CEE.

5. L'Autorità pubblica istruzioni dettagliate relative alla preparazione, presentazione e convalida delle richieste, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Parere dell'Autorità

1. L'Autorità emette un parere entro i sei mesi dal ricevimento di una richiesta valida.

2. L'Autorità può, se del caso, invitare il richiedente a integrare i particolari di corredo alla domanda entro un limite di tempo specificato dall'Autorità stessa. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari, il limite di tempo fissato al paragrafo 1 è sospeso fino a quando tali informazioni siano state fornite. Analogamente, il richiedente può, su richiesta dell'Autorità o di propria iniziativa, preparare spiegazioni orali o scritte entro un limite di tempo determinato.

3. Onde preparare il proprio parere, l'Autorità:

a) verifica che i particolari e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 8 ed effettua una valutazione di rischio al fine di determinare se l'additivo per mangimi ottempera ai criteri stabiliti all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

b) verifica la relazione del laboratorio comunitario di riferimento;

c) rende disponibili agli Stati membri e alla Commissione la richiesta e tutte le informazioni supplementari presentate dal richiedente;

d) rende disponibile al pubblico la sintesi del dossier di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h);

e) può chiedere a qualunque ente scientifico ufficiale degli Stati membri competente per il settore dell'alimentazione animale di contribuire alla valutazione dell'additivo per mangimi.

4. In caso di parere favorevole all'autorizzazione di un additivo, il parere deve comprendere i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) denominazione dell'additivo per mangimi, comprese la sua classificazione per categoria e gruppo funzionale ai sensi dell'articolo 7 e le sue specifiche, inclusi criteri di purezza e metodo di analisi;

c) a seconda dei risultati della valutazione di rischio, condizioni o restrizioni specifiche in merito alla manipolazione, alla concentrazione, alla proporzione dell'incorporazione nei mangimi o nell'acqua potabile, e specie animali e categorie delle specie animali alle quali è destinato l'additivo, nonché requisiti in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato;

d) ulteriori requisiti specifici per l'etichettatura dell'additivo per mangimi resi necessari dalle condizioni e restrizioni di cui alla lettera c);

e) una proposta per l'istituzione di limiti massimi per i residui (LMR) negli alimenti interessati di origine animale, tranne i casi in cui il parere dell'Autorità conclude che detti limiti non sono necessari alla tutela dei consumatori, oppure quando degli LMR sono già stati definiti all'Allegato I o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [1].

5. L'Autorità inoltra il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegando la propria valutazione dell'additivo per mangimi e comunicando i motivi alla base del parere.

6. L'Autorità rende pubblico il proprio parere, dopo averne eliminato tutte le informazioni ritenute riservate, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 10

Autorizzazione della Comunità

1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, la Commissione prepara un progetto di regolamento da adottare nei confronti della richiesta, tenendo conto del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della legislazione comunitaria e di altri fattori legittimi, in particolare i benefici per la salute e il benessere degli animali e per il consumatore di prodotti di origine animale.

Se il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale scostamento.

In casi eccezionalmente complessi, il termine di tre mesi può essere prolungato.

2. Un progetto di regolamento che preveda la concessione di un'autorizzazione deve comprendere gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b), c) e d).

3. Un progetto di regolamento che preveda la concessione di un'autorizzazione per additivi appartenenti alle categorie d) ed e) di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o per additivi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, deve contenere il nome del titolare dell'autorizzazione e, se del caso, il codice unico attribuito all'OGM come da regolamento (CE) n. . . . (del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE).

4. Qualora ritenga che il livello di residui di un additivo negli alimenti prodotti a partire da animali nutriti con quell'additivo possa avere un effetto dannoso per la salute umana, la Commissione inserisce nel progetto di regolamento opportuni LMR per la sostanza attiva o i suoi metaboliti negli alimenti di origine animale interessati. In tal caso, la sostanza attiva dev'essere considerata ai fini della direttiva 96/23/CE [2] del Consiglio come pertinente all'Allegato I della direttiva stessa. Qualora le norme comunitarie abbiano già istituito un LMR per la sostanza in questione, tale limite si applica anche ai residui della sostanza attiva o suoi metaboliti dovuti all'utilizzo della sostanza in qualità di additivo per mangimi.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

[2] GU L 125 del 23.5.1993, pag. 10.

5. Il regolamento relativo alla richiesta di autorizzazione di un additivo per mangimi è adottato in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

6. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa.

7. L'autorizzazione concessa conformemente alla procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 15. Gli additivi per mangimi autorizzati sono iscritti al registro di cui all'articolo 17 (in appresso denominato «il registro»). Ciascuna notazione nel registro menziona la data dell'autorizzazione e comprende i particolari di cui ai paragrafi 2 e 3.

8. La concessione dell'autorizzazione non intacca la responsabilità generale in campo civile e penale di un operatore del settore dei mangimi in relazione all'additivo per mangimi interessato.

Articolo 11

Status dei prodotti esistenti

1. In deroga all'articolo 4, un additivo per mangimi immesso sul mercato in conformità della direttiva 70/524/CEE e un aminoacido, sale di aminoacido o analoga sostanza iscritta ai punti 3 e 4 dell'Allegato della direttiva 82/471/CEE prima della data di cui al secondo paragrafo dell'articolo 26 del presente regolamento può essere immesso sul mercato e utilizzato conformemente alle condizioni specificate agli allegati delle direttive 70/524/CEE o 82/471/CEE per quanto riguarda quella sostanza, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un additivo per mangimi notifica l'avvenuta immissione all'Autorità. La notifica è accompagnata dai particolari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a c).

b) entro un anno dalla notifica di cui alla lettera a) l'Autorità, dopo aver verificato che siano state presentate tutte le informazioni richieste, notifica alla Commissione di aver ricevuto le informazioni previste dal presente articolo. I prodotti in questione sono iscritti al registro. Ciascuna voce del registro deve indicare la data in cui il prodotto interessato è stato iscritto per la prima volta e, se del caso, la data di scadenza dell'autorizzazione in vigore.

2. È necessario presentare una richiesta in conformità dell'articolo 8 al più tardi un anno prima della data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 70/524/CEE per gli additivi con un periodo limitato di autorizzazione, e al più tardi entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli additivi autorizzati per un periodo illimitato. Per le sostanze appartenenti alla categoria dei coccidiostatici occorre presentare una richiesta entro e non oltre i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Si può adottare un calendario dettagliato indicante l'ordine di priorità della rivalutazione delle varie classi di additivi conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3. I prodotti iscritti al registro sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, in particolare agli articoli 13, 14, 15 e 16, che si applicano a tali prodotti come se fossero stati autorizzati a norma dell'articolo 10.

4. In caso di autorizzazione non rilasciata a un titolare specifico, ogni persona che importi o fabbrichi i prodotti di cui al presente articolo è tenuta a presentare le informazioni o la richiesta all'Autorità.

5. Qualora la notifica e i particolari di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano forniti entro il periodo specificato o risultino erronei, oppure qualora una richiesta non sia stata presentata secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il periodo stabilito, si adotta un regolamento, in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per disporre che gli additivi interessati siano ritirati dal mercato. Tale provvedimento può stabilire un periodo limitato di tempo entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

Articolo 12

Ritiro

In deroga al disposto degli articoli 5 e 11, l'immissione sul mercato e l'uso di antibiotici promotori della crescita delle seguenti sostanze, indicate all'Allegato B parte A dei capitoli I e II della direttiva 70/524/CEE: monensin sodico, salinomicina sodica, flavofosfolipol e avilamicina, è proibita a partire dal 1º gennaio 2006 e, da quella data, le sostanze in questione saranno cancellate dal registro.

Articolo 13

Vigilanza

1. Una volta che un additivo è stato autorizzato in conformità del presente regolamento, chiunque utilizzi o immetta sul mercato la sostanza o un mangime nel quale sia stata incorporata deve garantire il rispetto di tutte le condizioni e restrizioni imposte alla sua immissione sul mercato, utilizzo o manipolazione. Se sono previsti requisiti relativi al monitoraggio di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), il titolare dell'autorizzazione assicura che esso venga realizzato e presenta relazioni all'Autorità conformemente a quanto indicato nell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente all'Autorità tutte le nuove informazioni che potrebbero influenzare la valutazione sulla sicurezza dell'uso dell'additivo per mangimi, in particolare eventuali effetti su categorie di consumatori con specifici problemi di salute. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'Autorità di qualsiasi proibizione o restrizione imposta dall'autorità competente di un paese terzo in cui l'additivo per mangimi sia stato immesso sul mercato.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca di autorizzazioni

1. Allorché, di propria iniziativa o in seguito alla richiesta di uno Stato membro o della Commissione, l'Autorità ritiene che un'autorizzazione concessa conformemente al presente regolamento debba essere modificata, sospesa o revocata, essa trasmette immediatamente il proprio parere alla Commissione.

2. Il titolare dell'autorizzazione che intenda modificare i termini dell'autorizzazione deve farne domanda all'Autorità, allegando opportuni dati a sostegno della richiesta di modifica. L'Autorità esprime un parere sulla proposta.

3. La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità, dopodiché viene adottata una decisione finale sulla modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

4. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. Il registro è emendato di conseguenza.

Articolo 15

Rinnovo di autorizzazioni

1. Le autorizzazioni ai sensi del presente regolamento sono rinnovabili per periodi di dieci anni, su richiesta da presentarsi all'Autorità almeno un anno prima della data di scadenza.

In caso di autorizzazione non rilasciata a un titolare specifico, ogni persona che importi o fabbrichi i prodotti di cui al presente articolo può presentare le informazioni o la domanda all'Autorità in qualità di richiedente.

L'Autorità accusa ricevuta della domanda, per iscritto, al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento. L'accusa di ricevuta riporta la data di ricevimento della domanda.

2. La domanda è corredata dei seguenti particolari e documenti:

a) copia dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi;

b) una relazione sui risultati del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, ove richiesto nell'autorizzazione;

c) qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile in relazione alla valutazione della sicurezza di uso ed efficacia dell'additivo per mangimi e ai rischi dello stesso per gli animali, gli esseri umani o l'ambiente;

d) se del caso, una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale, tra cui le condizioni relative al monitoraggio futuro.

3. Oltre a inviare una richiesta all'Autorità, il richiedente spedisce alla Commissione i particolari e i documenti di cui al paragrafo 2.

4. La procedura definita agli articoli 9 e 10 si applica in modo analogo.

5. Se, per motivi che esulano dal controllo del richiedente, non viene presa una decisione in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui la Commissione prende una decisione. La Commissione informa il richiedente il prolungamento dell'autorizzazione.

6. Le norme attuative per l'applicazione del presente articolo sono stabilite previa consultazione dell'Autorità conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

7. L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione della richiesta.

CAPITOLO III

ETICHETTATURA

Articolo 16

Etichettatura degli additivi per mangimi

1. Nessuno può immettere sul mercato un additivo per mangimi, una miscela o una premiscela di additivi se il suo imballaggio o contenitore non reca, in modo chiaramente visibile e indelebile, le seguenti informazioni relative a ciascun additivo contenuto nel materiale:

a) nome specifico dato agli additivi nell'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;

c) il peso netto o, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto;

d) se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 5 della direttiva 95/69/CE, o il numero di registrazione attribuito all'impresa o all'intermediario, a norma dell'articolo 10 della direttiva;

e) istruzioni per l'uso, raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego e, se del caso, i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione, comprese le specie e categorie animali cui è destinato l'additivo, la miscela o la premiscela.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l'imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell'Allegato III deve recare, in modo chiaramente visibile e indelebile, le informazioni indicate a quell'Allegato.

3. Nel caso delle premiscele, sull'etichetta deve apparire in modo chiaro la parola «PREMISCELA».

4. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici, possono essere adottate modifiche dell'Allegato III conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 17

Registro comunitario degli additivi per mangimi

1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un Registro comunitario degli additivi per mangimi.

2. Il registro è accessibile al pubblico.

3. Il registro viene consolidato almeno una volta all'anno.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi del presente regolamento desidera siano trattate in modo riservato in quanto la loro rivelazione potrebbe danneggiare significativamente la sua posizione competitiva. In tale caso deve essere fornita una giustificazione verificabile.

2. L'Autorità determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni diverse da quelle specificate al paragrafo 3 debbano essere mantenute riservate e informa il richiedente della sua decisione.

3. Le informazioni concernenti i seguenti aspetti non sono considerate riservate:

a) nome e composizione dell'additivo per mangimi e, se del caso, indicazione del substrato e del ceppo del microrganismo usato nella produzione;

b) caratteristiche fisico-chimiche e biologiche dell'additivo;

c) effetti dell'additivo per mangimi sulla salute umana o animale e sull'ambiente;

d) effetti dell'additivo sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale e sue proprietà nutritive;

e) metodi di campionatura, rilevamento e individuazione dell'additivo per mangimi e, se del caso, requisiti di monitoraggio e una sintesi dei risultati del monitoraggio;

f) informazioni sul trattamento dei residui e reazione di emergenza.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Autorità fornisce, a richiesta, alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso, comprese quelle ritenute riservate ai sensi del paragrafo 2.

5. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità mantengono sotto il vincolo della riservatezza tutte le informazioni ritenute riservate ai sensi del paragrafo 2, fatte salve le informazioni che devono essere divulgate onde proteggere la salute umana o animale e l'ambiente.

6. Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e quelle in merito alla cui riservatezza l'Autorità e il richiedente discordano.

Articolo 19

Protezione dei dati

I dati scientifici e le altre informazioni contenute nella domanda e richiesti ai sensi dell'articolo 8 non possono essere usati a beneficio di un altro richiedente per un periodo di dieci anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che l'altro richiedente non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni. Alla scadenza del periodo di dieci anni, i risultati di tutte le valutazioni o di parte delle stesse effettuate sulla base dei dati e delle informazioni scientifiche contenute del dossier di richiesta possono essere utilizzati dall'Autorità a beneficio di un altro richiedente.

Articolo 20

Laboratori di riferimento

Il Laboratorio comunitario di riferimento, i suoi compiti e le sue mansioni sono quelli indicati all'Allegato II.

Possono essere istituiti laboratori nazionali di riferimento conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, si adottano norme dettagliate per l'attuazione dell'Allegato II e gli eventuali cambiamenti da apportare allo stesso.

Articolo 21

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 (del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare).

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione stabilita all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 22

Abrogazioni

1. La direttiva 70/524/CEE è abrogata, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. L'articolo 16 della direttiva 70/524/CEE rimane però in vigore fino a che la direttiva 79/373/CEE non sia stata modificata in modo da inserirvi norme relative all'etichettatura dei mangimi composti cui siano stati incorporati additivi.

2. I punti 3 e 4 dell'Allegato della direttiva 82/471/CEE sono cancellati con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

3. La direttiva 87/153/CEE è abrogata, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. L'Allegato della direttiva rimane però in vigore fino a che non saranno state adottate le norme attuative previste all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento.

4. I riferimenti alla direttiva 70/524/CEE dovranno essere interpretati come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme e disposizioni alla Commissione entro un massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 24

Misure transitorie

1. Le richieste presentate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno trattate come richieste a norma dell'articolo 8 del presente regolamento qualora le osservazioni iniziali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE non siano ancora state inoltrate alla Commissione. Gli Stati membri nominati relatori in merito a una richiesta devono immediatamente trasmettere all'Autorità il dossier presentato in base alla richiesta.

2. I requisiti in materia di etichettatura stabiliti al capitolo III del presente regolamento non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e messi in circolazione prima della data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere da (1 anno dopo la data di pubblicazione).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

GRUPPI DI ADDITIVI

1. Della categoria di «additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

   a) conservanti: sostanze, compresi gli agenti per l'insilato o, se del caso, i microrganismi che prolungano il periodo di validità dei mangimi e delle materie prime per mangimi proteggendoli dal deterioramento provocato da microrganismi;

   b) antiossidanti: sostanze che prolungano il periodo di validità dei mangimi e delle materie prime per mangimi proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;

   c) emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili nei mangimi;

   d) stabilizzanti: sostanze che rendono possibile mantenere lo stato fisico-chimico dei mangimi;

   e) addensanti: sostanze che aumentano la viscosità dei mangimi;

   f) gelificanti: sostanze che danno consistenza a un mangime tramite la formazione di un gel;

   g) antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza delle singole particelle di un mangime ad aderire l'una all'altra;

   h) regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH dei mangimi.

2. Della categoria di «additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

   a) coloranti:

      i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi, comprese le sostanze naturali che costituiscono le materie prime per mangimi e le fonti naturali normalmente non consumate come mangimi;

      ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono o restituiscono colore agli alimenti di origine animale;

      iii) denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di mangimi trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime per mangimi;

   b) aromatizzanti e appetizzanti: prodotti naturali ottenuti dagli opportuni processi fisici, chimici, enzimatici o microbiologici da materiali di origine vegetale o animale, o da sostanze chimicamente definite, la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'appetibilità.

3. Della categoria di «additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

   a) vitamine;

   b) oligoelementi;

   c) aminoacidi.

4. Della categoria di «additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

   a) digestivi: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;

   b) equilibratori della flora intestinale: microrganismi che formano colonie o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrate agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;

   c) promotori della crescita: sostanze chimicamente definite che, se somministrate agli animali, ne migliorano i parametri produttivi.

ALLEGATO II

DOVERI E MANSIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

1. Il Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 20 è il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR).

2. Per i compiti specificati al presente Allegato, il Centro comune di ricerca della Commissione è assistito da un consorzio di laboratori nazionali di riferimento.

   In particolare, il CCR è responsabile di:

   — ricevimento, preparazione, immagazzinaggio e mantenimento dei campioni di controllo;

   — esame e convalida del metodo di campionamento e rilevazione;

   — valutazione dei dati forniti dal richiedente l'autorizzazione a immettere l'additivo per mangimi sul mercato onde testare e convalidare il metodo del campionamento e rilevamento;

   — presentazione di relazioni valutative complete all'Autorità.

3. Il Laboratorio comunitario di riferimento partecipa alla risoluzione delle controversie tra gli Stati membri in relazione ai risultati delle mansioni indicate nel presente Allegato.

ALLEGATO III

REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALL'ETICHETTATURA DI ALCUNI ADDITIVI PER MANGIMI E PREMISCELE

a) Additivi zootecnici: data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, numero di riferimento del lotto e data di fabbricazione, istruzioni per l'uso e, se del caso, raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego nel caso di additivi soggetti a disposizioni speciali di autorizzazione;

b) enzimi: oltre alle indicazioni suelencate, nome specifico del o dei componenti attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa, numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry (numero IUB);

c) microrganismi: oltre alle indicazioni suelencate, numero d'identificazione del ceppo delle unità che formano colonie (CFU per grammo);

d) additivi nutrizionali: il tenore della sostanza attiva e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;

e) coadiuvanti tecnologici e additivi organolettici: tenore della sostanza attiva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

(2002/C 203 E/04)

COM(2002) 160 def. — 2002/0078(COD)

(Presentata dalla Commissione il 27 marzo 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) È necessario disporre di dati statistici sull'industria siderurgica al fine di attuare le politiche comunitarie in tale settore.

(2) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) scade il 23 luglio 2002.

(3) Le statistiche comunitarie in campo siderurgico sono elaborate nell'ambito del sistema delle statistiche CECA fino alla scadenza del trattato CECA.

(4) Gli utenti delle statistiche della siderurgia necessitano di serie continue per la seconda metà del 2002.

(5) La dichiarazione 24 allegata all'Atto finale del 26 febbraio 2001 della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha invitato il Consiglio a provvedere, a norma dell'articolo 2 del protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, affinché il sistema di statistiche CECA sia mantenuto oltre la scadenza del trattato CECA fino al 31 dicembre 2002.

(6) Il Comitato del programma statistico (CPS), istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom [1], è stato consultato in conformità dell'articolo 3 della predetta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è inteso a garantire il mantenimento del sistema di statistiche CECA oltre la scadenza del trattato CECA fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

Le imprese attive nella produzione di ferro e acciaio nel settore siderurgico, come definite nel trattato CECA, sono tenute, a partire dal 24 luglio 2002, a continuare a fornire alla Commissione per l'anno di riferimento 2002 le statistiche (questionari) elaborate in forza delle decisioni e della raccomandazione elencate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e sarà applicato a partire dal 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

STATISTICHE

Vanno trasmesse alla Commissione le informazioni statistiche di cui ai seguenti questionari elaborati in virtù delle decisioni e della raccomandazione di cui in appresso e in conformità alle condizioni specificate:

1) Decisione n. 1566/86/CECA della Commissione, del 24 febbraio 1986, relativa alle statistiche del ferro e dell'acciaio, come modificata da ultimo dalla decisione n. 1273/2000/CECA della Commissione del 16 giugno 2000:

   — Questionario 2-10 — Produzione di ghisa grezza

   — Questionario 2-11 — Produzione di acciaio grezzo

   — Questionario 2-13 — Produzione di prodotti finiti laminati e di prodotti finali

   — Questionario 2-14 — Giacenze di lingotti, semilavorati, prodotti piani e lunghi di acciaio

   — Questionario 2-31 — Movimento degli occupati nell'industria siderurgica (CECA)

   — Questionario 2-32 — Ore di lavoro nell'industria siderurgica (CECA)

   — Questionario 2-50 — Bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa

   — Questionario 2-51 — Consumo di materie prime per la fabbricazione della ghisa

   — Questionario 2-54 — Consumo di materie prime nelle acciaierie

   — Questionario 2-56 — Arrivi di prodotti CECA direttamente o tramite il commercio

   — Questionario 2-58 — Consumo di combustibili e di energia e bilancio dell'energia elettrica nell'industria siderurgica

   — Questionario 2-71 — Consegne di acciaio nei paesi della Comunità e consegne totali

   — Questionario 2-72 — Consegne di acciaio nei paesi terzi

   — Questionario 2-73 — Consegne di acciaio sul mercato nazionale per prodotti e per industrie consumatrici

   — Questionario 2-74 — Consegne di acciai speciali legati e non legati per categorie nei paesi della Comunità e nei paesi terzi

   — Questionario 2-76 — Forniture totali di prodotti siderurgici CECA in valore

   — Questionario 2-79 I — Consegne e nuovi ordini di ghisa grezza (vendite)

   — Questionario 2-80 — Acciaio: nuovi ordini (Comunità e paesi terzi)

   — Questionario 2-81 — Acciaio: nuovi ordini provenienti dai paesi terzi

2) Decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti:

   — Questionario 2-60 — Investimenti nell'industria siderurgica (CECA)

   — Questionario 2-61 — Capacità dell'industria siderurgica (CECA)

3) Raccomandazione 94/780/CECA della Commissione, del 16 novembre 1994, concernente le statistiche dei grossisti di prodotti siderurgici:

   — Questionario 3-70 — Arrivi, consegne e giacenze di prodotti siderurgici CECA dei grossisti

Proposta di decisione del Consiglio concernente una posizione comune relativa al regolamento interno del comitato interinale istituito dall'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

(2002/C 203 E/05)

COM(2002) 161 def.

(Presentata dalla Commissione il 27 marzo 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo interinale è stato applicato provvisoriamente dal 1º gennaio 2002 ed è entrato definitivamente in vigore il 1º marzo 2002.

(2) L'articolo 38 del suddetto accordo istituisce un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'accordo.

(3) A norma dell'articolo 39 di detto accordo, il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.

(4) L'articolo 41 di detto accordo prevede che il comitato interinale possa istituire sottocomitati; la designazione, la composizione e il mandato dei sottocomitati dovrebbero essere specificati nel regolamento interno.

(5) La Comunità dovrebbe determinare la posizione da assumere all'interno del comitato interinale per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare all'interno del comitato interinale istituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia si basa sul progetto di decisione del comitato interinale allegato alla presente decisione.

[1] GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.

DECISIONE N. 1/2002

del Comitato interinale istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

del . . .

relativa all'adozione del regolamento interno del comitato

(. . .)

IL COMITATO INTERINALE,

visto l'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in particolare gli articoli 38, 39, 40 e 41,

considerando che l'Accordo è entrato in vigore il 1º marzo 2002,

HA DECISO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO E D'ISTITUIRE I SOTTOCOMITATI IN ESSO PREVISTI:

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del Comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea, in appresso denominata «la Comunità», e da un rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato interinale si riunisce regolarmente una volta all'anno. Riunioni speciali del comitato interinale possono aver luogo, d'intesa tra le Parti, su richiesta di una delle Parti.

La data e il luogo di ciascuna riunione del comitato interinale vengono concordati dalle Parti. Le riunioni sono convocate dal presidente.

Salvo decisione contraria, le sedute del comitato interinale non sono pubbliche.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due Parti.

Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti, un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.

Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 4

Segretariato

Il segretariato del comitato interinale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione della Comunità europea e da un funzionario della Repubblica di Croazia.

Articolo 5

Corrispondenza

Le comunicazioni del e per il presidente del comitato interinale sono inoltrate ad entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 15 giorni dall'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle due Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le due Parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Il progetto di processo verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per approvazione. Dopo l'adozione da parte del comitato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti.

Articolo 8

Deliberazioni

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 39 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione «Decisione» e «Raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione del loro oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle Parti nelle loro rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna Parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

Articolo 9

Lingue

Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle Parti.

Salvo decisione contraria, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 10

Spese

La Comunità e la Repubblica di Croazia sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il croato, che sono a carico della Repubblica di Croazia.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 11

Sottocomitati

I sottocomitati con i relativi mandati, istituiti in conformità dell'articolo 41 dell'accordo interinale, sono elencati in allegato alla presente decisione.

I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le Parti. Essi sono presieduti a turno da una delle Parti conformemente al regolamento del comitato interinale. I sottocomitati si riuniscono ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su richiesta di una delle Parti.

Essi fanno capo al comitato interinale, a cui riferiscono dopo ogni riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato.

Il comitato interinale può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato esistente, modificarne il mandato o istituirne di nuovi per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

ALLEGATO

SOTTOCOMITATO QUESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Mandato

1) L'obiettivo generale del sottocomitato è di esaminare l'evoluzione e le politiche economiche, monitorare e analizzare congiuntamente la cooperazione economica, tecnica e finanziaria, conformemente agli articoli 33 e 34 dell'accordo interinale, al fine di contribuire allo sviluppo economico della Repubblica di Croazia e di rafforzare i legami economici tra la Repubblica di Croazia e la Comunità europea.

2) Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie specifiche:

— Politiche e sviluppi macroeconomici nella Comunità europea e nella Repubblica di Croazia

— Riforme strutturali, compresa la riforma del sistema finanziario

— Agevolazione della circolazione dei capitali e sua progressiva liberalizzazione

— Sistema statistico.

SOTTOCOMITATO AGRICOLTURA E PESCA

Mandato

1) L'obiettivo generale del sottocomitato è di trattare le questioni legate ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca. Il sottocomitato controlla il rispetto degli obblighi assunti dalle Parti in questi campi ed effettua un'analisi congiunta della cooperazione nel settore dell'agricoltura, conformemente agli articoli da 11 a 18, degli allegati III, IV e V e del protocollo 3 dell'accordo interinale nonché al protocollo sul vino.

2) Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie:

— esame dei problemi connessi allo sviluppo del settore agricolo e alla politica agraria, nonché allo sviluppo rurale nella Repubblica di Croazia e nella Comunità europea;

— prodotti agricoli trasformati;

— pesca;

— questioni veterinarie e fitosanitarie; esame delle possibilità di sviluppare la cooperazione nel settore.

SOTTOCOMITATO MERCATO INTERNO

Mandato

1) L'obiettivo generale del sottocomitato è di esaminare la riforma legislativa nella Repubblica di Croazia. Esso stabilirà le priorità, definirà le politiche, controllerà e analizzerà il ravvicinamento della legislazione croata a quella comunitaria conformemente all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e associazione e agli articoli 35 e 36 dell'accordo interinale.

2) Il sottocomitato si occuperà delle questioni connesse al graduale ravvicinamento della legislazione croata all'acquis comunitario nei settori legati al mercato interno e in particolare nei seguenti campi specifici:

— concorrenza e aiuti di Stato;

— diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

— appalti pubblici;

— diritto societario;

— contabilità;

— protezione dei dati;

— normalizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;

— tutela dei consumatori.

SOTTOCOMITATO COMMERCIO, ACCIAIO E PRODOTTI SIDERURGICI, DOGANE E FISCALITÀ

Mandato

1) Gli obiettivi del sottocomitato sono di esaminare e monitorare tutte le questioni relative alla politica commerciale e alla cooperazione in campo doganale, conformemente agli articoli da 2 a 10 e da 19 a 31, agli allegati I e II e ai protocolli 1, 2, 4 e 5 dell'accordo interinale.

2) Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie:

— libera circolazione delle merci: monitoraggio del rispetto degli obblighi delle Parti ed esame di eventuali difficoltà attinenti al regime commerciale dei prodotti industriali, compresi i prodotti tessili e siderurgici;

— aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

— aspetti commerciali degli appalti pubblici;

— aspetti commerciali della normalizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;

— cooperazione doganale ed esame di tutte le questioni attinenti all'attuazione delle norme d'origine;

— scambio d'informazioni sulla compatibilità e sugli sviluppi nel campo della fiscalità.

SOTTOCOMITATO TRASPORTI

Mandato

1) L'obiettivo del sottocomitato è di monitorare il rispetto degli obblighi assunti dalle Parti nel settore dei trasporti conformemente al protocollo 6 dell'accordo interinale.

2) Il sottocomitato si occuperà in particolare delle seguenti materie:

— esame di eventuali problemi attinenti all'attuazione dell'accordo per quanto riguarda la libertà di transito;

— istituzione di un sistema di ecopunti conformemente all'articolo 2 del protocollo 6 dell'accordo interinale.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia

(2002/C 203 E/06)

COM(2002) 164 def. — 80/2002(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 2 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ([1]), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti apportati ai vigenti accordi preferenziali ([2]), conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Estonia. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/86/CE ([3]).

(3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con l'Estonia sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º luglio 2000 con regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ([4]). Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.

(4) E' stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Estonia. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia.

(6) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([5]), esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([6]), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1349/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1) Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati C a) e C b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»).

([1]) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 1.

([2]) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 11.

([3]) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

([4]) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 della Commissione (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).

([5]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

([6]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2001 della Commissione (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1).

(2) Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C a) e C b) del presente regolamento.

(3) La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali ([1]), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 2002.

Il presente regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO C a)

I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del NPF).

Codice NC (1)	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0101 10 90	0709 20 00	0802 90 50	1008 20 00	1602 10 00
0101 90 19	0709 30 00	0802 90 85	1008 90 90	1602 20 19
0101 90 30	0709 40 00	0806 20 11	1102 90 90	1602 20 90
0101 90 90	0709 52 00	0806 20 12	1103 19 90	1602 31
0104	0709 59	0806 20 91	1103 20 90	1602 32 19
0106 19 10	0709 60 10	0806 20 92	1105 10 00	1602 32 30
0106 39 10	0709 60 99	0806 20 98	1105 20 00	1602 32 90
0204	0709 70 00	0808 20 90	1106 10 00	1602 39 29
0205	0709 90 10	0809 40 90	1106 30	1602 39 40
0206 80 91	0709 90 20	0810 40 30	1107	1602 39 80
0206 90 91	0709 90 50	0810 40 50	1108 20 00	1602 41 90
0207 13 91	0709 90 90	0810 40 90	1208 10 00	1602 42 90
0207 14 91	0710 10 00	0810 60 00	1209	1602 49 90
0207 26 91	0710 21 00	0810 90 95	1210	1602 50 31
0207 27 91	0710 22 00	0811 90 39	1211 90 30	1602 50 39
0207 35 91	0710 29 00	0811 90 50	1212 10 10	1602 50 80
0207 36 89	0710 30 00	0811 90 70	1212 10 99	1602 90 10
0208	0710 80 51	0811 90 75	1214 90 10	1602 90 31
0210 91 00	0710 80 59	0811 90 80	1302 19 05	1602 90 41
0210 92 00	0710 80 61	0811 90 95	1501 00 90	1602 90 69
0210 93 00	0710 80 69	0812 10 00	1502 00 90	1602 90 72
0210 99 10	0710 80 70	0812 90 40	1503 00 19	1602 90 74
0210 99 21	0710 80 80	0812 90 50	1503 00 90	1602 90 76
0210 99 29	0710 80 85	0812 90 60	1504 10 10	1602 90 78
0210 99 31	0710 80 95	0812 90 99	1504 10 99	1602 90 98
0210 99 39	0710 90 00	0813 10 00	1504 20 10	1603 00 10
0210 99 59	0711 40 00	0813 20 00	1504 30 10	1703
0210 99 60	0711 59 00	0813 30 00	1507	1704 90 10
0210 99 79	0711 90 10	0813 40 10	1508 10 90	2001 10 00
0210 99 80	0711 90 50	0813 40 30	1508 90 10	2001 90 20
0407 00 90	0711 90 80	0813 40 95	1508 90 90	2001 90 50
0409 00 00	0711 90 90	0813 50 15	1511 10 90	2001 90 70
0410 00 00	0712 20 00	0813 50 19	1511 90 11	2001 90 75
0601	0712 31 00	0813 50 91	1511 90 19	2001 90 85
0602	0712 32 00	0813 50 99	1511 90 91	2001 90 93
0603	0712 33 00	0901 12 00	1511 90 99	2001 90 96
0604	0712 39 00	0901 21 00	1512	2003 20 00
0701 10 00	0712 90 05	0901 22 00	1513	2003 90 00
0701 90 10	0712 90 30	0901 90 90	1514	2004 10 10
0701 90 50	0712 90 50	0902 10 00	1515	2004 10 99
0701 90 90	0712 90 90	0904 12 00	1516 10 10	2004 90 30
0703 10	0713 50 00	0904 20 10	1516 20 91	2004 90 50
0703 90 00	0713 90 10	0904 20 90	1516 20 95	2004 90 91
0704 20 00	0713 90 90	0907 00 00	1516 20 96	2004 90 98
0704 90 90	0802 11 90	0910 40 13	1516 20 98	2005 10 00
0705 19 00	0802 12 90	0910 40 19	1517 10 90	2005 20 20
0705 21 00	0802 21 00	0910 40 90	1517 90 99	2005 20 80
0705 29 00	0802 22 00	0910 91 90	1518 00 31	2005 40 00
0706	0802 31 00	0910 99 99	1518 00 39	2005 51 00
0708 10 00	0802 32 00	1001 90 10	1522 00 91	2005 59 00
0708 90 00	0802 40	1008 10 00	1601 00 10	2005 60 00

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
2005 90 10	2008 40 21	2008 80 50	2008 99 78	2009 80 99
2005 90 50	2008 40 29	2008 80 70	2008 99 99	2009 90 19
2005 90 60	2008 40 39	2008 80 91	2009 50 10	2009 90 29
2005 90 70	2008 40 51	2008 80 99	2009 50 90	2009 90 39
2005 90 75	2008 40 59	2008 92 14	2009 71 10	2009 90 51
2005 90 80	2008 40 71	2008 92 34	2009 71 91	2009 90 59
2006 00 99	2008 40 91	2008 92 38	2009 71 99	2009 90 96
2007 10 91	2008 40 99	2008 92 59	2009 79 19	2009 90 98
2007 10 99	2008 50 11	2008 92 74	2009 79 30	2204 30 10
2007 99 10	2008 60 11	2008 92 78	2009 79 93	2302 50 00
2007 99 91	2008 60 31	2008 92 93	2009 79 99	2306 90 19
2007 99 98	2008 60 39	2008 92 96	2009 80 19	2308 00 90
2008 11 92	2008 60 51	2008 92 98	2009 80 38	2309 10 51
2008 11 94	2008 60 59	2008 99 28	2009 80 50	2309 10 90
2008 11 96	2008 60 61	2008 99 37	2009 80 63	2309 90 10
2008 11 98	2008 60 71	2008 99 40	2009 80 69	2309 90 31
2008 19 19	2008 60 79	2008 99 45	2009 80 71	2309 90 41
2008 19 93	2008 60 91	2008 99 49	2009 80 79	2309 90 51
2008 19 95	2008 80 11	2008 99 55	2009 80 89	2309 90 91
2008 19 99	2008 80 31	2008 99 68	2009 80 95	2905 45 00
2008 40 11	2008 80 39	2008 99 72	2009 80 96	

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO C b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	(4)
09.4851	0201 0202 1602 50 10	Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina Carni congelate degli animali della specie bovina Non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina	esenzione	1 100	350	
09.4583	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	2 000	375	(6)
09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	100	30	
09.6649	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	1 005	250	
09.4853	0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre	esenzione	100	30	
09.4578	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	800	150	
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte in polvere intero	esenzione	14 000	0	
09.4579	 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 % altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 %	esenzione	800	240	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % ma non superiore a 6 % Crema avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esenzione	1 120	210	
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro	esenzione	4 800	900	
09.4582	0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	esenzione	1 120	210	
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	Altri formaggi	esenzione	4 000	1 200	
09.6650	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di pollame	esenzione	600	180	
09.6651	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20	esenzione	205	40	(9)
09.6603	0703 20 00	Agli	esenzione	60	5	
09.6454	0704 10 00 0704 90 10	Cavolfiori e cavoli broccoli Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	270	10	
	0707 00 05 0707 00 90	Cetrioli, freschi o refrigerati Cetriolini	esenzione	illimitata		(8)
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(8)
	0709 90 70	Zucchine refrigerate	esenzione	illimitata		(8)
09.6605	0808 10	Mele, fresche	esenzione	400	75	(8)
	0808 20 50	Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(8)
	0809 20 05	Ciliege acide fresche (Prunus cerasus)	esenzione	illimitata		(8)
	0809 20 95	Ciliege fresche (escluse ciliege acide)	esenzione	illimitata		(8)
	ex 0809 40 05	Prugne fresche, dal 1º luglio al 30 settembre	esenzione	illimitata		(8)
	0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	illimitata		(7)
09.6609	0810 30	Ribes nero, a grappoli e uva spina	esenzione	130	30	(7)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6467	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	240	45	(7)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(7)
	0811 10 90	Fragole congelate	esenzione	illimitata		(7)
09.6611	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati	esenzione	640	120	
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 90	Altri:	esenzione	illimitata		(7)
09.6641	ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10	esenzione	4 400	1 300	
09.6642	1002	Segale	esenzione	1 500	500	
09.6643	1003 00 10 ex 1003 00 90	Orzo destinato alla semina Orzo non destinato alla produzione di malto	esenzione	6 500	2 000	
	ex 1003 00 90	Orzo per la produzione di malto	esenzione	illimitata		
09.4588	1004 00	Avena	esenzione	4 800	900	
09.6644	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	esenzione	2 000	600	
09.6645	ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90	esenzione	2 000	600	
09.6646	ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90	esenzione	100	30	
09.6647	1108 13	Fecola di patate	esenzione	100	30	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4584	ex 1601 00 ex 1602 41 ex 1602 42 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90 Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90	esenzione	960	180	
09.6652	1602 32 11 1602 39 21	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili della voce 0105: di galli e galline, non cotte Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di volatili della voce 0105: diversi da galli e galline, non cotte	esenzione	160	30	
09.6470	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	esenzione	71	3	
09.6648	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91	esenzione	200	50	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per Estonia, Lettonia e Lituania. La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(7) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(9) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

Allegato all'allegato C b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Proposta di regolamento del Consiglio che conferma il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India istituito dal regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio

(2002/C 203 E/07)

COM(2002) 172 def.

(Presentata dalla Commissione il 9 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1],

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2398/97 del 28 novembre 1997 [2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan («regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 [3] della Commissione, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan (in appresso: «il regolamento provvisorio»).

Il 12 marzo 2001, l'organo arbitrale dell'OMC ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione del gruppo speciale, modificata dalla relazione dell'organo di appello, sulla causa «Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» (relazioni) [4].

Si ricorda che in seguito all'adozione di tali relazioni il regolamento definitivo è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2001 del Consiglio [5] che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India. Il regolamento definitivo è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 160/2002 [6] del Consiglio, che ha sospeso l'applicazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Egitto e ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni dal Pakistan. Come previsto all'articolo 1, paragrafo 2 di quest'ultimo regolamento, il dazio antidumping sulle importazioni dall'Egitto è poi scaduto il 28 febbraio 2002, poiché la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di riesame entro il termine stabilito.

B. RIESAME DELLE RISULTANZE

1. Nota preliminare

(2) Dando seguito ad una richiesta debitamente documentata del comitato delle industrie europee del cotone e delle fibre affini (EUROCOTON) (il denunciante dell'inchiesta originaria), la Commissione ha avviato un riesame riguardante esclusivamente il dumping, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato il 13 febbraio 2002 [7] e l'applicazione del dazio antidumping resta sospesa in attesa dell'esito dell'inchiesta relativa al riesame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1644/2001.

(3) In considerazione del fatto che il procedimento è stato chiuso per quanto concerne le importazioni originarie del Pakistan e che le misure relative alle importazioni dall'Egitto sono scadute il 28 febbraio 2002, si ritiene opportuno procedere ad un riesame delle risultanze dell'inchiesta. Il riesame si limita alla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità nella misura in cui tale determinazione era stata basata su un'analisi dell'incidenza congiunta delle importazioni dall'India, dall'Egitto e dal Pakistan.

(4) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo tra il 1º luglio 1995 e il 30 giugno 1996 (periodo dell'inchiesta — «PI»). L'inchiesta relativa ai parametri necessari per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1992 e la fine del PI (30 giugno 1996). Tale periodo viene definito «il periodo considerato».

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 332 del 4.12.1997 pag. 1.

[3] GU L 156 del 13.6.1997, pag. 11.

[4] Documento WT/DS141/9 del 22 marzo 2001.

[5] GU L 219 del 14.8.2001, pag. 1.

[6] GU L 26 del 30.1.2002, pag. 1.

[7] GU C 39 del 13.2.2002, pag. 17.

2. **Pregiudizio**

2.1. *Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall'India*

(5) La tabella che segue illustra l'andamento delle importazioni dall'India, prese isolatamente, nel periodo considerato.

Importazioni (tonnellate)	1992	1993	1994	1995	PI
India (Volume)	11 845	12 424	13 113	17 998	18 428
Valore indicizzato	100	105	111	152	156
Quota di mercato	5,9 %	6,4 %	6,8 %	9,5 %	9,9 %
ECU/Kg	5,53	6,05	6,57	5,10	4,94
Eurostat					
Valore indicizzato	100				
Valore indicizzato 1993-PI		106	119	92	89
Valore indicizzato 1994-PI		100	109	84	82
			100	78	75

(6) Le sole importazioni dall'India sono passate da 11 845 t nel 1992 a 18 428 t nel PI, con un aumento del 56 % (6 583 t), nel periodo considerato.

(7) Anche escludendo le importazioni delle società per le quali non sono state constatate pratiche di dumping, l'aumento del volume delle importazioni in dumping dall'India resta significativo. Infatti le importazioni delle società che praticavano il dumping sono cresciute da 10 232 t nel 1992 a 15 816 t durante il PI, ossia del 55 % (5 584 t). La loro quota di mercato è aumentata del 66 % nel periodo considerato e rappresentava ancora l'8,5 % del mercato comunitario durante il PI.

(8) Va notato che l'aumento massimo delle importazioni dall'India si è verificato tra il 1994 e il PI (+ 5 315 t e + 3,1 punti percentuali di quota di mercato; + 5 058 t e + 2,9 punti percentuali di quota di mercato se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping). Questo andamento delle importazioni in dumping ha coinciso con una caduta del consumo del 4 %, ovvero di 7 849 t, sul mercato comunitario.

(9) La tabella che precede indica inoltre che i prezzi della biancheria da letto sono sensibilmente diminuiti nel periodo considerato. Ad esempio, i prezzi medi sono diminuiti del 18 % nel periodo tra il 1993 e il PI e del 25 % tra il 1994 e il PI. L'andamento dei prezzi non risulta sostanzialmente diverso se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping.

(10) Durante il PI il livello di sottoquotazione delle importazioni in dumping dall'India, espresso in percentuale dei prezzi medi adeguati dell'industria comunitaria, variava tra il 13,8 % e il 40,8 %. La sottoquotazione resta significativa anche se si escludono le importazioni delle società per le quali non sono state constatate pratiche di dumping (si veda il considerando 24 del regolamento 1644/2001). La media ponderata del margine di sottoquotazione è del 19 % circa.

2.2. *Situazione dell'industria comunitaria*

(11) La situazione dell'industria comunitaria è stata analizzata nei considerando da 81 a 91 del regolamento provvisorio e nei considerando 40 e 41 del regolamento definitivo. Come si è dimostrato nei considerando da 25 a 47 del regolamento 1644/2001, sono stati analizzati tutti i fattori elencati nell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

2.2.1. Crescita

(12) I risultati dell'industria comunitaria sono stati particolarmente negativi tra il 1994 e il PI in termini di volume delle vendite (- 1 173 t). Nello stesso periodo, anche la crescita della quota di mercato è risultata molto limitata (+ 0,2 punti percentuali), diventando addirittura negativa tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Contemporaneamente l'aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo dall'India è rimasto costante e significativo. Tra il 1994 e il PI le importazioni indiane sono aumentate del 40,5 %, ossia 5 315 t (47 % ossia 5 058 t se non si tiene conto di quelle dei produttori esportatori per i quali non sono state constatate pratiche di dumping) e l'aumento della loro quota di mercato è stato pari a 3,1 punti percentuali (2,9 punti percentuali se non si tiene conto di quelle dei produttori esportatori per i quali non sono state constatate pratiche di dumping).

2.2.2. Fattori che incidono sui prezzi della Comunità

(13) La valutazione dei fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno si è concentrata soprattutto sulla contrazione della domanda e sui prezzi del cotone greggio.

(14) L'inchiesta ha messo chiaramente in luce che lo spazio lasciato libero dalla chiusura degli stabilimenti comunitari e il calo delle importazioni da alcuni paesi terzi durante il periodo considerato è stato considerevolmente riempito dalle importazioni provenienti dai paesi interessati, la maggior parte delle quali è risultata oggetto di dumping. Considerato che i prezzi delle importazioni indiane oggetto di dumping sono stati i più bassi tra quelli praticati dagli operatori che hanno venduto biancheria da letto sul mercato comunitario, si conclude che la contrazione della domanda in sé non ha avuto un impatto significativo sui prezzi, in particolare su quelli dell'industria comunitaria.

(15) Il prezzo del cotone greggio, che può rappresentare fino al 15 % del costo totale della biancheria da letto, è aumentato significativamente nel periodo considerato. In condizioni normali di mercato, i produttori sarebbero stati in grado di trasferire sugli acquirenti gli aumenti dei costi. L'inchiesta ha però rilevato che nel presente caso l'industria comunitaria non è stata in grado di farlo.

(16) Come indicato sopra ai considerando 9 e 10, l'inchiesta ha anche stabilito che i prezzi delle importazioni in questione sono considerevolmente diminuiti e che i produttori esportatori indiani praticavano una sensibile sottoquotazione dei prezzi. I prezzi degli esportatori indiani sono diminuiti di percentuali fino al 18 % e sono stati constatati margini di sottoquotazione varianti tra il 13,8 % e il 40,8 %.

(17) Inoltre, tra il 1994 e il PI il volume delle importazioni dall'India ha raggiunto la punta massima di 5 315 t (5 058 t se si escludono le importazioni effettuate a prezzi non di dumping) e la loro quota di mercato è aumentata di 3,1 punti percentuali (2,9 se si escludono le importazioni effettuate a prezzi non di dumping). Queste importazioni rappresentavano, per volume, il 34 % delle vendite dell'industria comunitaria nel 1994 e più del 50 % durante il PI.

2.2.3. Entità del margine di dumping effettivo

(18) Per quanto riguarda l'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, se si considerano il volume e i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati, tale incidenza non può ritenersi trascurabile. Infatti, come indicato sopra al considerando 8, le importazioni indiane sono aumentate sensibilmente in termini assoluti e relativi. Nel 1992 esse erano pari, per volume, al 33 % delle vendite dell'industria comunitaria e durante il PI erano salite a più del 50 % (rispettivamente 28 % e 43 % se si escludono le importazioni delle società per le quali non si sono constatate pratiche di dumping).

(19) L'associazione degli esportatori indiani ha affermato che se i margini di dumping sono notevolmente inferiori ai margini di sottoquotazione o di vendita sottocosto, il danno subito dall'industria comunitaria va attribuito ad altri fattori. Se va detto che i margini di dumping individuali e la media ponderata dei margini di dumping constatati nel caso dell'India sono inferiori ai margini di sottoquotazione, i margini di dumping restano chiaramente al di sopra dei livelli minimi. Almeno un terzo della sottoquotazione sarebbe venuta meno se le importazioni dall'India non fossero state effettuate in dumping; i prodotti indiani sarebbero stati allora manifestamente meno attraenti.

2.3. *Conclusioni relative al pregiudizio*

(20) Dal riesame effettuato sopra si deduce che le importazioni dall'India sono aumentate del 56 %, ossia di 6 583 t, tra il 1992 e il PI, e la loro quota di mercato è cresciuta del 67 % (del 55 % o di 5 584 t se si escludono le importazioni non effettuate a prezzi di dumping). Tenendo conto esclusivamente delle importazioni in dumping, esse sono aumentate di 3,4 punti percentuali in termini di quota di mercato e rappresentavano l'8,5 % del mercato comunitario durante il PI. L'incremento resta pertanto significativo, in termini assoluti e relativi, anche escludendo le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping. Inoltre, i prezzi medi della biancheria da letto indiana hanno registrato una flessione fino al 18 % durante il periodo considerato e si è calcolato che le importazioni in dumping sottoquotavano in media i prezzi comunitari del 19 % durante il PI.

(21) In base a quanto precede, si conclude che la Comunità ha subito un pregiudizio grave.

3. **Causa del pregiudizio**

3.1. *Introduzione*

(22) In base alle risultanze di cui sopra, dovrebbe essere rivista anche l'analisi del nesso di causalità effettuata nei considerando da 54 a 58 del regolamento 1644/2000 e nei considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

3.2. *Effetti delle importazioni in dumping dall'India*

(23) Come indicato sopra nei considerando da 5 a 8, le importazioni dall'India sono aumentate di 6 583 t in termini assoluti e del 56 % in percentuale (se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping, l'aumento di volume è di 5 584 t, corrispondente in percentuale ad un incremento del 55 %). La quota di mercato rappresentata da tali importazioni è aumentata nel periodo considerato dal 5,9 % al 9,9 %, ossia di 4,0 punti percentuali (dal 5,1 % all'8,5 %, ossia di 3,4 punti percentuali, se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping). Si è calcolato che durante il PI la media ponderata dei margini di sottoquotazione (escluse le importazioni delle società che non praticavano il dumping) era pari al 19 % circa.

(24) Durante il periodo considerato le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un leggero aumento (348 t) e la quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dal 18,1 % al 19,7 %, con un aumento di 1,6 punti percentuali. Questi dati vanno considerati alla luce del fatto che l'industria comunitaria è riuscita a spostare la produzione e le vendite verso prodotti a valore aggiunto maggiore per mantenere i suoi livelli di produzione e vendita. Ciò ha determinato però un aumento dei costi non coperto da aumenti dei prezzi. Infatti l'inchiesta ha dimostrato che la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria sono rimasti nel complesso ampiamente stabili.

(25) Si ricorda anche che il mercato della biancheria da letto è caratterizzato da trasparenza e da una certa sostituibilità dei prodotti (si veda il considerando 97 del regolamento provvisorio). I grandi acquirenti comunitari di biancheria da letto, i cui ordinativi possono assicurare un alto livello di utilizzo della capacità di produzione e quindi delle economie di scala, sono molto sensibili ai prezzi. Si può dire pertanto che i prezzi dei produttori esportatori indiani in questione, che erano tra i più bassi sul mercato comunitario, uniti ad una quota di mercato sostanziale e in espansione, hanno esercitato una costante pressione al ribasso sui prezzi del mercato comunitario.

(26) Come indicato sopra al considerando 17, si deve osservare inoltre nel periodo 1994-PI il volume delle importazioni dall'India ha raggiunto la punta massima, con un aumento del 41 %, ossia di 5 315 t, (47 % ossia 5 058 t se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping). Nel suddetto periodo la quota di mercato delle importazioni indiane è aumentata di 3,1 punti percentuali (2,9 se si escludono le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping). L'inchiesta ha rivelato che proprio in quel periodo la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si è maggiormente deteriorata; in particolare i suoi utili sono diminuiti di 1,4 punti percentuali e il rendimento degli investimenti di 7 punti percentuali.

Come si affermava nel considerando 99 del regolamento provvisorio, il contenimento dei prezzi e la conseguente diminuzione della redditività (nonché il corrispondente andamento del cash flow e del rendimento degli investimenti) sono stati i principali indicatori in base ai quali si è concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave. Alla luce della coincidenza temporale tra il sensibile aumento delle importazioni in dumping a basso prezzo originarie dell'India e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, si conferma l'esistenza di un nesso diretto tra tali importazioni e il pregiudizio grave constatato.

3.3. *Effetti di altri fattori*

3.3.1. Osservazioni preliminari

(27) Va ricordato che l'analisi effettuata nel regolamento 1644/2001 riguardo agli effetti dei fattori diversi dalle importazioni in dumping sullo stato dell'industria comunitaria ha confermato il nesso causale tra le importazioni in dumping originarie dell'India, dell'Egitto e del Pakistan e il pregiudizio grave constatato (considerando 69 del regolamento). Quest'analisi abbracciava anche un esame delle importazioni da altri paesi terzi non oggetto delle misure, il quale non riguardava naturalmente le importazioni dall'Egitto e dal Pakistan. Poiché il procedimento relativo alle importazioni dal Pakistan è stato chiuso (considerando 13 del regolamento 160/2002) e le misure relative alle importazioni dall'Egitto sono scadute, il riesame degli effetti delle importazioni di biancheria da letto da altri paesi terzi comprende tutte le importazioni diverse da quelle indiane, comprese quindi quelle originarie dell'Egitto e del Pakistan.

(28) È importante garantire che gli effetti pregiudizievoli delle importazioni da paesi terzi non interessati dal presente procedimento, comprese quindi quelle egiziane e pakistane, non siano attribuiti alle importazioni indiane considerate a se stanti. Si è proceduto perciò ad un esame separato e ad una distinzione tra gli effetti pregiudizievoli di tali importazioni.

(29) Dovrebbe essere sottolineata fin dall'inizio la natura del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, ossia il contenimento dei prezzi e la flessione o l'inadeguatezza della redditività, che hanno provocato perdite finanziarie.

3.3.2. Effetti delle importazioni da paesi terzi

(30) Innanzitutto, l'incidenza delle importazioni di biancheria da letto da paesi terzi diversi dall'India, dall'Egitto e dal Pakistan è stata analizzata ai considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio. Si è constatato che tali importazioni provenivano da numerosi paesi terzi e detenevano in ciascun caso quote di mercato molto limitate. Come mostra la tabella che segue, durante il PI le più consistenti quote di mercato erano quelle della Turchia (4 %), della Polonia (2,4 %), della Tailandia (1,5 %), della Cina (1,1 %) e della Romania (1,7 %). Tutti gli altri paesi terzi avevano quote di mercato inferiori all'1 % del consumo comunitario.

Importazioni da paesi terzi non oggetto del procedimento originario (Eurostat)	1992	1993	1994	1995	PI
Turchia					
Quota di mercato	4,2 %	3,6 %	3,1 %	3,6 %	4 %
Prezzo ECU/kg	6,7	7,1	7,6	8,1	7,9
Polonia					
Quota di mercato	0,5 %	0,9 %	1,4 %	2,2 %	2,4 %
Prezzo ECU/kg	7,2	7,2	7,5	8,3	8,4
Tailandia					
Quota di mercato	2,1 %	1,6 %	2,2 %	1,8 %	1,5 %
Prezzo ECU/kg	5,0	5,4	4,9	5,1	5,3
Cina					
Quota di mercato	0,9 %	1,2 %	1,4 %	1,3 %	1,1 %
Prezzo ECU/kg	10,0	9,5	9,1	9,2	9,7
Romania					
Quota di mercato	0,3 %	0,2 %	0,7 %	1,0 %	1,7 %
Prezzo ECU/kg	6,7	4,9	5,1	5,6	5,8
Altri paesi terzi con una quota di mercato ridotta	12,9 %	9,8 %	7,7 %	4,5 %	4,4 %
Prezzo ECU/kg	6,0	6,6	11,6	14,9	14,7

(31) Esaminando i dati della tabella si constata che i prezzi più bassi di tutti questi paesi terzi sono quelli della Tailandia, i cui prezzi d'importazione erano più elevati del 7 % dei prezzi dell'India. La quota di mercato della Tailandia (1,5 %) è però appena il 15 % della quota di mercato della sola India. Gli esportatori di tutti gli altri paesi terzi hanno venduto la loro biancheria da letto sul mercato comunitario a prezzi sensibilmente superiori a quelli dei produttori esportatori indiani ed egiziani. Si deduce da queste osservazioni che la maggior parte delle importazioni da questi paesi sono state sottoquotate dalle importazioni dall'India, dall'Egitto e, in alcuni casi, anche dal Pakistan.

(32) Come si affermava al considerando 101 del regolamento provvisorio, anche le importazioni a basso prezzo dai paesi terzi diversi dall'Egitto e dal Pakistan, che hanno sottoquotato i prezzi dell'industria comunitaria, avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, data la loro esigua quota di mercato e il livello dei loro prezzi, la loro incidenza sul mercato comunitario, se ne hanno avuta, si può considerare trascurabile.

(33) In secondo luogo, le importazioni attribuibili ai produttori esportatori pakistani ed egiziani sono state analizzate nel contesto della valutazione dell'impatto di altre importazioni originarie di paesi non oggetto dell'inchiesta. L'insieme delle importazioni di biancheria da letto da paesi terzi, comprese quelle dall'Egitto e dal Pakistan, hanno avuto il seguente andamento:

Importazioni da tutti gli altri paesi terzi	1992	1993	1994	1995	PI
Volume (tonnellate)	63 694	65 094	67 552	65 473	64 078
Valore indicizzato	100	102	106	103	101
Prezzo ECU/kg	6,0	6,1	6,3	6,5	6,7
Valore indicizzato	100	102	105	108	111
Quota di mercato	31,9 %	33,5 %	34,9 %	34,6 %	34,5 %
Valore indicizzato	100	105	109	109	108

(34) Come si rileva dalla tabella che precede, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è leggermente aumentato (384 t, ossia 1 %) nel periodo considerato. Pertanto, contrariamente alle risultanze esposte nel regolamento provvisorio, che indicavano una generale tendenza al ribasso nel periodo considerato, le importazioni da questi altri paesi sono aumentate del 6 % fino al 1994 per poi diminuire del 5 %. Alla fine del periodo considerato il loro volume era più o meno allo stesso livello che all'inizio. Questo cambiamento di risultanze si riscontra anche al livello della quota di mercato. La quota di mercato di queste importazioni è aumentata nello stesso periodo dell'8 % ovvero di 2,6 punti percentuali.

(35) Nel periodo tra il 1994 e la fine del PI, quando la situazione dell'industria comunitaria ha registrato l'evoluzione più negativa, anche le importazioni da altri paesi terzi hanno seguito un andamento negativo: il loro volume è diminuito del 5 %, ossia di 3 474 t, e hanno perduto quote di mercato. Il prezzo medio è però aumentato costantemente.

(36) Le risultanze cui si è giunti ai considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio riguardo all'andamento del volume e del prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi non risultano nel complesso alterate se s'includono le importazioni dall'Egitto e dal Pakistan. Si ricorda che il Pakistan è di gran lunga il maggior esportatore tra gli «altri paesi terzi» e che i prezzi d'importazione medi sono aumentati notevolmente nel periodo considerato. Inoltre, durante il PI i prezzi dei produttori pakistani campionati erano in molti casi superiori a quelli delle importazioni da produttori esportatori campionati dell'India.

(37) In terzo luogo e a fini di completezza, i dati disponibili sulle importazioni di biancheria da letto originarie dell'Egitto e del Pakistan sono riportati nelle tabelle che seguono e analizzati separatamente per distinguere gli effetti pregiudizievoli di queste importazioni da quelli delle importazioni in dumping dall'India.

Egitto	1992	1993	1994	1995	PI
Volume (tonnellate)	1 759	2 428	4 319	5 974	6 714
Valore indicizzato	100	142	246	340	382
Quota di mercato	0,9 %	1,2 %	2,2 %	3,2 %	3,6 %
Valore indicizzato	100	142	253	359	410
ECU/Kg	4,38	4,46	4,16	4,21	4,28
Eurostat					
Valore indicizzato	100	102	95	96	98
Valore indicizzato 1993-PI		100	93	94	96
Valore indicizzato 1994-PI			100	101	103

Pakistan	1992	1993	1994	1995	PI
Volume (tonnellate)	20 221	21 874	18 925	21 438	21 514
Valore indicizzato	100	111	94	106	106
Quota di mercato	10,1 %	11,2 %	9,8 %	11,3 %	11,6 %
Valore indicizzato	100	111	97	112	114
ECU/Kg	5,64	5,73	6,15	6,11	6,03
Eurostat					
Valore indicizzato	100	102	109	108	107
Valore indicizzato 1993-PI		100	107	107	105
Valore indicizzato 1994-PI			100	99	98

(38) L'evoluzione delle importazioni dall'Egitto e dal Pakistan contrasta con quella delle importazioni dall'India, illustrata sopra ai considerando da 5 a 7. Il loro volume combinato è sempre stato superiore al volume delle sole importazioni dall'India. Tuttavia, mentre il volume delle importazioni dall'India è aumentato sensibilmente sia in termini assoluti che in termini relativi nel periodo considerato, il volume delle importazioni dal Pakistan è rimasto nel complesso costante in tale periodo. Il volume delle importazioni dall'Egitto è anch'esso aumentato in termini assoluti e relativi, ma alla fine del periodo considerato continuava ad essere ampiamente inferiore ai livelli indiani.

(39) Sotto il profilo dei prezzi, esaminando le statistiche Eurostat si è constatato che mentre i prezzi delle importazioni egiziane, che rappresentavano una quota di mercato ridotta rispetto alle importazioni pakistane e indiane, avevano registrato una lieve flessione (2 %) nel periodo considerato, i prezzi del Pakistan erano aumentati (si veda il considerando 80 del regolamento provvisorio). Inoltre, i prezzi pakistani sono in media superiori a quelli indiani. Nel corso del PI e sulla base dei dati raccolti da imprese campionate su articoli analoghi di biancheria da letto, si è infatti constatato che in molti casi e per grandi quantitativi i prodotti pakistani erano venduti a prezzi superiori a quelli applicati dai produttori esportatori indiani.

(40) È emerso dalle statistiche di Eurostat che nel 1994 i prezzi delle importazioni indiane erano in media superiori del 7 % a quelli delle importazioni pakistane, ma che il trend si è considerevolmente invertito durante il PI, quando i prezzi indiani sono scesi in media del 18 % sotto quelli pakistani. Ciò significa che nel periodo tra il 1994 e il PI i prezzi pakistani sono scesi del 2 %, mentre quelli indiani del 25 %. Nello stesso periodo i prezzi egiziani sono aumentati in media del 3 %.

(41) È soprattutto nell'ultima parte del periodo considerato, tra il 1994 e il PI, che i produttori esportatori indiani hanno incrementato il volume e le quote di mercato delle loro esportazioni (si vedano sopra i considerando 17 e 26). Questo periodo coincide con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(42) Le importazioni indiane a basso prezzo rappresentavano nel complesso più del 50 % delle vendite dell'industria comunitaria durante il PI e i produttori esportatori di tale paese praticavano una consistente sottoquotazione dei prezzi (si vedano sopra i considerando 10 e 18). Tra il 1993 e il PI i prezzi indiani, che erano tra i più bassi di tutti quelli degli operatori presenti su questo mercato comunitario sensibile ai prezzi, sono diminuiti del 18 %. I prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti del 25 % nel periodo tra il 1994 e il PI, quando la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha registrato l'andamento più sfavorevole.

(43) Nell'analizzare la natura e l'entità del pregiudizio causato dalle importazioni indiane a basso prezzo nella Comunità è necessario tener conto del forte aumento di tali importazioni rispetto al volume di vendite dell'industria comunitaria (si veda sopra il considerando 18) e della tendenza negativa dei prezzi indiani nel periodo considerato, nonché nel periodo tra il 1994 e il PI, quando, come si è detto, la situazione dell'industria comunitaria era più deteriorata. L'impatto dell'aumento di volume e dell'andamento dei prezzi sopra descritti sullo stato dell'industria comunitaria va visto alla luce della trasparenza dei prezzi e dell'importanza di questo fattore nel mercato della biancheria da letto.

(44) L'analisi separata degli effetti del volume delle importazioni egiziane e pakistane e degli effetti di tali importazioni sui prezzi della biancheria da letto nel mercato comunitario e pertanto sull'industria comunitaria rivela che, benché tali importazioni abbiano avuto un'incidenza negativa, le ripercussioni negative delle importazioni in dumping dall'India, considerate isolatamente, erano comunque sostanziali. Si è giunti a questa conclusione tenendo conto del carattere del pregiudizio grave accertato, dell'aumento di volume e del basso livello dei prezzi praticati sul mercato comunitario dai produttori esportatori indiani.

(45) Come illustrato sopra ai considerando da 5 a 10, le importazioni dall'India sono aumentate costantemente nel periodo considerato. La tabella che segue mostra l'evoluzione delle importazioni effettuate dalle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping e della quota da esse rappresentata nelle importazioni totali di biancheria da letto dall'India. Si nota che lo sviluppo delle importazioni indiane resta significativo anche non tenendo conto di quelle effettuate da società che non hanno praticato il dumping.

Importazioni all'India non oggetto di dumping	1992	1993	1994	1995	PI
Volume (tonnellate)	1 612	1 612	2 355	2 540	2 612
Valore indicizzato	100	100	146	158	162
% delle importazioni totali dall'India	16 %	15 %	22 %	16 %	17 %

(46) Infine, come si è indicato sopra, la biancheria da letto di produttori esportatori indiani per i quali non sono state constatate pratiche di dumping è stata importata in quantitativi limitati nella Comunità. Queste importazioni sono aumentate da 1 612 t nel 1992 a 2 611 t durante il PI. Le informazioni disponibili hanno dimostrato anche che i prezzi di tali importazioni sono aumentati nel periodo considerato. Pertanto, anche se dovessero essere incluse nell'analisi, tali importazioni non invertirebbero le tendenze constatate al precedente considerando 34.

In base a quanto precede, le conclusioni cui si è giunti al considerando 44 non cambiano se le importazioni delle società indiane per le quali non sono state constatate pratiche di dumping sono incluse nell'analisi generale delle importazioni di biancheria da letto da altri paesi terzi.

3.4. *Conclusioni sulla causa del pregiudizio*

(47) In base all'argomentazione esposta nei considerando da 52 a 70 del regolamento 1644/2001 e al riesame delle risultanze effettuato sopra, si osserva chiaramente l'esistenza di un nesso diretto tra l'incremento di volume e gli effetti sui prezzi comunitari delle importazioni in dumping dall'India considerate isolatamente e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(48) Tale nesso è dimostrato in particolare dal grado d'incremento del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie dell'India rispetto a quelle dagli altri paesi terzi. Ciò ha contribuito alla compressione dei prezzi di vendita e al deterioramento della redditività dell'industria comunitaria, passata dal 3,6 % nel 1992 all'1,6 % durante il PI.

(49) Inoltre, l'analisi della situazione dell'industria comunitaria tra il 1994 e il PI e delle importazioni di biancheria da letto dall'India rivela una chiara coincidenza temporale tra il marcato deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria e l'aumento, in termini relativi e assoluti, delle importazioni a basso prezzo e in dumping originarie dell'India.

(50) In base all'analisi che precede, si ritiene che le importazioni di biancheria da letto originarie dell'India abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria e che gli effetti di altri fattori, in particolare delle importazioni dagli altri paesi terzi compresi il Pakistan e l'Egitto, non siano stati tali da alterare l'esistenza di un rapporto di causa-effetto autentico e sostanziale tra le importazioni in dumping dall'India e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. Verso la fine del periodo considerato l'effetto pregiudizievole delle importazioni indiane nella Comunità era superiore a quello di qualsiasi altro fattore. In questo periodo le importazioni dall'India sono aumentate nella misura maggiore per volume e quota di mercato, i loro prezzi sono diminuiti del 25 % e la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è considerevolmente peggiorata. Vi è di conseguenza un nesso causale tra le importazioni in dumping dall'India e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

C. **CONCLUSIONI GENERALI**

(51) Si deduce da quanto sopra esposto che il dazio antidumping definitivo, modificato e sospeso dal regolamento 1644/2001 per quanto riguarda le importazioni di biancheria da letto originarie dell'India, dovrebbe essere confermato.

(52) Le autorità indiane, gli esportatori indiani e la loro associazione, tutte le parti interessate della Comunità, in particolare l'industria comunitaria, gli importatori e gli utilizzatori, sono stati informati del riesame delle risultanze e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni e di essere sentite. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate, senza però che esse modificassero le conclusioni di cui al presente regolamento.

(53) Nell'interesse della trasparenza e della certezza giuridica il presente regolamento, benché abbia solo carattere di conferma, dovrebbe entrare in vigore il più presto possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India, istituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 e modificato e sospeso dal regolamento (CE) n. 1644/2001, è confermato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE al fine di prorogare la decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 per quanto concerne misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2002/C 203 E/08)

COM(2002) 174 def.

(Presentata dalla Commissione il 10 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 310,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 30 della quarta Convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (in appresso «la convenzione»), istituisce un Consiglio dei ministri che dispone di un potere decisionale conforme alla convenzione.

(2) Ai sensi dell'articolo 366, paragrafo 3, della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CE adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

(3) Con decisione del 27 luglio 2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, fissando tuttavia un limite al 1º giugno 2002. Considerando lo stato di avanzamento del processo di ratifica, è necessario prorogare la validità della decisione.

(4) È necessario stabilire la posizione della Comunità in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in vista dell'adozione da parte di quest'ultimo di una decisione relativa alla proroga delle misure transitorie relative alla scadenza delle misure transitorie attualmente in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla proroga delle misure transitorie relative al periodo compreso tra il 2 giugno 2002 e l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE si basa sul progetto di decisione figurante in allegato.

Progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE che proroga la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000, concernente misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta Convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e modificata a Port Louis il 4 novembre 1995, di seguito denominata «la convenzione», in particolare l'articolo 366, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il nuovo accordo di partenariato ACP-CE, in appresso denominato «l'accordo», è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo non entrerà in vigore finché non saranno state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 93 paragrafo 3 dell'accordo.

(2) Con decisione del 27 luglio 2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(3) Conformemente all'articolo 7 della decisione n. 1/2000, la decisione si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo, ma comunque non oltre il 1º giugno 2002. Considerando che l'accordo non sarà entrato in vigore entro tale data, il Consiglio dei ministri dovrebbe decidere di prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 1/2000 per un determinato periodo di tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1/2000 è modificata come segue:

Il testo dell'articolo 7 é sostituito dal testo seguente:

«La presente decisione entra in vigore il 2 agosto 2000 e si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo, ma non oltre il 31 luglio 2003. Il Consiglio dei ministri può decidere di prorogarne l'applicazione».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: programma «Energia intelligente per l'Europa» (2003-2006)

(2002/C 203 E/09)

COM(2002) 162 def. — 2002/0082(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 aprile 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Le risorse naturali, di cui l'articolo 174 del trattato prevede l'utilizzazione accorta e razionale, comprendono, oltre alle fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti energetiche essenziali ma costituiscono anche le principali fonti di emissioni di biossido di carbonio. Uno degli obiettivi previsti da tale articolo è la promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

(2) La comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» [1], presentata al Consiglio europeo di Göteborg del 15-16 giugno 2001, cita fra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento provocato dai trasporti. Per affrontare questi ostacoli occorrono un nuovo approccio delle politiche comunitarie e uno sforzo di ravvicinamento ai cittadini e alle imprese al fine di modificare i modelli di consumo e di investimento.

(3) Il Consiglio europeo di Göteborg ha adottato una strategia di sviluppo sostenibile e ha aggiunto una dimensione ambientale alla strategia di Lisbona per l'occupazione, la riforma economica e la coesione sociale.

(4) L'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una parte importante delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del protocollo di Kyoto e previste nel quadro del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) [2].

(5) Il Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» [3] constata una crescente dipendenza dell'Unione europea dalle fonti energetiche esterne, che potrebbe raggiungere il 70 % nel giro di 20-30 anni rispetto all'attuale 50 %, sottolinea la necessità di riequilibrare la politica dell'offerta attraverso azioni precise a favore di una politica della domanda e auspica un effettivo cambiamento comportamentale dei consumatori per orientare la domanda verso consumi più controllati e rispettosi dell'ambiente, soprattutto nel settore dei trasporti e dell'edilizia nonché il conferimento della priorità allo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili con riferimento all'offerta energetica, al fine di far fronte alla sfida del riscaldamento del clima.

(6) La comunicazione della Commissione relativa ad un piano di azione per rafforzare l'efficienza energetica nella Comunità europea [4] prevede un miglioramento annuo dell'intensità energetica di un ulteriore punto percentuale rispetto allo 0,6 % corrispondente alla tendenza registrata nel corso degli ultimi dieci anni. Il conseguimento di questo obiettivo consentirà di ottenere nel 2010 i due terzi del potenziale di risparmio energetico realizzabile, valutato al 18 % del consumo totale. Il piano di azione propone alcune misure legislative e azioni di sostegno. L'attuazione del piano richiede inoltre l'introduzione di sistemi efficaci di monitoraggio e controllo.

[1] COM(2001) 264 del 15.5.2001.

[2] COM(2000) 88 def. dell'8.3.2000.

[3] COM(2000) 769 def.

[4] COM(2000) 247 def.

(7) La comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità» ([1]) stabilisce un obiettivo indicativo del 12 % di energia di origine rinnovabile nel consumo interno lordo nella Comunità entro il 2010. Sia il Consiglio, nella sua risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili ([2]), che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul Libro bianco, hanno sottolineato la necessità di incrementare in modo sostanziale e continuo l'uso delle fonti rinnovabili nella Comunità e hanno nel complesso approvato la strategia e il piano di azione proposti dalla Commissione, compreso il rafforzamento dei programmi di sostegno alle energie rinnovabili. Il piano di azione prevede misure di sostegno alla promozione e allo sviluppo delle energie rinnovabili. La comunicazione della Commissione sull'attuazione della strategia e del piano di azione della Comunità sulle fonti energetiche rinnovabili (1998-2000) ([3]) constata i progressi realizzati, pur sottolineando che per conseguire questi obiettivi occorrono altri sforzi a livello europeo e nazionale, ed in particolare nuove misure legislative a favore delle fonti energetiche rinnovabili nonché la loro promozione.

(8) Poiché la maggior parte delle misure comunitarie concernenti l'efficienza energetica, ed in particolare l'etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ufficio e comunicazioni e la normalizzazione degli apparecchi di illuminazione, riscaldamento e climatizzazione, non è vincolante per gli Stati membri, occorre una promozione a livello comunitario mediante programmi specifici, per creare condizioni favorevoli al passaggio a sistemi energetici sostenibili.

(9) Altrettanto può dirsi per le misure comunitarie destinate ad una maggiore penetrazione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare per la normalizzazione delle apparecchiature destinate alla produzione e al consumo di energie rinnovabili.

(10) La decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse ([4]) e le decisioni relative ai programmi specifici (decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) — Programma ETAP ([5]); decisione 1999/23/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) — Programma SYNERGY ([6]); decisione 1999/24/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di azioni tecnologiche per la promozione dell'utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi (1998-2002) — Programma CARNOT ([7]); decisione 1999/25/Euratom del Consiglio del 14 dicembre 1999 che adotta un programma pluriennale (1998-2002) di azioni nel settore nucleare, relative alla sicurezza del trasporto di materiali radioattivi, nonché al controllo di sicurezza ed alla cooperazione industriale volta a promuovere determinati aspetti della sicurezza degli impianti nucleari nei paesi partecipanti attualmente al programma TACIS — Programma SURE ([8]); decisione 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (1998-2002) — Programma Altener ([9]) e decisione 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000 che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (1998-2002) — Programma SAVE ([10]) giungono a scadenza il 31 dicembre 2002.

(11) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 1999/21/CE, Euratom la Commissione ha affidato ad esperti indipendenti una valutazione esterna del programma quadro e dei programmi specifici. Nella loro relazione, gli esperti riconoscono in particolare l'importanza dei programmi Altener, SAVE, SYNERGY e ETAP nell'attuazione della strategia energetica e della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Essi constatano la mancanza di mezzi di questi programmi di fronte alle esigenze reali e suggeriscono di rafforzarli.

(12) Tenuto conto della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e dei risultati della valutazione del programma quadro, sembra necessario rafforzare il sostegno comunitario nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, raggruppandoli in un unico programma denominato «Energia intelligente per l'Europa», articolato in quattro settori specifici.

(13) L'importanza ed il successo del sostegno comunitario alle energie rinnovabili nel quadro del programma Altener nel periodo 1993-2002 giustificano l'inclusione nel presente programma di un settore specifico relativo alle fonti energetiche rinnovabili, denominato «Altener».

(14) La necessità di rafforzare il sostegno comunitario all'uso razionale dell'energia e il successo del programma SAVE nel periodo 1991-2002 giustificano l'inclusione nel presente programma di un settore specifico in materia di efficienza energetica, denominato «SAVE».

([1]) COM(97) 599 def.

([2]) GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

([3]) COM(2001) 69 def.

([4]) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

([5]) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20.

([6]) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 23.

([7]) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 28.

([8]) GU L 7 del 13.1.1999, pag. 31.

([9]) GU L 79 del 25.10.2000, pag. 1.

([10]) GU L 79 del 25.10.2000, pag. 6.

(15) Il miglioramento dell'uso dell'energia nel settore dei trasporti assume grande importanza nel quadro degli sforzi comunitari diretti a ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente e giustifica l'inclusione nel presente programma di un settore specifico relativo agli aspetti energetici dei trasporti, denominato «STEER».

(16) La necessità di promuovere le migliori pratiche sviluppate nella Comunità nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e di trasferirle in particolare ai paesi in via di sviluppo costituisce una delle priorità degli impegni internazionali della Comunità, allo stesso titolo del rafforzamento della cooperazione nell'uso di meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto. Per garantire la continuità rispetto al programma SYNERGY per le azioni nei suddetti settori, bisogna includere nel presente programma un settore specifico concernente la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nel quadro della promozione internazionale, denominato «COOPENER».

(17) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

(18) Poiché gli obiettivi del programma sull'attuazione della strategia comunitaria nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto tale attuazione implica attività di promozione e scambi di esperienze, di know-how e di migliori pratiche sulla base di una stretta collaborazione su scala europea tra i vari soggetti interessati sul piano nazionale, regionale e locale e possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In virtù del principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(19) Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati gli articoli 87 e 88 del trattato CE, in particolare la disciplina comunitaria di aiuti di Stato a favore dell'ambiente.

(20) Bisogna adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È adottato per il periodo 2003-2006 un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia, qui di seguito denominato «Energia intelligente per l'Europa».

2. Il presente programma contribuisce all'attuazione della strategia energetica comunitaria a medio e lungo termine e in particolare alla realizzazione degli obiettivi generali seguenti:

a) sicurezza dell'approvvigionamento;

b) competitività;

c) tutela dell'ambiente.

Il programma è destinato a promuovere lo sviluppo sostenibile, la coesione economica e sociale e la tutela dell'ambiente, favorendo in tal modo un'efficace articolazione delle misure con le azioni intraprese nel quadro di altre politiche comunitarie.

Esso intende inoltre rafforzare la trasparenza, la coerenza e il coordinamento di tutte le azioni e le misure adottate nel settore dell'energia.

Articolo 2

Gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

a) fornire gli elementi necessari all'elaborazione e all'attuazione di una politica energetica a medio e lungo termine, in termini di controllo della domanda, maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, diversificazione energetica, anche nei trasporti, e sviluppo del potenziale delle regioni, in particolare delle regioni periferiche, e preparazione delle misure legislative necessarie per conseguire questi obiettivi strategici;

b) sviluppare gli strumenti e i mezzi necessari per garantire il controllo, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure adottate a livello comunitario e nei singoli Stati membri dell'Unione nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti;

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) indurre un cambiamento reale del comportamento energetico nella Comunità sensibilizzando i principali soggetti interessati, le imprese e i cittadini in generale, perché passino a modelli efficaci e intelligenti di produzione e consumo di energia su basi solide e sostenibili, promuovendo gli scambi di esperienze e di know-how, sostenendo azioni destinate a stimolare gli investimenti nelle tecnologie emergenti e incoraggiando la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili, anche nel sistema educativo, nonché la promozione a livello internazionale.

Articolo 3

1. Il presente programma è strutturato in quattro settori specifici:

a) il settore «SAVE» che concerne il miglioramento dell'efficienza energetica e della gestione della domanda, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

b) il settore «Altener» che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata e la loro integrazione nell'ambiente urbano, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

c) il settore «STEER» che concerne il sostegno alle iniziative concernenti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dei carburanti di origine rinnovabile e dell'efficienza energetica nei trasporti, compresa l'elaborazione e l'attuazione di misure legislative;

d) il settore «COOPENER» che concerne il sostegno alle iniziative concernenti la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo.

2. Si possono lanciare iniziative, denominate «azioni chiave», che integrano più settori specifici e/o concernono alcune priorità comunitarie, ad esempio nelle regioni lontane e periferiche, definite all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei quattro settori specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il finanziamento comunitario nell'ambito del presente programma è destinato ad azioni o progetti concernenti:

a) l'attuazione delle strategie a medio e lungo termine nei settori energetici che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza dell'approvvigionamento nel quadro del mercato interno, alla competitività e alla tutela dell'ambiente, compresa l'elaborazione di norme, di sistemi di etichettatura e di certificazione e la definizione di impegni volontari a lungo termine con l'industria, nonché lavori previsionali, studi strategici sulla base di analisi condivise, controllo regolare dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche;

b) la creazione o l'ampliamento di strutture e strumenti per lo sviluppo dei sistemi energetici sostenibili, compresa la programmazione e la gestione energetica a livello locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati;

c) la promozione di sistemi e attrezzature nel settore dell'energia sostenibile per accelerarne la penetrazione sul mercato e stimolare gli investimenti diretti a facilitare la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione delle tecnologie più efficaci, comprese azioni di sensibilizzazione e la creazione di capacità istituzionali concernenti l'attuazione del meccanismo per uno sviluppo pulito e l'applicazione congiunta nel quadro del protocollo di Kyoto;

d) lo sviluppo delle strutture di informazione, educazione e formazione; la valorizzazione dei risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche anche tra i consumatori e la cooperazione con gli Stati membri, attraverso reti operative a livello europeo e internazionale;

e) il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto della politica comunitaria, nonché delle azioni di sostegno;

f) la valutazione dell'impatto delle azioni e dei progetti finanziati nel quadro del programma.

2. Nel quadro del presente programma, l'aiuto finanziario concesso alle azioni e misure nei quattro settori specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1 è stabilito in funzione del valore aggiunto comunitario dell'azione proposta e dipenderà dal suo interesse e dall'impatto previsto, nonché dall'origine dell'iniziativa.

L'aiuto non può superare il 50 % del costo totale della misura, mentre la parte rimanente potrà essere coperta da fondi pubblici o privati o da una combinazione di entrambi. Tuttavia l'aiuto potrà coprire integralmente il costo di determinate azioni, come studi e altre azioni destinate a preparare, completare, attuare e valutare l'impatto della strategia e delle misure politiche comunitarie nonché delle misure proposte dalla Commissione per promuovere gli scambi di esperienze e di know-how al fine di migliorare il coordinamento tra le iniziative comunitarie, nazionali, internazionali e di altro tipo.

Tutti i costi relativi alle azioni e misure intraprese su iniziativa della sola Commissione sono a carico della Comunità.

Articolo 5

1. Nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione, la Commissione adotta, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, un programma di lavoro. Il programma di lavoro è elaborato e aggiornato secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il programma di lavoro indica in maniera dettagliata:

a) le linee direttrici, gli obiettivi specifici e le priorità per ciascun settore specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tenuto conto del potenziale valore aggiunto comunitario del complesso delle misure proposte rispetto alle misure esistenti;

b) le modalità di attuazione, distinguendo tra azioni previste su iniziativa della Commissione e quelle per cui l'iniziativa viene dal settore e/o dal mercato nonché le modalità di finanziamento, il tipo e le regole di partecipazione;

c) i criteri di selezione e le loro modalità di applicazione a ciascun tipo di azione nonché il metodo e gli strumenti di monitoraggio e valorizzazione dei risultati delle azioni e/o dei progetti, compresa la definizione di indicatori di prestazione;

d) il calendario indicativo di attuazione del programma di lavoro, in particolare per quanto riguarda il contenuto degli inviti a presentare proposte;

e) le modalità di coordinamento e di articolazione con altre politiche comunitarie, nonché la procedura di elaborazione e di attuazione di azioni e misure coordinate con quelle intraprese dagli Stati membri nel settore dell'energia sostenibile, al fine di apportare un valore aggiunto rispetto alle misure adottate da questi ultimi singolarmente e di conseguire una combinazione ottimale dei vari strumenti a disposizione dell'Unione europea e degli Stati membri;

f) se necessario, le modalità operative per promuovere la partecipazione al programma delle regioni isolate e periferiche e la partecipazione delle PMI.

Articolo 6

1. L'importo del riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è di 215 milioni di euro.

L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nel rispetto delle prospettive finanziarie.

Sono stabiliti a titolo indicativo importi di riferimento finanziario per ciascun settore specifico. La ripartizione indicativa di detto importo è riportata nell'allegato II. La ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile, per rispondere meglio all'evoluzione delle esigenze del settore.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese nel quadro del presente programma sono stabilite in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

Articolo 7

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma e dell'elaborazione dei progetti di linee direttrici applicabili alle azioni e alle misure da intraprendere nell'ambito di ciascuno dei settori specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Le linee direttrici sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di quest'ultima. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 9

1. La Commissione esamina ogni anno lo stato di attuazione del presente programma e delle azioni intraprese nei quattro settori specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Nel corso del terzo anno di attuazione e comunque prima di presentare proposte per l'elaborazione di un nuovo programma, la Commissione fa effettuare da esperti indipendenti una valutazione esterna dell'attuazione complessiva delle azioni comunitarie intraprese nell'ambito del presente programma. La Commissione comunica i risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 10

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la partecipazione al presente programma è aperta a ogni persona giuridica, pubblica o privata, stabilita sul territorio dell'Unione europea.

2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi europei di associazione, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione. È inoltre aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia sulla base di accordi bilaterali conclusi con questi paesi.

3. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi EFTA aderenti allo Spazio economico europeo, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con questi paesi.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO [1]

Campo di azione	in milioni di EUR (2003-2006)
1. Uso razionale dell'energia e controllo della domanda	75
2. Energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione energetica	86
3. Aspetti energetici dei trasporti	35
4. Promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica a livello internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo	19
Totale	215 [2] [3] [4]

[1] Sono stabiliti a titolo indicativo importi di riferimento finanziario per i settori specifici «Uso razionale dell'energia e controllo della domanda», «Energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione energetica» e «Aspetti energetici dei trasporti». Questa ripartizione degli stanziamenti è flessibile per meglio rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.

[2] Gli stanziamenti destinati alle azioni di promozione sul piano internazionale costituiscono un importo fisso e rappresentano l'8,8 % del costo totale del programma.

[3] Un contributo supplementare è previsto a partire dal 2004, a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri.

[4] Il bilancio per l'agenzia esecutiva è determinato dall'autorità di bilancio in percentuale della dotazione finanziaria globale del programma.

Proposta di decisione del consiglio relativa alla firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

(2002/C 203 E/10)

COM(2002) 178 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 giugno 1994 è stato firmato un Accordo di cooperazione e partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e l'Ucraina dall'altro, che è entrato in vigore il 1º marzo 1998 [1].

(2) L'11 dicembre 1999 è stata adottata, in occasione del Consiglio europeo di Helsinki, una strategia comune del Consiglio europeo sull'Ucraina [2].

(3) La Comunità europea e l'Ucraina svolgono programmi specifici di RST in settori di interesse comune.

In base all'esperienza passata, entrambe le Parti hanno espresso il desiderio di istituire un quadro per una più ampia e profonda collaborazione scientifica e tecnologica.

Il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica rientra nell'ambito della cooperazione globale tra la Comunità europea e l'Ucraina.

(4) Con decisione dell'8 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina. I negoziati, svoltisi conformemente alle direttive negoziali, hanno portato al progetto di accordo e ai due allegati qui acclusi.

(5) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 13 novembre 2001 a Kiev,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina.

---

[1] GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 331 del 23.12.1999.

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

da una parte,

e

l'UCRAINA,

dall'altra,

in appresso denominate «le Parti»;

CONSIDERATA l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Ucraina svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;

VISTO l'accordo di cooperazione e partenariato concluso il 16 giugno 1994 tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e l'Ucraina dall'altro, in particolare l'articolo 58;

DESIDERANDO creare un quadro ufficiale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica volto ad ampliare e rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e a promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio dello sviluppo economico e sociale delle Parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Le Parti promuovono, sviluppano ed agevolano attività di cooperazione in settori di interesse comune nei quali svolgono attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «attività di cooperazione», qualunque attività che le Parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente Accordo, compresa la ricerca comune;

b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni e qualsiasi altro dato attinente alle attività di cooperazione;

c) «proprietà intellettuale», la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

d) «ricerca comune», i progetti di ricerca condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le Parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell'Ucraina;

e) «partecipante», qualsiasi persona, entità giuridica, università, istituto di ricerca o altro organismo che partecipi ad attività di cooperazione, inclusi, ove opportuno, le agenzie e gli enti ufficiali delle Parti stesse.

Articolo 3

Principi

Le attività di cooperazione si svolgono sulla base dei seguenti principi:

a) vantaggio reciproco;

b) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione;

c) realizzazione equilibrata di vantaggi economici e sociali da parte della Comunità e dell'Ucraina tenuto conto del contributo dato alle attività di cooperazione dai rispettivi partecipanti o dalle rispettive Parti.

Articolo 4

Settori di cooperazione

a) La cooperazione può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, compresa la ricerca di base, effettuate nei seguenti settori:

— ambiente e clima, inclusa l'osservazione della Terra,

— biomedicina e salute,

— agricoltura, silvicultura e pesca,

— tecnologie industriali e di produzione,

— ricerca sui materiali e metrologia,

— energia non nucleare,

— trasporti,

— tecnologie della società dell'informazione,

— scienze sociali,

— politiche scientifiche e tecnologiche,

— formazione e scambi tra ricercatori.

b) A seguito di un'analisi e di raccomandazioni del Comitato misto Comunità-Ucraina, di cui all'articolo 6 del presente accordo, possono essere aggiunti all'elenco ulteriori settori.

Articolo 5

Forme di cooperazione

a) Le attività di cooperazione possono assumere le seguenti forme:

1. partecipazione di enti ucraini a progetti di ricerca comunitari nei settori di cooperazione e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti ucraini intrapresi negli stessi settori. Tale partecipazione è soggetta alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle procedure applicabili in ciascuna Parte. I progetti possono includere inoltre organismi scientifici e tecnologici delle Parti e possono altresì essere effettuati in cooperazione con le agenzie e gli enti ufficiali delle Parti;

2. libero accesso e uso in comune delle strutture di ricerca, in particolare degli impianti e dei siti di monitoraggio, osservazione e sperimentazione e raccolta di dati relativi alle attività di cooperazione;

3. visite e scambi di ricercatori, tecnici o altro personale ai fini della partecipazione a seminari, simposi, workshop attinenti alla cooperazione ai sensi del presente accordo;

4. scambio di informazioni su pratiche, legislazione, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione ai sensi del presente accordo;

5. altre attività eventualmente concordate dal Comitato misto Comunità-Ucraina conformemente alle politiche ed ai programmi applicabili delle Parti.

b) I progetti comuni di ricerca vengono effettuati ai sensi del presente accordo solo dopo la conclusione, da parte dei partecipanti, di un piano comune di gestione della tecnologia, descritto nell'allegato 1 del presente accordo di cui è parte integrante.

c) Le Parti possono intraprendere congiuntamente attività di cooperazione con terzi.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a) Le Parti istituiscono un Comitato misto Comunità-Ucraina per la cooperazione scientifica e tecnologica, in appresso denominato il «Comitato», incaricato del coordinamento e dell'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo.

Il Comitato si riunisce nell'ambito del relativo sottocomitato istituito dall'accordo di cooperazione e partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e l'Ucraina dall'altro.

b) Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. promuove e controlla le attività di cooperazione previste dall'accordo;

2. formula raccomandazioni ai sensi dell'articolo 4, lettera b);

3. propone attività ai sensi dell'articolo 5, lettera a), paragrafo 5;

4. consiglia le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione in modo conforme ai principi stabiliti nel presente accordo;

5. presenta ogni anno alle Parti una relazione sulla situazione e sull'efficacia della cooperazione intrapresa ai sensi del presente accordo;

6. vigila sul corretto ed efficace funzionamento del presente accordo;

7. mette in risalto l'importanza degli aspetti regionali della cooperazione.

c) Il Comitato si riunisce di norma una volta all'anno; le riunioni si svolgono alternativamente nella Comunità ed in Ucraina. Se concordato da entrambe le Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.

d) Il Comitato è composto da un uguale numero ristretto di rappresentanti ufficiali per ciascuna Parte; esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto all'approvazione delle Parti. Le decisioni del Comitato sono prese mediante consenso. Per ogni riunione è redatto un verbale, che comprende l'elenco delle decisioni e dei principali punti discussi. I verbali sono approvati dai due copresidenti delle riunioni nominati da ognuna delle Parti. La relazione annua del Comitato viene sottoposta al Consiglio di cooperazione e al Comitato di cooperazione istituiti conformemente all'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, l'Ucraina e le relative autorità delle due Parti.

Articolo 7

Finanziamento e esenzioni fiscali

a) Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica sono subordinate alla disponibilità di fondi adeguati nonché alle leggi, ai regolamenti, alle politiche e ai programmi applicabili della Comunità e dell'Ucraina. Di norma, ognuna delle Parti si fa carico delle spese legate all'esercizio delle loro responsabilità previste dal presente accordo, incluse le spese di partecipazione alle riunioni del Comitato.

b) Nel caso di determinate forme di cooperazione scientifica e tecnologica che beneficiano di un sostegno finanziario della Comunità europea, direttamente o indirettamente attraverso organizzazioni istituite con la partecipazione della Comunità europea, fornito ai partecipanti dell'Ucraina, tali sovvenzioni finanziarie o di altra natura versate dalla Comunità a partecipanti dell'Ucraina a sostegno delle loro attività scientifiche e tecnologiche ottengono preferenze fiscali e doganali. L'Ucraina esonera tali sovvenzioni da pagamenti doganali, da qualsiasi dazio o imposta doganale, dalle imposte IVA, dalle imposte sul reddito e da ogni altra tassa o imposta con effetto equivalente.

Articolo 8

Circolazione di personale e attrezzature

Nel rispetto delle sue leggi e dei regolamenti applicabili nel proprio territorio, ciascuna Parte prende tutte le misure ragionevoli e si adopera per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal proprio territorio di persone, materiali, dati ed attrezzature impegnate o impiegate nelle attività di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Informazioni e proprietà intellettuale

La diffusione e l'uso delle informazioni nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca comune ai sensi del presente accordo, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 2 del presente accordo.

Articolo 10

Altri accordi e disposizioni transitorie

1. L'accordo lascia impregiudicati altri accordi o disposizioni vigenti tra le Parti o qualsiasi altro accordo o disposizione tra le Parti e terzi.

2. Le Parti si adoperano per applicare i termini del presente accordo alle disposizioni di cooperazione scientifica e tecnologica già esistenti tra la Comunità e l'Ucraina che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 del presente accordo.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui vige il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio dell'Ucraina, fatta salva la possibilità di intraprendere attività di cooperazione in alto mare, nello spazio o nel territorio di paesi terzi, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 12

Entrata in vigore, denuncia dell'accordo e risoluzione delle controversie

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

b) Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni che termina il 31 dicembre 2002 e può essere rinnovato su accordo delle Parti per ulteriori periodi di cinque anni.

c) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi. La cessazione del presente accordo alla scadenza o la sua denuncia lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi maturati in conformità delle disposizioni degli allegati.

d) Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna Parte ha notificato all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

e) Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte di comune accordo tra le Parti.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a . . . il . . .

Per la Comunità europea

Per l'Ucraina

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE INDICATIVE DI UN PIANO DI GESTIONE DELLA TECNOLOGIA

Il piano di gestione della tecnologia (Technology Management Plan — TMP) è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti a una ricerca comune che definisce i rispettivi diritti ed obblighi.

Con riferimento alla proprietà intellettuale, di norma il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: titolarità, protezione, diritti di uso a fini di ricerca e sviluppo, sfruttamento e diffusione, inclusa la pubblicazione in comune, diritti ed obblighi dei ricercatori in visita e procedure di risoluzione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può anche definire il regime delle informazioni principali e secondarie, delle licenze e dei risultati tangibili (deliverables).

Il piano è elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca comune, dei contributi finanziari o di altro tipo delle Parti e dei partecipanti, dei vantaggi e svantaggi di un regime di licenze su base territoriale o settoriale, del trasferimento di dati, beni e servizi controllati all'esportazione, degli obblighi posti dalle leggi applicabili e di altri fattori considerati rilevanti dai partecipanti.

ALLEGATO 2

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A norma dell'articolo 9 del presente accordo, i diritti di informazione e di proprietà intellettuale sorti o ceduti in virtù dell'accordo sono attribuiti secondo quanto stabilito nel presente allegato.

I. APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla ricerca comune condotta ai sensi del presente accordo, salvo se diversamente convenuto tra le Parti.

II. TITOLARITÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e degli interessi alle Parti ed ai loro partecipanti. Ciascuna Parte e i suoi partecipanti garantisce che l'altra Parte e i suoi partecipanti ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti conformemente al presente allegato. Il presente allegato non modifica altrimenti e lascia impregiudicata la ripartizione di diritti, interessi e royalties tra una Parte ed i suoi cittadini o partecipanti che sarà stabilita dalle leggi e dalle pratiche di ciascuna Parte.

2. Sono applicabili i seguenti principi figuranti negli accordi contrattuali:

   a) protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Le Parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro un termine ragionevole, qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito dell'accordo o delle modalità di attuazione e a provvedere in tempo opportuno alla protezione di tale diritto;

   b) determinazione dei diritti e degli interessi delle Parti e dei loro partecipanti tenendo conto dei loro contributi;

   c) sfruttamento effettivo dei risultati;

   d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra Parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;

   e) protezione delle informazioni riservate.

3. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia relativo alla titolarità e all'uso delle informazioni, inclusa la pubblicazione, e in materia di diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca comune. Le caratteristiche indicative del piano sono contenute nell'allegato 1 del presente accordo. Il piano di gestione è approvato dall'agenzia o dal servizio competente ad erogare i fondi della Parte finanziatrice della ricerca prima della conclusione dei singoli contratti di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e viene allegato ad essi.

4. L'informazione o la proprietà intellettuale create nel corso della ricerca comune non disciplinate dal piano di gestione della tecnologia sono attribuite secondo i principi stabiliti dal piano. In caso di disaccordo che non possa essere risolto tramite la procedura di composizione delle controversie concordata dalle Parti, tale informazione o proprietà intellettuale spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca comune dalla quale è derivata. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di usare tale informazione o proprietà intellettuale a fini di sfruttamento commerciale senza limiti geografici.

5. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui si applica l'accordo, ciascuna Parte si adopera per assicurare che i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo e i contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare

   a) la diffusione e l'uso delle informazioni prodotte, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi dell'accordo e

   b) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali.

6. La denuncia o la scadenza dell'accordo lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi previsti dal presente allegato.

III. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

Gli accordi contrattuali e le altre disposizioni di attuazione applicano ai diritti d'autore spettanti alle Parti o ai partecipanti un trattamento conforme alle norme della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971).

IV. OPERE DI LETTERATURA SCIENTIFICA

Fatto salvo quanto previsto nella sezione V, e tranne se altrimenti convenuto nel piano di gestione della tecnologia, i risultati della ricerca sono pubblicati in comune dalle Parti o dai partecipanti. Sulla base della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una Parte o di un suo organismo pubblico di riviste, articoli, saggi e libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita e valida per tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione pubblica di tali opere.

2. Le Parti provvedono alla massima diffusione possibile delle opere di letteratura scientifica frutto della ricerca comune svolta ai sensi dell'accordo.

3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo se un autore chieda di non essere citato. Essa deve inoltre recare chiara e visibile menzione del contributo delle Parti in termini di cooperazione.

V. INFORMAZIONI RISERVATE

A. *Informazioni riservate di carattere documentale*

1. Ciascuna Parte, o, se del caso, i suoi servizi o i suoi partecipanti, indica quanto prima e preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia le informazioni che intende mantenere riservate con riferimento all'accordo, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

   a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro integralità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;

   b) valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni a causa della loro segretezza;

   c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che il legittimo detentore deve aver posto in essere le precauzioni richieste dalle circostanze per mantenerne la segretezza.

   Le Parti ed i loro partecipanti possono in taluni casi convenire che, ove necessario, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o prodotte nel corso di una ricerca comune condotta ai sensi dell'accordo siano riservate.

2. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni riservate siano chiaramente identificate mediante apposita marcatura o una menzione restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

   La Parte o i partecipanti che ricevano informazioni riservate sono tenuti a rispettarne la riservatezza. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni riservate, comunicate ai sensi dell'accordo e ricevute dall'altra Parte, possono essere rivelate dalla Parte ricevente a persone residenti nel proprio territorio o impiegate alle sue dipendenze nonché ai dipartimenti ed ai servizi autorizzati ai fini specifici della ricerca comune in corso, a condizione che la diffusione sia subordinata ad un accordo sulla riservatezza e che le informazioni riservate siano immediatamente riconoscibili conformemente al disposto di cui sopra.

4. Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte ricevente può diffonderle in misura più ampia di quanto altrimenti previsto nel punto 3 della presente sezione. Le Parti collaborano al fine di elaborare procedure per la richiesta ed il rilascio del consenso scritto preliminare a una più ampia diffusione delle informazioni; ciascuna Parte si impegna a dare il proprio consenso nei limiti della politica, della regolamentazione e della legislazione nazionali.

B. *Informazioni riservate di carattere non documentale*

Alle informazioni riservate di carattere non documentale e alle altre informazioni confidenziali fornite in occasione di seminari o riunioni organizzati ai sensi dell'accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti comuni, le Parti ed i loro partecipanti applicano i principi previsti nel presente allegato per le informazioni di carattere documentale, a condizione che il soggetto che riceve tali informazioni riservate, confidenziali o segrete sia informato del carattere confidenziale delle informazioni trasmesse al momento stesso della trasmissione.

C. *Controllo*

Ciascuna Parte si impegna a controllare l'osservanza delle disposizioni dell'accordo per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza. Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di rispettare le disposizioni sull'obbligo di riservatezza contenute nei paragrafi A e B della presente sezione, ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti quindi si consultano per definire le linee di condotta da seguire.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

(2002/C 203 E/11)

COM(2002) 182 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

(1) Nel marzo 1996, con il regolamento n. 600/96 [2], il Consiglio ha adottato misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Le misure istituite consistevano in un dazio specifico pari a 3 479 ECU per tonnellata.

B. PRESENTE INCHIESTA

1. Domanda di riesame

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza [3] delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese («Paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («il regolamento di base»).

(3) La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2001 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di cumarina.

(4) La richiesta di riesame in previsione della scadenza è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Avviso di apertura

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4].

3. Periodo dell'inchiesta

(6) Il periodo dell'inchiesta («PI») relativa all'esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000. L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo oggetto del riesame»).

4. Parti interessate dall'inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e i loro rappresentanti, le autorità cinesi e gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, a un produttore degli Stati Uniti (paese analogo), all'unico produttore comunitario, agli importatori, agli utilizzatori e alle associazioni notoriamente interessati, nonché a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8) Hanno risposto al questionario il produttore comunitario, il produttore del paese analogo, un'associazione di importatori e cinque utilizzatori. Non sono invece pervenute risposte dalla Repubblica popolare cinese.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 86 del 4.4.1996, pag. 1.

[3] GU C 271 del 22.9.2000, pag. 3.

[4] GU C 104 del 4.4.2001, pag. 5.

5. **Verifica delle informazioni ricevute**

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Essa ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(10) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttore comunitario:

— Rhodia, (Lione) Francia

Importatori:

— Quest International, (Ashford) Regno Unito

Produttore del paese analogo:

— Rhodia, (Cranbury NJ) USA

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(11) Il prodotto in esame è lo stesso interessato dall'inchiesta iniziale, ossia la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. Esso è impiegato principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.

(12) La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle fave tonka, è attualmente prodotta sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l'aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dell'ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, commercializzata nella Comunità, presenta un punto di fusione che varia da 68 a 70 °C e che corrisponde a una purezza del 99 %.

(13) Il prodotto in esame è classificato al codice NC ex 2932 21 00.

2. **Prodotto simile**

(14) Come nell'inchiesta iniziale, si è appurato che la cumarina prodotta e venduta sul mercato interno del paese analogo (USA) e quella esportata nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese, nonché la cumarina prodotta e venduta dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, hanno effettivamente le medesime caratteristiche fisiche e sono destinate al medesimo impiego, e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

D. **RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**

(15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, occorre esaminare se la scadenza delle misure comporti o meno il rischio del persistere del dumping.

(16) Per valutare se sussista il rischio del persistere del dumping, bisogna verificare l'effettiva esistenza del dumping e la probabilità che esso persista.

1. **Osservazioni preliminari**

(17) Le risultanze del dumping esposte qui di seguito vanno considerate alla luce del fatto che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto ci si è basati sui dati disponibili, nella fattispecie i dati Eurostat, i dati relativi al commercio d'esportazione cinese e le informazioni contenute nella denuncia.

2. **Attuale livello di dumping**

a) *Paese analogo*

(18) Le misure in vigore prevedono un unico dazio per l'intero paese su tutte le importazioni nella Comunità di cumarina proveniente dalla Repubblica popolare cinese. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, la Commissione ha applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale. Pertanto, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato («paese analogo»).

(19) Nell'inchiesta iniziale erano stati scelti come paese analogo gli Stati Uniti. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza si è previsto pertanto di scegliere nuovamente gli Stati Uniti come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Avendo stabilito che le ragioni che avevano inizialmente motivato la scelta degli USA, ossia le dimensioni del mercato interno, il carattere aperto del mercato e la facilità di accesso ai materiali di base, erano ancora valide, si è ritenuto che gli Stati Uniti costituissero una scelta adeguata e non infondata come paese analogo. Soltanto una parte interessata ha sollevato obiezioni in merito a tale scelta di paese analogo, soprattutto per quanto riguarda la diversa fabbricazione del prodotto, ma non ha presentato un'alternativa entro i termini previsti. Visto, pertanto, che il produttore statunitense consultato aveva accettato di collaborare pienamente e presentava un volume sufficiente di vendite rappresentative sul mercato interno, si è ritenuto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la scelta degli Stati Uniti come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale del prodotto in questione relativamente alla Repubblica popolare cinese fosse adeguata e non infondata.

b) *Valore normale*

(20) Successivamente, si è esaminato se si potesse ritenere che le vendite ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. È stato accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite effettuate durante il periodo dell'inchiesta era superiore alla media ponderata dei costi di produzione unitari, e che il volume delle singole operazioni di vendita a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari era superiore al 20 % ma inferiore al 90 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale. Pertanto, soltanto tutte le vendite remunerative effettuate sul mercato interno sono state considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e utilizzate per il confronto. Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno da clienti indipendenti del produttore statunitense che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta.

c) *Prezzo all'esportazione*

(21) Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, dato che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, è stato necessario basare le conclusioni sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. È stato quindi determinato un prezzo all'esportazione medio per tutte le transazioni sulla base dei dati relativi al commercio d'esportazione cinese.

d) *Confronto*

(22) Ai fini di un equo confronto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai costi di trasporto interno, movimentazione e carico, trasporto e credito, che influivano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

(23) Per quanto riguarda il trasporto interno, i relativi adeguamenti sono stati effettuati sulla base dei costi del paese analogo.

e) *Margine di dumping*

(24) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale, a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica in Cina, al medesimo stadio commerciale.

(25) Da tale confronto è emersa l'esistenza di un dumping rilevante. Il margine di dumping constatato era sostanziale e di poco inferiore al livello constatato nell'inchiesta iniziale (50 % circa).

(26) Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento tale da far prevedere la diminuzione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Si è pertanto concluso che esiste la possibilità che il dumping persista. Tuttavia, dato il modesto livello delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno esaminare se l'eventuale abrogazione delle misure in vigore comportasse un rischio di reiterazione del dumping per volumi di esportazioni più consistenti.

3. **Andamento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese**

(27) Per valutare il rischio di reiterazione del dumping sono stati considerati i seguenti fattori: esistenza del dumping, andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti nella Repubblica popolare cinese e andamento delle esportazioni cinesi di cumarina a livello mondiale.

a) *Esistenza del dumping*

(28) Nel corso dell'inchiesta iniziale era stato accertato un margine di dumping elevato (oltre 50 %, che aveva determinato un dazio di 3 479 ECU per tonnellata). Dall'inchiesta svolta nell'ambito del presente riesame è emerso che il dumping persisteva ad un livello simile a quello accertato nell'inchiesta iniziale.

b) *Andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti nella Repubblica popolare cinese*

(29) Secondo le informazioni disponibili, la Repubblica popolare cinese dispone di un'elevata capacità di produzione, che potrebbe addirittura aumentare in brevissimo tempo, tenuto conto della natura del prodotto e del processo di fabbricazione. Dalle informazioni emerge che la Cina dispone di una capacità di produzione di circa 1 900 t (pari al 40 % della capacità mondiale) con sette produttori e 18 produttori potenziali pronti a rientrare sui mercati. Si tratta di un dato ben superiore al consumo comunitario complessivo di 700 t.

(30) Pertanto, la disponibilità di un'elevatissima capacità di produzione inutilizzata (tra 50 e 60 % della capacità di produzione) consente ai produttori esportatori cinesi di gestire il processo produttivo con grande flessibilità. Tali produttori sono quindi in grado di aumentare rapidamente la produzione e di dirigerla verso qualsiasi mercato di esportazione compreso, in caso di abrogazione delle misure, quello comunitario.

c) *Andamento delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi*

1. Tendenza generale delle esportazioni

(31) Dalle statistiche relative alle esportazioni cinesi emerge che i prezzi praticati dagli esportatori cinesi sugli altri mercati delle esportazioni sono, in media, inferiori dell'11 % ai prezzi rilevati nella Comunità, o addirittura del 16 % sui mercati di alcuni paesi terzi quali Hong Kong e l'India.

2. Possibile diversione delle esportazioni cinesi in seguito all'introduzione di restrizioni in alcuni paesi terzi

(32) Gli Stati Uniti hanno istituito dazi antidumping sulle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese nel 1995 e hanno confermato i dazi nel maggio 2000 in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure. I dazi statunitensi variano da 31,02 % a 160,80 %.

(33) Emerge chiaramente che i produttori esportatori cinesi sono costretti a cercare mercati d'esportazione alternativi. Se la Comunità abrogasse le misure antidumping in vigore, le esportazioni verso il mercato comunitario rappresenterebbero per essi un'opzione allettante.

3. Esportazioni cinesi verso altri mercati d'esportazione rappresentativi

(34) È importante sottolineare che, dopo l'istituzione di dazi antidumping da parte del Consiglio nel 1995, i produttori esportatori cinesi non sono riusciti a penetrare altri mercati delle esportazioni o ad incrementare le esportazioni verso gli altri mercati esistenti.

d) *Conclusioni*

(35) L'inchiesta ha rilevato che i quantitativi importati nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta erano oggetto di dumping.

(36) Dall'inchiesta è emerso altresì che se le misure in vigore fossero abrogate, il volume delle esportazioni cinesi di cumarina verso la Comunità raggiungerebbe con ogni probabilità livelli elevati. Tale conclusione è fondata sulla considerevole capacità di riserva della Repubblica popolare cinese e sulla pressante necessità dei produttori esportatori cinesi di trovare mercati delle esportazioni in alternativa agli Stati Uniti e ad altri mercati. Ciò dimostra il costante, forte interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato comunitario.

(37) Si è inoltre concluso che, oltre ad aumentare sensibilmente, le esportazioni verso la Comunità verrebbero molto probabilmente effettuate a prezzo di dumping. Tale conclusione è dimostrata dai bassi prezzi rilevati per le esportazioni cinesi verso i mercati di altri importanti paesi terzi.

(38) In sintesi, è molto probabile che, qualora le misure venissero abrogate, le importazioni nella Comunità dalla Cina riprenderebbero in quantitativi elevati e a prezzi oggetto di dumping considerevole.

E. **DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(39) La società rappresentata dal richiedente era l'unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

(40) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore comunitario ha importato cumarina da un paese diverso dalla Repubblica popolare cinese per compensare una fabbricazione insufficiente del prodotto in questione dovuta a motivi tecnici. Tali importazioni rappresentavano una percentuale minima del volume complessivo delle vendite del produttore nella Comunità. Nonostante le vendite di cumarina importata, pertanto, la società ha mantenuto la propria attività principale nella Comunità, e le sue importazioni non hanno modificato il suo status di produttore comunitario. Si ritiene pertanto che il produttore comunitario costituisca l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo comunitario ([1])

(41) Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità indicato nella risposta al questionario, al volume delle importazioni nella Comunità dal paese in questione e da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat.

(42) Su tale base, il consumo apparente di cumarina è aumentato del 92 % durante il periodo in esame. L'aumento più significativo (+ 82 %) si è verificato tra il 1996 e il 1997. Tale evoluzione va considerata tuttavia alla luce del volume elevato di cumarina importato essenzialmente dalla Repubblica popolare cinese nel 1994 e nel 1995, ossia prima dell'istituzione delle misure antidumping. Tali ingenti volumi importati sono stati immagazzinati e successivamente venduti/utilizzati nel 1996, riducendo quindi artificialmente la domanda di cumarina in quell'anno e quindi il consumo apparente. Nel 1997, il volume complessivo delle importazioni è tornato ad un livello confrontabile con quello del 1993.

2. Importazioni dal paese in questione

a) *Volume e quota di mercato*

(43) Il volume delle importazioni cinesi è crollato (– 89 %) durante il periodo in esame, soprattutto tra il 1996 e il 1998 (– 87 %). Tale diminuzione ha coinciso con l'istituzione delle misure antidumping e con l'aumento delle esportazioni nella Comunità da altri paesi. A questo proposito, risulterebbe che alcune importazioni dal Giappone fossero in realtà di origine cinese ed eludessero quindi le misure. Questa situazione è evidente in particolare dal 1997, anno in cui sono improvvisamente aumentate le importazioni dal Giappone. Successivamente, quando gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per impedire tali pratiche di elusione sul mercato statunitense, anche l'esportatore giapponese in questione ha interrotto le sue esportazioni verso la Comunità europea e le importazioni dal Giappone sul mercato comunitario sono costantemente diminuite, come risulta dai dati Eurostat, fino al termine del periodo dell'inchiesta.

(44) La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese è diminuita di 25 punti percentuali durante il periodo in esame, situandosi tra 1,5 e 3 %.

b) *Prezzi*

(45) Dopo l'istituzione delle misure nel 1995, i prezzi medi Cif delle importazioni in questione sono aumentati, come risulta da Eurostat, del 23 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, ma sono rimasti inferiori ai prezzi Cif medi di tutte le altre importazioni durante il periodo in esame, nonché ai prezzi dell'industria comunitaria.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) *Produzione*

(46) La produzione dell'industria comunitaria è raddoppiata tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 1996 e il 1997 si è registrato un aumento significativo. Successivamente, la produzione è leggermente diminuita fino al 1999, per poi aumentare nuovamente tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

b) *Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti*

(47) La capacità di produzione dell'industria comunitaria è aumentata complessivamente del 29 % durante il periodo in esame. Tale aumento è dovuto ad un ammodernamento degli impianti esistenti nel 1999.

(48) Il tasso di utilizzazione degli impianti è aumentato del 56 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997, nonché tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

c) *Vendite nella Comunità*

(49) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, triplicandosi tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tale evoluzione è stata resa possibile, in un momento in cui la produzione è raddoppiata, dalla contemporanea riduzione delle esportazioni. L'aumento delle vendite è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997, benché le vendite siano costantemente aumentate tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come si è detto al considerando (42), la domanda sul mercato comunitario è stata particolarmente modesta nel 1996, alterando il confronto. Se si prende il 1997 come base per il confronto, l'aumento del volume delle vendite dell'industria comunitaria tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta è pari al 41 %. Tale evoluzione è motivata da vari fattori, quali l'istituzione delle misure antidumping nel 1995 e il calo delle importazioni da alcuni paesi terzi, citati al considerando (43).

([1]) Per motivi di riservatezza, dato che un unico produttore comunitario costituisce l'industria comunitaria, i dati contenuti nel presente regolamento sono indicizzati o indicati approssimativamente.

d) *Scorte*

(50) Le scorte di fine anno dell'industria comunitaria sono diminuite dell'8 % durante il periodo in esame. Dopo l'aumento registrato tra il 1996 e il 1997, esse sono diminuite fino al 1999 per poi aumentare nuovamente tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

e) *Quota di mercato*

(51) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 27 punti percentuali durante il periodo in esame. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1998, periodo durante il quale la quota di mercato è cresciuta di 20 punti percentuali. Successivamente, essa è leggermente diminuita nel 1999 ed è aumentata nuovamente di circa 12 punti percentuali tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

f) *Prezzi*

(52) Il prezzo netto medio di vendita del produttore comunitario è sceso del 14 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997 e tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

(53) Tale andamento si spiega in parte con il livello dei prezzi del prodotto cinese che, come si è detto al punto (45), sono rimasti inferiori ai prezzi Cif medi di tutte le altre importazioni durante il periodo in esame. Sebbene il volume delle importazioni sia rimasto relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, quest'ultima ha rivelato che gli esportatori cinesi hanno continuato ad offrire prezzi bassi. Inoltre, la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni provenienti dal Giappone non può essere ritenuta trascurabile durante il periodo in esame, sebbene i volumi delle importazioni siano diminuiti dal 1997. Tuttavia, tale evoluzione dovrebbe essere considerata alla luce degli sforzi compiuti dal produttore comunitario per migliorare l'efficienza del processo di produzione. L'aumento della capacità di produzione, unito all'effetto delle misure antidumping, ha consentito al produttore comunitario di aumentare il volume delle vendite e quindi di ridurre il costo unitario delle merci vendute.

g) *Redditività*

(54) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è notevolmente migliorata durante il periodo in esame: essa è infatti passata da una perdita significativa nel 1996 ad un utile compreso tra 5 e 10 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale aumento, particolarmente pronunciato tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, si spiega in parte con l'ammodernamento degli impianti citato al considerando (47), che ha consentito all'industria comunitaria di ridurre in maniera significativa i suoi costi di produzione.

h) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale*

(55) L'andamento del flusso di cassa generato dalle vendite di cumarina dell'industria comunitaria è molto simile a quello riscontrato per la redditività: le cifre sono infatti diventate positive dal 1999.

(56) L'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria non ha incontrato difficoltà ad ottenere capitali. Non si tratta tuttavia di un indicatore significativo, visto che l'industria comunitaria costituisce un vasto gruppo all'interno del quale la produzione di cumarina rappresenta una percentuale relativamente modesta della produzione complessiva, e che la capacità di ottenere capitali è strettamente collegata alle prestazioni dell'intero gruppo.

i) *Occupazione, produttività e retribuzioni*

(57) L'occupazione dell'industria comunitaria ha registrato un lieve aumento durante il periodo in esame, crescendo del 9 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata significativamente durante lo stesso periodo, con un incremento superiore all'80 %. Le retribuzioni sono aumentate complessivamente del 27 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, con un aumento della retribuzione media per dipendente del 16 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

j) *Investimenti e utile sul capitale investito*

(58) Il livello degli investimenti, aumentato significativamente tra il 1996 e il 1999, è nuovamente diminuito durante il periodo dell'inchiesta. Quest'ultima ha rivelato che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava l'ammodernamento degli impianti di cui al considerando (47), nonché la manutenzione delle attrezzature.

(59) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha registrato un andamento pressoché identico a quello della redditività attestandosi su valori positivi dal 1999 e aumentando di 23 punti percentuali tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

k) *Crescita*

(60) Come indicato in precedenza, mentre il consumo comunitario è quasi raddoppiato durante il periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria hanno registrato un andamento ancora più pronunciato. L'industria comunitaria ha quindi potuto beneficiare appieno della crescita del mercato.

l) *Entità del margine di dumping*

(61) Visto il modesto volume di importazioni durante il periodo dell'inchiesta, il margine di dumping accertato [cfr. il considerando (28)] non ha potuto incidere sull'industria comunitaria.

4. **Conclusioni**

(62) L'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese ha avuto un effetto positivo sull'industria comunitaria, che ha potuto risollevarsi da una situazione economica deteriorata. Tutti gli indicatori del pregiudizio, esclusi i prezzi di vendita, hanno registrato una tendenza positiva. Questa tendenza dev'essere considerata tuttavia anche alla luce degli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per migliorare la propria efficienza e ridurre i costi di produzione. Va sottolineato infine che tale miglioramento ha soltanto consentito all'industria comunitaria di ripristinare la situazione esistente prima che iniziassero le pratiche di dumping.

G. **RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO**

Rischio di reiterazione del pregiudizio

(63) Per quanto riguarda il probabile effetto sull'industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati considerati i seguenti fattori, conformemente agli elementi sintetizzati ai considerandi (35)-(38).

(64) Risulta chiaramente che le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese continueranno ad essere oggetto di dumping. È inoltre probabile che il volume delle importazioni aumenti sensibilmente, dal momento che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità di produzione inutilizzata e sono quindi in grado di incrementare la produzione e il volume delle esportazioni. Inoltre, benché sia previsto un leggero aumento del consumo mondiale di cumarina nei prossimi tre anni, è improbabile che esso possa assorbire la capacità inutilizzata della Cina.

(65) Se si considerano i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi, segnatamente Hong Kong, India, Giappone e Singapore, inferiori del 10 % circa a quelli praticati sul mercato comunitario, è probabile che i produttori esportatori cinesi adottino una politica dei prezzi aggressiva nella Comunità per riguadagnare le quote di mercato perdute. I prezzi bassi rilevati sui mercati di paesi terzi dimostrano infatti che gli esportatori cinesi ritengono sia nel proprio interesse vendere a tali prezzi. Ne conseguirebbe un rinnovato pregiudizio per l'industria comunitaria in termini di calo dei prezzi e dei volumi delle vendite, oltre a ripercussioni negative sulla sua redditività.

(66) Il mercato comunitario attrarrebbe inoltre con ogni probabilità gli esportatori cinesi. Da un lato, si rammenta che il mercato comunitario assorbiva il 46 % delle esportazioni cinesi nel 1995, ossia prima dell'istituzione delle misure in vigore, rispetto al 10 % del 1999.

(67) D'altro lato, da un confronto tra le esportazioni cinesi rispettivamente sul mercato mondiale e verso il mercato comunitario durante lo stesso periodo, emerge che gli esportatori cinesi non sono riusciti a trovare nuovi mercati in grado di sostituire le loro vendite nella CE. Il drastico calo delle esportazioni cinesi sul mercato comunitario tra il 1995 e il 1999 (363 t) è stato infatti compensato soltanto da un aumento di circa 100 t delle esportazioni cinesi verso altri paesi.

(68) Inoltre, dato che il mercato comunitario e quello statunitense rappresentano il 50 % circa del consumo mondiale di cumarina, e visto che gli Stati Uniti hanno istituito misure antidumping sulle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese, è estremamente probabile che il mercato comunitario attragga gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

(69) Un'associazione di importatori ha obiettato che l'esistenza di capacità nella Repubblica popolare cinese non implica di per sé il rischio di reiterazione del pregiudizio.

(70) Si rammenta a questo proposito che la presente inchiesta intende valutare la probabile reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. Pur non implicando di per sé la reiterazione del dumping pregiudizievole, l'esistenza di una consistente capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese rappresenta un indicatore significativo di cui tener conto. Tale fattore, unito all'analisi del comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati terzi e alle pratiche di dumping in corso accertate, fornisce un'indicazione del probabile comportamento degli esportatori in caso di abrogazione delle misure e quindi dei possibili effetti di tale comportamento.

(71) Sulla base di quanto precede, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. **Introduzione**

(72) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità è stato basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, ossia dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali, nonché degli utilizzatori del prodotto in esame. Per valutare la probabile incidenza del mantenimento o dell'abrogazione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate.

(73) Occorre rammentare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, dovrebbe consentire di individuare qualsiasi effetto negativo anomalo delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(74) Su tale base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità mantenere le misure in vigore nella fattispecie.

2. **Interesse dell'industria comunitaria**

(75) Si ritiene che l'abrogazione delle misure antidumping istituite nel corso dell'inchiesta precedente provocherebbe probabilmente la reiterazione del dumping pregiudizievole peggiorando la situazione dell'industria comunitaria, migliorata durante il periodo in esame.

3. **Interesse degli importatori**

(76) Su 26 questionari inviati, i servizi della Commissione hanno ricevuto soltanto una risposta da un'associazione di importatori.

(77) Tale associazione ha obiettato che le misure antidumping hanno provocato l'esclusione dal mercato comunitario dei produttori cinesi e di quelli di altri paesi terzi, determinando una dipendenza degli utilizzatori dall'unico produttore comunitario.

(78) Va rammentato innanzitutto che il mercato mondiale della cumarina è estremamente concentrato; esistono soltanto pochi produttori, i più importanti dei quali, in termini di capacità, si trovano in Cina e nella Comunità. Pertanto, è probabile che una quota di mercato persa da un produttore di una delle due parti venga riconquistata dall'altro. Si rammenta tuttavia che le misure antidumping non hanno lo scopo di limitare l'offerta, bensì di ristabilire un'equa concorrenza sul mercato comunitario, e che la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese può continuare ad essere importata nella Comunità. Va sottolineato, inoltre, che durante il periodo dell'inchiesta il 25 % circa di tutte le importazioni di cumarina proveniva da paesi diversi dalla Cina, segnatamente Giappone e India, il che dimostra che esistono fonti alternative di approvvigionamento. Infine, visto lo scarso livello di cooperazione e tenuto conto del fatto che gli importatori trattano generalmente un'ampia gamma di prodotti chimici, tra cui la cumarina, si è concluso che l'eventuale incidenza negativa del mantenimento delle misure sugli importatori non rappresenterebbe una ragione valida contro la loro proroga.

4. **Interesse degli utilizzatori**

(79) Hanno inviato informazioni o risposto al questionario cinque dei 23 utilizzatori ai quali è stato inviato.

(80) Una società si è pronunciata espressamente a favore del mantenimento delle misure, mentre un'altra afferma di non aspettarsi alcun cambiamento nelle proprie attività in caso di abrogazione o mantenimento delle misure. Quest'ultima ha sottolineato altresì che non è nell'interesse dell'industria che il produttore comunitario interrompa la produzione di cumarina in caso di nuove importazioni a prezzo di dumping.

(81) Due utilizzatori, uno solo dei quali ha importato il prodotto in esame dal paese interessato durante il periodo in esame, si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure, ma entrambi hanno affermato nelle loro risposte al questionario che l'abrogazione o il mantenimento delle misure non dovrebbe assolutamente influire sulle loro attività commerciali.

(82) Anche un altro utilizzatore si è dichiarato contrario al mantenimento delle misure, obiettando che la concorrenza degli esportatori cinesi è indispensabile per garantire la sicurezza delle forniture a prezzi competitivi. Qualora non venissero garantiti prezzi competitivi, egli potrebbe valutare la possibilità di trasferire nella Repubblica popolare cinese parte della sua produzione di composti profumati, con la conseguente perdita di posti di lavoro nella Comunità. Dato, tuttavia, che la cumarina rappresenta l'1,5 % circa del costo totale di produzione di tale utilizzatore, si ritiene improbabile che egli trasferisca la produzione di determinati composti al di fuori della Comunità semplicemente a causa del mantenimento delle misure antidumping in vigore, soprattutto se si considera che non lo ha fatto durante i cinque anni di applicazione delle misure.

(83) Il medesimo utilizzatore ha inoltre citato i notevoli ritardi nelle consegne causati da difficoltà di produzione del produttore comunitario. Sebbene quest'ultimo abbia avuto problemi di produzione durante il periodo in esame, essi erano dovuti a circostanze particolari che non rischiano di ripetersi regolarmente, tra cui l'ammodernamento dell'impianto esistente citato al considerando (47). Inoltre, i ritardi nelle consegne hanno avuto un'incidenza minima sugli utilizzatori, poiché, come si è detto al considerando (40), il produttore comunitario ha potuto importare il prodotto simile per compensare la mancata fabbricazione del prodotto in esame.

(84) Sulla base di quanto precede, e tenuto conto della scarsa cooperazione, che di per sé confermerebbe che la situazione economica degli utilizzatori non ha subito sostanziali ripercussioni negative con l'istituzione delle misure in vigore, si è ritenuto che l'incidenza sugli utilizzatori non rappresentasse un valido motivo per non mantenere le misure, dato che è improbabile che un'eventuale incidenza negativa sugli utilizzatori annulli l'effetto positivo sull'industria comunitaria.

5. **Effetti sulla concorrenza**

(85) Alcune parti interessate hanno obiettato che le misure in vigore hanno fatto sparire la cumarina cinese dal mercato comunitario, lasciando l'industria comunitaria in una posizione di monopolio, e che la proroga delle misure sarebbe quindi contraria all'interesse della Comunità.

(86) Come indicato al considerando (51), l'industria comunitaria ha aumentato la propria quota di mercato e ha potuto quindi godere di una posizione forte sul mercato comunitario. La presente inchiesta ha anche stabilito, tuttavia, che le misure hanno consentito all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato comunitario che essa deteneva prima che gli esportatori cinesi iniziassero le pratiche di dumping.

(87) Occorre sottolineare, inoltre, che il mercato mondiale della cumarina è caratterizzato dalla presenza di pochissimi produttori. In una situazione di questo genere, occorre rivolgere particolare attenzione agli aspetti legati alla concorrenza, poiché le misure possono incidere notevolmente su tali fornitori. L'inchiesta non ha rilevato tuttavia alcuna indicazione di pratiche anticoncorrenziali del produttore comunitario. In tale contesto, va sottolineato che i prezzi di vendita sono diminuiti durante il periodo in esame. Inoltre, esistono diverse fonti alternative di approvvigionamento, poiché la cumarina viene, o può essere, importata da vari paesi, tra cui il Giappone e l'India che continuano a detenere quote non trascurabili del mercato comunitario.

(88) Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che eventuali preoccupazioni in materia di concorrenza non costituissero una valida ragione per non mantenere le misure.

6. **Conclusioni sull'interesse della Comunità**

(89) Alla luce di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi che si oppongano al mantenimento delle misure nell'interesse della Comunità.

I. **MISURE ANTIDUMPING**

(90) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a quanto loro comunicato, ma non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra esposte.

(91) Ne consegue che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice Taric 2932 21 00 10) originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio è pari a 3 479 euro per tonnellata.

Articolo 2

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia [1]

(2002/C 203 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 192 def. — 2001/0098(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 aprile 2002)

[1] GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 266.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,	
vista la proposta della Commissione,	
sentito il Comitato economico e sociale,	
sentito il Comitato delle regioni,	
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,	
considerando quanto segue:	
(1) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.	
(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.	
(3) L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e deve far parte integrante anche delle proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi.	
(4) La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti nel medio e lungo termine.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(5) Nelle sue conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000 [1], il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.	(5) Nelle sue conclusioni 8835/2000 del 30 maggio 2000 e 14000/2000 del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha approvato il piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica ed ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.
(6) Il settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, assorbe oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità; essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.	(6) Il settore residenziale e terziario che rappresenta gran parte del parco edilizio della Comunità assorbe oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità; essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.
(7) La direttiva 93/76/CEE, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) [2], che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare, che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario fra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.	(7) La direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) [1], che impone agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare, che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario fra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.
(8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE [3], relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.	(8) Ai sensi della direttiva 89/106/CEE [2] del Consiglio, del 21 settembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, l'edificio ed i relativi impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e nel rispetto del benessere degli occupanti.
(9) Il rendimento energetico degli edifici deve essere calcolato in base ad una metodologia che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti rinnovabili di energia e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Impostare questo lavoro secondo criteri comuni avvalendosi di personale qualificato garantirebbe l'omogeneità delle iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile ed introdurrebbe un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario, a beneficio dei potenziali acquirenti o locatari dell'immobile.	Invariato

[1] Conclusioni del Consiglio 8835/2000 (30 maggio 2000) e conclusioni del Consiglio 14000/2000 (5 dicembre 2000).

[2] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28.

[3] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

[1] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28.

[2] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(10) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, è opportuno che tutti i nuovi edifici vengono assoggettati all'osservanza di prescrizioni minime di rendimento energetico da stabilire in rapporto alle locali condizioni climatiche. Dato che in genere le potenziali applicazioni dei sistemi energetici alternativi non sono sfruttate appieno, è opportuno disporre che per tutti i nuovi edifici al di sopra di una determinata metratura venga effettuata una valutazione sistematica della fattibilità di tali sistemi.	
(11) Per gli edifici al di sopra di una determinata metratura, la ristrutturazione deve essere vista come l'opportunità per migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi.	(11) Per gli edifici al di sopra di una determinata metratura, la ristrutturazione deve essere vista come l'opportunità per migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Gli investimenti necessari devono essere economicamente redditizi, cioè offrire una capacità di ritorno entro un ragionevole arco temporale.
(12) In quanto fornirà informazioni oggettive sulle prestazioni energetiche degli edifici all'atto della loro costruzione, compravendita o locazione, la certificazione energetica contribuirà alla trasparenza sul mercato immobiliare e incoraggerà gli investimenti nel risparmio energetico. La certificazione deve inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. È opportuno che gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico assumano un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e del risparmio di energia assoggettarsi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. È opportuno che i relativi dati sulle prestazioni energetiche vengano resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò contribuirebbe a evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (confort termico) in rapporto alla temperatura esterna.	(12) In quanto fornirà informazioni oggettive sulle prestazioni energetiche degli edifici all'atto della loro costruzione, compravendita o locazione, la certificazione energetica contribuirà alla trasparenza sul mercato immobiliare e incoraggerà gli investimenti nel risparmio energetico. Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi pubblici finalizzati a garantire pari condizioni di accesso al miglioramento del rendimento energetico, con particolare riferimento agli edifici ad uso residenziale costruiti o gestiti nel quadro della politica sociale degli alloggi. La certificazione deve inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. È opportuno che gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico assumano un approccio esemplare nei confronti dell'ambiente e del risparmio di energia e devono pertanto assoggettarsi alla certificazione energetica ad intervalli regolari. È opportuno che i relativi dati sulle prestazioni energetiche vengano resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Potrebbero inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate, onde scoraggiare l'uso scorretto degli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione. Ciò dovrebbe contribuire a evitare gli sprechi di energia e a mantenere condizioni climatiche interne confortevoli (confort termico) in rapporto alla temperatura esterna.
	(13) Negli ultimi anni si è osservata una forte diffusione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi dell'Europa meridionale. Questo fatto crea gravi problemi nei periodi di carico di punta che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi. Devono essere attuate in via prioritaria le strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo. Concretamente, occorre sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare la qualità climatica interna e il microclima intorno agli edifici.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(13) La manutenzione periodica, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento centralizzati contribuisce a garantirne la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora — in base a criteri di efficienza in rapporto ai costi — possa prendersi in considerazione la sua sostituzione.	(14) La manutenzione periodica, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento centralizzati contribuisce a garantirne la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre il complesso dell'impianto termico ad una perizia indipendente qualora — in base a criteri di efficienza in rapporto ai costi — possa prendersi in considerazione la sua sostituzione.
	(15) Gli impianti di condizionamento dell'aria non sono inclusi nelle norme di rendimento energetico EN 832 e prEN 13790; pertanto è opportuno che la Commissione estenda l'ambito di operatività delle norme EN 832 e prEN 13790 in modo da ricomprendervi il condizionamento e l'illuminazione.
(14) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.	Soppresso
	(16) Gli Stati membri devono ricorrere a vari strumenti per promuovere un migliore rendimento energetico: detrazioni fiscali, concessione di prestiti a condizioni agevolate e introduzione del rendimento energetico tra i fattori rilevanti nelle politiche di acquisto e di appalto delle pubbliche amministrazioni.
	(17) La fatturazione delle spese di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda per usi igienici agli occupanti degli edifici, calcolate in proporzione al consumo reale, contribuisce al risparmio di energia nel settore degli alloggi. È auspicabile che gli utilizzatori degli edifici possano regolare individualmente il proprio consumo di riscaldamento e acqua calda per usi igienici sempreché le misure funzionali a tale obiettivo risultino efficaci in rapporto ai costi. A tal fine è opportuno tener conto dell'articolo 3 della direttiva 93/76/CEE, delle raccomandazioni 76/493/CEE [1] e 77/712/CEE [2] del Consiglio, nonché delle risoluzioni del 9 giugno 1980 [3] e del 15 gennaio 1985 [4] sulla fatturazione di tali spese.

[1] GU L 140 del 28.5.1976, pag. 12.
[2] GU L 295 del 18.11.1977, pag. 1.
[3] GU C 149 del 18.6.1980, pag. 3.
[4] GU C 20 del 22.1.1985, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(15) Occorre prevedere la possibilità di adeguare rapidamente la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici del progresso tecnologico e dell'evoluzione futura della normalizzazione.	(18) Occorre prevedere la possibilità di adeguare rapidamente la metodologia di calcolo e di rivedere regolarmente le prescrizioni minime del rendimento energetico degli edifici in modo da tener conto del progresso tecnologico e dell'evoluzione futura della normalizzazione.
(14) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.	(19) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, i principi generali e gli obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(16) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], esse devono essere adottate con ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione,	(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate nell'osservanza della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	Invariato
Articolo 1	
promuovere un migliore rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto, delle specificità locali.	L'obiettivo della presente direttiva consiste nel promuovere un migliore rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni climatiche esterne e dei requisiti climatici interni, delle specificità locali e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni in essa contenute riguardano:	Invariato
a) il quadro generale di una metodologia comune per il calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici;	
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;	
c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a ristrutturazione;	
d) la certificazione energetica degli edifici e, per gli edifici pubblici, l'affissione in luogo visibile dei relativi documenti e di altre informazioni pertinenti; e	
[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.	[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
e) l'ispezione periodica di caldaie e impianti di condizionamento centralizzati negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di 15 anni.	
Articolo 2	
Ai fini della presente direttiva valgono le presenti definizioni:	
1. *edificio:* un intero edificio o parti di un progettate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;	1. *edificio:* una costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; il termine può riferirsi a un intero edificio o a parti di un edificio progettate o modificate per essere utilizzate come unità abitative a sé stanti;
2. *rendimento energetico di un edificio:* il rendimento energetico totale di un edificio, espresso da uno o più indicatori numerici calcolati tenendo conto della coibentazione, delle caratteristiche impiantistiche ed architettoniche e della posizione all'esistenza di sistemi di generazione propria di energia e di altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico netto;	2. *rendimento energetico di un edificio:* il rendimento energetico totale di un edificio, espresso dalla quantità dell'energia stimata ed effettivamente consumata per soddisfare i diversi fabbisogni connessi all'uso dell'edificio (riscaldamento degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, condizionamento, ventilazione, illuminazione, ecc.). Tale valore deve essere espresso da uno o più indicatori numerici calcolati tenendo conto della coibentazione, della tenuta all'aria, delle caratteristiche tecniche, impiantistiche ed architettoniche e della posizione in relazione agli aspetti climatici, all'esposizione al sole e al suo utilizzo, all'influenza degli edifici adiacenti, all'esistenza di sistemi di generazione propria e rinnovabile di energia e di altri fattori ivi compresa la qualità climatica interna;
3. *valore minimo di rendimento di un edificio:* il livello minimo prescritto per il rendimento energetico degli edifici;	Invariato
4. *attestato di certificazione energetica di un edificio:* un documento ufficialmente riconosciuto che attesta il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato in base alla metodologia descritta in allegato;	
5. *edifici pubblici:* edifici occupati da autorità pubbliche o frequentati e utilizzati dal pubblico, come scuole, ospedali, edifici adibiti al trasporto pubblico, centri sportivi coperti, piscine coperte e centri commerciali con superficie superiore a 1 000 m^2;	
6. *cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e termica):* la produzione di energia meccanica o elettrica e di calore a partire dai combustibili primari;	
7. *sistema di condizionamento dell'aria:* impianto progettato per il raffreddamento e condizionamento dell'aria ambiente;	
8. *caldaia:* il complesso bruciatore — focolare che permette di trasferire all'acqua il calore prodotto dalla combustione;	
9. *potenza nominale utile (espressa in kW):* la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere trasferita all'acqua in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
10. *rendimento utile (espresso in %):* il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il potere calorifico netto, a pressione costante del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;	
11. *pompa di calore:* impianto in grado di estrarre calore dall'ambiente circostante e di trasferirlo all'ambiente a temperatura controllata.	
Articolo 3	
Gli Stati membri adottano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici quadro generale di cui in allegato.	1. Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici avvalendosi del quadro di cui al punto A dell'allegato. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo semplice e comprensibile e può indicare il valore delle emissioni di CO_2.
Tale metodologia sarà rielaborata e ridefinita secondo la procedura di cui all'articolo 11.	2. Le parti 1 e 2 del suddetto quadro saranno adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 12. Questo adeguamento terrà conto dei valori e delle norme prescritti dalla legislazione degli Stati membri che potrebbero rivelarsi utili per la promozione delle prassi ottimali nella Comunità.
Le prestazioni energetiche degli edifici sono espresse in modo semplice e comprensibile e possono indicare il valore delle emissioni di CO_2.	Soppresso
Articolo 4	Invariato
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che gli edifici di nuova costruzione destinati ad essere utilizzati regolarmente soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico calcolati in base alla metodologia allegato.	1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che gli edifici di nuova costruzione destinati ad essere utilizzati regolarmente soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico calcolati in base al quadro generale di cui al punto A dell'allegato. Nel fissare tali valori, gli Stati membri possono distinguere fra edifici esistenti ed edifici di nuova costruzione. Tali requisiti devono tener conto della generale qualità climatica interna allo scopo di evitare possibili effetti negativi nonché delle prassi ottimali.
I limiti di rendimento energetico sono aggiornati almeno ogni cinque anni in funzione dei progressi tecnologici nel settore dell'edilizia. Gli Stati membri possono escludere gli edifici storici, i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine e gli edifici residenziali non utilizzati come residenza abituale.	Questi requisiti di rendimento energetico sono rivisti periodicamente ad intervalli non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in modo da tener conto del progresso tecnico nel settore dell'edilizia.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al primo comma alle seguenti categorie di edifici:
	a) edifici e monumenti ufficialmente tutelati in quanto appartenenti a un determinato contesto ambientale o in ragione del loro particolare valore storico o architettonico, qualora l'osservanza della normativa implicherebbe un'alterazione inaccettabile delle loro caratteristiche o del loro aspetto;
	b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
	c) fabbricati provvisori con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico ed edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;
	d) edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno;
	e) fabbricati isolati con una metratura utile totale inferiore a 50 m^2.
	Articolo 5
Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura totale supera 1 000 m^2, gli Stati membri provvedono affinché il rilascio della licenza edilizia sia subordinato ad una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di sistemi di fornitura energetica decentralizzati basati su energie rinnovabili, cogenerazione, riscaldamento a distanza o, in determinate condizioni, pompe di calore. Il risultato di tale valutazione deve essere consultabile da tutti soggetti interessati.	1. Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura totale supera 1 000 m^2, gli Stati membri provvedono affinché il rilascio della licenza edilizia sia subordinato ad una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dell'installazione di sistemi di fornitura energetica decentralizzati basati su energie rinnovabili, cogenerazione, riscaldamento a distanza o, in determinate condizioni, pompe di calore. Il risultato di tale valutazione deve essere consultabile da tutti soggetti interessati.
Articolo 5	Soppresso
Gli Stati membri provvedono affinché, fabbricati esistenti di metratura superiore a 1 000 m^2, il rendimento energetico di questi sia innalzato in modo da soddisfare i limiti minimi di rendimento, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile e comporta investimenti efficienti sotto il profilo dei costi, cioè costi aggiuntivi che, al tasso corrente medio praticato sui prestiti assistiti da garanzia reale, risultano ammortizzabili calcolando il montante dei risparmi di energia al termine di un periodo di otto anni.	2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono ristrutturati edifici aventi una superficie utile al suolo superiore a 1 000 m^2 il loro rendimento energetico venga innalzato in modo da soddisfare i requisiti minimi di rendimento, sempreché ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, ed a condizione che l'investimento necessario sia economicamente redditizio. Gli Stati membri ricavano i requisiti minimi di rendimento energetico sulla base dei requisiti di rendimento energetico fissati per gli edifici in conformità dell'articolo 3. I requisiti possono essere fissati o per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o componenti che consumano energia qualora rientrino in una ristrutturazione da effettuare in tempi limitati, con l'obiettivo di migliorare il rendimento energetico generale dell'edificio.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
3. Questo principio si applica in tutti i casi in cui il costo totale della ristrutturazione supera del 25 % il valore per cui l'edificio è assicurato.	3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in tutti i casi in cui il costo totale della ristrutturazione supera del 25 % il valore per cui l'edificio è assicurato.
Articolo 6	Invariato
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, sia messo a disposizione del futuro acquirente o locatario un attestato di certificazione energetica emesso non più di cinque anni prima.	
	Per gli appartamenti o le unità abitative destinate ad uso individuale in un condominio la certificazione può fondarsi: a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condominii dotati di un impianto termico comune; b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.
Gli Stati membri possono escludere gli edifici storici, i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine e gli edifici residenziali non utilizzati come residenza abituale.	Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del primo comma le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Per consentire ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio, l'attestato della certificazione energetica degli edifici deve fornire informazioni utili per le potenziali utenze. In essa devono figurare valori di riferimento, quali le norme vigenti per legge.	2. Per consentire ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio, l'attestato della certificazione energetica degli edifici deve contenere informazioni espresse come valori di riferimento, quali le norme o i parametri vigenti per legge.
L'attestato deve essere accompagnato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico.	Invariato
	Le suddette informazioni e raccomandazioni saranno ulteriormente sviluppate e definite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri dispongono che negli edifici pubblici sia affisso in luogo chiaramente visibile al pubblico un attestato di certificazione energetica emesso non più di cinque anni prima. Inoltre, negli edifici pubblici devono essere chiaramente esposte le seguenti informazioni: a) la gamma delle temperature per gli ambienti interni ed eventualmente gli altri parametri climatici pertinenti, come l'umidità relativa, raccomandate dalle autorità per quella specifica tipologia di edifici; b) l'effettiva temperatura interna e gli altri parametri climatici pertinenti rilevati da appositi dispositivi correttamente funzionanti.	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
Articolo 7	
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per disporre l'ispezione periodica: delle caldaie di potenza nominale superiore a 10 kW secondo le prescrizioni di cui all'allegato.	Gli Stati membri prendono le misure necessarie per disporre l'ispezione periodica: a) delle caldaie di potenza nominale superiore a 10 kW secondo le prescrizioni di cui alla parte B dell'allegato, b) dei sistemi centralizzati di condizionamento di potenza effettiva superiore a 12 kW, secondo le prescrizioni di cui alla parte C dell'allegato,
Tali prescrizioni sono da approfondire e definire secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.	Tali prescrizioni sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 8	
Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti centralizzati di condizionamento d'aria la cui potenza nominale è superiore a 12 KW e per le quali le relative esigenze sono disposte all'allegato vengano ispezionati almeno ogni quattro anni. Tali esigenze sono da approfondire e definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.	Soppresso
Articolo 9	*Articolo 8*
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la certificazione degli edifici, e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento vengano effettuate da personale qualificato e indipendente.	Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la certificazione degli edifici, la stesura delle relative raccomandazioni e l'ispezione delle caldaie e degli impianti di condizionamento — effettuate da organismi pubblici o privati a ciò abilitati — vengano effettuate in modo indipendente da esperti qualificati e/o accreditati.
	Articolo 9
	La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, valuta la direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione dopo non più di cinque anni dalla sua entrata in vigore e, se del caso, propone al Parlamento europeo ed al Consiglio gli opportuni emendamenti. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina: a) misure volte a sottoporre ai requisiti di cui all'articolo 5 anche gli edifici esistenti di metratura totale inferiore a 1 000 m^2 sottoposti a ristrutturazione; b) incentivi generali agli investimenti a favore del risparmio energetico negli edifici, non sottoposti a lavori di ristrutturazione, al fine di conciliare gli interessi divergenti del proprietario e del locatario.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	Articolo 10
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.
	La Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione, le quali possono essere oggetto di programmi comunitari.
Articolo 10	*Articolo 11*
Gli eventuali emendamenti necessari per adeguare al progresso tecnico l'allegato alla presente direttiva sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.	Gli eventuali emendamenti necessari per adeguare al progresso tecnico l'allegato alla presente direttiva sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 11	*Articolo 12*
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE [1] del Consiglio, in appresso denominato il «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.	1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE [1] del Consiglio composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza degli articoli 7 e 8 della stessa.	2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto degli articoli 7 e 8 della stessa.
3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.	Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
	3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno
Articolo 12	*Articolo 13*
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [la data che sarà precisata].
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.	Invariato
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	
Articolo 13	*Articolo 14*
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.	Invariato
Articolo 14	*Articolo 15*
Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.	Invariato

[1] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

[1] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
ALLEGATO	
A. **Quadro per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3)**	Invariato
1) Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere i seguenti aspetti:	
a) coibentazione (delle murature esterne dell'edificio e degli impianti)	
b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda per usi sanitari	
c) impianto di condizionamento d'aria	
d) sistema di ventilazione	
e) impianto di illuminazione	
f) posizione ed orientazione delle unità abitative (case e appartamenti)	
	g) qualità climatica interna
	h) elementi, prodotti o componenti le cui caratteristiche termiche o energetiche sono determinate secondo la metodologia adottata nell'ambito della direttiva «Prodotti della costruzione» (89/106/CEE) o di norme nazionali qualora non esistano ancora norme europee.
2) Il calcolo deve tener conto dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:	Invariato
a) impianti ad energia solare ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili	
b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità e/o sistemi di riscaldamento a distanza	
3) Ai fini del calcolo è necessario classificare gli edifici almeno secondo le seguenti categorie:	
a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo	
b) condomini (di appartamenti)	
c) uffici	
d) strutture scolastiche	
e) ospedali	
f) alberghi e ristoranti	
	g) impianti sportivi
g) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio	h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio
h) altri tipi di fabbricati impieganti energia	i) altri tipi di fabbricati impieganti energia

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
B. **Prescrizioni per l'ispezione delle caldaie [articolo 7]**	B. **Prescrizioni per l'ispezione delle caldaie [articolo 7, lettera a)]**
L'ispezione verte sul consumo energetico e sui livelli di emissione di biossido di carbonio.	Invariato
Le caldaie la cui potenza nominale supera 100 kW devono essere ispezionate almeno ogni due anni.	
Per gli impianti di potenza nominale utile superiore a 10 kW e di età superiore a 15 anni, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per un'ispezione una tantum dell'impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che deve contemplare una valutazione del rendimento della caldaia a carico totale e parziale e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, le autorità competenti forniscono alle utenze suggerimenti in merito alla sostituzione della caldaia o a soluzioni alternative.	
C. **Prescrizioni per l'ispezione degli impianti centralizzati di condizionamento d'aria [articolo 8]**	C. **Prescrizioni per l'ispezione degli impianti centralizzati di condizionamento d'aria [articolo 8, lettera b)]**
L'ispezione degli impianti centrali di condizionamento d'aria verte sul consumo energetico e sui livelli di emissione di biossido di carbonio.	Invariato
Sulla scorta di tale ispezione, che deve contemplare una valutazione del rendimento dell'impianto di condizionamento a carico totale o parziale e delle sue dimensioni rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, le autorità competenti forniscono alle utenze suggerimenti in merito al miglioramento o alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione ovvero a soluzioni alternative.	

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette decisioni e ancora pendenti

(2002/C 203 E/13)

COM(2002) 194 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominato «il trattato CECA») scade il 23 luglio 2002.

(2) Dal 24 luglio 2002 i prodotti attualmente contemplati nel trattato CECA saranno disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea.

(3) La Commissione ha adottato una serie di misure antidumping conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominata «la decisione antidumping di base») ([1]). Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione antidumping di base. Tuttavia, alcune misure non saranno ancora giunte al loro termine alla data di scadenza del trattato CECA («misure antidumping CECA»). Alcune inchieste, avviate conformemente alla decisione antidumping di base, saranno ancora in corso alla scadenza del trattato CECA («inchieste antidumping in corso»). Analogamente, alla stessa data saranno ancora pendenti denunce o altre domande di apertura d'inchiesta presentate conformemente alla disposizioni stabilite nella decisione antidumping di base («domande antidumping pendenti»).

([1]) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11; decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14).

(4) È pertanto opportuno garantire l'applicazione delle misure antidumping CECA nel quadro del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato «il regolamento antidumping di base») ([2]) dopo la data di scadenza del trattato CECA e a decorrere da questa data applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antidumping di base. Le inchieste antidumping in corso dopo la data di scadenza del trattato CECA proseguiranno e saranno portate a termine conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base e le misure antidumping adottate saranno disciplinate dalle disposizioni di detto regolamento. Analogamente, dopo la scadenza del trattato CECA le domande antidumping pendenti saranno evase conformemente alle disposizioni del regolamento antidumping di base.

(5) In questo contesto, va notato che le disposizioni della decisione antidumping di base sono, fatta eccezione per quelle sulla procedura decisionale della Comunità, praticamente identiche alle disposizioni previste nel regolamento antidumping di base.

(6) Inoltre, la Commissione ha adottato una serie di misure compensative conformemente alla decisione n. 1889/98/CECA della Commissione relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (qui di seguito denominata «la decisione antisovvenzioni di base») ([3]). Di norma, le misure sono istituite per un periodo quinquennale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 della decisione antisovvenzioni di base. Tuttavia, alcune misure non saranno giunte al loro termine alla data di scadenza del trattato CECA («misure compensative CECA»). Alcune inchieste, avviate conformemente alla decisione antisovvenzioni di base potrebbero essere ancora in corso alla data di scadenza del trattato CECA («inchieste antisovvenzioni in corso»). Analogamente, alla data di scadenza del trattato CECA potrebbero essere pendenti denunce o altre domande per l'apertura di un'inchiesta presentate conformemente alle disposizioni della decisione antisovvenzioni di base («domande antisovvenzioni pendenti»).

([2]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

([3]) GU L 245 del 4.9.1998, pag. 3.

(7) È opportuno quindi garantire l'applicazione delle misure compensative CECA nel quadro del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (qui di seguito denominato «il regolamento antisovvenzioni di base») [1] dopo la data di scadenza del trattato CECA e, a decorrere da questa data, applicare a tali misure le disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base. Ogni inchiesta antisovvenzioni eventualmente in corso alla data di scadenza del trattato CECA deve proseguire ed essere portata a termine conformemente alle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base e ogni misura compensativa adottata deve essere disciplinata dalle disposizioni del medesimo regolamento. Analogamente, dopo la data di scadenza del trattato CECA le domande antisovvenzioni pendenti devono essere evase conformemente alle disposizioni del regolamento antisovvenzioni di base.

(8) In questo contesto, va notato che le disposizioni della decisione antisovvenzioni di base, fatta eccezione per quelle sulla procedura decisionale della Comunità, sono praticamente identiche alle disposizioni previste dal regolamento antisovvenzioni di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le misure antidumping adottate conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, ancora in vigore il 23 luglio 2002 (le misure antidumping menzionate nell'allegato I), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

2. Il calcolo della data in cui le misure antidumping di cui all'allegato I scadranno conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 284/96 del Consiglio tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.

3. Le inchieste, avviate conformemente alla decisione n. 2277/96/CECA e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 284/96 del Consiglio a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure antidumping adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande pendenti sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.

Articolo 2

1. Le misure compensative adottate conformemente alla decisione n. 1898/98/CECA della Commissione, ancora in vigore il 23 luglio 2002 (le misure compensative menzionate all'allegato II), sono confermate e a decorrere dal 24 luglio 2002 sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio.

2. Il calcolo della data in cui le misure antisovvenzioni menzionate all'allegato II scadranno conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio tiene conto della data iniziale della loro entrata in vigore.

3. Le inchieste avviate conformemente alla decisione n. 1898/98/CECA della Commissione e ancora in corso il 23 luglio 2002, o le denunce o domande per l'apertura di un'inchiesta, ancora pendenti alla stessa data, sono portate a termine e disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio a decorrere dal 24 luglio 2002. Le misure compensative adottate a seguito di tali inchieste, denunce o domande sono disciplinate dalle disposizioni del medesimo regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Misure antidumping CECA in vigore il 23 luglio 2002

Prodotto	Regolamento	Codice NC (codice Taric)	Origine	Produttori (codice addizionale Taric)	Dazio
Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm	Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione del 14.12.2000 (GU L 316 del 15.12.2000)	2704 00 19 (2704 00 19 10)	Repubblica popolare cinese	Tutte le società	32,6 euro per tonnellata (peso netto a secco)
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) (rettificata dalla decisione n. 2009/2000/CECA del 22.9.2000 (GU L 240 del 23.9.2000) modificata da ultimo dalla decisione n. 1357/2001/CECA del 4.7.2001 (GU L 182 del 5.7.2001)	7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90	Bulgaria	Tutte le società (A999) Kremikovtzi Corp. (A082)	7,5 % impegno
			India	Tata Iron & Steel Company Ltd. (A078) Tutte le altre società (A999) Essar Steel Ltd. (A083) Steel Authority of India Ltd. (A084) Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (A270) Ispat Industries Ltd. (A204)	0 10,7 % impegno/1,5 % impegno/11,5 % 18,1 % impegno/15 %
			Sudafrica	Iscor Ltd. (A079) Tutte le altre società (A999) Highveld Steel & Vanadium Corp. (A085)	5,2 % 37,8 % impegno
			Taiwan	China Steel Corp. (A080) Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (A081) Tutte le altre società (A999)	2,7 % 2,1 % 24,9 %
			Iugoslavia (FR)	Tutte le società	15,4 %
Lamiere dette «magnetiche», a grani orientati	Decisione n. 303/96/CECA della Commissione del 19.2.1996 (GU L 42 del 20.2.1996)	7225 11 00 7226 11 10	Russia	Tutte le società (8877) Novolipetsk Iron and Steel Corp. (8878) OOO VIZ-STAL (8878) VO «Promsyrioimport» (8878)	40,1 % impegno impegno impegno
Prodotti piatti laminati a caldo di acciai non legati (lamiere quarto)	Decisione n. 1758/2000/CECA della Commissione del 9.8.2000. (GU L 202 del 10.8.2000)	ex 7208 51 30 (7208 51 30 10) ex 7208 51 50 (7208 51 50 10) ex 7208 51 91 (7208 51 91 10) ex 7208 51 99 (7208 51 99 10) ex 7208 52 91 (7208 52 91 10)	Repubblica popolare cinese	Tutte le società	8,1 %
			India	Tutte le società (A999) Steel Authority of India (A178)	22,3 % impegno
			Romania	Sidex SA (A069) Tutte le altre società (A999) Sidex Trading SRL (A179) Metalexportimport SA (A179) Metanef SA (A 179) Metagrimex Business Group SA (A179) Uzinsider SA (A179) Uzinexport SA (A179) Shiral Trading Impex SRL (A179) Metaltrade International '97 SRL (A179) Romilexim Trading Limited SRL (A179) Metal SA (A179)	11,5 % impegno/5,7 % impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno impegno

ALLEGATO II

Misure antisovvenzioni CECA in vigore il 23 luglio 2002

Prodotto	Regolamento	Codice CN	Origine	Produttori e/o codice Taric (codice addizionale Taric)	Dazio
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (bobine laminate a caldo)	Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione del 4.2.2000 (GU L 31 del 5.2.2000) rettificata da decisione n. 2071/2000/CECA della Commissione del 29.9.2000 (GU L 246 del 30.9.2000)	7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90	India	Essar Steel Ltd. (A119) The Steel Authority of India Ltd. (A120) Tata Iron & Steel Company Ltd. (A121) Tutte le altre società (A999) Essar Steel Ltd. (A083) The Steel Authority of India Ltd. (A084) Tata Iron & Steel Company Ltd. (A075)	4,9 % 12,3 % 6,4 % 13,1 % impegno impegno impegno
			Taiwan	China Steel Corp. (A071) Yieh Loong Enterprise Co., Ltd. (A072) Tutte le altre società (A999)	4,4 % 0 4,4 %

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

(2002/C 203 E/14)

COM(2002) 159 def. — 2002/0090(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (piano d'azione di Vienna) [1].

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [2]. Il programma prevede, per la prima fase, la soppressione dell'exequatur, ovvero l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(5) La nozione di «credito non contestato» deve ricomprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto della mancanza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all'esenzione del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento suscettibile di esecuzione che esiga l'esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione conclusa davanti al giudice o un atto pubblico.

(6) L'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria deve essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro richiesto. La decisione certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine deve essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro richiesto.

(7) Inoltre, la procedura proposta presenta notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'exequatur del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3], in quanto rende superflui sia il rinvio al sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono, sia, nella maggior parte dei casi, la traduzione, introducendo l'uso obbligatorio, per la certificazione, di certificati standard multilingui.

(8) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro contro un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell'esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all'esistenza di garanzie sufficienti per il rispetto dei diritti della difesa.

(9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.

(10) Devono pertanto essere fissate norme procedurali minime, per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, affinché il debitore abbia conoscenza in tempo utile per potersi difendere, da una parte, dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall'altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

[1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

[2] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(11) Di fronte alle grandi diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, in particolare alla notificazione e comunicazione dei documenti, tali norme minime di garanzia devono essere definite in modo autonomo, specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris o su una presunzione senza prova effettiva in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della certificazione relativa al titolo esecutivo europeo.

(12) Al giudice competente del processo da cui trae origine la decisione giudiziaria deve essere affidato il compito di verificare che le norme procedurali minime siano state pienamente osservate, prima di rilasciare il certificato standard di titolo esecutivo europeo che rende tale controllo e il suo risultato trasparenti.

(13) La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia in seno alla Comunità giustifica che le la sussistenza della condizioni prescritte per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia verificata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell'esecuzione.

(14) Il presente regolamento non fa obbligo agli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali. Esso offre solo un incentivo in tal senso agevolando l'accesso a una più efficiente e rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro, a condizione che siano rispettate tali norme minime.

(15) Il creditore deve poter scegliere tra la presentazione della domanda per il certificato di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o ad altri atti comunitari.

(16) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1].

(18) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile nel Regno Unito e in Irlanda.]/[A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.]

(19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri, stabilendo norme minime la cui osservanza renda superfluo, nello Stato membro dell'esecuzione, qualsiasi procedimento intermedio per il riconoscimento e l'esecuzione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca [Irlanda, Regno Unito]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1) per «decisione giudiziaria» si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o ordine di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

2) in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprende l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet);

3) per «credito» si intende un credito pecuniario liquido ed esigibile;

4) un credito si considera «non contestato» se il debitore

   a) l'ha espressamente riconosciuto mediante dichiarazione resa nel corso del procedimento giudiziario o transazione approvata dal giudice, o

   b) non l'ha contestato nel corso del procedimento giudiziario; l'obiezione del debitore motivata da difficoltà oggettive ad assolvere il debito non può essere considerata una contestazione a tal fine, o

   c) non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, o

   d) l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;

5) una decisione giudiziaria ha «acquisito l'autorità di cosa giudicata» se

   a) non è soggetta ad impugnazione ordinaria, o

   b) il termine per proporre impugnazione ordinaria contro di essa è scaduto e l'impugnazione non è stata proposta;

6) costituisce «impugnazione ordinaria» qualsiasi gravame che possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione giudiziaria costituente l'oggetto del procedimento di certificazione e che debba essere proposto, nello Stato membro d'origine, entro un temine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa;

7) per «atto pubblico» si intende:

   a) qualsiasi documento che sia stato formato o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

      i) riguardi il contenuto e

      ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di cui esso è originario, o

   b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;

8) per «Stato membro d'origine» si intende lo Stato membro in cui è stata resa la decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo;

9) per «Stato membro dell'esecuzione» si intende lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo;

10) per «giudice d'origine» s'intende il giudice che ha emesso la decisione giudiziaria da certificare come titolo esecutivo europeo.

CAPO II

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Articolo 4

Abolizione dell'exequatur

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta e resa esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessario alcun particolare procedimento nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 5

Requisiti per la certificazione

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato che sia stata pronunciata in uno Stato membro è certificata come titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine, su istanza del creditore, se

a) la decisione è esecutiva ed ha acquisito l'autorità di cosa giudicata nello Stato membro d'origine, e

b) la decisione non è in conflitto con le sezioni 3, 4 o 6 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001, e

c) il procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, nei casi in cui il credito sia da considerarsi non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c) del presente regolamento è conforme alle norme procedurali stabilite dal capo III, e

d) la notificazione dei documenti prescritta dal capo III del presente regolamento, nei casi in cui deve essere effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro origine è in conformità con l'articolo 31.

Articolo 6

Titolo esecutivo europeo parziale

1. Il giudice d'origine rilascia un certificato di titolo esecutivo europeo per le parti della decisione rispondenti alle norme del presente regolamento se la decisione verte

a) su varie questioni di cui solo alcune riguardino crediti pecuniari liquidi ed esigibili, o

b) su un credito pecuniario liquido ed esigibile, che sia solo parzialmente incontestato o solo in parte presenti i requisiti necessari per certificazione della decisione come titolo esecutivo europeo.

2. Il creditore può presentare la sua domanda di certificazione di titolo esecutivo europeo limitatamente talune parti della decisione giudiziaria.

Articolo 7

Contenuto del certificato di titolo esecutivo europeo

1. Il giudice d'origine rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo secondo il modello contenuto nell'allegato I.

2. Il certificato di titolo esecutivo europeo deve essere compilato nella lingua della decisione giudiziaria.

3. Il numero di copie autenticate del certificato di titolo esecutivo europeo rilasciate al creditore deve essere pari al numero di copie autenticate della decisione giudiziaria che di norma vengono consegnate al creditore in forza della legge dello Stato membro d'origine.

Articolo 8

Impugnazione

La decisione sulla domanda di certificazione non è soggetta ad impugnazione.

Articolo 9

Certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi

1. Ove una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato non abbia acquisito l'autorità di cosa giudicata ma ricorrano tutte le altre condizioni di cui all'articolo 5, il giudice d'origine, su istanza del creditore, rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi secondo il modello contenuto nell'allegato II.

2. Il certificato di titolo esecutivo europeo per provvedimenti conservativi consente l'adozione di qualsiasi provvedimento conservativo contro la proprietà del debitore nello Stato membro dell'esecuzione.

3. Nulla osta a che il creditore si avvalga dei provvedimenti provvisori, ed in particolare conservativi, previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, in mancanza del titolo esecutivo europeo.

CAPO III

NORME MINIME PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI CREDITI NON CONTESTATI

Articolo 10

Campo di applicazione delle norme minime

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c), perché il debitore non ha fatto obiezione o non è comparso in udienza, può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine risponde alle norme procedurali stabilite dal presente capo.

Articolo 11

Forme di notificazione del documento introduttivo del giudizio e citazione a comparire in udienza

1. Il documento introduttivo del giudizio o il documento equivalente deve essere stato notificato al debitore mediante:

a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore, o

b) notificazione in mani proprie, attestata da un certificato dell'ufficiale competente che ha provveduto alla notificazione, o

c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore, o

d) notificazione al destinatario con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore.

2. Ai fini dei paragrafi 1, il documento può essere stato notificato al rappresentante legale o volontario del debitore.

Articolo 12

Notificazione sostitutiva

1. Nel caso in cui siano risultati infruttuosi i tentativi di notificazione del documento introduttivo del giudizio o del documento equivalente, diretta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), sono ammesse le seguenti forme di notificazione sostitutiva:

a) notificazione, presso la residenza o il domicilio del destinatario, a persona adulta di famiglia o addetta alla casa;

b) se il debitore è un lavoratore autonomo, una società o altra persona giuridica, notificazione presso il domicilio professionale del debitore ad uno dei dipendenti adulti;

c) se il debitore è un lavoratore autonomo, una società o altra persona giuridica, deposito del documento nella cassetta delle lettere della residenza o del domicilio del debitore sempre che la cassetta sia idonea a conservare la posta in modo sicuro;

d) se il debitore è un lavoratore autonomo, una società o altra persona giuridica, deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta consegnata nella cassetta delle lettere della residenza o del domicilio del debitore, sempre che questa sia idonea a conservare la posta in modo sicuro e dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria della comunicazione ed il fatto che essa ha l'efficacia legale della notificazione e determina l'inizio della decorrenza dei termini.

2. Ai fini del paragrafo 1, il documento è ammessa la notificazione al rappresentante legale o volontario del debitore.

3. Ai fini del presente regolamento, la notificazione sostitutiva di cui al paragrafo 1 non è ammessa se l'indirizzo della residenza abituale del destinatario non è certo.

Articolo 13

Prova della notificazione

La prova della notificazione ai sensi degli articoli 11 e 12 deve essere presentata al giudice d'origine. Tale prova è costituita da:

a) una dichiarazione di ricevimento resa dal debitore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c) e d);

b) in tutti gli altri casi, da un documento sottoscritto dall'ufficiale competente che ha provveduto alla notificazione, recante

i) l'ora e il luogo della notificazione

ii) la forma della notificazione

iii) se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore stesso.

Articolo 14

Metodi di notificazione della citazione a comparire in udienza

Se trattasi di decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c), perché il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in giudizio, la citazione a comparire in udienza che non sia stata notificata insieme con il documento introduttivo del giudizio o il documento equivalente deve essere stata

a) notificata al debitore a norma degli articoli 11, 12 e 13, o

b) notificata oralmente al debitore, in un'udienza precedente riguardante lo stesso credito, e comprovata dal processo verbale di tale udienza.

Articolo 15

Notificazione in tempo utile per preparazione della difesa

1. Al debitore deve essere stato concesso un termine per la preparazione della difesa pari ad almeno 14 giorni o, se ha residenza o domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, ad almeno 28 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stato notificato il documento introduttivo del giudizio o un documento equivalente.

2. Se trattasi di decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) o c), perché il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in giudizio, la citazione a comparire in udienza che non sia stata notificata insieme al documento introduttivo del giudizio o ad un documento equivalente deve essere stata notificata al debitore almeno 14 giorni o, se il debitore ha residenza o domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, almeno 28 giorni prima dell'udienza in modo da consentirgli di comparire o provvedere alla propria rappresentanza.

Articolo 16

Informazione del debitore riguardo al credito

Al fine di garantire l'informazione del debitore riguardo al credito, nel documento introduttivo del giudizio o in documento atto equivalente devono essere stati indicati

a) il nome e il domicilio o la residenza delle parti;

b) l'importo del credito;

c) se è prescritto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono dovuti, salvo che la legge dello Stato membro d'origine non preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

d) le ragioni della domanda, con una breve descrizione delle circostanze addotte a fondamento della stessa.

Articolo 17

Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito

Al fine di garantire la debita informazione del debitore circa gli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito, nel documento introduttivo del giudizio o in un atto equivalente devono essere stati indicati:

a) il termine per contestare il credito e l'indirizzo cui inviare la memoria di difesa, nonché gli adempimenti formali necessari per contestare il credito, in particolare l'eventuale obbligo di nominare un rappresentante;

b) la possibilità che sia pronunciata una decisione giudiziaria a favore del creditore ove non siano svolti gli adempimenti necessari per contestare il credito;

c) l'eventualità (se sussiste nello Stato membro interessato) che il giudice pronunci una decisione a favore del creditore in mancanza d'opposizione da parte del debitore:

— senza effettuare un esame di merito, o

— a seguito di un esame di merito parziale

d) la circostanza (se sussiste nello Stato membro interessato) che

— la decisione non è soggetta ad impugnazione ordinaria o

— l'ambito dell'impugnazione ordinaria è limitato;

e) l'eventualità che la decisione giudiziaria venga certificata come titolo esecutivo europeo, senza che vi sia la possibilità di impugnare tale certificazione, e diventi pertanto eseguibile in tutti gli altri Stati membri senza alcun procedimento intermedio nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 18

Informazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari affinché la decisione giudiziaria non sia adottata senza la sua comparizione in udienza

Per garantire la debita informazione del debitore circa gli adempimenti procedurali necessari affinché la decisione giudiziaria non sia adottata senza la sua comparizione in udienza, il giudice deve aver indicato chiaramente nella citazione a comparire in udienza o in un atto ad essa contestuale:

a) la data e il luogo dell'udienza;

b) le possibili conseguenze, ai sensi dell'articolo 17, lettere b), c), d) ed e), della mancata comparizione.

Articolo 19

Sanatoria dell'inosservanza delle norme minime

1. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine delle norme procedurali di cui agli articoli da 11 a 18 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se

a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli da 11 a 14 e

b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione con impugnazione ordinaria, e

c) il termine per proporre l'impugnazione ordinaria è pari ad almeno 14 giorni o, se il debitore risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, ad almeno 28 giorni dalla data della notificazione della decisione, e

d) il debitore è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale

i) della possibilità di proporre l'impugnazione ordinaria, e

ii) del termine per proporre tale impugnazione, e

iii) del luogo e delle modalità secondo cui tale impugnazione deve essere proposta; e

e) il debitore non ha proposto, nei termini prescritti, alcuna impugnazione ordinaria contro la decisione di cui trattasi.

2. L'inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine, delle norme procedurali di cui agli articoli da 11 a 14 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se risulta che il debitore ha ricevuto la domanda giudiziale personalmente ed, in tempo utile per potersi difendere a norma dell'articolo 15 e in ottemperanza agli articoli 16, 17 e 18.

Articolo 20

Norme minime sulla rimessione in termini

1. Se una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 4, lettera b) o l'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), perché il debitore non ha fatto obiezione o non è comparso in giudizio, è certificata come titolo esecutivo europeo, il debitore ha il diritto, su sua richiesta, alla rimessione in termini per l'impugnazione ordinaria della decisione del giudice d'origine se ricorrono quanto meno le seguenti condizioni:

a) il debitore, per ragioni a lui non imputabili,

i) non ha avuto conoscenza della decisione in tempo utile per poter proporre l'impugnazione ordinaria, o

ii) non ha avuto conoscenza del documento introduttivo del giudizio o del documento equivalente in tempo utile per potersi difendere, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo19, paragrafo 1, o

iii) non ha avuto conoscenza della citazione in tempo utile per comparire in udienza, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'articolo19, paragrafo 1, e

b) i motivi dell'impugnazione non appaiono infondati.

2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia soggetta a controllo giurisdizionale pieno su impugnazione ordinaria nello Stato membro d'origine, il debitore, ove ricorrano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera b) punti ii o iii) e lettera b), ha il diritto, previa domanda, alla rimessione nei termini per la contestazione del credito o all'annullamento degli effetti della mancata comparizione in udienza,

3. Ai fini del presente articolo, al debitore deve essere concesso un termine per la rimessione nei termini pari a 14 giorni o, se ha domicilio o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, ad almeno 28 giorni decorrenti dal momento in cui ha avuto conoscenza della decisione.

CAPO IV

ESECUZIONE

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte e

b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo, che presenti le condizioni di autenticità prescritte, e

c) se del caso, una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che tale Stato abbia dichiarato di accettare, delle parti del certificato di titolo esecutivo europeo che non consistano nell'indicazione di nomi, indirizzi e numeri o nel barrare le caselle appropriate. Ciascuno Stato membro indica le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali ammette la compilazione del certificato. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al creditore che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti tributi, cauzioni, garanzie, o depositi aggiuntivi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

4. Il creditore non è tenuto a fornire un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione, né ad avere un rappresentante, per l'esecuzione della decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro.

Articolo 22

Accesso alla giustizia durante il procedimento di esecuzione

1. Lo Stato membro dell'esecuzione provvede affinché il debitore possa sottoporre a controllo giurisdizionale l'incompatibilità della decisione giudiziaria con una decisione anteriore, a condizione che

a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti

b) la decisione anteriore soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione,

c) il debitore non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.

2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come di titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se il debitore ha presentato domanda di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 20, di rinnovazione o annullamento della decisione nello Stato membro d'origine, o di controllo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, nello Stato membro dell'esecuzione, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,

a) sospendere il procedimento di esecuzione, o

b) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

c) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo.

Articolo 24

Informazione sul procedimento di esecuzione

1. Al fine di agevolare l'accesso ai procedimenti di esecuzione per creditori in possesso del titolo esecutivo europeo, gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti

a) i metodi e i procedimenti di esecuzione negli Stati membri e

b) le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri.

2. La comunicazione di tali informazioni ai cittadini deve essere realizzata in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio [1].

CAPO V

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI

Articolo 25

Transazioni giudiziarie

1. Le transazioni relative ai crediti, concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state concluse, sono certificate come titoli esecutivi europei, su richiesta del creditore, dal giudice che le ha approvate.

2. Il giudice rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo secondo il modello contenuto nell'allegato III.

3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, a eccezione dell'articolo 5, e le disposizioni del capo IV, a eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 26

Atti pubblici

1. Gli atti pubblici relativi ai crediti, aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro, sono certificati come titoli esecutivi europei, su richiesta del creditore, dall'autorità che li ha formati o registrati.

2. L'autorità che ha formato o registrato l'atto rilascia il certificato di titolo esecutivo europeo secondo il modello contenuto nell'allegato IV.

[1] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

3. L'atto pubblico può essere certificato come titolo esecutivo europeo solo se

a) l'autorità che lo ha formato o registrato ha debitamente informato il debitore, prima che acconsentisse alla formazione e registrazione del documento, della sua esecutorietà diretta in tutti gli Stati membri; e

b) l'avvenuta informazione è attestata dalla presenza, nell'atto, di una clausola firmata dal debitore.

4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, a eccezione dell'articolo 5, e le disposizioni del capo IV, a eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Determinazione del domicilio o della residenza

1. Per determinare se il debitore ha domicilio o residenza nel territorio dello Stato membro d'origine, il giudice d'origine applica la legge nazionale.

2. Qualora il debitore non sia domiciliato o residente nello Stato membro d'origine, il giudice d'origine, per stabilire se esso ha domicilio o residenza in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

Articolo 28

Domicilio delle società o altre persone giuridiche

1. Ai fini del presente regolamento, una società o altra persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a) la sua sede statutaria, o

b) la sua amministrazione centrale, oppure

c) il suo centro d'attività principale.

[2. Per quanto riguarda l'Irlanda ed il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).]

3. Per determinare se un trust è domiciliato nel territorio dello Stato membro d'origine, il giudice d'origine applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte e agli atti pubblici formati o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'azione è considerata proposta:

a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al debitore, o

b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente il creditore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

CAPO VIII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 30

Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001

1. Nulla osta a che il creditore chieda il riconoscimento e l'esecuzione

a) di una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato, di una transazione approvata dal giudice o di un atto pubblico a norma dei capi III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 o

b) di una decisione giudiziaria in applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti, in accordo con l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 44/2001 o

c) di una decisione giudiziaria in applicazione delle convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari, in accordo con l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui il creditore chieda che una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria siano certificati come titoli esecutivi europei, il presente regolamento sostituisce, ai fini dei pertinenti procedimenti, i capi III, IV e V del regolamento (CE) n. 44/2001, nonché le disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie contenute nelle convenzioni e nel trattato di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 31

Relazioni con il regolamento (CE) n. 1348/2000

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio [1] quando, durante il procedimento in corso nello Stato membro d'origine, un atto giudiziario deve essere trasmesso in un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione.

2. Le decisioni emesse ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1348/2000 non possono essere certificate come titoli esecutivi europei.

3. Quando un documento introduttivo del giudizio o un documento equivalente, una citazione a comparire in udienza o una decisione giudiziaria devono essere trasmessi in un altro Stato membro per la notificazione a norma del regolamento (CE) n. 1348/2000, la notificazione deve soddisfare le condizioni di cui al capo III del presente regolamento in quanto necessarie per ottenere un certificato di titolo esecutivo europeo.

4. Nella situazione contemplata al paragrafo 3, il certificato di notificazione o comunicazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000 è sostituito dal certificato standard riportato all'allegato V del presente regolamento.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Modalità d'applicazione

I modelli di certificato contenuti negli allegati sono aggiornati o modificati con la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

[1] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — DECISIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: A ☐ B ☐ D ☐ E ☐ EL ☐ F ☐ FIN ☐
   I ☐ [IRL] ☐ L ☐ NL ☐ P ☐ S ☐ [UK] ☐
2. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione:

   Indirizzo:

   Tel./fax/posta elettronica:
3. Decisione giudiziaria

   3.1. Data:

   3.2. Numero di riferimento:

   3.3. Le parti

      3.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

      3.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
4. Debito pecuniario certificato:

   4.1. Capitale:

      4.1.1. Valuta ☐ Euro

      ☐ Corona svedese

      ☐ [Lira sterlina]

      4.1.2. Se il credito è rateizzato

         4.1.2.1. Quota capitale per ciascuna rata

         4.1.2.2. Scadenza della prima rata

         4.1.2.3. Scadenza delle rate successive

            settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐

         4.1.2.4. Durata del credito

            4.1.2.4.1. Indefinita ☐

            4.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata

      4.1.3. Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori ☐

   4.2. Interessi

      4.2.1. Tasso d'interesse

         4.2.1.1. %

         4.2.1.2. % superiore al tasso base della BCE

      4.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:

   4.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
5. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine

   Sì ☐ No ☐
6. La decisione ha acquisito l'autorità di cosa giudicata a norma dell'articolo 5, lettera a)

   Sì ☐ No ☐
7. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4

   Sì ☐ No ☐
8. La decisione è conforme all'articolo 5, lettera b)

   Sì ☐ No ☐

9. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera c)

Sì ☐ No ☐ Non necessario ☐

10. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera d)

Sì ☐ No ☐ Non necessario ☐

11. Notificazione o comunicazione del documento introduttivo del giudizio in virtù del capo III, se del caso

Sì ☐ No ☐

11.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

11.1.1. Domicilio del debitore sconosciuto ☐

11.2. Il documento è stato notificato

11.2.1. a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con dichiarazione di ricevimento ☐

11.2.2. a mani proprie al destinatario, con certificazione del funzionario competente ☐

11.2.3. a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento ☐

11.2.4. per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento ☐

11.3. Notificazione sostitutiva

11.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 11.2.1 o 11.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

11.3.2. In caso affermativo, il documento è stato

11.3.2.1. consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore ☐

11.3.2.1.1. Nome:

11.3.2.1.2. Legame con il debitore

11.3.2.1.2.1. Familiare ☐

11.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

11.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

11.3.2.2. consegnato a persona adulta al domicilio professionale del debitore ☐

11.3.2.2.1. Nome:

11.3.2.2.2. Dipendente del debitore Sì ☐ No ☐

11.3.2.3. depositato nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) ☐

11.3.2.4. depositato presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

11.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

11.3.2.4.2. Notificazione del deposito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

11.4. Prova della notificazione o comunicazione

11.4.1. La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 11.2.2. o 11.3 Sì ☐ No ☐

11.4.2. In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì ☐ No ☐

11.5. Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 11.2 a 11.4

11.5.1. Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì ☐ No ☐

11.6. Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il termine di risposta accordato al debitore è conforme all'articolo 15, paragrafo 1

Sì ☐ No ☐

11.7. Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma degli articoli 16 e 17

Sì ☐ No ☐

12. Notificazione o comunicazione della citazione a comparire, se del caso a norma dell'articolo 14

Sì ☐ No ☐

12.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

12.1.1. Domicilio del debitore sconosciuto ☐

12.2. La citazione a comparire è stata consegnata

12.2.1. a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.2. a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente ☐

12.2.3. a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.4. per fax o posta elettronica, con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.5. oralmente, in un'udienza precedente ☐

12.3. Notificazione sostitutiva

12.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 12.2.1 o 12.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

12.3.2. In caso affermativo, la citazione a comparire è stata

12.3.2.1. consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore ☐

12.3.2.1.1. Nome:

12.3.2.1.2. Legame con il debitore

12.3.2.1.2.1. Familiare ☐

12.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

12.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

12.3.2.2. consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore ☐

12.3.2.2.1. Nome:

12.3.2.2.2. Dipendente del debitore Sì ☐ No ☐

12.3.2.3. depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) ☐

12.3.2.4. depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

12.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

12.3.2.4.2. Notificazione del deposito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

12.4. Prova della notificazione o comunicazione

12.4.1. La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 12.2.2. o 12.3 Sì ☐ No ☐

12.4.2. In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì ☐ No ☐

12.5. Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 12.2 a 12.4

12.5.1. Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì ☐ No ☐

12.6. Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il periodo intercorso fra la notificazione o comunicazione della citazione a comparire e l'udienza è conforme all'articolo 15, paragrafo 2
Sì ☐ No ☐

12.7. Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma dell'articolo 18

Sì ☐ No ☐

13. Possibilità di rimedio all'inadempimento dei requisiti procedurali secondo l'articolo 19, paragrafo 1

13.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione della decisione giudiziaria:

Domicilio del debitore sconosciuto ☐

13.2. La decisione è stata notificata

13.2.1. a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con dichiarazione di ricevimento ☐

13.2.2. a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente ☐

13.2.3. a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento ☐

13.2.4. per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento ☐

13.3. Notificazione sostitutiva

13.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 13.2.1 o 13.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

13.3.2. In caso affermativo, la decisione giudiziaria è stata

13.3.2.1. consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore ☐

13.3.2.1.1. Nome:

13.3.2.1.2. Legame con il debitore

13.3.2.1.2.1. Familiare ☐

13.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

13.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

13.3.2.2. consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore ☐

13.3.2.2.1. Nome:

13.3.2.2.2. Dipendente del debitore Sì ☐ No ☐

13.3.2.3. depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) ☐

13.3.2.4. depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

13.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

13.3.2.4.2. Notificazione del deposito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

13.4. Prova della notificazione o comunicazione

13.4.1. La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 13.2.2. o 13.3 Sì ☐ No ☐

13.4.2. In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì ☐ No ☐

13.5. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione con mezzo ordinario

Sì ☐ No ☐

13.6. Il termine per proporre l'impugnazione ordinaria è stato conforme all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Sì ☐ No ☐

13.7. Il debitore è stato debitamente informato della possibilità di impugnare la decisione secondo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Sì ☐ No ☐

Fatto a Data:

Firma e/o timbro

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER PROVVEDIMENTI CONSERVATI

1. Stato membro d'origine: A ☐ B ☐ D ☐ E ☐ EL ☐ F ☐ FIN ☐
   I ☐ [IRL] ☐ L ☐ NL ☐ P ☐ S ☐ [UK] ☐
2. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione:

   Indirizzo:

   Tel./fax/posta elettronica:
3. Decisione giudiziaria

   3.1. Data:

   3.2. Numero di riferimento:

   3.3. Le parti

      3.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

      3.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:
4. Debito pecuniario certificato:

   4.1. Capitale:

      4.1.1. Valuta ☐ Euro

      ☐ Corona svedese

      ☐ [Lira sterlina]

      4.1.2. Se il credito è rateizzato

         4.1.2.1. Quota capitale per ciascuna rata

         4.1.2.2. Scadenza della prima rata

         4.1.2.3. Scadenza delle rate successive

            settimanale ☐ mensile ☐ bimestrale ☐ altro (precisare) ☐

         4.1.2.4. Durata del credito

            4.1.2.4.1. Indefinita ☐ o

            4.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata

      4.1.3. Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori ☐

   4.2. Interessi

      4.2.1. Tasso d'interesse

         4.2.1.1. % o

         4.2.1.2. % superiore al tasso base della BCE

      4.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:

   4.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella decisione:
5. La decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine

   Sì ☐ No ☐
6. La decisione è esecutiva per un periodo limitato Sì ☐ No ☐

   6.1. In caso affermativo, indicare fino a quale giorno è esecutiva
7. La decisione riguarda un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4

   Sì ☐ No ☐
8. La decisione è conforme all'articolo 5, lettera b)

   Sì ☐ No ☐

9. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera c)

Sì ☐ No ☐ Non necessario ☐

10. Se del caso, la decisione è conforme all'articolo 5, lettera d)

Sì ☐ No ☐ Non necessario ☐

11. Notificazione o comunicazione del documento introduttivo del giudizio in virtù del capo III, se del caso

Sì ☐ No ☐

11.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

11.1.1. Domicilio del debitore sconosciuto ☐

11.2. Il documento è stato notificato

11.2.1. a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con dichiarazione di ricevimento ☐

11.2.2. a mani proprie al destinatario, con certificazione del funzionario competente ☐

11.2.3. a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento ☐

11.2.4. per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento ☐

11.3. Notificazione sostitutiva

11.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 11.2.1 o 11.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

11.3.2. In caso affermativo, il documento è stato

11.3.2.1. consegnato a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore ☐

11.3.2.1.1. Nome:

11.3.2.1.2. Legame con il debitore

11.3.2.1.2.1. Familiare ☐

11.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

11.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

11.3.2.2. consegnato a persona adulta al domicilio professionale del debitore ☐

11.3.2.2.1. Nome:

11.3.2.2.2. Dipendente del debitore Sì ☐ No ☐

11.3.2.3. depositato nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) ☐

11.3.2.4. depositato presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo l, lettera d) ☐

11.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

11.3.2.4.2. Notificazione del deposito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

11.4. Prova della notificazione o comunicazione

11.4.1. La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 11.2.2. o 11.3 Sì ☐ No ☐

11.4.2. In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì ☐ No ☐

11.5. Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 11.2 a 11.4

11.5.1. Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì ☐ No ☐

11.6. Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il termine di risposta accordato al debitore è conforme all'articolo 15, paragrafo 1

Sì ☐ No ☐

11.7. Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma degli articoli 16 e 17

Sì ☐ No ☐

12. Notificazione o comunicazione della citazione a comparire, se del caso a norma dell'articolo 14

Sì ☐ No ☐

12.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

12.1.1. Domicilio del debitore sconosciuto ☐

12.2. La citazione a comparire è stata consegnata

12.2.1. a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.2. a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente ☐

12.2.3. a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.4. per fax o posta elettronica, con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.5. oralmente, in un'udienza precedente ☐

12.3. Notificazione sostitutiva

12.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 12.2.1 o 12.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

12.3.2. In caso affermativo, la citazione a comparire è stata

12.3.2.1. consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore ☐

12.3.2.1.1. Nome:

12.3.2.1.2. Legame con il debitore

12.3.2.1.2.1. Familiare ☐

12.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

12.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

12.3.2.2. consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore ☐

12.3.2.2.1. Nome:

12.3.2.2.2. Dipendente del debitore Sì ☐ No ☐

12.3.2.3. depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) ☐

12.3.2.4. depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

12.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

12.3.2.4.2. Notificazione del deposito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

12.4. Prova della notificazione o comunicazione

12.4.1. La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 12.2.2. o 12.3 Sì ☐ No ☐

12.4.2. In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì ☐ No ☐

12.5. Possibilità di rimedio, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, all'inadempimento dei punti da 12.2 a 12.4

12.5.1. Risulta che il debitore abbia ricevuto personalmente il documento

Sì ☐ No ☐

12.6. Notificazione o comunicazione in tempo utile

Il periodo intercorso fra la notificazione o comunicazione della citazione a comparire e l'udienza è conforme all'articolo 15, paragrafo 2
Sì ☐ No ☐

12.7. Debita informazione

Il debitore è stato informato a norma dell'articolo 18 Sì ☐ No ☐

13. Possibilità di rimedio all'inadempimento dei requisiti procedurali secondo l'articolo 19, paragrafo 1

13.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione della decisione giudiziaria:

Domicilio del debitore sconosciuto ☐

13.2. La decisione è stata notificata

13.2.1. a mani proprie al destinatario (o al suo rappresentante) con dichiarazione di ricevimento ☐

13.2.2. a mani proprie al destinatario, certificata dal funzionario competente ☐

13.2.3. a mezzo posta al destinatario, con dichiarazione di ricevimento ☐

13.2.4. per fax o posta elettronica con dichiarazione di ricevimento ☐

13.3. Notificazione sostitutiva

13.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 13.2.1 o 13.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

13.3.2. In caso affermativo, la decisione giudiziaria è stata

13.3.2.1. consegnata a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del debitore ☐

13.3.2.1.1. Nome:

13.3.2.1.2. Legame con il debitore

13.3.2.1.2.1. Familiare ☐

13.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

13.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

13.3.2.2. consegnata a persona adulta al domicilio professionale del debitore ☐

13.3.2.2.1. Nome:

13.3.2.2.2. Dipendente del debitore Sì ☐ No ☐

13.3.2.3. depositata nella cassetta delle lettere del debitore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) ☐

13.3.2.4. depositata presso un'autorità pubblica a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

13.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

13.3.2.4.2. Notificazione del deposito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) ☐

13.4. Prova della notificazione o comunicazione

13.4.1. La notificazione o comunicazione è stata eseguita secondo i punti 13.2.2. o 13.3 Sì ☐ No ☐

13.4.2. In caso affermativo, l'avvenuta notificazione è comprovata secondo l'articolo 13

Sì ☐ No ☐

13.5. Il debitore ha avuto la possibilità di impugnare la decisione con mezzo ordinario

Sì ☐ No ☐

13.6. Il termine per proporre l'impugnazione ordinaria è stato conforme all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c)

Sì ☐ No ☐

13.7. Il debitore è stato debitamente informato della possibilità di impugnare la decisione secondo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera d)

Sì ☐ No ☐

Fatto a Data:

Firma e/o timbro

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — TRANSAZIONE GIUDIZIARIA

1. Stato membro d'origine: A ☐ B ☐ D ☐ E ☐ EL ☐ F ☐ FIN ☐
   I ☐ [IRL] ☐ L ☐ NL ☐ P ☐ S ☐ [UK] ☐

2. Organo giurisdizionale dinanzi al quale è stata conclusa la transazione:

   Indirizzo:

   Tel./fax/posta elettronica:

3. Transazione giudiziaria

   3.1. Data:

   3.2. Numero di riferimento:

   3.3. Le parti

      3.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:

      3.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

4. Debito pecuniario certificato:

   4.1. Capitale:

      4.1.1. Valuta ☐ Euro

      ☐ Corona svedese

      ☐ [Lira sterlina]

      4.1.2. Se il credito è rateizzato

         4.1.2.1. Quota capitale per ciascuna rata

         4.1.2.2. Scadenza della prima rata

         4.1.2.3. Scadenza delle rate successive

            settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐

         4.1.2.4. Durata del credito

            4.1.2.4.1. Indefinita ☐

            4.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata

      4.1.3. Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori ☐

   4.2. Interessi

      4.2.1. Tasso d'interesse

         4.2.1.1. % o

         4.2.1.2. % superiore al tasso base della BCE

      4.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:

   4.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nella transazione giudiziaria:

5. La transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d'origine

   Sì ☐ No ☐

Fatto a Data:

Firma e/o timbro

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO — ATTO PUBBLICO

1. Stato membro d'origine: A ☐ B ☐ D ☐ E ☐ EL ☐ F ☐ FIN ☐
   I ☐ [IRL] ☐ L ☐ NL ☐ P ☐ S ☐ [UK] ☐

2. Autorità che ha formato l'atto
   - 2.1. Nome:
   - 2.2. Indirizzo:
   - 2.3. Tel./fax/posta elettronica:
   - 2.4. Notaio ☐
   - 2.5. Autorità amministrativa ☐
   - 2.6. Organo giurisdizionale ☐
   - 2.7. Altro (precisare) ☐

3. Atti autentici
   - 3.1. Data:
   - 3.2. Numero di riferimento:
   - 3.3. Le parti
     - 3.3.1. Nome e indirizzo del creditore o dei creditori:
     - 3.3.2. Nome e indirizzo del debitore o dei debitori:

4. Debito pecuniario certificato:
   - 4.1. Capitale:
     - 4.1.1. Valuta ☐ Euro
       ☐ Corona svedese
       ☐ [Lira sterlina]
     - 4.1.2. Se il credito è rateizzato
       - 4.1.2.1. Quota capitale per ciascuna rata
       - 4.1.2.2. Scadenza della prima rata
       - 4.1.2.3. Scadenza delle rate successive
         settimanale ☐ mensile ☐ altro (precisare) ☐
       - 4.1.2.4. Durata del credito
         - 4.1.2.4.1. Indefinita ☐ o
         - 4.1.2.4.2. Scadenza dell'ultima rata
     - 4.1.3. Il credito riguarda un'obbligazione solidale dei debitori ☐
   - 4.2. Interessi
     - 4.2.1. Tasso d'interesse
       - 4.2.1.1. % o
       - 4.2.1.2. % superiore al tasso base della BCE
     - 4.2.2. Interessi da riscuotere con decorrenza:
   - 4.3. Importo delle spese rimborsabili se specificato nell'atto pubblico:

5. Il debitore è stato informato dell'esecutorietà diretta dell'atto autentico prima di dare il consenso a norma dell'articolo 26, paragrafo 3
   Sì ☐ No ☐

6. L'atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d'origine
   Sì ☐ No ☐

Fatto a Data:

Firma e/o timbro

ALLEGATO V

CERTIFICATO DI AVVENUTA O NON AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN DOCUMENTO

[Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio]

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

12.1. Data e indirizzo della notificazione o comunicazione:

12.2. Il documento è stato notificato

12.2.1. a mani proprie al destinatario con dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.2. a mani proprie al destinatario, con certificazione del funzionario competente ☐

12.2.3. a mezzo posta al destinatario con acclusa dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.4. con altri mezzi di telecomunicazione con acclusa dichiarazione di ricevimento ☐

12.2.4.1. Fax ☐

12.2.4.2. Posta elettronica (e-mail) ☐

12.2.4.3. Altro (precisare) ☐

12.3. Notificazione sostitutiva ☐

12.3.1. La notificazione a mani proprie di cui ai punti 12.2.1 o 12.2.2 è stata tentata ma non è andata a buon fine

Sì ☐ No ☐

12.3.2. In caso affermativo, il documento è stato

12.3.2.1. consegnato a persona adulta domiciliata nello stesso immobile del destinatario ☐

12.3.2.1.1. Nome:

12.3.2.1.2. Legame con il destinatario

12.3.2.1.2.1. Familiare ☐

12.3.2.1.2.2. Addetto alla casa ☐

12.3.2.1.2.3. Altro (precisare) ☐

12.3.2.2. consegnato a persona adulta al domicilio professionale del destinatario ☐

12.3.2.2.1. Nome:

12.3.2.2.2. Dipendente del destinatario Sì ☐ No ☐

12.3.2.3. depositato nella cassetta delle lettere del destinatario ☐

12.3.2.4. depositato presso un'autorità pubblica ☐

12.3.2.4.1. Nome e indirizzo di questa autorità

12.3.2.4.2. Notificazione del deposito nella cassetta delle lettere del destinatario ☐

12.3.2.5. notificato o comunicato nella seguente forma particolare (precisare)

12.4. Il documento è stato consegnato secondo una delle forme di cui ai punti 12.2 o 12.3 (indicare la forma precisa al punto rispettivo) non già al destinatario ma al suo rappresentante Sì ☐ No ☐

12.4.1. In caso affermativo, nome e indirizzo del rappresentante

12.4.2. Status del rappresentante

12.4.2.1. Rappresentante autorizzato, avvocato ☐

12.4.2.2. Rappresentante legale di una persona giuridica ☐

12.4.2.3. Altro (precisare) ☐

12.5. La notificazione o comunicazione è stata eseguita in conformità con la legge dello Stato membro in cui è stata effettuata Sì ☐ No ☐

12.6. Il destinatario del documento è stato informato (oralmente) (per iscritto) che può rifiutare di accettarlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente di sua comprensione
Sì ☐ No ☐

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile eseguire la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione ☐

14. RIFIUTO DEL DOCUMENTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare il documento a causa della lingua utilizzata. Il documento è allegato al presente certificato. ☐

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEL DOCUMENTO

15.1. Indirizzo sconosciuto ☐

15.2. Destinatario irreperibile ☐

15.3. Impossibilità di notificare il documento entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2 ☐

15.4. Altro (precisare) ☐

Il documento è allegato al presente certificato.

Fatto a Data:

Firma e/o timbro

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

(2002/C 203 E/15)

COM(2002) 184 def. — 2002/0085(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 ([1]), i prodotti a duplice uso (inclusi il software e le tecnologie) devono essere sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dalla Comunità.

(2) In applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000, per il trasferimento all'interno della Comunità dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato IV di detto regolamento è richiesta un'autorizzazione. Tale allegato comprende in particolare i prodotti sottoposti a controllo nell'ambito del gruppo di fornitori nucleari (GFN) e dell'accordo di Wassenaar.

(3) Gli impegni politici assunti dagli Stati membri nell'ambito del GFN o dell'accordo di Wassenaar devono essere applicati nel pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto comunitario, in particolare dal trattato CE e dal trattato CEEA. Detti trattati istituiscono il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, ivi compresi i prodotti a duplice uso.

(4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 rappresenta un'eccezione al principio della libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno della Comunità. Tale eccezione scaturisce in particolare dagli impegni politici assunti dagli Stati membri e dalla sensibilità dei prodotti in questione.

(5) Essendo alcuni di tali prodotti meno sensibili in termini di proliferazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000 il controllo del loro trasferimento all'interno della Comunità non appare giustificato.

(6) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000 è modificato come segue:

1) Soppressione delle voci 3A002.g.2., 6A001.a.1.b.2., 6A001.a.1.b.3., 6A001.a.1.b.4., 6A001.a.1.b.5., 6A001.a.2.d., 8A002.o.3.a., 8A002.p. e 8D002 nella parte I.

2) La parte II è modificata come segue:

a) Soppressione delle voci 1C012.a., 3A201.a., 3A228.c., 6A203.b. e 6E201.

b) La voce 1E001 è sostituita dal seguente testo:

«1E001 "Tecnologia" ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" delle attrezzature o dei materiali di cui alla voce 1C012.b.»

c) La voce 3E201 è sostituita dal seguente testo:

«3E201 "Tecnologia" ai sensi della nota generale sulla tecnologia per "l'utilizzazione" delle attrezzature di cui alle voci 3A228.a., 3A228.b., 3A229, 3A231 o 3A232.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 (GU L 338 del 20.12.2001, pag. 1).

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione

(2002/C 203 E/16)

COM(2002) 173 def. — 2002/0086(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 19 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Si sono registrati attacchi contro sistemi di informazione, in particolare ad opera della criminalità organizzata, e aumentano le preoccupazioni per la possibilità di attacchi terroristici contro sistemi di informazione che fanno parte dell'infrastruttura critica degli Stati membri. Ciò costituisce una minaccia per la creazione di una società dell'informazione sicura e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e richiede pertanto una risposta a livello di Unione europea.

(2) Una risposta efficace a queste minacce richiede un approccio globale rispetto alla sicurezza delle reti e dell'informazione, come evidenziato nel piano d'azione eEurope, nella comunicazione della Commissione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo» [1] e nella risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001 relativa ad un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.

(3) L'esigenza di accrescere ulteriormente la consapevolezza dei problemi relativi alla sicurezza dell'informazione e di fornire un'assistenza pratica è stata evidenziata anche nella risoluzione del Parlamento del 5 settembre 2001 [2].

(4) Le rilevanti lacune e le notevoli differenze nelle normative degli Stati membri in questo settore ostacolano la lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo e pregiudicano un'effettiva cooperazione giudiziaria e di polizia nel campo degli attacchi contro sistemi di informazione. Il carattere transnazionale e senza frontiere delle moderne reti di comunicazione elettronica fa sì che gli attacchi contro sistemi di informazione siano spesso di natura internazionale e rende evidente la necessità di adottare urgentemente azioni ulteriori per il ravvicinamento delle legislazioni penali in questo settore.

(5) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia [3], il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000, la Commissione nel quadro di controllo [4] ed il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19 maggio 2000 [5] contemplano o invocano iniziative legislative atte a contrastare la criminalità ad alta tecnologia, comprendenti definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

(6) È necessario completare il lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali, in particolare il lavoro di ravvicinamento delle legislazioni penali del Consiglio d'Europa ed il lavoro del G8 sulla cooperazione transnazionale in materia di criminalità ad alta tecnologia, mediante l'adozione di un approccio comune dell'Unione europea in questo settore. Questa esigenza è stata ulteriormente elaborata nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica» [6].

(7) Le legislazioni penali nel settore degli attacchi a sistemi di informazione devono essere ravvicinate al fine di garantire la cooperazione giudiziaria e di polizia più ampia possibile nel settore dei reati attinenti ad attacchi a sistemi di informazione, e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo.

---

[1] COM(2001) 298.

[2] [2001/2098(INI)].

[3] GU C 19 del 23.1.1999.

[4] COM(2001) 278 def.

[5] A5-0127/2000.

[6] COM(2000) 890.

(8) La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, l'allegato alla convenzione Europol e la decisione del Consiglio che ha istituito Eurojust contengono riferimenti alla criminalità informatica che devono essere definiti con maggiore precisione. Ai fini di tali strumenti, la criminalità informatica dev'essere intesa come comprensiva degli attacchi a sistemi di informazione quali definiti nella presente decisione quadro, che fornisce un livello molto più elevato di ravvicinamento degli elementi costitutivi di tali reati. La presente decisione quadro completa anche la decisione quadro sulla lotta al terrorismo che si applica ad azioni terroristiche che cagionino danni sostanziali ad un'infrastruttura, quale anche un sistema di informazione, suscettibili di porre in pericolo la vita umana o di generare ingenti perdite economiche.

(9) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. I dati di carattere personale trattati nel quadro dell'attuazione della presente decisione quadro saranno protetti in conformità con i principi di detta convenzione.

(10) Per garantire un approccio coerente degli Stati membri nell'applicazione della presente decisione quadro, è importante avere, in questo settore, definizioni comuni, in particolare quelle di sistemi di informazione e di dati informatici.

(11) È necessario un approccio comune rispetto agli elementi costitutivi dei reati mediante la previsione di un reato comune di accesso illecito ad un sistema di informazione e di interferenza illecita con un sistema di informazione.

(12) È necessario evitare un'eccessiva criminalizzazione, specialmente per le condotte banali o di minore gravità, ed escludere la penalizzazione degli aventi diritto e delle persone autorizzate quali gli utenti legittimi, a titolo privato o professionale, i gestori, i controllori e gli operatori di reti e sistemi, i ricercatori scientifici e le persone autorizzate a collaudare un sistema, siano esse persone interne all'impresa o invece designate dall'esterno ed autorizzate a verificare la sicurezza di un sistema.

(13) È necessario che gli Stati membri prevedano, per gli attacchi ai danni di sistemi di informazione, pene effettive, proporzionate e dissuasive, tra cui anche, per i casi gravi, la custodia in carcere.

(14) È necessario prevedere pene più severe quando alcune circostanze che accompagnano un attacco contro un sistema di informazione ne fanno una minaccia ancora più seria per la società. In tali casi, le sanzioni comminate agli autori debbono essere tali da far rientrare gli attacchi contro sistemi di informazione nel campo di applicazione degli strumenti già adottati al fine di contrastare la criminalità organizzata, quali l'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [1].

(15) È opportuno adottare misure volte a far sì che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili per i reati di cui alla presente decisione quadro commessi a loro vantaggio e a garantire che ogni Stato membro stabilisca la sua giurisdizione sui reati commessi ai danni di sistemi di informazione nelle situazioni in cui l'autore è fisicamente presente sul suo territorio oppure il sistema di informazione è situato nel suo territorio.

(16) È altresì opportuno prevedere misure intese alla cooperazione tra Stati membri al fine di garantire un'azione efficace contro gli attacchi ai danni di sistemi di informazione, e in particolare istituire dei punti di contatto per lo scambio d'informazioni.

(17) Considerato che gli obiettivi di fare sì che gli attacchi contro sistemi di informazione siano puniti in tutti gli Stati membri con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e di migliorare ed incoraggiare la cooperazione giudiziaria mediante la rimozione dei potenziali ostacoli non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri singolarmente, in quanto le norme devono essere comuni e compatibili, e possono pertanto essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione è legittimata ad adottare misure, conformemente con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato UE e all'articolo 5 del trattato CE. In conformità con il principio di proporzionalità, di cui all'articolo menzionato da ultimo, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(18) La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità europea.

(19) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i capi II e VI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Ambito d'applicazione e obiettivi

L'obiettivo della presente decisione quadro è quello di migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e tra le altre autorità competenti degli Stati membri, quali la polizia e gli altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, mediante il ravvicinamento delle normative penali degli Stati membri nel settore degli attacchi contro sistemi di informazione.

[1] GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione quadro, si applicano le seguenti definizioni:

a) per «reti di comunicazione elettronica» s'intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione («switching») o di instradamento («routing») e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito o di pacchetto, compreso Internet) e mobili, i sistemi elettrici a cavo, nella misura in cui siano usati per trasmettere segnali, le reti usate per l'emissione radiofonica e televisiva, e le reti di teledistribuzione via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

b) per «computer» s'intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma;

c) per «dati informatici» s'intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti creata o trasformata in modo tale da poter essere trattata da un sistema di informazione, compreso un programma atto far svolgere una funzione ad un sistema di informazione;

d) per «sistema di informazione» s'intendono computer e reti elettroniche di comunicazione, nonché dati informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione;

e) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi ente che abbia tale qualifica ai sensi della legislazione applicabile, eccetto gli Stati e altri organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità statuale e le organizzazioni internazionali;

f) per «persona autorizzata» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia il diritto, per contratto o per legge, oppure il permesso legittimo di usare, gestire, sorvegliare, collaudare, condurre ricerche scientifiche legittime o in altro modo operare un sistema di informazione e che agisce in conformità con tale dritto o permesso;

g) l'espressione «senza diritto» significa che la condotta delle persone autorizzate o altre condotte riconosciute lecite dalla legislazione nazionale sono escluse.

Articolo 3

Accesso illecito a sistemi di informazione

Gli Stati membri provvedono a che l'accesso intenzionale, senza diritto, ad un sistema di informazione o ad una parte dello stesso sia punito come reato qualora sia commesso:

i) nei confronti di una qualsiasi parte di un sistema di informazione sottoposto a misure di protezione specifiche; o

ii) con l'intento di cagionare danni ad una persona fisica o giuridica; o

iii) con l'intento di procurare un vantaggio economico.

Articolo 4

Interferenza illecita con sistemi di informazione

Gli Stati membri provvedono a che le seguenti condotte intenzionali, senza diritto, siano punite come reato:

a) il fatto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione, la soppressione di dati informatici o rendendoli inaccessibili;

b) il fatto di cancellare, deteriorare, alterare, sopprimere o rendere inaccessibili dati informatici in un sistema di informazione qualora ciò venga commesso nell'intento di cagionare un danno a persone fisiche o giuridiche.

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Gli Stati membri provvedono a che l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo nella commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti come reato.

2. Gli Stati membri provvedono a che il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 3 e 4 sia punito come reato.

Articolo 6

Pene

1. Gli Stati membri provvedono a che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tra cui anche la custodia in carcere per un periodo non inferiore, nel massimo, a un anno nei casi gravi. La nozione di casi gravi si deve intendere come volta ad escludere i casi in cui la condotta non abbia cagionato alcun danno né alcun profitto economico.

2. Gli Stati membri prevedono la possibilità di comminare sanzioni pecuniarie in aggiunta o in sostituzione delle pene detentive.

Articolo 7

Circostanze aggravanti

1. Gli Stati membri provvedono a che i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano punibili con pene detentive non inferiori, nel massimo, a quattro anni qualora siano stati commessi in presenza delle seguenti circostanze:

a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale come definita nell'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, a parte il livello di pena ivi previsto;

b) il reato ha cagionato, o ha dato origine a, perdite economiche ingenti dirette o indirette, un danno corporale ad una persona fisica o un danno rilevante ad una parte dell'infrastruttura critica dello Stato membro;

c) il reato ha procurato proventi elevati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con pene detentive più severe di quelle previste all'articolo 6, qualora l'autore sia stato condannato con sentenza definitiva in uno Stato membro per un tale reato.

Articolo 8

Circostanze particolari

In deroga agli articoli 6 e 7, gli Stati membri prevedono che le pene di cui agli articoli 6 e 7 possano essere ridotte qualora, secondo l'autorità giudiziaria competente, l'autore abbia cagionato solo un danno di lieve entità.

Articolo 9

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono a che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro beneficio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, il quale detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica

c) sull'esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre che nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati o tenuto i comportamenti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 10

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri provvedono a che alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 9 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Gli Stati membri provvedono a che alle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 9 siano applicate sanzioni o provvedimenti efficaci, proporzionati e dissuasivi.

Articolo 11

Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove i reati siano stati commessi:

a) interamente o in parte sul suo territorio o

b) da un suo cittadino, ai danni di individui o gruppi dello Stato stesso, o

c) a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede principale nel territorio dello Stato membro stesso.

2. Nello stabilire la propria giurisdizione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ogni Stato membro provvede a che tale giurisdizione abbracci i casi in cui:

a) l'autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione contro il quale è stato commesso il reato si trovi o meno nel suo territorio, o

b) il sistema di informazione contro il quale è stato commesso il reato si trova nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato.

3. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie anche per stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a 5 nei casi in cui rifiuta di consegnare o estradare una persona sospettata o condannata per tali reati ad un altro Stato membro o ad un paese terzo.

5. Qualora un reato rientri nella giurisdizione di più di uno Stato membro e quando ciascuno degli Stati interessati potrebbe validamente avviare un'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale di essi perseguirà gli autori del reato allo scopo, se possibile, di concentrare i procedimenti in un solo Stato membro. A tal fine, gli Stati membri possono fare ricorso a qualsiasi organismo o meccanismo istituito all'interno dell'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le loro autorità giudiziarie ed il coordinamento del loro operato.

6. Qualora decidano di avvalersi del paragrafo 3, gli Stati membri ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, precisando, ove necessario, i casi e le circostanze specifiche in cui si applica tale decisione.

Articolo 12

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono dei punti di contatto operativi, disponibili ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette, per lo scambio delle informazioni relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito al proprio punto di contatto operativo stabilito per lo scambio d'informazioni riguardo ai reati che comportano attacchi a sistemi di informazione. Il Segretariato generale trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione il testo delle disposizioni da essi adottate e le informazioni su ogni altra misura presa per conformarsi alla presente decisione quadro.

3. Su questa base, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2004, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

4. Il Consiglio valuta in che misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(2002/C 203 E/17)

COM(2002) 202 def. — 2002/0095(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 19 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati Uniti d'America hanno istituito una misura di salvaguardia, sotto forma di aumenti dei dazi o di contingenti tariffari, sulle importazioni di prodotti di acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Comunità europea a decorrere dal 20 marzo 2002.

(2) La misura in questione sta arrecando un notevole pregiudizio ai produttori comunitari del settore e compromette l'equilibrio tra concessioni e obblighi derivante dagli accordi OMC; essa limiterà considerevolmente le esportazioni comunitarie dei prodotti di acciaio in questione negli Stati Uniti d'America, per un valore di almeno 2 407 milioni di euro all'anno.

(3) Non si è trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni svoltesi tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità a norma dell'accordo OMC.

(4) A norma dell'accordo OMC, i membri esportatori interessati hanno facoltà di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, purché il consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione.

(5) L'istituzione di dazi doganali supplementari del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % e dell'8 % su prodotti selezionati originari degli Stati Uniti d'America importati ogni anno nella Comunità costituisce la sospensione di una concessione commerciale sostanzialmente equivalente, poiché i dazi riscossi non supereranno l'ammontare dei dazi da riscuotere sulle esportazioni comunitarie dei prodotti oggetto della misura di salvaguardia statunitense, pari a 626 milioni di euro all'anno.

(6) La sospensione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti dovrebbe essere applicata in via prioritaria al settore siderurgico nonché, se del caso, ad altri settori; in particolare i manufatti selezionati originari degli Stati Uniti d'America sono quelli da cui la Comunità non dipende sostanzialmente per le sue forniture, ma sui quali potrebbe avere un impatto sostanzialmente equivalente al l'istituzione di diritti doganali aggiuntivi quello della misura di salvaguardia adottata dagli Stati Uniti d'America sulle esportazioni comunitarie.

(7) Per alcuni prodotti, denominati «determinati prodotti piatti di acciaio», la misura di salvaguardia statunitense non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti.

(8) A norma dell'accordo OMC, una parte delle concessioni comunitarie, corrispondente alla parte della misura di salvaguardia che non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e che corrisponde a dazi applicabili pari a 377 milioni di euro, dovrebbe quindi essere sospesa per i prodotti particolarmente importanti per gli Stati Uniti d'America dal 18 giugno 2002 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America.

(9) Il presente regolamento non pregiudica la questione della compatibilità della misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti d'America con gli accordi OMC; in ogni caso la sospensione delle concessioni dovrebbe applicarsi per intero dal 20 marzo 2005 fino all'abrogazione della misura di salvaguardia statunitense, ma dovrebbe comunque entrare in vigore non appena l'organo di conciliazione dell'OMC deciderà che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con gli accordi OMC.

(10) Il 17 maggio 2002, la Comunità ha informato per iscritto della sospensione il consiglio per gli scambi di merci, che non l'ha disapprovata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili ai prodotti selezionati originari degli Stati Uniti d'America elencati negli allegati I e II vengono maggiorati di un dazio supplementare ad valorem, rispettivamente del 100 %, del 30 %, del 15 %, del 13 % o dell'8 %, come indicato negli allegati stessi.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'Allegato I si applica dal 18 giugno 2002 fino all'entrata in vigore dell'allegato II.

3. L'Allegato II si applica

i) dal 20 marzo 2005, oppure

ii) dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di conciliazione dell'OMC decide che la misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America è incompatibile con l'accordo OMC, se questa data è precedente. In tal caso, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC.

4. Il presente regolamento si applica fino all'abrogazione della misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso indicante la data dell'abrogazione della misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI ALLE CUI IMPORTAZIONI SI APPLICHERANNO DAZI DOGANALI SUPPLEMENTARI A DECORRERE DAL 18 GIUGNO 2002

Nel presente allegato i prodotti sono contraddistinti dai soli codici NC.

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Agrumi, freschi o secchi del codice NC:	
0805 40 00	100 %
Mele, pere e cotogne, fresche del codice NC:	
0808 10 90	100 %
Riso del codice NC:	
1006 20 98	100 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	100 %
6109 90 10	100 %
6109 90 30	100 %
6109 90 90	100 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 42 90	100 %
6203 43 11	100 %
6203 43 19	100 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza del codice NC:	
6204 62 90	100 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo del codice NC:	
6205 30 00	100 %
Coperte del codice NC:	
6301 30 10	100 %
Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina dei codici NC:	
6302 32 10	100 %
6302 32 90	100 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm dei codici NC:	
7219 32 10	100 %
7219 33 10	100 %
7219 33 90	100 %
7219 34 10	100 %
7219 34 90	100 %
7219 35 10	100 %
7219 35 90	100 %
7219 90 90	100 %
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 10	100 %
7220 20 31	100 %
7220 20 51	100 %
7220 20 59	100 %
7220 20 91	100 %
7220 90 11	100 %
7220 90 39	100 %
7220 90 90	100 %
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 11	100 %
7222 20 21	100 %
7222 20 81	100 %
7222 20 89	100 %
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	100 %
9004 10 99	100 %
Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) del codice NC:	
9303 30 00	100 %
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti del codice NC:	
9401 61 00	100 %
Altri mobili e loro parti del codice NC:	
9403 60 10	100 %
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	100 %
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 del codice NC:	
9608 10 10	100 %

ALLEGATO II

ALTRI LAVORI

Nel presente allegato i prodotti sono contraddistinti dai soli codici NC.

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati dei codici NC:	
0713 33 90	13 %
0713 40 00	13 %
Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata dei codici NC:	
0802 32 00	15 %
0802 50 00	15 %
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi del codice NC:	
0804 50 00	13 %
Agrumi, freschi o secchi del codice NC:	
0805 40 00	15 %
Mele, pere e cotogne, fresche dei codici NC:	
0808 10 90	15 %
0808 20 50	8 %
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche del codice NC:	
0809 20 95	15 %
Riso dei codici NC:	
1006 20 98	8 %
1006 30 98	8 %
1006 40 00	8 %
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti dei codici NC:	
2009 11 99	15 %
2009 12 00	15 %
2009 19 98	15 %
2009 21 00	15 %
2009 29 99	15 %
2009 80 79	13 %
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato dei codici NC:	
4810 13 19	15 %
4810 13 99	15 %
4810 14 99	15 %
4810 22 99	15 %
4810 29 19	15 %
4810 29 99	15 %
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810 del codice NC:	
4811 59 00	15 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili dei codici NC:	
4819 10 00	15 %
4819 20 10	15 %
4819 40 00	15 %
4819 50 00	15 %
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa del codice NC:	
4823 90 14	15 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 dei codici NC:	
6101 30 10	30 %
6101 30 90	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 dei codici NC:	
6102 30 10	30 %
6102 30 90	30 %
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6103 42 10	30 %
6103 42 90	30 %
6103 43 10	30 %
6103 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza dei codici NC:	
6104 43 00	30 %
6104 62 90	30 %
6104 63 10	30 %
6104 63 90	30 %
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6105 10 00	30 %
6105 20 10	30 %
6105 20 90	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6106 10 00	30 %
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo del codice NC:	
6107 11 00	30 %
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza del codice NC:	
6108 22 00	30 %
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia dei codici NC:	
6109 10 00	30 %
6109 90 10	30 %
6109 90 30	30 %
6109 90 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia dei codici NC:	
6110 11 10	30 %
6110 11 30	30 %
6110 11 90	30 %
6110 12 10	30 %
6110 12 90	30 %
6110 19 10	30 %
6110 19 90	30 %
6110 20 10	30 %
6110 20 91	30 %
6110 20 99	30 %
6110 30 10	30 %
6110 30 91	30 %
6110 30 99	30 %
6110 90 10	30 %
6110 90 90	30 %
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia dei codici NC:	
6112 41 10	30 %
6112 41 90	30 %
Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 dei codici NC:	
6113 00 10	30 %
6113 00 90	30 %
Altri indumenti, a maglia dei codici NC:	
6114 20 00	30 %
6114 30 00	30 %
6114 90 00	30 %
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia dei codici NC:	
6115 11 00	30 %
6115 12 00	30 %
6115 19 00	30 %
6115 92 00	30 %
6115 93 10	30 %
6115 93 30	30 %
6115 93 91	30 %
6115 93 99	30 %
6115 99 00	30 %
Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia dei codici NC:	
6116 10 20	30 %
6116 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 dei codici NC:	
6201 12 10	30 %
6201 12 90	30 %
6201 13 10	30 %
6201 13 90	30 %
6201 92 00	30 %
6201 93 00	30 %
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 dei codici NC:	
6202 11 00	30 %
6202 93 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6203 11 00	30 %
6203 39 19	30 %
6203 39 90	30 %
6203 42 11	30 %
6203 42 31	30 %
6203 42 35	30 %
6203 42 90	30 %
6203 43 11	30 %
6203 43 19	30 %
6203 43 90	30 %
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza dei codici NC:	
6204 29 18	30 %
6204 29 90	30 %
6204 31 00	30 %
6204 33 90	30 %
6204 42 00	30 %
6204 43 00	30 %
6204 44 00	30 %
6204 49 10	30 %
6204 62 11	30 %
6204 62 31	30 %
6204 62 39	30 %
6204 62 90	30 %
6204 63 11	30 %
6204 63 18	30 %
6204 63 90	30 %
6204 69 18	30 %
6204 69 90	30 %
Camicie e camicette per uomo o ragazzo dei codici NC:	
6205 20 00	30 %
6205 30 00	30 %
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza dei codici NC:	
6206 30 00	30 %
6206 40 00	30 %
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 dei codici NC:	
6210 10 99	30 %
6210 40 00	30 %
6210 50 00	30 %
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti dei codici NC:	
6211 32 10	30 %
6211 32 90	30 %
6211 33 10	30 %
6211 33 41	30 %
6211 33 90	30 %
6211 42 10	30 %
6211 42 90	30 %
6211 43 10	30 %
6211 43 41	30 %
6211 43 90	30 %
6211 49 00	30 %
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia dei codici NC:	
6212 10 10	30 %
6212 10 90	30 %
6212 20 00	30 %
6212 90 00	30 %
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte del codice NC:	
6215 10 00	30 %
Guanti, mezzoguanti e muffole del codice NC:	
6216 00 00	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 dei codici NC:	
6217 10 00	30 %
6217 90 00	30 %
Coperte dei codici NC:	
6301 30 10	30 %
6301 30 90	30 %
6301 40 10	30 %
6301 40 90	30 %
Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina dei codici NC:	
6302 10 10	30 %
6302 10 90	30 %
6302 31 10	30 %
6302 31 90	30 %
6302 32 10	30 %
6302 32 90	30 %
6302 60 00	30 %
6302 91 90	30 %
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio del codice NC:	
6306 29 00	30 %
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti dei codici NC:	
6307 10 10	30 %
6307 10 90	30 %
6307 90 10	30 %
6307 90 99	30 %
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica dei codici NC:	
6402 19 00	30 %
6402 99 10	30 %
6402 99 39	30 %
6402 99 93	30 %
6402 99 96	30 %
6402 99 98	30 %
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale dei codici NC:	
6403 19 00	30 %
6403 51 11	30 %
6403 51 15	30 %
6403 51 19	30 %
6403 51 95	30 %
6403 51 99	30 %
6403 59 35	30 %
6403 59 39	30 %
6403 59 95	30 %
6403 59 99	30 %
6403 91 11	30 %
6403 91 13	30 %
6403 91 16	30 %
6403 91 18	30 %
6403 91 93	30 %
6403 91 98	30 %
6403 99 11	30 %
6403 99 33	30 %
6403 99 36	30 %
6403 99 38	30 %
6403 99 50	30 %
6403 99 91	30 %
6403 99 93	30 %
6403 99 96	30 %
6403 99 98	30 %
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili dei codici NC:	
6404 11 00	30 %
6404 19 10	30 %
6404 19 90	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Altre calzature dei codici NC:	
6405 90 10	30 %
6405 90 90	30 %
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti dei codici NC:	
6406 99 50	30 %
6406 99 80	30 %
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti dei codici NC:	
7210 12 11	30 %
7210 30 10	30 %
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm dei codici NC:	
7219 32 10	30 %
7219 33 10	30 %
7219 33 90	30 %
7219 34 10	30 %
7219 34 90	30 %
7219 35 10	30 %
7219 35 90	30 %
7219 90 90	30 %
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm dei codici NC:	
7220 20 10	30 %
7220 20 31	30 %
7220 20 51	30 %
7220 20 59	30 %
7220 20 91	30 %
7220 90 11	30 %
7220 90 39	30 %
7220 90 90	30 %
Barre e profilati di acciai inossidabili dei codici NC:	
7222 20 11	30 %
7222 20 21	30 %
7222 20 81	30 %
7222 20 89	30 %
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni dei codici NC:	
7308 30 00	30 %
7308 90 99	30 %
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo del codice NC:	
7310 29 90	30 %
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7311 00 10	30 %
7311 00 91	30 %
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7318 14 99	30 %
7318 15 10	30 %
7318 15 59	30 %
7318 15 90	30 %
7318 16 99	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio del codice NC:	
7320 90 90	30 %
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio dei codici NC:	
7321 11 90	30 %
7321 13 00	30 %
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio del codice NC:	
7325 99 90	30 %
Altri lavori di ferro o acciaio dei codici NC:	
7326 20 90	30 %
7326 90 93	30 %
7326 90 97	30 %
Macchine e apparecchi per stampare con caratteri tipografici, clichès, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa dei codici NC:	
8443 11 00	30 %
8443 19 90	30 %
Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano del codice NC:	
8467 21 99	15 %
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 del codice NC:	
8531 10 30	30 %
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V dei codici NC:	
8536 20 10	15 %
8536 30 10	15 %
8536 41 90	30 %
8536 49 00	30 %
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco dei codici NC:	
8539 21 30	30 %
8539 21 92	30 %
8539 21 98	30 %
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) dei codici NC:	
8705 10 00	30 %
8705 90 90	30 %
Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe dei codici NC:	
8903 10 10	30 %
8903 10 90	30 %
8903 91 10	30 %
8903 91 91	30 %
8903 91 93	30 %
8903 91 99	30 %
8903 92 10	30 %
8903 92 99	30 %
8903 99 10	30 %
8903 99 91	30 %
8903 99 99	30 %
Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti del codice NC:	
9003 19 30	30 %

Descrizione e codici NC	Dazio supplementare
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili dei codici NC:	
9004 10 91	30 %
9004 10 99	30 %
Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia dei codici NC:	
9009 11 00	30 %
9009 12 00	30 %
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 del codice NC:	
9102 11 00	30 %
Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas] del codice NC:	
9206 00 00	30 %
Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304 del codice NC:	
9302 00 10	30 %
Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) del codice NC:	
9303 30 00	30 %
Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce del codice NC:	
9306 90 90	30 %
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti dei codici NC:	
9401 61 00	30 %
9401 71 00	30 %
Altri mobili e loro parti dei codici NC:	
9403 60 10	30 %
9403 60 90	30 %
Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling) del codice NC:	
9504 10 00	30 %
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili del codice NC:	
9603 21 00	30 %
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 del codice NC:	
9608 10 10	30 %

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

(2002/C 203 E/18)

COM(2002) 198 def.

(Presentata dalla Commissione il 22 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 [1] del Consiglio.

(2) I prodotti per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(3) Si devono considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

(4) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere modificato in tal senso.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

1) i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti;

2) i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorre dal 1º luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2499/2001 (GU L 340 del 21.12.2001, pag. 1).

ALLEGATO I

Codice NC & TARIC		Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0017	ex 0811 90 95 30	Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato	0
0018	ex 0811 90 95 20	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0
0021	ex 1511 90 19 10 ex 1511 90 91 10 ex 1513 11 10 10 ex 1513 19 30 10 ex 1513 21 11 10 ex 1513 29 30 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 95, — esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o — prodotti della voce 3401 (a)	0
0028	ex 2005 90 80 70	Germogli di bambù, preparati o conservati, tagliati a lamelle, non condizionati per la vendita al minuto	0
0060	ex 2850 00 20 20	Arsina	0
0117	ex 2914 29 00 20	Cicloesadec-8-enone	0
0182	ex 2921 30 99 20	Cicloes-1,3-ilenbis(metilammina), destinata alla fabbricazione di prodotti per lavastoviglie (a)	0
0193	ex 2921 49 80 20	N-1-Naftilanilina	0
0219	ex 2922 39 00 40	1,4-Diammino-2,3-dicloroantrachinone	0
0234	ex 2924 29 95 65	2-(4-Idrossifenil)acetammide	0
0321	ex 2932 29 80 70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-=[9H]-xanten]-3-one	0
0322	ex 2933 99 90 75	2,3-Dicloropirazina	0
0327	ex 2933 29 90 50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one	0
0341	ex 2933 59 95 60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina	0
0342	ex 2933 59 95 70	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina	0
0343	ex 2933 59 95 80	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-(4-idrossifenil)glicina	0
0354	ex 2933 99 90 80	1-Metiltetrazol-5-tiolo	0
0371	ex 2934 20 80 20	(Z)-2-(2-Amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)tioacetato di S-(1,3-benzotiazol-2-ile)	0
0372	ex 2934 99 90 60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone	0
0398a	ex 3204 19 00 15	4-{4-[3-(4-Metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolina (a)	0
0398b	ex 3204 19 00 25	8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile (a)	0
0398c	ex 3204 19 00 35	13-Butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromene (a)	0
0398d	ex 3204 19 00 45	6,7-Dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo= [h]indeno[2,1-f]cromene (a)	0
0406	ex 3206 19 00 10	Preparazione a base di diossido di titanio, contenente, in peso, 66 % o più e non più di 71 % di diossido di titanio e 1 % o più e non più di 2 % di triisostearato di isopropossititanio	0

Codice NC & TARIC		Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0416	ex 3208 90 99 20	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina, — 4-{4-[3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenilmor}folina, — 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile, — 6-acetossi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 2-pentil-7,7-difenil-7,8-benzocromeno[6,5-d]-1,3-diossin-4(7H)-one, — 13-butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo=h]indeno[2,1-f]cromene, — 3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromene, — 6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo=[h]indeno[2,1-f]cromene	0
0443	ex 3808 20 80 30	Preparazione costituita da una sospensione di piritione zincica (DCI) in acqua, contenente, in peso, 24 % o più e non più di 26 % di piritione zincica (DCI)	0
0498	ex 3824 90 99 81	Zircone stabilizzato con ossido di calcio, in blocchi, di cui una proporzione uguale o superiore a 94 %, in peso, è trattenuta da un setaccio che presenta un'apertura di maglia di 16 mm, contenente, in peso: — 92 % o più di diossido di zirconio e — 2 % o più e non più di 6 % di ossido di calcio	0
0499	ex 3824 90 99 82 ex 3907 40 00 20	α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-=1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0
0600	ex 3905 29 00 91	Copolimero di acetato di vinile, di maleato di dibutile e di acido acrilico, sotto forma di soluzione in acetato di isopropile e toluene	0
0609	ex 3906 90 90 70	Copolimero di dimetacrilato di etilene e sia di metacrilato di metile sia di metacrilato di dodecile	0
0617	ex 3906 90 90 50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche	0
0631	ex 3907 60 80 10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0
0632	ex 3907 60 80 20	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo le metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0
0639	ex 3906 90 90 80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0
0643	ex 3911 90 99 60	Prepolimero idrocarbonato, ottenuto dalla reazione di ciclopentadiene e di 1,3-pentadiene	0
0660	ex 3917 32 31 91 ex 3917 32 99 10 ex 3926 90 99 45	Assemblaggio di tubi termoretrattili, di polietilene e poli(acetato di vinile), disposti in maniera parallela ed equidistante e fissati ad una o ad entrambe le estremità con strisce perforate di materia plastica, in rotoli	0
0676	ex 3926 90 99 55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più ed uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 42 g/m^2	0
0731	ex 3921 14 00 10	Foglio alveolare di cellulosa rigenerata, di spessore uguale o inferiore a 350 µm	0

Codice NC & TARIC		Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0744	ex 4007 00 00 20	Filo di gomma naturale estruso, esente da nitrosammina, destinato ad essere utilizzato nell'industria alimentare (a)	0
0745	ex 4007 00 00 30	Filo di gomma naturale estruso, rivestito di silicone e di talco	0
0753	ex 4803 00 90 10 ex 5603 13 90 80 ex 5603 93 90 30	Stoffa non tessuto di polietilene, coperto da entrambi i lati da stoffa non tessuto di polipropilene e pasta di legno, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 56 % di pasta di legno, di peso di 70 g/m^2 o più ed uguale o inferiore a 90 g/m^2, in rotoli, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di salviette umidificate (a)	0
0784	ex 5503 90 10 10 ex 5503 90 90 30	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di poli(alcole vinilico) e di poli(cloruro di vinile) polimerizzati in emulsione	0
0826	ex 7019 12 00 15	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0
0844	ex 7419 99 00 91 ex 7616 99 90 60	Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno: — contenente 1 mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0
0002	ex 8408 90 31 10	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (a)	0
0003	ex 8408 90 33 10	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 kW, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (a)	0
0004	ex 8414 30 99 10	Compressori alternativi ad albero aperto, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (a)	0
0018	ex 8454 30 90 10	Macchine per colare sotto pressione leghe metalliche in forma tissotropica (semisolida), destinate alla fabbricazione di parti metalliche delle sottovoci 8473 30 90 o 8529 90 40 (a)	0
0049	ex 8507 80 91 80	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (a)	0
0073	ex 8522 90 98 44	Assemblaggio per dischi ottici, comprendente almeno un'unità ottica e motori a corrente continua, non capace di registrare a doppio strato	0
0113	ex 8537 10 99 93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (a)	0
0159	ex 8543 90 80 40	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0
0192	ex 9027 10 90 10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0
0193	ex 9031 80 34 30 ex 9031 80 39 50	Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola	0
0211	ex 9613 90 00 20	Meccanismo di accensione piezoelettrica, anche con elementi complementari	0
0300	ex 8543 89 95 60	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0
0301	ex 8543 89 95 61	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un continetore	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 11	10
ex 1513 29 30	10
ex 2005 90 80	70
ex 2922 19 80	20
ex 3815 90 90	55
ex 3901 90 90	97
ex 3906 90 90	50
ex 3911 90 19	20
ex 5503 90 10	10
ex 5503 90 90	30
ex 7019 12 00	15
ex 7019 12 00	20
ex 7019 12 00	25
ex 7419 99 00	91
ex 7616 99 90	60
ex 8507 80 91	20
ex 8507 80 91	30
ex 8507 80 91	40
ex 8507 80 91	50
ex 8507 80 91	60
ex 8507 80 91	70
ex 8522 90 98	32
ex 8522 90 98	40
ex 8522 90 98	41
ex 8522 90 98	42
ex 8543 89 95	57
ex 8543 90 80	40
ex 9031 80 34	20
ex 9613 90 00	20

Proposta di regolamento del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

(2002/C 203 E/19)

COM(2002) 199 def. — 2002/0094(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 22 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi e delle gravi difficoltà economiche e sociali cui devono far fronte alcuni paesi fornitori, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario d'importazione di 10 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

(2) Il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità soddisfarebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori.

(3) Occorre garantire parità e continuità di accesso a tale contingente a tutti gli operatori comunitari interessati e una sorveglianza adeguata del contingente. A tal fine l'utilizzazione del contingente dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

(4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], i contingenti tariffari per i prodotti di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità di 10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 della tariffa doganale comune.

2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20 % ad valorem.

3. Il periodo contingentale decorre dal 1º luglio 2002 e termina il 30 giugno 2003.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica slovacca

(2002/C 203 E/20)

COM(2002) 200 def. — 2002/0093(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 23 aprile 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 109 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

(2) Il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica slovacca possono dare un contributo prezioso alla piena attuazione dell'accordo europeo.

(3) Si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, dall'altra,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'articolo 104 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo paritetico si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

PROGETTO DI

Decisione n. . . ./2002 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo paritetico tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [1], in particolare l'articolo 109,

considerando quanto segue:

(1) Il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica slovacca possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea.

(2) Si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95,

[1] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

«*Articolo 19*

È istituito un comitato consultivo paritetico (in appresso "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica slovacca. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:

1) preparare le autorità regionali e locali slovacche a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

2) preparare le autorità regionali e locali slovacche a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Repubblica slovacca;

3) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale dell'Unione europea e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità regionali e locali slovacche a queste politiche;

4) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità regionali e locali slovacche e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare creando reti nei settori specifici dove i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Repubblica slovacca e quelle degli Stati membri dell'Unione europea possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

5) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità regionali e locali della Repubblica slovacca e quelle degli Stati membri;

6) favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra a) le autorità regionali e locali slovacche e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'Unione europea, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

7) assistere le autorità regionali e locali slovacche mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

8) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 20

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica slovacca.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un membro del Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 21

Il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso lo slovacco, che sono a carico del Comitato di collegamento slovacco per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»

(2002/C 203 E/21)

COM(2002) 193 def. — 2002/0101(COD)

(Presentata dalla Commissione il 29 aprile 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] prevede, alla sezione IV, B, 2, dell'allegato, che gli aiuti finanziari comunitari erogati per la realizzazione dei progetti selezionati per il finanziamento a titolo del programma di norma non sono superiori al 75 %, del costo totale, fatta eccezione per le misure di accompagnamento.

(2) La decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrate» [2] non fissa alcun livello minimo di cofinanziamento.

(3) I progetti realizzati nel quadro delle azioni decentrate del programma non possono essere realizzati senza un importante contributo in termini infrastrutturali e di personale da parte delle organizzazioni che partecipano al progetto. Il contributo comunitario per tali progetti non copre i costi originati dal contributo del personale, ma può coprire fino al 100 % dei rimanenti costi derivanti dalla realizzazione dei progetti.

(4) Il gruppo per il quale tali progetti sono concepiti è rappresentato in primo luogo da piccole istituzioni quali scuole ed istituti di insegnamento per adulti, che in genere dispongono di scarse risorse amministrative.

(5) In passato la Comunità non ha mai imposto ad istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentralizzate del programma di fornire informazioni relative ai costi sostenuti per il contributo del proprio personale alla realizzazione dei progetti.

(6) Gli importi assegnati a titolo dei contributi comunitari per finanziare progetti nel quadro delle azioni decentralizzate del programma sono limitati (in media 3 315 euro nell'anno 2000).

(7) Nella risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Socrate», il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le procedure amministrative eccessivamente onerose per i beneficiari di sovvenzioni di piccola entità, in particolare quelle accordate in base all'azione Comenius, ed ha chiesto alla Commissione di proporre tutte le modificazioni legislative necessarie ad abolire i requisiti di cofinanziamento per tali sovvenzioni.

(8) Nella parte II del Libro bianco «Riformare la Commissione» [3], della Commissione, questa si è impegnata a migliorare e semplificare le proprie procedure interne ed esterne nella misura in cui esse sono in relazione con altre istituzioni, con gli Stati membri o con i cittadini.

(9) Non è conforme a tali principi di semplificazione e di proporzionalità imporre alle istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentrate del programma l'obbligo di rendere conto delle spese generate dalla partecipazione del proprio personale alla loro realizzazione, al solo scopo di dimostrare che il contributo comunitario di norma non supera il 75 % del costo totale del progetto.

(10) E' dunque necessario modificare la sezione IV, B, 2, primo capoverso dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE per consentire un'adeguata flessibilità nell'applicazione di tale obbligo di cofinanziamento,

---

[1] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

[2] GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 68/2000/CE (GU L 10 del 14.1.2000, pag. 1).

[3] COM(2000) 200 def.

DECIDONO:

Articolo 1

Il primo capoverso della sezione IV, B, 2, dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE è sostituito dal seguente:

«Di norma gli aiuti finanziari comunitari erogati ai progetti a titolo del presente programma si prefiggono di compensare parzialmente le spese stimate necessarie alla realizzazione delle attività interessate e possono eventualmente comprendere un periodo massimo di tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti. In ottemperanza al principio di cofinanziamento, il contributo del beneficiario può avvenire attraverso la messa a disposizione del personale e/o delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto. Possono essere accordati aiuti in anticipo per consentire la realizzazione di visite preparatorie in relazione ai progetti in questione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio 97/788/CE con riguardo al periodo di validità

(2002/C 203 E/22)

COM(2002) 216 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ([2]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi ([3]), ha stabilito che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in taluni paesi terzi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri. Detta decisione è giunta a scadenza nel caso di alcuni paesi terzi il 30 giugno 1999, mentre per altri scade il 30 giugno 2002.

(2) I controlli effettuati nei paesi terzi conformemente alla decisione 97/788/CEE continuano ad offrire le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(3) È quindi opportuno modificare in tal senso la decisione 97/788/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 97/788/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

La presente decisione si applica dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 1999 e da (data di adozione della decisione . . ./2002/CE) al 30 giugno 2005 nel caso della Repubblica di Corea e della Repubblica federale di Yugoslavia nonché dal 1º luglio 1997 al 30 giugno 2005 nel caso degli altri paesi terzi elencati nell'allegato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

([2]) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE.

([3]) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare [1]

(2002/C 203 E/23)

COM(2002) 225 def. — 1999/0258(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 2 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) L'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione. L'articolo 63, paragrafo 3 lettera a) prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare.

(3) Le misure in materia di ricongiungimento familiare devono essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.

(5) Al fine di valutare i flussi migratori e di preparare l'adozione delle misure del Consiglio è importante che la Commissione possa disporre di dati statistici e di informazioni relative all'immigrazione legale dei cittadini di paesi terzi in ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda il numero dei permessi rilasciati, il tipo e il periodo di validità di tali permessi; a tal fine gli Stati membri devono mettere regolarmente e rapidamente a disposizione della Commissione i dati e le informazioni necessari.

(6) Il Consiglio europeo, nella riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica più energica in materia d'integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea.

(7) Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha riaffermato il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere, ed ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo; ha confermato che una vera politica comune d'immigrazione presuppone la creazione di norme comuni in materia di ricongiungimento familiare ed ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta modificata in materia.

(8) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

(9) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

[1] GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 99.

(10) La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.

(11) Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni. Spetta agli Stati membri decidere se desiderano allargare la cerchia dei familiari ed accordare il ricongiungimento familiare agli ascendenti, ai figli maggiorenni ed ai conviventi in una relazione stabile non coniugati.

(12) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(13) Deve essere incoraggiata l'integrazione dei familiari. A tal fine, deve essere loro attribuito, dopo un periodo di residenza nello Stato membro, uno statuto indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento. Essi devono avere accesso all'istruzione, all'occupazione e alla formazione professionale allo stesso titolo che il richiedente il ricongiungimento.

(14) Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per prevenire e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.

(15) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè l'istituzione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalità comuni, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può invece essere realizzato meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato, compresi gli apolidi;

b) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) «richiedente il ricongiungimento»: il cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro che chiede di essere raggiunto dai propri familiari;

d) «ricongiungimento familiare»: l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore o posteriore all'ingresso del richiedente il ricongiungimento nel paese.

e) «permesso di soggiorno»: un'autorizzazione di qualsiasi tipo rilasciata da uno Stato membro che conferisce il diritto di soggiornare nel suo territorio. È esclusa l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di uno Stato membro concessa in attesa dell'esame di una domanda d'asilo o del rilascio di un permesso di soggiorno.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica quando il richiedente il ricongiungimento sia un cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da questo Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, ed abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.

2. La presente direttiva non si applica quando il richiedente il ricongiungimento sia un cittadino di un paese terzo:

a) che chiede il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la cui domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o che ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status;

c) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle pratiche degli Stati membri, o che abbia richiesto l'autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status.

3. La presente direttiva non si applica ai membri della famiglia di cittadini dell'Unione.

4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:

a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e dei paesi terzi dall'altra;

b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

6. L'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), secondo comma e l'articolo 8 della presente direttiva non possono avere per effetto l'introduzione di condizioni meno favorevoli rispetto a quelle già esistenti in ogni Stato membro al momento della sua adozione.

CAPO II

Membri della famiglia

Articolo 4

1. In virtù della presente direttiva e nel rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:

a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento;

b) i figli minorenni del richiedente e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;

c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del richiedente o del coniuge, quando uno di essi sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento; gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.

I figli minorenni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) devono avere un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i 12 anni, uno Stato membro può, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno ai sensi della presente direttiva, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione già richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.

2. In virtù della presente direttiva e salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:

a) gli ascendenti in linea retta e di primo grado del richiedente il ricongiungimento e del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine;

b) i figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del convivente non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il richiedente, o del cittadino di un paese terzo legato al richiedente da una relazione stabile formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli non coniugati, anche adottati, di tali persone.

4. In caso di matrimonio poligamo, se il richiedente ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza l'ingresso e il soggiorno di un altro coniuge né dei figli di quest'ultimo, fatte salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

5. Gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il richiedente e il coniuge, che può essere al massimo quello della maggiore età legale, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

CAPO III

Presentazione ed esame della domanda

Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

2. La domanda è corredata dei documenti di viaggio del membro o dei membri della famiglia e dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8.

Per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il richiedente il ricongiungimento e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.

Nell'esaminare una domanda concernente il convivente non coniugato in una relazione stabile con il richiedente, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista una relazione di tipo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.

3. La domanda è presentata quando i membri della famiglia si trovano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, una domanda presentata quando i membri della famiglia si trovano già nel suo territorio.

4. Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto al richiedente/al membro o ai membri della famiglia la loro decisione.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il limite di tempo di cui al comma precedente può essere prorogato, ma in nessun caso può superare i dodici mesi.

La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata. Le conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui al primo comma devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

5. Nell'esame della domanda, gli Stati membri si adoperano per tenere nella dovuta considerazione l'interesse superiore del minore, in conformità della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

CAPO IV

Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno di uno dei membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di sanità pubblica.

2. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna.

3. Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del familiare in questione.

4. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare lo Stato membro interessato può chiedere al richiedente stesso o al membro (o ai membri) della famiglia di dimostrare che il richiedente il ricongiungimento dispone:

a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato;

b) di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro interessato per lo stesso richiedente e per i membri della sua famiglia;

c) di risorse stabili e superiori o almeno pari al livello di risorse al di sotto del quale può essere concessa un'assistenza sociale nello Stato membro interessato. Se la presente disposizione risultasse inapplicabile, le risorse dovranno essere superiori o almeno pari al livello delle pensioni sociali minime versate da tale Stato membro. Il criterio delle risorse stabili è valutato rispetto alla natura e alla regolarità delle risorse.

Lo Stato membro può esigere che il richiedente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della sua famiglia.

Nel caso in cui il richiedente non soddisfi dette condizioni, gli Stati membri tengono conto del contributo dei membri della famiglia al reddito familiare.

2. Gli Stati membri possono fissare le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse di cui al paragrafo 1 solo al fine di assicurarsi che il richiedente il ricongiungimento sarà in grado di provvedere alle esigenze dei membri della famiglia ricongiunta, senza ulteriore ricorso ai fondi pubblici. Tali disposizioni non possono comportare discriminazioni tra i cittadini dello Stato e quelli di un paese terzo.

Articolo 8

Gli Stati membri possono esigere che il richiedente il ricongiungimento, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia risieduto legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni.

In deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento dell'adozione della direttiva tenga conto della sua capacità di accoglienza, questo Stato membro può prevedere un periodo di attesa che non può superare i 3 anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai membri della famiglia.

CAPO V

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al ricongiungimento familiare dei rifugiati.

2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione delle disposizioni del presente capo ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al riconoscimento del loro status di rifugiati.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda la definizione dei membri della famiglia, le disposizioni dell'articolo 4 restano applicabili, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), terzo comma, che non si applica ai figli dei rifugiati.

2. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti e di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

b) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altri familiari, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile ritrovarli.

Articolo 11

1. Per quanto concerne la presentazione e l'esame delle domande, le disposizioni dell'articolo 6 restano applicabili, fatto salvo il paragrafo 2.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di tali vincoli. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

Articolo 12

1. In deroga all'articolo 7, gli Stati membri non possono chiedere al rifugiato o al membro o ai membri della sua famiglia di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse stabili.

2. In deroga all'articolo 8, gli Stati membri non possono esigere che il rifugiato, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia soggiornato sul loro territorio per un certo periodo di tempo.

CAPO VI

Ingresso e soggiorno dei membri della famiglia

Articolo 13

1. Una volta accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del membro o dei membri della famiglia. A tal fine, gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari per queste persone.

2. Lo Stato membro interessato rilascia ai membri della famiglia un permesso di soggiorno rinnovabile con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento.

Se il richiedente il ricongiungimento è titolare di uno status di residente di lungo periodo, gli Stati membri rilasciano ai membri della famiglia un permesso di soggiorno di durata limitata di almeno un anno, rinnovabile, fino a quando giungano a soddisfare le condizioni di cui alla direttiva . . ./. . ./CE, per ottenere a loro volta lo status di residente di lungo periodo.

Articolo 14

1. I familiari del richiedente hanno diritto, allo stesso titolo del richiedente:

a) all'accesso all'istruzione;

b) all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma;

c) all'accesso all'orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale.

2. Gli Stati membri possono limitare l'accesso a un'attività lavorativa dipendente o a un'attività autonoma da parte degli ascendenti e dei figli maggiorenni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 15

1. Trascorso un periodo massimo di cinque anni di residenza e sempre che continuino a sussistere i vincoli familiari, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento.

2. Gli Stati membri possono concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli maggiorenni e agli ascendenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.

CAPO VII

Sanzioni e mezzi di ricorso

Articolo 16

1. Gli Stati membri possono rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, oppure ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un membro della famiglia in uno dei casi seguenti:

a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte;

b) qualora il richiedente il ricongiungimento ed il o i membri della sua famiglia non abbiano o non abbiano più un relazione coniugale o familiare effettiva;

c) qualora si constati che il richiedente o il convivente non coniugato in una relazione stabile è coniugato o ha una relazione stabile durevole con altra persona.

2. Gli Stati membri possono inoltre rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, oppure ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia se è accertato che:

a) sono state utilizzate informazioni false o ingannevoli, sono stati utilizzati documenti falsi o falsificati, ovvero è stato fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi illeciti;

b) il matrimonio, la relazione stabile o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di entrare o soggiornare in uno Stato membro.

3. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia quando sia posto fine al soggiorno del richiedente il ricongiungimento e il membro della famiglia non sia ancora titolare del diritto al permesso di soggiorno autonomo in virtù dell'articolo 15.

4. Gli Stati membri possono procedere a dei controlli specifici qualora esista una fondata presunzione di frode o di matrimonio, relazione stabile, o adozione fittizi come definiti al paragrafo 2. Controlli specifici possono essere effettuati anche in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari.

Articolo 17

In caso di rifiuto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del richiedente il ricongiungimento o dei membri della sua famiglia, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata della sua residenza nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che il richiedente il ricongiungimento e/o i membri della sua famiglia possano avvalersi dei rimedi giurisdizionali, in fatto e in diritto, in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento.

Le modalità da seguire per esercitare il diritto di cui al primo comma sono stabilite dagli Stati membri interessati.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 19

Periodicamente, e per la prima volta al più tardi entro due anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione negli Stati membri della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifica riguarderanno in via prioritaria le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 13.

Articolo 20

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (31 dicembre 2003) Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il (. . .) giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) per quanto riguarda l'assistenza ai profughi nel Vicino Oriente nel periodo 2002-2005

(2002/C 203 E/24)

COM(2002) 238 def. — 2002/0104(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La decima convenzione [1] conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) è scaduta il 31 dicembre 2001.

(2) La crisi in atto nel Medio oriente comporta un onere supplementare per l'UNRWA.

(3) L'assistenza comunitaria all'UNRWA contribuisce utilmente alla stabilizzazione del Medio Oriente e alla campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo e favorisce quindi lo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione beneficiaria e dei paesi ospitanti in cui tale popolazione vive.

(4) Sostenendo l'attività dell'UNRWA si contribuirebbe probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari di cui al paragrafo precedente.

(5) Occorre concludere una nuova convenzione con l'UNRWA affinché l'aiuto della Comunità possa continuare ad essere erogato nel quadro di un'azione globale e ininterrotta.

(6) Occorre definire una procedura interna atta a garantire il corretto funzionamento dell'accordo. La Commissione dovrà quindi essere autorizzata ad apportare le modifiche che la convenzione consente di adottare mediante procedura semplificata (scambio di lettere),

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'esecuzione del programma comunitario di aiuti alimentari a favore dell'UNRWA è disciplinata dalla procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1292/96 [2].

Articolo 3

La Commissione approva, in consultazione con un comitato speciale, le modifiche che la convenzione consente di adottare mediante procedura semplificata (scambio di lettere).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione al fine di impegnare la Comunità.

---

[1] GU L 261 del 7.11.1996, pag. 69.

[2] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

CONVENZIONE

tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNWRA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente

Articolo 1

La Comunità europea (in appresso denominata «la Comunità») conclude la presente convenzione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (in appresso denominata «UNRWA») per confermare il suo impegno relativamente a un sostegno finanziario all'UNRWA sotto forma di contributi in denaro, per un periodo di quattro anni (2002-2005), destinati al fondo generale dell'UNRWA.

L'impegno finanziario è subordinato alle disponibilità di bilancio e tiene conto delle prospettive finanziarie delle Comunità europee fino al 2006.

Articolo 2

Contributo della Comunità

1. La Comunità versa annualmente all'UNRWA un contributo in denaro al fondo generale.

Fatto salvo l'articolo 3 della presente convenzione, l'entità del contributo non supererà 55 milioni di euro nel 2002, 57,75 milioni di euro nel 2003, 60 637 500 euro nel 2004 e 63 669 375 euro nel 2005.

2. Il contributo al fondo generale viene erogato mediante accordi di sovvenzionamento conclusi tra la Commissione e l'UNRWA, per il periodo 2002-2005, nel pieno rispetto dell'accordo del 9 agosto 1999 fra le Nazioni Unite e la Comunità europea sui principi da applicare ai finanziamenti o cofinanziamenti da parte della Comunità di programmi e progetti amministrati dalle Nazioni Unite.

3. Il contributo è soggetto alle procedure di verifica contabile interne ed esterne stabilite dai regolamenti finanziari, dalle norme e dalle direttive dell'UNRWA, il cui risultato viene debitamente comunicato alla Commissione europea.

Articolo 3

Aiuti alimentari

Sulla base della valutazione annuale delle esigenze dei profughi, è prevista la possibilità di mobilitare altre risorse comunitarie per il programma alimentare dell'UNRWA onde rispondere alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili. Gli importi, i quantitativi e le caratteristiche delle merci, dei contributi in denaro e dei servizi forniti e tutte le altre condizioni connesse con il sostegno a favore del programma alimentare dovranno rispettare le condizioni concordate separatamente sulla base di richieste annuali dell'UNRWA.

Articolo 4

Adeguamenti

Se del caso, durante il periodo di applicazione della convenzione le parti possono modificare di concerto alcuni elementi dei contributi altrimenti fissati dalla convenzione, sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità e l'UNRWA.

Le Parti riesamineranno entro la fine del 2003 gli sviluppi politici concernenti i profughi. Si procederà inoltre ad una valutazione dei piani eventualmente formulati dall'UNRWA, di cui si terrà conto per il trasferimento delle funzioni all'Autorità palestinese e/o ad un altro ente.

Qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, alcune o tutte le funzioni dell'UNRWA dovessero essere trasferite all'Autorità palestinese o ad un altro ente, saranno effettuati gli adeguamenti necessari per i corrispondenti elementi del contributo comunitario destinato all'UNRWA nel quadro della convenzione, sulla base di uno scambio di lettere tra la Comunità e l'UNRWA.

Articolo 5

Arbitrato

1. Le eventuali controversie o istanze concernenti l'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione della presente convenzione, comprese la sua esistenza, validità o conclusione, che non possano essere composte in maniera amichevole tra le parti, saranno deferite per arbitrato ai sensi del regolamento arbitrale opzionale della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati, in vigore alla data della firma della presente convenzione.

2. È previsto un unico arbitro.

3. La lingua utilizzata durante l'arbitrato sarà l'inglese.

4. In assenza di accordo tra le due parti, l'ente arbitrale sarà designato dal presidente della Corte internazionale di giustizia, previa richiesta scritta presentata da una delle parti.

5. L'arbitro deciderà secondo i termini e le condizioni del contratto, sulla base dei principi giuridici generali, riconosciuti dagli Stati.

Articolo 6

Accordo sulle intese globali

Previo accordo nel quadro dei dibattiti tra le Nazioni Unite e la Commissione sulle intese globali che si applicano alla donazione di contributi volontari, le disposizioni pertinenti di tale accordo e la presente convenzione saranno riviste tempestivamente e saranno effettuate tutte le modifiche necessarie con-

cordate dall'UNRWA e dalla Commissione alle disposizioni applicabili della presente convenzione.

Articolo 7

Durata della convenzione

La convenzione è conclusa per un periodo di quattro anni civili (2002, 2003, 2004 e 2005).

Articolo 8

La presente convenzione è approvata dalle Parti secondo le loro rispettive procedure.

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue la data in cui le Parti hanno notificato la conclusione delle procedure di cui al primo comma.

Articolo 9

La presente convenzione è redatta in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede.

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare

(2002/C 203 E/25)

COM(2002) 219 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE del Consiglio. L'accordo in parola è in vigore fino al 30 giugno 2002, a meno che non venga prorogato con decisione del Comitato per l'aiuto alimentare per un periodo non superiore a due anni. La proroga dell'accordo è nell'interesse della Comunità. Pertanto la Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di convenzione sull'aiuto alimentare, dovrebbe essere autorizzata da una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Comunità europea è favorevole alla proroga per un ulteriore periodo di due anni della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

2. La Commissione è autorizzata a far valere questa posizione in sede di Comitato per l'aiuto alimentare.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania

(2002/C 203 E/26)

COM(2002) 221 def. — 2002/0102(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [1], prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore [2], conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania.

(3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con la Lituania sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania [3]. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.

(4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.

(6) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [5], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2766/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C a) e C b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»).

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C a) e C b) del presente regolamento.

[1] GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

[3] GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2001 della Commissione (GU L 144 del 28.5.2001, pag. 1).

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio [1], ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 2002.

Il presente regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO C a)

I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF).

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0101 10 90	0210 99 80	0709 52 00	0711 90 10	0806 20 11
0101 90 19	0407 00 90	0709 59 00	0711 90 50	0806 20 12
0101 90 30	0409 00 00	0709 60 10	0711 90 80	0806 20 91
0101 90 90	0410 00 00	0709 60 99	0711 90 90	0806 20 92
0104 20 10	0601	0709 70 00	0712 20 00	0806 20 98
0106 19 10	0602	0709 90 10	0712 31 00	0808 20 90
0106 39 10	0603	0709 90 20	0712 32 00	0809 40 90
0205	0604	0709 90 50	0712 33 00	0810 40 30
0206 80 91	0701 10 00	0709 90 90	0712 39 00	0810 40 50
0206 90 91	0701 90 10	0710 10 00	0712 90 05	0810 40 90
0207 13 91	0703 10	0710 21 00	0712 90 30	0811 90 39
0207 14 91	0703 90 00	0710 22 00	0712 90 50	0811 90 50
0207 26 91	0704 20 00	0710 29 00	0712 90 90	0811 90 75
0207 27 91	0704 90 90	0710 30 00	0713 50 00	0811 90 80
0207 35 91	0705 19 00	0710 80 51	0713 90 10	0811 90 85
0207 36 89	0705 21 00	0710 80 59	0713 90 90	0811 90 95
0208	0705 29 00	0710 80 61	0802 11 90	0812 10 00
0210 91 00	0706	0710 80 69	0802 12 90	0812 90 40
0210 92 00	0707 00 90	0710 80 70	0802 21 00	0812 90 50
0210 93 00	0708 10 00	0710 80 80	0802 22 00	0812 90 60
0210 99 10	0708 90 00	0710 80 85	0802 31 00	0812 90 99
0210 99 31	0709 20 00	0710 80 95	0802 32 00	0813 10 00
0210 99 39	0709 30 00	0710 90 00	0802 40 00	0813 20 00
0210 99 59	0709 40 00	0711 40 00	0802 90 50	0813 30 00
0210 99 79	0709 51 00	0711 59 00	0802 90 85	0813 40 10

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0813 40 30	1508 90 90	2001 90 75	2008 40 71	2009 50 90
0813 40 95	1511 10 90	2001 90 85	2008 40 79	2009 71 10
0813 50 15	1511 90 11	2003 20 00	2008 40 91	2009 71 91
0813 50 19	1511 90 19	2003 90 00	2008 40 99	2009 71 99
0813 50 91	1511 90 91	2004 10 10	2008 50 11	2009 79 19
0813 50 99	1511 90 99	2004 10 99	2008 60 11	2009 79 30
0901 12 00	1512	2004 90 30	2008 60 31	2009 79 93
0901 21 00	1513	2004 90 50	2008 60 39	2009 79 99
0901 22 00	1514	2004 90 91	2008 60 51	2009 80 19
0901 90 90	1515	2004 90 98	2008 60 59	2009 80 38
0902 10 00	1516 10 10	2005 10 00	2008 60 61	2009 80 50
0904 12 00	1516 10 90	2005 20 20	2008 60 69	2009 80 63
0904 20 10	1516 20 91	2005 20 80	2008 60 71	2009 80 69
0904 20 90	1516 20 95	2005 40 00	2008 60 79	2009 80 71
0907 00 00	1516 20 96	2005 51 00	2008 60 91	2009 80 79
0910 40 13	1516 20 98	2005 59 00	2008 60 99	2009 80 89
0910 40 19	1517 10 90	2005 60 00	2008 80 11	2009 80 95
0910 40 90	1517 90 99	2005 90 10	2008 80 31	2009 80 96
0910 91 90	1518 00 31	2005 90 50	2008 80 39	2009 80 99
0910 99 99	1518 00 39	2005 90 60	2008 80 50	2009 90 19
1001 90 10	1522 00 91	2005 90 70	2008 80 70	2009 90 29
1105	1602 10 00	2005 90 75	2008 80 91	2009 90 39
1106 10 00	1602 20 11	2005 90 80	2008 80 99	2009 90 51
1106 30	1602 20 19	2006 00 99	2008 92 14	2009 90 59
1108 20 00	1602 20 90	2007 10 91	2008 92 34	2009 90 96
1208 10 00	1602 31	2007 10 99	2008 92 38	2009 90 98
1209	1602 41 90	2007 99 10	2008 92 59	2204 30 10
1210	1602 42 90	2007 99 91	2008 92 74	2206 00 39
1211 90 30	1602 49 90	2007 99 98	2008 92 78	2206 00 59
1212 10 10	1602 90 10	2008 11 92	2008 92 93	2302 50 00
1212 10 99	1602 90 31	2008 11 94	2008 92 96	2306 90 19
1214 90 10	1602 90 41	2008 11 96	2008 92 98	2308 00 90
1501 00 90	1602 90 72	2008 11 98	2008 99 28	2309 10 51
1502 00 90	1602 90 74	2008 19 19	2008 99 37	2309 10 90
1503 00 19	1602 90 76	2008 19 93	2008 99 40	2309 90 10
1503 00 90	1602 90 78	2008 19 95	2008 99 45	2309 90 31
1504 10 10	1602 90 98	2008 19 99	2008 99 49	2309 90 41
1504 10 99	1603 00 10	2008 40 11	2008 99 55	2309 90 51
1504 20 10	1704 90 10	2008 40 21	2008 99 68	2309 90 91
1504 30 10	2001 10 00	2008 40 29	2008 99 72	
1507	2001 90 20	2008 40 39	2008 99 78	
1508 10 90	2001 90 50	2008 40 51	2008 99 99	
1508 90 10	2001 90 70	2008 40 59	2009 50 10	

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO C b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	(4)
09.4861	0201	Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina	esenzione	2 000	200	(8)
	0202	Carni congelate degli animali della specie bovina				
	0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, «pezzi detti onglets» e «hampes»				
	0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, «pezzi detti onglets» e «hampes»				
	0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
	0210 99 51	«Pezzi detti onglets» e «hampes» di animali della specie bovina				
	0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie				
	1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina				
09.4542	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	1 800	150	(5) (8)
	0104 10 30	Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno)	esenzione	illimitata		(8)
	0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, altri				
	0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, altri				
	0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate				
	0210 99 21	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate				
	0210 99 29	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate				
	0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina				
09.6661	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	1 200	100	(8)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4862	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	3 000	300	(8)
09.4863	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	6 350	635	(8)
09.4864	da 0403 10 11 a 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	300	30	(8)
	da0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
09.4865	0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	esenzione	2 000	200	(8)
09.4866	0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	esenzione	2 100	210	(8)
	0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro				
	0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %				
	0405 10 50	Burro, di siero di latte				
	0405 10 90	Burro, altro				
	0405 20 90	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %				
	0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte				
09.4557	0406	Formaggi e latticini	esenzione	7 200	600	(8)
09.6662	0407 00 11	Uova di pollame	esenzione	700	70	(8)
	0407 00 19					
	0407 00 30					
09.6663	0408 91 80	Tuorli essiccati, altri	esenzione	140	15	(8) (9)
09.6452		Pomodori, freschi o refrigerati				(7) (8)
	ex 0702 00 00	15 maggio-31 ottobre	esenzione	400	40	
	ex 0702 00 00	1º novembre-14 maggio	esenzione	illimitata		
09.6453	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	esenzione	60	5	
09.6664	ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, 1º marzo-31 ottobre	esenzione	100	10	(7)
	ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, 1º novembre-fine febbraio	esenzione	illimitata		(7)
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(7)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		(7)
09.6631	0808 10	Mele, fresche	esenzione	2 760	230	(7) (8)
	0808 20 50	Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
	0809 20	Ciliege, fresche	esenzione	illimitata		(7)
	ex 0809 40 05	Prugne fresche, dal 1º luglio al 30 settembre	esenzione	illimitata		(7)
	0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	illimitata		(6)
	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		
	0811 20 90	Altri, congelati	esenzione	illimitata		
09.6665	1001 10 00	Frumento (grano) duro	esenzione	25 000	2 500	(8)
	1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
	1001 90 99	Altri				
	1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro				
	1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta				
	1101 00 90	Farine di frumento segalato				
	1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro				
	1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta				
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)				

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6666	1002 00 00	Segale	esenzione	6 000	600	(8)
	1102 10 00	Farina di segala				
	1103 19 10	Semole e semolini di segala				
	1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala				
09.6667	1004 00 00	Avena	esenzione	500	50	(8)
	1102 90 30	Farina di avena				
	1103 19 40	Semole e semolini di avena				
	1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
	1008 10 00	Grano saraceno	esenzione	illimitata		(8)
	1008 20 00	Miglio				
	1008 30 00	Scagliola				
	1008 90 10	Triticale				
	1008 90 90	Cereali, altri				
	1102 90 90	Farine di cereali, altre				
	1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali				
	1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri				
09.6668	1104 29 19	Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale	esenzione	1 000	100	
	1104 29 39	Cereali, perlati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale				
	1104 29 59	Cereali, solamente spezzati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale				
09.4569	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	esenzione	360	30	(8)
	ex 1602 41	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90				
	ex 1602 42	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90				
	ex 1602 49	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90				
09.6669	1602 32	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e galline	esenzione	240	20	(8)
	1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: diversi da galli e galline, e altre non di tacchino				

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(8)
09.6670	2001 90 93	Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione	100	10	
	2001 90 96	Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico				
	2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione	illimitata		(8)
09.6671	ex 2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:	esenzione	300	30	
	2302 30	— di frumento				
	2302 40	— di altri cereali				
09.6672	ex 2309 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:	esenzione	200	20	
	2309 9033	Altri, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10 %, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %				
	2309 90 43	Altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %				
	2309 90 53	Altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %				

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

(9) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

Allegato all'allegato C b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari

(2002/C 203 E/27)

COM(2002) 222 def. — 2002/0110(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi [1] stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali.

(4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori [2].

(5) Nell'intento di agevolare l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale che ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.

(6) È opportuno che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento i procedimenti civili, inclusi i procedimenti equiparati ai procedimenti giudiziari ed esclusi i procedimenti di natura meramente religiosa. Il termine «giudice» dovrebbe pertanto ricomprendere tutte le autorità, giudiziarie e non giudiziarie, competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento.

(7) Occorre che gli atti autentici e le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro siano equiparati alle «decisioni».

(8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non pregiudichi questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

(9) Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i minori, è necessario che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, a esclusione degli obblighi alimentari che sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3], e dei provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.

(10) È opportuno che i criteri di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolti nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del bambino. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

[1] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

[2] GU L 234 del 15.8.2000, pag. 7.

[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(11) È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ([1]).

(12) Si ritiene che il presente regolamento non debba ostare a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.

(13) Nei casi di sottrazione di minori, è opportuno che il giudice dello Stato membro in cui il bambino è trasferito e trattenuto abbia la possibilità di adottare un provvedimento provvisorio cautelare contro il ritorno del minore, e che a tale provvedimento succeda una decisione sull'affidamento resa dai giudici della precedente residenza abituale del minore. Qualora la decisione statuisse il rientro del minore, questi dovrebbe essere riconsegnato senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione di quella decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(14) Per l'audizione del minore possono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale ([2]).

(15) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si fondano sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento andrebbero ridotti al minimo indispensabile. Questi riguardano il rispetto dell'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione, la tutela dei diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti dei figli, e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni incompatibili.

(16) Non si reputa necessario richiedere alcun procedimento speciale nello Stato membro dell'esecuzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d'origine in accordo con le disposizioni del presente regolamento.

(17) È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche al fine di promuovere la risoluzione amichevole delle controversie familiari. A questo scopo è necessario che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ([3]).

(18) È opportuno che la Commissione disponga della facoltà di modificare gli allegati I, II e III relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri interessati.

(19) In accordo con l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([4]), le modificazioni degli allegati da IV a VII dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di quella decisione.

(20) In considerazione di quanto sopra, occorre abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1347/2000.

(21) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 affinché il giudice competente per le domande relative alla responsabilità genitoriale in virtù del presente regolamento, possa statuire in materia di obbligazioni alimentari.

(22) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.

(24) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

([1]) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

([2]) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

([3]) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

([4]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti civili:

a) relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio

e

b) relativi all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica ai procedimenti civili:

a) in materia di obbligazioni alimentari

e

b) relativi ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai figli.

3. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) il termine «giudice» comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;

2) per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

3) per «decisione» si intende una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

4) per «Stato membro d'origine» si intende lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;

5) per «Stato membro dell'esecuzione» si intende lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

6) per «responsabilità genitoriale» si intendono i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine ricomprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

7) per «titolare della responsabilità genitoriale» si intende qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

8) il «diritto di affidamento» comprende i diritti e doveri concernenti la cura della persona del minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

9) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

10) il termine «sottrazione di minori» indica il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.

Articolo 3

Diritto del bambino a intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori

Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 4

Diritto del bambino ad essere ascoltato

Ogni bambino ha il diritto di essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano relativamente alla responsabilità genitoriale, in funzione della sua età e della sua maturità.

CAPO II

COMPETENZA

Sezione 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 5

Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro

a) nel cui territorio si trova

— la residenza abituale dei coniugi, o

— l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

— la residenza abituale del convenuto, o

— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

— la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «domicile» cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 6

Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base all'articolo 5 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 5, il giudice dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 8

Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 5 e 7

Il coniuge che:

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 5 a 7.

Articolo 9

Competenza giurisdizionale residua

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 5 a 7, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri.

Sezione 2

Responsabilità genitoriale

Articolo 10

Competenza generale

1. I giudici di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2. La norma di cui al paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 21.

Articolo 11

Ultrattività della competenza dello Stato membro della precedente residenza del minore

1. Qualora si verifichi un cambiamento di residenza del minore, il giudice dello Stato membro della precedente residenza conserva la competenza giurisdizionale se:

a) ha già reso una decisione a norma dell'articolo 10;

b) il minore ha risieduto nello Stato di nuova residenza per meno di sei mesi alla data in cui è adito,

e

c) uno dei titolari della responsabilità genitoriale continui a risiedere nello Stato membro della precedente residenza del bambino.

2. Il paragrafo 1 non si applica se lo Stato di nuova residenza del minore è diventato la sua residenza abituale e il titolare della responsabilità genitoriale di cui al paragrafo 1, lettera c), ha accettato la competenza dei giudici di quello Stato membro.

3. Ai fini del presente articolo, la comparizione davanti a un giudice del titolare della responsabilità genitoriale non costituisce di per sé accettazione della competenza di quel giudice.

Articolo 12

Proroga della competenza giurisdizionale

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori su un figlio avuto in comune:

a) se il figlio risiede abitualmente in uno Stato membro;

b) se almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio,

e

c) se la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi ed è conforme all'interesse superiore del figlio.

2. I giudici di uno Stato membro sono competenti se

a) tutti i titolari della responsabilità genitoriale hanno accettato la competenza alla data in cui i giudici sono aditi;

b) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato,

e

c) tale competenza è conforme all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato,

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato,

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

4. Ai fini del presente articolo, la comparizione davanti a un giudice del titolare della responsabilità genitoriale non costituisce di per sé accettazione della competenza di quel giudice.

Articolo 13

Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore e nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 11 o 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Articolo 14

Competenza giurisdizionale residua

Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 10 a 13 o dell'articolo 21, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Articolo 15

Trasferimento delle competenze a una giurisdizione più adatta a trattare il caso

1. Su domanda di un titolare della responsabilità genitoriale, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, in circostanze eccezionali, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, trasferire il procedimento ai giudici di un altro Stato membro:

a) in cui il bambino aveva in precedenza la residenza abituale, o

b) di cui il bambino è cittadino, o

c) in cui risiede abitualmente un titolare della responsabilità genitoriale, o

d) in cui sono situati i beni del bambino.

A tal fine, i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito sospendono il procedimento e fissano un termine entro il quale devono essere aditi i giudici dell'altro Stato membro.

I giudici dell'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, entro un mese dal momento in cui sono aditi. In questo caso, il giudice preventivamente adito dichiara la propria incompetenza. In caso contrario, la competenza è esercitata dal giudice preventivamente adito.

2. I giudici collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 55.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 16

Adizione del giudice

Il giudice si considera adito:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto,

o

b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

Articolo 17

Verifica della competenza

Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 18

Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Articolo 19

Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

2. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso figlio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

3. Quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.

Articolo 20

Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Fatto salvo il capo III, in casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito il giudice di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando si siano pronunciati i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

CAPO III

SOTTRAZIONE DI MINORI

Articolo 21

Competenza

1. Nei casi di sottrazione di minori, conserva la competenza giurisdizionale il giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il minore ha acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro e

a) se ciascun titolare del diritto di affidamento ha accettato tale trasferimento o mancato rientro,

o

b) se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

i) il minore ha risieduto in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava;

ii) nel periodo di cui al punto i) non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ovvero è stata emessa una decisione che non dispone il ritorno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, ovvero non è stata resa nessuna decisione sull'affidamento nell'anno successivo all'adizione del giudice in base all'articolo 24, paragrafo 2,

e

iii) il bambino si è integrato nel nuovo ambiente.

Articolo 22

Ritorno del minore

1. Salvi gli altri strumenti giuridici disponibili, il titolare della responsabilità genitoriale può, sia direttamente sia attraverso un'altra autorità centrale, presentare domanda di rientro del minore all'autorità centrale dello Stato membro in cui questi è trattenuto.

2. Nel ricevere la domanda di rientro a norma del paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto:

a) prende le misure necessarie per reperire il bambino,

e

b) garantisce che il ritorno del minore entro un mese dal suo reperimento, salvo ove sia pendente un procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

L'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto trasmette ogni informazione utile all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro e all'occorrenza formula raccomandazioni per agevolarne il rientro, ovvero fornisce ogni informazione utile e rimane in contatto durante il procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

3. Il ritorno del minore può essere rifiutato solo introducendo domanda di provvedimento cautelare nei termini indicati al paragrafo 2, davanti al giudice dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto.

Articolo 23

Provvedimento cautelare contro il ritorno del minore

1. Il giudice dello Stato membro in cui il minore è trattenuto si pronuncia senza indugi sulla domanda di provvedimento cautelare a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

Il minore viene ascoltato durante la procedura, se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

2. Il giudice può adottare un provvedimento cautelare contro il ritorno del minore a norma del paragrafo 1 solo se:

a) sussiste un serio rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile,

o

b) il minore si oppone al ritorno e ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

3. Il provvedimento adottato a norma del paragrafo 1 è provvisorio. Il giudice che ha emesso il provvedimento può, in qualsiasi momento, decidere che questo cessa di essere applicabile.

Al provvedimento assunto a norma del paragrafo 1 deve fare seguito una decisione sull'affidamento resa conformemente all'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 24

Decisione sull'affidamento

1. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto informa l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro, di tutti i provvedimenti cautelari adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, entro due settimane dalla loro adozione, e trasmette ogni informazione utile, compreso se del caso il verbale dell'udienza del minore.

2. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro adisce i giudici di quello Stato membro, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, allo scopo di ottenere una decisione sull'affidamento.

I titolari della responsabilità genitoriale possono parimenti proporre un'azione in giudizio agli stessi fini.

3. Il giudice adito a norma del paragrafo 2 rende, senza indugi, una decisione sull'affidamento.

Durante il procedimento, il giudice rimane in contatto diretto o indiretto attraverso le autorità centrali con il giudice che ha preso il provvedimento cautelare contro il ritorno del minore secondo l'articolo 23, paragrafo 1, al fine di controllare la situazione del bambino.

Il minore viene ascoltato durante la procedura se ciò non appaia inadeguato in ragione della sua età o della sua maturità. A tal fine il giudice tiene conto delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 e applica, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 relative alla cooperazione.

4. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro comunica all'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto la decisione resa a norma del paragrafo 3, trasmette ogni informazione utile e formula eventuali raccomandazioni.

5. La decisione a norma del paragrafo 3 che dispone il ritorno del minore e sia stata certificata in accordo con le disposizioni del capo IV, sezione 3, è riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario alcun procedimento, limitatamente ai fini del ritorno del minore.

Ai fini del presente paragrafo le decisioni ai sensi del paragrafo 3 sono esecutive nonostante eventuali impugnazioni.

Articolo 25

Spese e altri oneri

1. L'assistenza delle autorità centrali è gratuita.

2. Il giudice può ordinare alla persona che ha sottratto il minore di provvedere a tutti i costi sostenuti per reperire e restituire il bambino, comprese le spese legali.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Sezione 1

Riconoscimento

Articolo 26

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Gli atti autentici formati e aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri e le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state concluse sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 3 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali elencati nell'allegato I è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 27

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 28

Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;

e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto,

o

f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 29

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 27, lettera a), e 28, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 5 a 9, da 10 a 14 e 21.

Articolo 30

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 31

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 32

Sospensione del procedimento

1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

Sezione 2

Istanza per la dichiarazione di esecutività

Articolo 33

Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un figlio, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

Articolo 34

Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 35

Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 42 e 44.

Articolo 36

Decisione del giudice

1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 27, 28 e 29.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 37

Notificazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 38

Opposizione alla decisione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 39

Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III.

Articolo 40

Sospensione del procedimento

1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 38 o dell'articolo 39 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 41

Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 42

Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte,

e

b) un certificato di cui all'articolo 44.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace,

o

b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Articolo 43

Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un temine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 44

Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro in cui è pronunciata la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).

Sezione 3

Esecuzione in materia di diritto di visita e ritorno del minore

Articolo 45

Campo d'applicazione

1. La presente sezione si applica:

a) al diritto di visita riconosciuto a un genitore del minore

e

b) al ritorno del minore ordinato con una decisione sull'affidamento resa in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3.

2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Articolo 46

Diritto di visita

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto e reso esecutivo in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento, se la decisione è conforme ai requisiti procedurali ed è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo nei seguenti casi:

a) la decisione non è stata resa in contumacia

e

b) il figlio ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato è rilasciato dal giudice d'origine su istanza di un titolare del diritto di visita e sulla base del modello standard di cui all'allegato VI (certificato sul diritto di visita).

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

Articolo 47

Ritorno del minore

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto e reso esecutivo in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento, se la decisione è conforme ai requisiti procedurali del paragrafo 2 del presente articolo ed è stata certificata nello Stato membro d'origine.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se il figlio ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

Articolo 48

Mezzi d'impugnazione

Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 47, paragrafo 1, non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Articolo 49

Documenti

1. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte,

e

b) il certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Ai fini del presente articolo, il certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, è corredato, se necessario, della traduzione del suo punto 10 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita.

La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Non è richiesta la traduzione del certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

Sezione 4

Altre disposizioni

Articolo 50

Procedimento di esecuzione

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 51

Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

1. I giudici dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano previste nella decisione dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.

2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dai giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

Articolo 52

Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 26, 33 e 51, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 53

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o

b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di «domicile» in uno di tali Stati membri.

Articolo 54

Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 42, 43 e nell'articolo 49, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO V

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI

Articolo 55

Designazione

Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che lo assiste nell'applicazione del regolamento.

Oltre all'autorità centrale designata conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, può designare un'autorità per ogni unità territoriale e specificarne la competenza territoriale. In questi casi le comunicazioni possono essere inviate direttamente all'autorità territorialmente competente, oppure all'autorità centrale che le inoltra all'autorità territorialmente competente e informa il mittente al riguardo.

Articolo 56

Funzioni generali

Le autorità centrali instaurano un sistema di informazione sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione, anche mediante la creazione di meccanismi transfrontalieri di mediazione.

A tal fine è fatto obbligo di ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Articolo 57

Cooperazione nell'ambito di cause specifiche

Le autorità centrali cooperano nell'ambito di cause specifiche, in particolare per garantire l'esercizio effettivo della responsabilità dei genitori sul figlio. A tal fine provvedono, sia direttamente, sia tramite le autorità pubbliche o altri organismi, e compatibilmente con il loro ordinamento,

a) a scambiare informazioni:

   i) sulla situazione del minore;

   ii) sugli eventuali procedimenti in corso, o

   iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

b) a formulare, all'occorrenza, raccomandazioni finalizzate in particolare al coordinamento fra il provvedimento cautelare adottato dallo Stato membro in cui si trova il minore e la decisione resa nello Stato membro competente a conoscere del merito;

c) a prendere tutti i provvedimenti necessari per reperire e riconsegnare il minore, anche instaurando un procedimento a tal fine in applicazione degli articoli da 22 a 24;

d) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;

e) a sostenere la comunicazione fra i giudici, in relazione soprattutto al trasferimento di un procedimento a norma dell'articolo 15 o alle decisioni nelle cause di sottrazione di minori a norma degli articoli da 22 a 24,

   e

f) a promuovere accordi fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e organizzando a tal fine una cooperazione transfrontaliera.

Articolo 58

Metodo di lavoro

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si trova o risiede abitualmente il minore. Se la domanda di assistenza fa riferimento a una decisione emessa in forza del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale deve accludervi i certificati di cui agli articoli 44, 46, paragrafo 1, o 47, paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, che accetta per le comunicazioni con le autorità centrali.

3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 57 è gratuita.

4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Articolo 59

Riunioni

La Commissione convoca le riunioni delle autorità centrali avvalendosi a tal fine della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

CAPO VI

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 60

Relazione con altri strumenti

1. Nel rispetto dell'articolo 63 e del paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nei capi II e III del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo IV del regolamento stesso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 61

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;

c) convenzione dell'Aia, del 1º giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;

e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori,

e

f) convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Articolo 62

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a) Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 63

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti autentici formati e alle transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 71.

2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nei capi II o III del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.

4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nei capi II o III del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;

b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al «domicile» va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;

c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato;

d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 65

Delle autorità centrali e delle lingue

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 55;

b) le lingue accettate per le comunicazioni con le autorità centrali di cui all'articolo 58, paragrafo 2,

e

c) le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 49, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste informazioni.

La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.

Articolo 66

Modificazione degli allegati I, II e III

Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli allegati da I a III.

La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.

Articolo 67

Modificazione degli allegati da IV a VII

Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da IV a VII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 68

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 69

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000

1. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 71.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato VIII.

Articolo 70

Modificazione del regolamento (CE) n. 44/2001

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito come segue:

«2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima a norma del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) (*)

(*) GU L . . .»

Articolo 71

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2003.

Il presente regolamento si applica dal 1º luglio 2004, ad eccezione dell'articolo 65 che si applica dal 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

ALLEGATO I

Le istanze di cui agli articoli 26 e 33 devono essere presentate ai seguenti giudici o autorità competenti:

— in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzlichen Gericht»

— in Germania:

  — nel distretto dello «Kammergerichts» (Berlino) il «Familiengericht Pankow/Weißensee»

  — nei distretti dei rimanenti «Oberlandesgerichte» al «Familiengericht» situato nella sede del rispettivo «Oberlandesgericht»

— in Grecia, al «Μονομελές Πρωτοδικείο»

— in Spagna, al «Juzgado de Primera Instancia»

— in Francia, al presidente del «tribunal de grande instance»

— in Irlanda, alla «High Court»

— in Italia, alla «Corte d'appello»

— nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»

— nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»

— in Austria, al «Bezirksgericht»

— in Portogallo, al «Tribunal de Comarca» o al «Tribunal de família»

— in Finlandia, al «käräjäoikeus/tingsrätt»

— in Svezia, allo «Svea hovrätt»

— nel Regno Unito:

  a) in Inghilterra e Galles, alla «High Court of Justice»,

  b) in Scozia, alla «Court of Session»,

  c) in Irlanda del Nord, alla «High Court of Justice»,

  d) in Gibilterra, alla «Supreme Court»

ALLEGATO II

L'opposizione di cui all'articolo 38 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:

— in Belgio

  a) la persona che ha chiesto la dichiarazione di esecutività può proporre opposizione dinanzi alla «cour d'appel» o «hof van beroep»;

  b) la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può proporre opposizione dinanzi al «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht».

— nella Repubblica federale di Germania, dinanzi all'«Oberlandesgericht»,

— in Grecia, «Εφετείο»,

— in Spagna, «Audiencia Provincial»,

— in Francia, dinanzi alla «Cour d'appel»,

— in Irlanda, dinanzi alla «High Court»,

— in Italia, alla «Corte d'appello»

— nel Lussemburgo, dinanzi alla «Cour d'appel»,

— nei Paesi Bassi,

a) se l'opposizione è proposta dall'attore o dal convenuto comparso dinanzi al giudice, dinanzi al «gerechtshof»,

b) se l'opposizione è proposta dal convenuto che è stato dichiarato contumace, dinanzi all'«arrondisements-rechtbank»,

— in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»,

— in Portogallo, dinanzi al «Tribunal de Relação»,

— in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus//hovrätt»,

— in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»,

— nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e Galles, dinanzi alla «High Court of Justice»,

b) in Scozia, dinanzi alla «Court of Session»,

c) in Irlanda del Nord, dinanzi alla «High Court of Justice»,

d) in Gibilterra la «Court of Appeal».

ALLEGATO III

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 39 può costituire unicamente oggetto di:

— ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,

— «Rechtsbeschwerde», in Germania,

— ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto in Irlanda,

— «Revisionsrekurs», in Austria,

— «recurso restrito à matéria de direito» in Portogallo,

— ricorso al «Korkein oikeus/Högsta domstolen», in Finlandia,

— ricorso al «Högsta domstolen», in Svezia,

— ulteriore ricorso unico per motivi di diritto nel Regno Unito.

ALLEGATO IV

Certificato di cui all'articolo 44 sulle decisioni in materia matrimoniale

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
   - 2.1. Denominazione:
   - 2.2. Recapito
   - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Matrimonio
   - 3.1. Moglie
     - 3.1.1. Nome e cognome
     - 3.1.2. Stato e luogo di nascita
     - 3.1.3. Data di nascita
   - 3.2. Marito
     - 3.2.1. Nome e cognome
     - 3.2.2. Stato e luogo di nascita
     - 3.2.3. Data di nascita
   - 3.3. Stato, (eventualmente) luogo e data del matrimonio
     - 3.3.1. Stato del matrimonio
     - 3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente)
     - 3.3.3. Data del matrimonio
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
   - 4.1. Denominazione
   - 4.2. Sede
5. Decisione
   - 5.1. Data
   - 5.2. Numero di riferimento
   - 5.3. Tipo di decisione
     - 5.3.1. Divorzio
     - 5.3.2. Annullamento del matrimonio
     - 5.3.3. Separazione personale
   - 5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia?
     - 5.4.1. No
     - 5.4.2. Sì [1]
6. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
7. Contro la decisione può ancora essere proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine?
   - 7.1. No
   - 7.2. Sì
8. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione è stata pronunciata
   - 8.1. Divorzio
   - 8.2. Separazione personale

Fatto a . . ., data . . . Firma e/o timbro

---

[1] Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

ALLEGATO V

Certificato di cui all'articolo 44 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
   - 2.1. Denominazione:
   - 2.2. Recapito
   - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Titolari della responsabilità genitoriale
   - 3.1. Madre
     - 3.1.1. Nome e cognome
     - 3.1.2. Data e luogo di nascita
   - 3.2. Padre
     - 3.2.1. Nome e cognome
     - 3.2.2. Data e luogo di nascita
   - 3.3. Altri
     - 3.3.1. Nome e cognome
     - 3.3.2. Data e luogo di nascita
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
   - 4.1. Denominazione
   - 4.2. Luogo
5. Decisione
   - 5.1. Data
   - 5.2. Numero di riferimento
   - 5.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?
     - 5.3.1. No
     - 5.3.2. Sì [1]
6. Figli oggetto della decisione [2]
   - 6.1. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.2. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.3. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.4. Nome, cognome e data di nascita
7. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
8. Attestato di esecutività e notificazione
   - 8.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?
     - 8.1.1. Sì
     - 8.1.2. No
   - 8.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?
     - 8.2.1. Sì
       - 8.2.1.1. Nome e cognome della parte
       - 8.2.1.2. Data della notificazione o della comunicazione
     - 8.2.2. No

Fatto a . . ., data . . . Firma e/o timbro

---

[1] Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

[2] Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO VI

Certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 3, sulle decisioni in materia di diritto di visita

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
   - 2.1. Denominazione:
   - 2.2. Recapito
   - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Genitori
   - 3.1. Madre
     - 3.1.1. Nome e cognome
     - 3.1.2. Data e luogo di nascita
   - 3.2. Padre
     - 3.2.1. Nome e cognome
     - 3.2.2. Data e luogo di nascita
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
   - 4.1. Denominazione
   - 4.2. Luogo
5. Decisione
   - 5.1. Data
   - 5.2. Numero di riferimento
6. Figli oggetto della decisione [1]
   - 6.1. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.2. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.3. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.4. Nome, cognome e data di nascita
7. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine ☐
8. Si tratta di decisione resa in contumacia ☐
9. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità ☐
10. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita
    - 10.1. Data
    - 10.2. Luogo
    - 10.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale quando preleva/riaccompagna i figli
      - 10.3.1. Obbligo di sostenere le spese di viaggio
      - 10.3.2. Altro
    - 10.4. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita
11. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a . . ., data . . . Firma e/o timbro

---

[1] Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO VII

Certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 3 sul ritorno del minore

1. Paese di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
   - 2.1. Denominazione:
   - 2.2. Recapito
   - 2.3. Tel./Fax/Posta elettronica
3. Titolari della responsabilità genitoriale
   - 3.1. Madre
     - 3.1.1. Nome e cognome
     - 3.1.2. Data e luogo di nascita
   - 3.2. Padre
     - 3.2.1. Nome e cognome
     - 3.2.2. Data e luogo di nascita
   - 3.3. Altri
     - 3.3.1. Nome e cognome
     - 3.3.2. Data e luogo di nascita
4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione
   - 4.1. Denominazione
   - 4.2. Luogo
5. Decisione
   - 5.1. Data
   - 5.2. Numero di riferimento
6. Figli oggetto della decisione [1]
   - 6.1. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.2. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.3. Nome, cognome e data di nascita
   - 6.4. Nome, cognome e data di nascita
7. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità ☐
8. La decisione stabilisce il ritorno del minore ☐
9. Persona che ha l'affidamento del minore
10. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a . . ., data . . . Firma e/o timbro

---

[1] Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

ALLEGATO VIII

Tabella di corrispondenza con il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio

Articoli abrogati	Articoli corrispondenti del nuovo testo
1	1, 2
2	5
3	12
4	
5	6
6	7
7	8
8	9
9	17
10	18
11	16, 19
12	20
13	2, 26
14	26
15	27, 28
16	
17	29
18	30
19	31
20	32
21	33
22	26, 34
23	35
24	36
25	37
26	38
27	39
28	40
29	41
30	52
31	53
32	42
33	44
34	43
35	54
36	60
37	61
38	
39	
40	62
41	64
42	63
43	
44	66, 67
45	68
46	71
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

(2002/C 203 E/28)

COM(2002) 224 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 [1] il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

(2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo contingentale che va dal 1º gennaio al 30 giugno 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 passa a 80 000 t.

Articolo 2

Per il periodo contingentale che va dal 1º gennaio al 31 dicembre 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2799 passa a 50 000 t;

— il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2950 passa a 6 500 t.

Articolo 3

I contingenti figuranti all'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1º luglio 2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 5).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere	43 t		1.7.-31.12.2002
09.2890	ex 4819 40 00	10	Sacchetti di carta stampati, di dimensioni di 139 × 303 mm (± 5 mm), destinati per l'imballaggio di granturco soffiato al microonde [a]	33 000 000 unità	0	1.7.-31.12.2002
09.2902	ex 8540 11 15	91	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 59 cm o più ma non superiore a 61 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	13 000 unità	7	1.7.-31.12.2002
09.2904	ex 8540 11 19	95	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 79 cm o più ma non superiore a 81 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	3 600 unità	0	1.7.-31.12.2002
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere, — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione d'apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 [a]	10 000 000 unità	0	1.7.-31.12.2002
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	8 t	0	1.7.-31.12.2002

[a] Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia

(2002/C 203 E/29)

COM(2002) 226 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») [1], in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO**

(1) Con regolamento (CE) n. 648/96, del 28 marzo 1996 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia [3], il 12 gennaio 2001, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3) La domanda è stata presentata dalla EBMA, l'associazione europea dei produttori di biciclette, per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

(4) La domanda conteneva elementi di prova che a prima vista dimostravano che, qualora si fossero lasciate scadere le misure, vi era il rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole; tali prove sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza.

(5) Di conseguenza, l'11 aprile 2001, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4] ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore relative alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. **RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

(7) Con lettera del 6 febbraio 2002 alla Commissione, la EBMA ha formalmente ritirato la domanda di riesame della misure antidumping relative alle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

(8) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(9) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva rivelato alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni; tuttavia, solo poche osservazioni sono pervenute alla Commissione. Dall'esame di tali osservazioni non si è evinto che l'abrogazione delle misure fosse contraria all'interesse della Comunità.

(10) Si è pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia debba essere chiuso e che le misure in vigore debbano essere lasciate scadere,

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 91 del 12.4.1996, pag. 1.

[3] GU C 271 del 22.9.2000, pag. 5.

[4] GU C 110 dell'11.4.2001, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di biciclette, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia sono abrogate e il procedimento riguardante tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali [1]

(2002/C 203 E/30)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 235 def. — 2000/0117(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 6 maggio 2002)

1. Le tappe del documento

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2000) 276 def. — 2000/0117(COD)] ai sensi dell'articolo 175, § 1, del trattato: 11.7.2000

Parere del Comitato economico e sociale: 26.4.2001

Parere del Comitato delle regioni: 13.12.2000

Parere del Parlamento europeo — prima lettura: 17.1.2002

2. Obiettivo della proposta della Commissione

La direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e di quelli che forniscono servizi di trasporto, ha tre obiettivi: aggiornare, semplificare e rendere flessibile l'attuale quadro giuridico. Aggiornare, per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche al contesto economico, come le liberalizzazioni, in corso o future, di alcune delle attività oggetto della direttiva; semplificare, per rendere i testi attuali più comprensibili agli utenti, per aggiudicare gli appalti in assoluta conformità alle norme e ai principi che disciplinano la materia e far sì che gli enti coinvolti (acquirenti o fornitori) conoscano meglio i loro diritti; rendere flessibili le procedure per soddisfare le necessità degli acquirenti e degli operatori economici.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento

La Commissione ha accettato, interamente o in parte, eventualmente riformulandoli, 47 degli 83 emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

3.1. *Emendamenti accettati dalla Commissione nella loro interezza o riformulati per ragioni puramente formali (emendamenti 111, 7, 8, 67, 68 e 69)*

L'emendamento 111 introduce un nuovo considerando per affermare che la direttiva non si oppone a che un ente appaltante adotti o applichi provvedimenti a tutela di esigenze aventi carattere generale: ordine, moralità, sicurezza e igiene pubblica, vita umana, animale e vegetale. La Commissione accetta l'emendamento sottolineando che esso è redatto in modo da riprodurre le disposizioni del trattato (articolo 30):

considerando «(2 quater) Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce ad un ente aggiudicatore di prescrivere o applicare misure necessarie a tutelare la moralità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la vita di persone, animali o vegetali, in conformità del trattato, in particolare nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, purché tali misure non siano discriminatorie e non contrastino con l'obiettivo dell'apertura degli appalti nel settore degli appalti pubblici e con il trattato.»

L'emendamento 7 modifica il considerando 34 per chiarire che, se equivalenti, vanno anche esaminate offerte basate su soluzioni diverse da quelle previste dall'ente appaltante e che a quest'ultimi spetta motivare le decisioni di non equivalenza.

È necessario combinare l'emendamento 7 con altri emendamenti riguardanti la stessa problematica — cfr. i commenti agli emendamenti 35, 36, 38, 40, 95 e 99/118.

L'emendamento 8 modifica l'emendamento 42 e introduce quelle degli ingegneri fra le prestazioni la cui retribuzione è regolata da norme nazionali di cui va garantita l'applicazione.

Gli emendamenti 67, 68 e 69 eliminano le dettagliate disposizioni sulle modalità da seguire per ponderare i vari criteri in base ai quali viene stabilita l'offerta economicamente più vantaggiosa. La soppressione dei tre §§ è accettabile per semplificare le modalità di indicazioni della ponderazione.

[1] GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112.

3.2. *Emendamenti accettati dalla Commissione dopo una parziale o sostanziale riformulazione (emendamenti 89-96, 4, 33, 9, 70, 35, 36, 38, 40, 95, 99-118, 64, 18, 57, 109, 60, 43, 47, 13, 16, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 117, 51, 53, 56, 66, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86)*

Gli emendamenti da 89-96 introducono un nuovo considerando, che sottolinea l'integrazione della politica ambientale in quella degli appalti pubblici. L'articolo 6 del trattato impone di integrare la tutela dell'ambiente nelle altre politiche: ciò significa conciliare le rispettive politiche dell'ambiente e degli appalti pubblici. La Commissione ritiene dunque che occorra permettere agli enti aggiudicatori di acquisire prodotti/servizi «verdi», con il miglior rapporto qualità/prezzo. Essa accoglie l'emendamento riformulandolo come segue:

Considerando: «2 ter Ai sensi dell'articolo 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le esigenze di tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni della Comunità di cui all'articolo 3 del Trattato, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile.

La presente direttiva chiarisce dunque come gli enti aggiudicatori possano contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.»

L'emendamento 4 introduce un nuovo considerando per precisare che gli enti aggiudicatori possono imporre delle condizioni nell'esecuzione degli appalti, soprattutto per promuovere obiettivi sociali, purché tali clausole siano compatibili con il diritto comunitario. Per coerenza tra le due direttive appalti pubblici, questa possibilità va estesa alle condizioni sulla tutela dell'ambiente [1].

L'emendamento 33, che modifica l'articolo 33, terzo comma, precisa che le condizioni di esecuzione possono includere condizioni legate alla promozione di obiettivi di politica sociale; esso rafforza poi il rispetto dei principi di pari trattamento, di non discriminazione e di trasparenza quando gli enti aggiudicatori impongono particolari condizioni d'esecuzione degli appalti. Di fatto, l'emendamento precisa in una norma specifica quanto già contenuto nell'articolo 9, che ha portata generale.

La Commissione accoglie dunque gli emendamenti 4 e 33 con il seguente testo:

Considerando: «(32) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la direttiva se non sono direttamente o indirettamente discriminatorie e se sono indicate nell'avviso usato come bando di gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono favorire la formazione professionale sul cantiere, l'occupazione di persone che incontrano particolari difficoltà d'inserimento, lottare contro la disoccupazione o tutelare l'ambiente e dar luogo ad obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto, come assumere disoccupati di lungo periodo o attuare iniziative di formazione per i disoccupati o i giovani, il rispetto sostanziale delle norme delle convenzioni fondamentali dell'OIL se non fossero state recepite nel diritto nazionale, l'assunzione di un numero di persone minorate superiore a quello imposto dalla legislazione nazionale.»

«*Articolo 37 bis*

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Gli enti aggiudicatori possono imporre particolari condizioni di esecuzione dell'appalto, purché tali condizioni siano compatibili con il diritto comunitario e siano indicate nell'avviso usato come bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni alle quali viene eseguito un appalto possono coinvolgere in particolare aspetti a carattere sociale e ambientale.»

L'emendamento 9 inserisce un nuovo considerando 42 bis al fine di precisare che gli enti aggiudicatori possono respingere offerte anormalmente basse perché elusive del diritto sociale. È una facoltà già esistente nel diritto attuale, che è sufficiente chiarire in modo adeguato.

L'emendamento 70 modifica l'articolo 55, sulle offerte anormalmente basse, cambiando l'espressione «rispetto alla prestazione» in «rispetto alla fornitura, alla prestazione o ai lavori». La motivazione (che la norma va applicata alle forniture e lavori e non solo ai servizi) chiarisce che l'emendamento si fonda su un malinteso dovuto a un problema di traduzione. La norma si applica infatti ai tre tipi di appalti. Per coerenza con la direttiva classica e per evitare successive divergenze d'interpretazione, non è opportuno modificare il diritto attuale nella versione francese, da cui traspare chiaramente che la norma si applica ai tre tipi di appalti. È invece opportuno far sì che ciò si verifichi anche in tutte le altre versioni linguistiche [2].

[1] Riferirsi all'emendamento 10 del Parlamento europeo alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori.

[2] La versione linguistica inglese dovrà, pertanto, riferirsi a «goods, works or services».

La Commissione accoglie gli emendamenti 9 e 70 come segue:

«*Articolo 55*

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, chiede, per iscritto, le precisazioni sulla composizione dell'offerta che ritiene opportune.

Le precisazioni possono riguardare in particolare:

a) l'economia del metodo di fabbricazione dei prodotti, della prestazione dei servizi, del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli a disposizione dell'offerente per fornire i prodotti, i servizi, o effettuare i lavori;

c) l'originalità delle forniture, servizi o lavori proposti dall'offerente;

c bis) il rispetto delle norme sulla tutela e sulle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove va effettuata la prestazione;

d) l'eventuale ottenimento di un aiuto di Stato da parte dell'offerente.

2. Consultando l'offerente, l'ente aggiudicatore verifica, la composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che constata che un'offerta è anormalmente bassa a causa dell'ottenimento da parte dell'offerente di un aiuto di Stato, può respingerla solo se, consultato l'offerente, questi non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente fissato dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto è stato concesso legalmente. L'ente aggiudicatore che respinge l'offerta in queste condizioni ne informa la Commissione.»

Gli emendamenti 35, 36, 38, 40, 95 e 99/118 si riferiscono all'articolo 34 riguardante le specifiche tecniche.

L'emendamento 35 prevede che le specifiche tecniche possano essere formulate in termini d'impatto del prodotto sull'ambiente durante il suo ciclo di vita. La Commissione accoglie questa impostazione.

L'emendamento 36 introduce una nuova definizione, cioè quella di «norma equivalente», laddove, al contrario, si tratta di un'offerta che garantisce una soluzione equivalente. Anche se è chiaro che l'emendamento tratta soluzioni equivalenti, non è accettabile includere i costi nella definizione delle soluzioni equivalenti, poiché l'elemento prezzo interviene nella fase di valutazione delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione e non per escludere offerte basate su altre soluzioni non conformi alle specifiche tecniche dell'ente aggiudicatore.

Gli emendamenti 99 e 118 modificano l'articolo 34 per chiarire che l'ente aggiudicatore non può respingere un'offerta se l'offerente prova che essa soddisfa in modo equivalente i requisiti dell'appalto.

L'emendamento 38 precisa, da un lato, che una relazione su prove di un organismo riconosciuto può costituire un mezzo di prova adeguato e, dall'altro, che spetta agli enti aggiudicatori, che respingono una soluzione come non equivalente, motivare tale decisione e comunicarla agli operatori economici che lo richiedono. L'obbligo di comunicare la motivazione si trova a titolo generale all'articolo 48, § 2.

L'emendamento 40 permette di riferirsi in casi eccezionali a particolari metodi di produzione o a particolari produttori o fornitori.

La possibilità di riferirsi a un particolare metodo di produzione può essere accettabile se ciò non ha per effetto di riservare l'appalto a un fornitore particolare.

L'emendamento 95, che modifica l'allegato XX, modifica la definizione delle specifiche tecniche aggiungendovi l'incidenza sull'ambiente, le istruzioni per l'uso e i metodi o i processi di produzione.

Questa parte dell'emendamento chiarisce il testo allineandolo sulla comunicazione della Commissione del 4.7.2001 sui pubblici appalti e l'ambiente [1] e, riformulato, è dunque accettabile.

Esso introduce inoltre il concetto di progettazione che tenga conto di tutti gli usi, compresa l'accessibilità per i disabili.

[1] «Comunicazione interpretativa della Commissione — Il diritto comunitario sugli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici», COM(2001) 274 def. (GU C 333 del 29.11.2001, pag. 13).

Tenendo conto anche dell'emendamento 7, di cui al precedente punto 3.1, la Commissione accoglie gli emendamenti 35, 36, 38, 40, 95 e 99/118 nel considerando 34, negli articoli 34 e 48, § 2, e nell'allegato XX, così riformulati:

Considerando: «(34) Le specifiche tecniche fissate dagli acquirenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo, deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettono la diversità delle soluzioni tecniche. Da un lato, perciò, le specifiche tecniche devono poter essere stabilite in termini di prestazioni e di esigenze funzionali ma, dall'altro, devono essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori offerte basate su altre soluzioni che soddisfino in modo equivalente i loro requisiti in caso di riferimento a norme europee o, in loro mancanza, nazionali. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter ricorrere a qualsiasi tipo di prova. L'ente aggiudicatore motiva le decisioni che verificano la non equivalenza.

Gli enti aggiudicatori che, nelle specifiche tecniche di un determinato appalto, desiderano definire requisiti ambientali, possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Per definire le forniture o le prestazioni cercate, esse possono, senza esservi obbligate, usare appropriate specifiche, o parti di esse, come quelle definite dalle ecoetichette (ecoetichetta europea, ecoetichetta (pluri)nazionale) o qualsiasi altra etichetta ecologica. Tuttavia, questa possibilità è ammessa solo se i requisiti per l'etichetta sono sviluppati e adottati in base a un'informazione scientifica e con una procedura cui tutte le parti interessate (enti governativi, consumatori, fabbricanti, distributori od organizzazioni ambientali) possano partecipare e se l'etichetta è accessibile e disponibile a tutti gli interessati.»

«*Articolo 34*

Le specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche, ai sensi del punto 1 dell'allegato XX, fanno parte della documentazione d'appalto, come i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve norme tecniche giuridicamente vincolanti, se compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche devono essere formulate:

a) in riferimento a specifiche definite all'allegato XX e, in ordine di preferenza, a norme nazionali che recepiscono norme europee, a omologazioni tecniche europee, a specifiche tecniche comuni, a norme internazionali, ad altri riferimenti tecnici elaborati da organismi europei di normalizzazione o, se inesistenti, a norme nazionali, a omologazioni tecniche nazionali o a specifiche tecniche nazionali in materia di concezione, di calcolo e di realizzazione dei lavori e di costruzione dei prodotti. Ogni riferimento reca la menzione "o equivalente";

b) o in termini di prestazione o requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Questi devono però essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di stabilire l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di assegnarlo;

c) o in termini di prestazioni o requisiti funzionali di cui al punto b), riferendosi, come un mezzo di presunzione di conformità a tali requisiti o prestazioni, alle specifiche di cui al punto a);

d) o riferendosi alle specifiche del punto a) per alcune caratteristiche e alle prestazioni o requisiti funzionali del punto b) per altre.

4. Quando gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di riferirsi alle specifiche di cui al § 3, punto a, non possono respingere un'offerta, perché i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche cui si riferiscono, se nella sua offerta l'offerente prova, con mezzi opportuni che soddisfano l'ente aggiudicatore, che le soluzioni da esso proposte rispondono in misura equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione su prove di un organismo riconosciuto.

5. Se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di cui al § 3, secondo comma, di prescrivere in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, non possono respingere un'offerta di prodotti, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un'omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale, a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche possiedono le stesse prestazioni o gli stessi requisiti funzionali.

Nella sua offerta, l'offerente deve dimostrare in modo adeguato e soddisfacente per l'ente aggiudicatore, che prodotti, servizi o lavori conformi alla norma, rispondono ai requisiti funzionali o di prestazione dell'ente appaltante.

Può costituire mezzo appropriato una relazione tecnica del fabbricante o una relazione di collaudo di un organismo riconosciuto.

5 bis. Se gli enti aggiudicatori, nelle specifiche tecniche di un determinato appalto, prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esse possono usare specifiche dettagliate, o parti di esse, definite dalle ecoetichette europee, plurinazionali o da qualsiasi altra ecoetichetta, purché esse siano in grado di definire le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto, i loro requisiti siano sviluppati in base a un'informazione scientifica e adottati con una procedura cui possano partecipare tutte le parti interessate (enti governativi, consumatori, fabbricanti, distributori od organizzazioni ambientali) e siano accessibili a tutte le parti interessate.

Gli enti aggiudicatori possono segnalare che prodotti o servizi forniti di ecoetichetta devono soddisfare le specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; esse devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova adeguato, come una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione su prove di un organismo riconosciuto.

6. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo, si intendono laboratori d'analisi e di calibratura, organismi d'ispezione e di certificazione, conformi alle relative norme europee.

Gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti in altri Stati membri.

7. A meno che ciò non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una determinata fabbricazione o provenienza o un particolare procedimento, né riferirsi a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a un produttore determinato con la conseguenza di favorire o di eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i §§ 3 e 5; menzioni o riferimenti siffatti devono contenere l'espressione "o equivalente".»

«*Articolo 48*

Informazione di coloro che richiedono una qualifica, dei candidati e degli offerenti

1. . . .

2. Quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dal ricevimento della domanda scritta, gli enti aggiudicatori comunicano, a tutti i candidati od offerenti respinti che lo richiedano, i motivi del rigetto della candidatura o dell'offerta e, ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta vincente e il nome dell'aggiudicatario o delle parti dell'accordo quadro.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia decidere di non comunicare alcune informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo quadro, di cui al primo comma, se la loro divulgazione ostacola l'applicazione della legge, contrasta con l'interesse pubblico o lede interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, o nuoce alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. . . .

4. . . .

5. . . .»

«*ALLEGATO XX*

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva, i termini sottoindicati vanno così definiti:

1. a) "specifiche tecniche", quando si tratta di appalti pubblici di servizi o di forniture: specifiche che compaiono in un documento che definisce i requisiti di un prodotto o di un servizio, come livelli di qualità, livelli di prestazione ambientale, progettazione multifunzionale (che tien conto di esigenze come l'accessibilità per i disabili), uso del prodotto, sua sicurezza, sue dimensioni e prescrizioni applicabili al prodotto riguardo alla denominazione di vendita, terminologia, simboli, analisi e relativi metodi, imballaggio, marchiatura, etichettatura, istruzioni per l'uso, procedure e metodi di produzione e procedure di valutazione della conformità.

b) "specifiche tecniche", quando si tratta di appalti pubblici di lavori: tutte le prescrizioni tecniche contenute soprattutto nei capitolati d'oneri, che definiscono i requisiti di un materiale, di un prodotto o di una fornitura e che permettono di caratterizzarli di modo da rispondere all'impiego al quale sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali caratteristiche includono i livelli di prestazione ambientale, la progettazione multifunzionale (che tien conto di esigenze come l'accessibilità per i disabili) e i livelli di valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, le procedure a garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le analisi e i relativi metodi, l'imballaggio, la marchiatura, l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, le procedure e i metodi di produzione. Esse comprendono anche le regole di progettazione e di calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, di controllo e di accettazione delle opere nonché le tecniche o i metodi di costruzione e ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore prescriva, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, riguardo alle opere finite e ai materiali o agli elementi che le compongono.

2. "norma": una specifica tecnica, di applicazione ripetuta o continua, approvata da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, la cui osservanza non è obbligatoria e appartenente a una delle seguenti categorie:

— norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

— norma europea: norma adottata da un'organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

— norma nazionale: norma adottata da un'organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

3. "omologazione tecnica europea": parere tecnico favorevole sull'idoneità di un prodotto a essere usato, fondato sulla soddisfazione dei requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro.

4. "specifiche tecniche comuni": specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. "riferimento tecnico": qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione dell'appalto.»

L'emendamento 64 introduce un nuovo articolo 53 bis ai sensi del quale se un ente aggiudicatore chiede un certificato relativo a un sistema di gestione ambientale, deve accettare i certificati EMAS, quelli conformi alle norme internazionali e qualsiasi altro certificato equivalente. In determinati casi — ad esempio, in merito alla capacità di rispettare un ecosistema durante la realizzazione di un lavoro pubblico [1] — un management ambientale può attestare tale capacità tecnica. In tali casi è utile prevedere i possibili mezzi di prova e il riconoscimento dell'equivalenza in modo che gli appalti non siano riservati ai soli detentori di taluni certificati. L'emendamento accetta in sostanza le disposizioni dell'articolo 51, § 2, relative ai certificati di assicurazione della qualità. Data tale affinità, esso può essere inserito all'articolo 51, riformulandolo per garantire un parallelismo tra le due disposizioni. La Commissione accetta dunque l'emendamento 64, come segue:

Considerando: «(39 bis) Eventualmente, nei casi in cui la natura dei lavori e/o dei servizi lo giustifichi, si può chiedere di applicare all'esecuzione dell'appalto provvedimenti o sistemi di gestione ambientale. Quest'ultimi, indipendentemente dalla loro registrazione in quanto strumenti comunitari (regolamento EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, una descrizione dei provvedimenti attuati applicate dall'operatore economico per garantire lo stesso livello di tutela ambientale, va accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati.»

«*Articolo 51*

Riconoscimento reciproco delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. . . .

2. Quando richiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare che l'operatore economico si conforma a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Esse riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi di altri Stati membri e accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti a garanzia della qualità, fornite dagli operatori economici.

3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale da applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno al sistema comunitario di gestione e controllo ambientale (EMAS) o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Esse riconoscono i certificati equivalenti di organismi di in altri Stati membri e accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.»

[1] Cf. la comunicazione interpretativa suddetta.

L'emendamento 18 permette agli operatori economici che partecipano in gruppo di fare valere le loro capacità addizionate ai fini della selezione, per quanto riguarda: l'abilitazione ad esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e/o professionali. Tuttavia, la durata dell'esperienza eventualmente richiesta non può essere accumulata. Inoltre, l'emendamento prevede che alla capogruppo possano essere imposte condizioni minime.

L'emendamento è in linea con la giurisprudenza. Tuttavia, ogni partecipante al gruppo deve essere abilitato a esercitare l'attività professionale a seconda dell'attività che esercita nella realizzazione dell'appalto. Riguardo alle condizioni minime che l'amministrazione aggiudicativa può esigere dalla capogruppo, la parola «minime» va interpretata nel senso di garantire all'ente aggiudicatore che almeno un partecipante al gruppo possiede il know-how necessario alla realizzazione dell'appalto.

Questa problematica può presentarsi in contesti diversi (sia gestendo un sistema di qualificazione che in procedure aperte, ristrette o negoziate con bando preliminare, e, per ciascuna di queste situazioni, sia per gruppi effettivi di operatori economici che per operatori economici singoli, ma che intendono fare valere le capacità di altri enti come imprese controllate, subappaltatori ecc.). Se ne deve dunque tener conto nella riformulazione degli articoli 52 e 53.

La riformulazione deve anche tenere conto degli emendamenti 57 e 109 che, senza distinguere tra criteri d'esclusione obbligatori e facoltativi, rendono obbligatori tutti i criteri d'esclusione di cui all'articolo 46 della proposta di direttiva classica, rispettivamente nella gestione dei sistemi di qualifica e nella selezione dei partecipanti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate con bando preliminare.

Riguardo all'applicazione dei criteri facoltativi di cui all'articolo 46, § 2, della direttiva classica (fallimento, errori professionali gravi . . .), occorre riformulare gli emendamenti per mantenere il carattere facoltativo di questi casi d'esclusione.

Quanto ai criteri d'esclusione obbligatori di cui all'articolo 46, § 1, della direttiva classica (in caso di condanne pronunciate in via definitiva per alcuni crimini particolarmente gravi, come la partecipazione a un'associazione a delinquere), tali disposizioni possono essere applicabili quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti soggetti alla direttiva settori speciali, tanto più che è frequente che una stessa amministrazione operi sia in settori sia «speciali» che «classici».

Invece, per enti appaltanti che non sono pubblici poteri (cioè imprese pubbliche e private che operano in base a diritti speciali o esclusivi), l'obbligo di applicare tali criteri d'esclusione non è accettabile, poiché il suo rispetto da parte di enti diversi dagli enti aggiudicatori presuppone che essi accedano a informazioni provenienti da casellari giudiziari, il che porrebbe seri problemi di protezione dei dati. Occorre inoltre tener conto del fatto che tali informazioni possono riguardare società concorrenti.

L'emendamento 60 introdurrebbe nell'articolo 53 un elenco di criteri di esclusione facoltativa in merito alla selezione dei partecipanti a procedure aperte, ristrette o negoziate con bando preliminare. L'emendamento non può essere accolto così com'è, dato che alcuni casi darebbero luogo a differenze ingiustificate rispetto a quelli considerati dalla direttiva «classica» (p. es., l'elenco contiene la possibilità d'esclusione per reati «ecologici», mentre quest'ipotesi non è esplicita all'articolo 46, § 2, della direttiva classica). Per coerenza tra le due direttive, occorre dunque accogliere la sostanza dell'emendamento mediante un rinvio all'articolo 46, § 2, della direttiva classica.

Con i limiti suesposti, la Commissione può dunque accettare gli emendamenti 18, 57, 109 e 60 negli articoli 52 (modificato) e 53, formulati come segue:

«*Articolo 52*

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno sì che gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema previsto di cui al § 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso va gestito in base a criteri e norme obiettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

2 bis. I criteri e le norme di qualificazione di cui al § 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 46 della direttiva . . ./. . ./CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

Se l'ente appaltante è un potere pubblico ai sensi dell'articolo 2, § 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione obbligatori di cui all'articolo 46, § 1, della direttiva . . ./. . ./CE.

2 ter. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al § 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri enti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno dei suddetti enti a tal fine.

Analogamente un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 10 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri enti.

2 quater. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al § 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri enti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno dei suddetti enti di metterglieli a disposizione.

Analogamente, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 10 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri enti.

3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al § 2 sono forniti, a richiesta, agli operatori economici interessati, cui vengono comunicati anche i relativi aggiornamenti.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4. Viene conservato un elenco degli operatori economici qualificati; esso può essere diviso in categorie di appalti per la cui realizzazione la qualificazione è valida.

5. Se viene bandita una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.»

«*Articolo 53*

Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, lo devono fare secondo regole e criteri obiettivi che vanno resi noti agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata lo devono fare secondo regole e criteri obiettivi da esse definiti e a disposizione degli operatori economici interessati.

3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

4. I criteri di cui ai §§ 1 e 2 possono comprendere i criteri di esclusione di cui all'articolo 46 della direttiva .../.../CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ...).

Se l'ente aggiudicatore è un potere pubblico ai sensi dell'articolo 2, § 1, punto a), i criteri di cui ai §§ 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione obbligatori di cui all'articolo 46, § 1, della direttiva .../.../CE.

5. Se i criteri di cui ai §§ 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri enti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno degli questi enti a tal fine.

Analogamente, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 10 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri enti.

6. Se i criteri di cui ai §§ 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri enti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali enti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Analogamente, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 10 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri enti.»

L'emendamento 43 modifica il titolo dell'articolo 38 aggiungendo un riferimento agli obblighi in materia di tutela dell'ambiente. Le amministrazioni potranno indicare l'autorità presso cui gli operatori otterranno informazioni sugli obblighi di tale tipo, in vigore nel luogo dove vanno effettuati i lavori o servizi.

Benché il titolo modificato dell'emendamento non corrisponda al contenuto della disposizione, essendo stati respinti gli emendamenti che modificano il contenuto dell'articolo, esso può, tuttavia, essere accolto nella sostanza, dato che il contenuto dell'articolo 38 sarà modificato per evitare differenze ingiustificate tra il suo disposto e quello della direttiva classica (articolo 27), emendata (v. emendamento 50 alla direttiva «classica»).

L'emendamento 47 introduce un nuovo comma all'articolo 41, § 1, per rendere più trasparente l'informazione da fornire agli operatori economici sugli obblighi che derivano dalla legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 38. Benché l'emendamento presupponga l'adozione degli emendamenti all'articolo 38 (respinti), è accettabile il principio che la legislazione da rispettare durante l'esecuzione dell'appalto deve essere nota agli operatori economici, affinché ne tengano conto nella preparazione delle offerte. Tali informazioni non devono tuttavia limitarsi ai soli obblighi derivanti dal diritto sociale, poiché si deve tener conto anche di altre legislazioni (ambientali o fiscali) citate all'articolo 38. Ma, queste informazioni rischiano di essere di tale mole da non poter apparire negli avvisi, se il bando avviene con avvisi periodici indicativi o avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, che non solo possono riguardare numerosi appalti singoli, ma che in più possono essere pubblicati con tale anticipo rispetto al bando del singolo appalto (talvolta un anno o più) che le informazioni rischiano di essere superate. È meglio perciò limitare l'obbligo di fornire tali informazioni agli appalti banditi mediante procedura aperta. Negli altri casi, la necessaria trasparenza sarà comunque garantita perché i capitolati d'oneri dei singoli appalti devono indicare agli operatori economici il modo di ottenere informazioni pertinenti e aggiornate.

La Commissione può accogliere l'emendamento 43 e l'emendamento 47 nell'articolo 38, § 1 e nell'allegato XII così riformulato:

«*Articolo 38*

Obblighi relativi alle norme in materia fiscale, di tutela dell'ambiente, di sicurezza e di condizioni di lavoro

L'ente aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri, il/gli organismo/i presso cui i candidati possono ottenere informazioni pertinenti sugli obblighi in materia fiscale, di tutela dell'ambiente, di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nel luogo in cui vanno effettuate le prestazioni, e che si applicano ai lavori effettuati o ai servizi prestati sul cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.»

«*ALLEGATO XII*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA

A. **PROCEDURE APERTE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, di telex e di telefax dell'ente aggiudicatore.

1 bis. Se si tratta di appalti pubblici di lavori, di forniture che comportano lavori di posa e installazione e di servizi: nome, indirizzo, numero di telefono e telefax, indirizzo elettronico dei servizi presso i quali possono essere ottenute le informazioni pertinenti sulle norme fiscali, di tutela dell'ambiente, di protezione e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove va effettuata la prestazione.

. . .

B. **PROCEDURE RISTRETTE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, di telex e di telefax dell'ente aggiudicatore.

1 bis. Se si tratta di appalti pubblici di lavori, di forniture che comportano lavori di posa e installazione e di servizi: nome, indirizzo, numero di telefono e telefax, indirizzo elettronico dei servizi presso i quali possono essere ottenute le informazioni pertinenti sulle norme fiscali, di tutela dell'ambiente, di protezione e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove va effettuata la prestazione.

. . .

C. **PROCEDURE NEGOZIATE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, di telex e di telefax dell'ente aggiudicatore.

1 bis. Se si tratta di appalti pubblici di lavori, di forniture che comportano lavori di posa e installazione e di servizi: nome, indirizzo, numero di telefono e telefax, indirizzo elettronico dei servizi presso i quali possono essere ottenute le informazioni pertinenti sulle norme fiscali, di tutela dell'ambiente, di protezione e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove va effettuata la prestazione.

. . .»

L'emendamento 13 è legato all'emendamento 16. Entrambi mirano a sottoporre alle norme più flessibili della direttiva settori le amministrazioni aggiudicatrici in campo postale, oggi soggetti alla direttiva classica, per tener conto della liberalizzazione in corso in questo campo.

L'emendamento 13 aggiunge dunque un riferimento alle attività postali alla definizione del campo d'applicazione della direttiva, sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per le imprese pubbliche e private che esercitano attività postali in base a diritti esclusivi o speciali.

L'emendamento 16 prevede inoltre al § 2 che la direttiva non si applica ai servizi postali cui altri enti possono accedere liberamente o previa semplice ottenimento di una licenza. Il § 3 è, poi, difficile da riassumere date le forti differenze tra le varie versioni linguistiche. Stando a ciò che sembra essere il denominatore comune della maggior parte delle versioni, il § 3 completerebbe l'emendamento impedendo l'applicazione della direttiva ad appalti aggiudicati da enti che esercitano attività postali per la propria impresa (e che non sono esclusi ai sensi del § 2), se altri enti possono prestare tutti i servizi postali, di importanza economica non secondaria o trascurabile, a condizioni sostanzialmente identiche e nella stessa zona geografica.

Il principio di assimilare il settore postale alle altre forme di attività considerate da questa direttiva è accettabile per la Commissione. Si tratta infatti di un settore in cui l'attività è esercitata da enti, pubblici o privati, attraverso una rete, spesso in situazioni di monopolio o di oligopolio, e per il quale sta avvenendo l'apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità. All'atto del trasferimento occorre che la definizione delle attività considerate comprenda, da un lato, tutte le attività direttamente o indirettamente legate all'attività postale tradizionale e, dall'altro, che essa non dia carta bianca a trasferimenti di attività non legate né direttamente né indirettamente ai servizi postali tradizionali. A tale scopo, le definizioni contenute nella direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del appalto interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio [1] sono un buon punto di partenza. Si noti che l'accettazione parziale dell'emendamento 16 all'articolo 5 bis rende superflue le modifiche proposte dall'emendamento 13 all'articolo 2, § 2, senza che ciò cambi la sostanza.

[1] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

La Commissione non può accettare le eccezioni proposte dall'emendamento 16, perché il § 2 rompe con l'approccio globale della sua proposta, che mira a ottenere un solo meccanismo per uscire dal campo di applicazione, e che viga a condizioni identiche per tutte le attività considerate da questa direttiva. Si può tuttavia accettare l'idea che gli operatori — indipendentemente dal loro statuto giuridico — possano essere esclusi dal campo d'applicazione quando la liberalizzazione in corso avrà prodotto effetti sufficienti. Per le modifiche all'articolo 29, per renderlo applicabile ai pubblici poteri che esercitano un'attività liberalizzata, cfr. i commenti all'emendamento 117. Pertanto, il considerando 14 viene soppresso. Si segnala anche che l'economia generale del testo fa sì che gli enti privati che operano nel settore postale saranno sottoposti alle sue norme solo se godono di diritti esclusivi o speciali per esercitare le attività considerate. Il § 3, non è accettabile nella forma proposta perché la sua applicazione sembra legata solo alla possibilità che altri enti possano prestare servizi postali di una certa importanza economica. Si sottolinea però che le attuali eccezioni, tra cui in particolare quella di cui all'articolo 20 riguardante gli appalti aggiudicati a fini di vendita o affitto a terzi, saranno applicate anche al settore postale.

La Commissione può dunque accettare la sostanza degli emendamenti 13 e 16 come segue:

Titolo: «DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali»

Considerando: «(2) Le procedure di appalto seguite dagli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esigono un coordinamento fondato sui corollari degli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dell'articolo 97 del trattato Euratom, cioè i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione non è che una particolare espressione, di reciproco riconoscimento, di proporzionalità, di trasparenza nonché su un'apertura degli appalti alla concorrenza. Pur salvaguardando l'applicazione di tali principi, tale coordinamento deve istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.»

Considerando: «(2 bis) Poiché prosegue l'apertura alla concorrenza dei servizi postali e poiché tali servizi sono forniti, attraverso una rete, da poteri pubblici, imprese pubbliche e altre imprese, occorre prevedere che gli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che prestano servizi postali siano sottoposti a norme che, salvaguardando l'applicazione dei principi di cui al considerando 2, creino un quadro per pratiche commerciali leali e permettano più flessibilità di quanto offerto dalle norme della direttiva 2002/00/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del . . . (titolo della direttiva lavori, ecc.), fino a quando il processo di liberalizzazione sia tale da permettere un'esclusione ai sensi del meccanismo generale previsto a tal fine. Per la definizione delle attività considerate, occorre tenere conto, adattandola ai fini della presente direttiva, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo dell'appalto interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ([1]), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio . . ./. . ./CE del . . . che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda la prosecuzione dell'apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.»

Considerando: «(8) La necessità di garantire un'autentica apertura dell'appalto e un corretto equilibrio nell'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti considerati non siano definiti in base al loro statuto giuridico. Occorre dunque far sì che non sia messa in pericolo la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico e del settore privato. Ai sensi dell'articolo 295 del trattato, è anche necessario salvaguardare il regime di proprietà esistente negli Stati membri.»

Considerando (14): soppresso.

«*Articolo 5 bis*

Disposizioni riguardanti i servizi postali

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla fornitura di servizi postali di base, di altri servizi postali o di servizi ausiliari ai servizi postali.

2. Ai fini del presente articolo e senza pregiudicare la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo dell'appalto interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ([1]), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio . . ./. . ./CE del . . . che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda la prosecuzione dell'apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, si intende con:

a) "plico postale": un plico munito di un indirizzo nella forma definitiva in cui va trasportato, indipendentemente dal suo peso. Oltre alla corrispondenza, ciò comprende, ad esempio libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso, nonché altre forme di plichi, come quelli pubblicitari, privi di indirizzo;

b) "servizi postali di base": servizi, riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE, consistenti nella rimozione, selezione, inoltro e distribuzione di plichi postali;

c) "altri servizi postali": servizi diversi da quelli di cui al punto b), consistenti nella rimozione, selezione, inoltro e distribuzione di plichi postali; e

d) "servizi ausiliari ai servizi postali": servizi forniti nei seguenti campi:

— servizi di gestione di servizi postali (sia precedenti che successivi alla spedizione, come "mailroom management services"); e

— servizi speciali legati alla posta elettronica (come trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati);

— servizi finanziari; e

— servizi logistici,

quando tali servizi sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi dei punti b) o c).»

«*ALLEGATO V bis*

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

BELGIO

De Post/La Poste

DANIMARCA

Post Danmark

GERMANIA

Deutsche Post AG

GRECIA

ELTA

([1]) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

SPAGNA

Correos y Telégrafos, SA

FRANCIA

La Poste

IRLANDA

An Post

ITALIA

Poste Italiane SpA

LUSSEMBURGO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

PAESI BASSI

TNT Post Groep (TPG)

AUSTRIA

Österreichische Post AG

PORTOGALLO

CTT — Correios de Portugal

FINLANDIA

Soumen Posti OYJ

SVEZIA

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

REGNO UNITO

Consignia plc»

Elenco da completare

«*ALLEGATO X*

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 29, § 3

G bis ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio [1]»

Gli emendamenti 21 e 22 modificano l'articolo 19 sui metodi per calcolare il valore stimato degli appalti di servizi.

L'emendamento 21, nel calcolo dell'importo degli appalti di servizi di assicurazione, mira a tenere conto delle altre forme di remunerazione comparabili ai premi di assicurazione.

L'emendamento è giustificato dal tipo di prestazioni e dal modo di remunerarle.

L'emendamento 22 regola specificamente il calcolo dell'importo di appalti aventi durata indeterminata per tacito rinnovo.

L'emendamento mira ad evitare i frazionamenti abusivi tesi a sottrarre gli appalti a obblighi imposti dalla direttiva: persegue dunque un obiettivo lodevole. Occorre tuttavia evitare il ricorso ai rinnovi che riducono la concorrenza.

Per facilitare un accordo tra i colegislatori, la Commissione ritiene opportuno riformulare i quattro articoli sui metodi di calcolo — l'articolo 16 sulle norme generali, l'articolo 17 per gli appalti di lavori, l'articolo 18 per gli appalti di forniture e l'articolo 19 per gli appalti di servizi. Essa accoglie dunque gli emendamenti 21 e 22 come segue:

«*Articolo 16*

Metodi di calcolo del valore degli appalti e degli accordi quadro

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto si fonda sull'importo totale pagabile, IVA esclusa, stimato dall'ente aggiudicatore. Il calcolo considera l'importo totale stimato, comprese eventuali opzioni e rinnovi taciti del contratto.

[1] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio . . ./. . ./CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda la prosecuzione dell'apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L . . .).

Se l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti a favore di candidati od offerenti, ne tiene conto per calcolare il valore stimato dell'appalto.

2. Gli enti aggiudicatori non possono evitare l'applicazione della presente direttiva scomponendo i progetti di opere o di acquisti fino a ottenere determinate quantità di forniture e/o di servizi o utilizzando modalità particolari di calcolo del valore degli appalti.

3. Il calcolo del valore di un accordo quadro deve essere fondato sul valore massimo stimato IVA esclusa di tutti gli appalti previsti per il periodo dato.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, gli enti aggiudicatori includono, nel valore stimato degli appalti di lavori, il valore dei lavori e di tutte le forniture o i servizi necessari alla loro esecuzione e che esse mettono a disposizione dell'imprenditore.

5. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di un particolare appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di tale appalto di lavori, con ciò sottraendo l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione della presente direttiva.

6. Se una fornitura, un servizio o un lavoro sono suddivisi in più lotti, si deve tener conto del valore globale stimato di tutti questi lotti. Se il valore cumulato dei lotti è pari o supera la soglia di cui all'articolo 15, tale articolo si applica a tutti i lotti.

Tuttavia, nel caso degli appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare all'articolo 15 per lotti il cui valore stimato, IVA esclusa, sia inferiore a 1 milione di euro, purché l'importo cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore di tutti i lotti.

7. Se si tratta di acquistare forniture o servizi per un determinato periodo mediante una serie di appalti, da attribuire a uno o più fornitori o prestatori di servizi, o di appalti destinati a essere rinnovati, il calcolo del valore dell'appalto si basa:

a) sul valore totale degli appalti, di analoghe caratteristiche, aggiudicati durante l'esercizio o i dodici mesi precedenti, corretto, se possibile, per tener conto di prevedibili variazioni di quantità o di valore che interverranno nei dodici mesi successivi;

b) sul valore totale degli appalti da aggiudicare nei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo appalto o durante tutta la durata dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato di un appalto comprendente servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Il calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e installazione.

9. Se si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, il valore da assumere come base per il calcolo del valore dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti a durata determinata, pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto o, se superiore a dodici mesi, il valore totale compreso l'importo stimato del valore residuale;

b) per gli appalti a durata indeterminata, o indefinibile, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

10. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari, si tiene conto dei seguenti importi:

a) per i servizi assicurativi, del premio da pagare e degli altri modi di remunerazione,

b) per i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, degli onorari, delle commissioni, degli interessi e delle altre forme di rimunerazione;

c) per gli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare e degli altri modi di remunerazione.

11. In caso di appalti di servizi privi di un prezzo totale, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti a durata determinata, pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore totale per tutta la loro durata;

b) per gli appalti a durata indeterminata, o superiore a quarantotto mesi, il totale prevedibile dei versamenti da pagare durante i primi quattro anni».

Gli emendamenti 26 e 27 modificano rispettivamente il titolo e il § 1 dell'articolo 26 sulla possibilità di attribuire appalti di servizi a imprese collegate o a un ente aggiudicatore che fa parte di una joint-venture.

Questi emendamenti mirano innanzitutto a estendere la disposizione agli appalti di forniture o di lavori.

Essi prevedono poi le seguenti esclusioni per gli appalti aggiudicati:

1) a un'impresa legata all'ente aggiudicatore o

2) a una joint-venture formata da vari enti aggiudicatori per svolgere una delle attività considerate da questa direttiva.

In questi due casi, l'emendamento mira a ridurre il fatturato necessario al 50 %. Inoltre, tale condizione può essere soddisfatta quando l'impresa cui è aggiudicato l'appalto esiste da meno di tre anni, se si prevede che il fatturato necessario sarà raggiunto alla fine dei primi tre anni di esistenza.

L'emendamento prevede anche eccezioni per gli appalti aggiudicati da una joint-venture:

3) a uno degli enti che l'hanno creata, o

4) a un'impresa legata a uno di questi enti aggiudicatori.

In quest'ultimi due casi non è prevista nessun'altra condizione.

L'estensione agli appalti di lavori e forniture è inaccettabile, se, escludendo dal campo d'applicazione della direttiva appalti ad essa attualmente sottoposti, rimette in causa, in modo ingiustificato, l'acquis comunitario. Inoltre, l'eventuale accettazione dell'estensione distorcerebbe della concorrenza, riservando ad alcune imprese l'ottenimento di redditi ed esperienze di riferimento, di cui esse si avvarranno in occasione di appalti comparabili — banditi da altri enti aggiudicatori — a tutto svantaggio delle imprese concorrenti che non hanno avuto la possibilità di ottenere gli stessi redditi ed esperienze.

Per le stesse ragioni, è inaccettabile anche la riduzione di fatturato perché l'esclusione sia applicabile dall'80 % al 50 %, e la soppressione di qualsiasi condizione in caso di aggiudicazione di un appalto da parte di una joint-venture a un'impresa legata a uno degli enti aggiudicatori che l'hanno creata (caso n. 4).

Se riformulato, è invece accettabile il principio che prevede la possibilità di attribuire appalti a imprese collegate durante i primi tre anni della loro esistenza. La possibilità che un ente aggiudicatore aggiudichi appalti a una joint-venture (caso n. 2) rientra nella logica della disposizione, ed è dunque accettabile. I casi 1 e 3 sono già previsti dal diritto esistente e non pongono dunque problemi.

La Commissione accoglie dunque gli emendamenti 26 e 27 come segue:

Considerando: «(28) È opportuno escludere taluni appalti di servizi attribuiti a un'impresa collegata la cui principale attività consista nel fornire servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva, e di cui essa faccia parte.»

«*Articolo 26*

Appalti di servizi attribuiti a un'impresa collegata, a una joint-venture o a un ente aggiudicatore, membro di una joint-venture

1. Ai fini del presente articolo, per "impresa collegata" si intende ogni impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore ai sensi dei requisiti della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio [1], o per enti che non rientrano in tale direttiva, ogni impresa su cui l'ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2, § 1, punto b), o che eserciti un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultima, subisca l'influenza dominante di un'altra impresa, per motivi di proprietà, di partecipazione finanziaria o di norme che la disciplinano.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) che un ente aggiudicatore aggiudica a un'impresa collegata;

b) aggiudicati da una joint-venture, di più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 3 a 6, presso un'impresa collegata a una delle suddette amministrazioni,

purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa negli ultimi tre anni nel campo dei servizi, provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata.

Se, a causa della data di fondazione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al primo capoverso.

---

[1] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono lo stesso servizio o servizi simili, occorre calcolare il fatturato totale dovuto alla fornitura di servizi da parte di tali imprese.

3. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) aggiudicati da una joint-venture, di più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 3 a 6, presso una di tali enti aggiudicatori,

b) aggiudicati da un ente aggiudicatore a una joint-venture, di cui fa parte.

4. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei §§ 2 e 3:

a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

b) la natura e il valore degli appalti di servizi considerati;

c) gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono attribuiti rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.»

L'emendamento 29, che modifica l'articolo 27, § 1, reintroduce un'esclusione, presente nella direttiva attuale, per gli acquisti di energia e di combustibili destinati a produrre energia, se effettuati da enti aggiudicatori che operano nel settore energetico in senso largo (produzione, trasporto e distribuzione di elettricità, gas o calore; prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi). È però opportuna una riformulazione del tutto tecnica per sostituire i riferimenti agli allegati, che implicano un riferimento agli enti aggiudicatori, con un riferimento agli articoli che definiscono le attività pertinenti.

L'emendamento 30 garantisce che l'eventuale modifica dell'esclusione di cui al § 1 avvenga d'accordo con il Parlamento europeo. Dato che eventuali proposte di modifica della norma seguiranno la procedura di codecisione prevista dal Trattato e che la Commissione, con proposte adeguate e motivate, potrà sempre ottenerne il riesame da parte dei due colegislatori, l'emendamento, senza essere esplicitamente accettato, può essere in sostanza accolto sopprimendo il § 2 dell'articolo 27.

La Commissione accoglie gli emendamenti 29 e 30 come segue nell'articolo 27:

«*Articolo 27*

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se attribuiti da enti aggiudicatori, che esercitano l'attività di cui all'articolo 4;

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se attribuiti da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, § 1, all'articolo 3, § 3 o all'articolo 6, punto a).»

L'emendamento 117 introduce la possibilità per gli enti aggiudicatori stessi di chiedere l'avvio di una procedura d'esenzione ai sensi dell'articolo 29. Tale possibilità è accettabile per la Commissione. Accogliendo l'emendamento 117 è anche possibile tener conto del timore, sotteso all'emendamento 31, che la procedura per decidere ai sensi dell'articolo 29 sia troppo lunga e complicata. L'emendamento 117 può perciò essere accolto come segue:

Considerando (14): soppresso

«*Articolo 29*

Meccanismo generale per l'esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Gli appalti che permettono la prestazione di un servizio di cui agli articoli da 3 a 6 non sono soggetti alla direttiva, se, nello Stato membro in cui avviene l'attività, essa è direttamente esposta alla concorrenza, su mercati liberamente accessibili.

2. Ai fini del § 1, per stabilire se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorrerà a criteri come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, reale o potenziale, di più di un fornitore dei beni o dei servizi in questione.

3. Ai fini del § 1, l'accesso a un mercato sarà ritenuto illimitato se lo Stato membro ha attuato ed applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato X.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, uno Stato membro o l'ente aggiudicatore che chiede l'esenzione deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

4. Per beneficiare di un'esenzione ai sensi del § 1, gli Stati membri o gli enti aggiudicatori chiedono alla Commissione di prendere una decisione in tal senso. Se è un ente aggiudicatore a formulare la domanda, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa la Commissione tenendo conto dei §§ 2 e 3, dei fatti pertinenti, e in particolare di ogni legge, regolamento, norma amministrativa o accordo relativo alla conformità con le condizioni citate al § 1.

La Commissione può anche decidere di avviare di propria iniziativa la procedura per adottare una decisione di esenzione.

Per prendere una decisione ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 65, § 2, la Commissione dispone di tre mesi di tempo a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la domanda di esenzione. Tale termine può essere prorogato una volta di uno, due o tre mesi in casi debitamente giustificati, in particolare se le informazioni che corredano la domanda o i documenti allegati sono incomplete o inesatte o se i fatti riportati nella domanda subiscono modifiche sostanziali.

Se, scaduto tale termine, la Commissione non ha preso una decisione in merito all'esenzione, il § 1 si considera applicabile.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo ai sensi della procedura di cui all'articolo 65, § 2.»

L'emendamento 51 precisa che l'acquirente è tenuto a mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati di cui entra in possesso per tutto il ciclo operativo della procedura: stoccaggio, trattamento e conservazione.

Le precisazioni proposte saranno inserite nelle pertinenti disposizioni del testo, riformulate per tenere conto delle esigenze dei vari tipi di offerta per via elettronica.

La Commissione accoglie l'emendamento 51, modificando l'articolo 47 come segue:

«*Articolo 47*

Norme applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni citati nel presente titolo possono, a scelta dell'ente aggiudicatore, avvenire per posta, per fax, per via elettronica ai sensi dei §§ 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al § 6, o attraverso una combinazione di questi mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto dev'essere di solito disponibile e non deve dunque limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e lo stoccaggio di informazioni avvengono in modo da mantenere l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e in modo che gli enti aggiudicatori prendano conoscenza del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione solo alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti usati per comunicare con mezzi elettronici, e le loro caratteristiche tecniche, devono avere un carattere non discriminatorio, essere relativamente diffusi tra il pubblico e compatibili con le tecnologie d'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.

5. Le norme che seguono si applicano ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione:

a) le informazioni relative alle specifiche necessarie alla presentazione di domande di partecipazione e offerte per via elettronica, compresa la codifica, devono essere a disposizione delle parti interessate. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XXII;

b) gli Stati membri possono istituire o mantenere regimi volontari di accreditamento volti a migliorare il servizio di rilascio attestati fornito per tali dispositivi;

c) gli offerenti o i candidati si impegnano affinché documenti, certificati, attestati e dichiarazioni di cui all'articolo 51, § 2, e agli articoli 52 e 53, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per presentare le offerte o le domande di partecipazione.

6. Norme per la trasmissione delle domande di partecipazione:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere fatte per iscritto o per telefono;

b) una domanda di partecipazione presentata per telefono, va confermata per iscritto prima della scadenza del termine fissato per il suo ricevimento;

c) gli enti aggiudicatori possono esigere, se lo richiedono ragioni di prova giuridica, che le domande di partecipazione via fax siano confermate per posta o per via elettronica, indicando tale necessità, e il termine entro cui essa vada espletata, nell'avviso usato come bando o nell'invito di cui all'articolo 46, § 3.»

L'emendamento 53 modifica l'articolo 48, § 4 e introduce un termine massimo di due mesi per informare gli operatori economici di cui è stata rifiutata le domanda di qualificazione nell'ambito di un sistema di qualificazione. L'attuale disposizione non contiene scadenze. Introdurne una, può dunque essere utile. Ma, due mesi possono essere un termine troppo lungo rispetto alle scadenze nazionali per introdurre ricorsi. Dato però che la mancanza di un termine per informare gli operatori economici, nei cui confronti è stata presa una decisione negativa, pone gli stessi problemi, la Commissione può accettare l'emendamento come segue:

«*Articolo 48*

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano, quanto prima entro un termine non superiore a quindici giorni e per iscritto se ne vengono richiesti, gli operatori economici partecipanti delle decisioni prese riguardanti la conclusione di un accordo quadro o l'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi che li hanno indotti a rinunciare a concludere un accordo quadro o ad aggiudicare un appalto già bandito o a ricominciare la procedura.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano, quanto prima, a ogni candidato od offerente eliminato che lo richieda, le ragioni del rifiuto della sua candidatura od offerta, e a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta vincente, il nome del contraente o le parti dell'accordo quadro. I termini della risposta non devono mai superare i quindici giorni a partire dal ricevimento della domanda scritta.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro, di cui al primo comma, se la loro divulgazione ostacolasse l'applicazione della legge, fosse contraria all'interesse pubblico, danneggiasse interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati, anche dell'operatore economico cui l'appalto è stato attribuito o nuocesse alla leale concorrenza tra operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori, che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione, devono, entro un termine ragionevole, informare i richiedenti della decisione sulla loro qualificazione.

Se tale decisione richiede più di sei mesi, a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore informerà il richiedente, entro due mesi da tale deposito, delle ragioni che giustificano un prolungamento del termine e della data in cui la sua domanda sarà accettata o rifiutata.

4. I richiedenti cui viene rifiutata la qualificazione vanno informati quanto prima, e non oltre quindici giorni, di tale decisione e delle sue motivazioni. Quest'ultime devono fondarsi sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 52, § 2.

5. Gli enti aggiudicatori, che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione, possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di cui all'articolo 52, § 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione va notificata per iscritto all'operatore economico e va motivata. La notifica deve avvenire quanto prima, entro e non oltre quindici giorni dalla data prevista per porre fine alla qualificazione.»

L'emendamento 56 modifica l'articolo 50 che descrive la procedura che obbliga a verificare il rispetto da parte degli offerenti o candidati dei vincoli ambientali, sociali e fiscali, definiti in riferimento all'articolo 38. Dal legame con emendamenti respinti all'atto della votazione, risulta chiaramente che l'emendamento riguarda soprattutto l'inosservanza della legislazione sociale. In sé, l'emendamento avrebbe presupposto l'adozione degli emendamenti (respinti) all'articolo 38.

Resta tuttavia che la violazione del diritto del lavoro può motivare l'esclusione di offerenti nel quadro delle norme proposte dalla Commissione, senza dover esplicitare tale ipotesi nel dispositivo; e può motivare anche esclusioni per «errore professionale grave» ai sensi dell'articolo 46, § 2, della direttiva classica, cui gli enti aggiudicatori possono esplicitamente riferirsi (v. i precedenti commenti agli emendamenti 57, 109 e 60). Nella sua comunicazione del 15 ottobre 2001 sulle considerazioni sociali negli appalti pubblici ([1]), la Commissione ha chiarito in che misura tali ipotesi fossero coperte dal diritto in vigore. Ciò vale anche per la presente proposta; è perciò accettabile esplicitarlo. La Commissione può dunque accettare l'emendamento 56 come segue:

([1]) «Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici», COM(2001) 566 def. (GU C 333 del 29.11.2001, pag. 13).

Considerando: «(32 bis) All'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, regolamentazioni e convenzioni collettive in vigore, nazionali e comunitarie, in materia sociale e di sicurezza, purché tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per realizzare un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([1]), enuncia le condizioni minime da rispettare nel paese ospite riguardo ai lavoratori distaccati. L'inosservanza di tali obblighi può essere considerata, ai sensi del diritto nazionale applicabile, come mancanza grave, o come reato che grava sulla moralità professionale dell'operatore economico.»

L'emendamento 66 elimina innanzitutto l'obbligo per gli enti aggiudicatori di indicare la ponderazione di ciascun criterio da esse applicato per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'emendamento vi sostituisce una semplice indicazione di importanza dei criteri.

Il fatto di puntare su una norma che imponga la ponderazione è un elemento importante della proposta, destinato a impedire manipolazioni a favore di taluni operatori, come si incontrano nella pratica, e a permettere a ogni offerente di essere ragionevolmente informato ai sensi dei principi espressi dalla Corte nella sentenza «SIAC» ([2]). Indicare in anticipo la ponderazione dei criteri è essenziale.

L'emendamento 66 semplifica poi le modalità con cui vanno informati gli operatori economici di ciascun criterio.

La Commissione può accettare in parte l'emendamento 66 come segue nei considerandi 40 e 41, fusi, e nell'articolo 54, § 2:

Considerando: «(40) Anche l'aggiudicazione dell'appalto va effettuata in base a criteri oggettivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento affinché la valutazione delle offerte avvenga in condizioni di effettiva concorrenza. È pertanto opportuno ammettere l'applicazione di due soli criteri d'attribuzione: il "prezzo più basso" e "l'offerta economicamente più vantaggiosa".

Inoltre, per rispettare il principio di parità di trattamento nell'aggiudicazione degli appalti, è opportuno codificare l'obbligo di garantire la trasparenza necessaria per consentire agli offerenti di essere ragionevolmente informati dei criteri scelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta perciò agli enti aggiudicatori indicare, in tempo utile, la ponderazione relativa data a ciascun criterio affinché gli operatori economici la conoscano quando formulano la propria offerta. Essa non può limitarsi a un elenco dei criteri in ordine decrescente d'importanza. Indicare l'ordine d'importanza sarà tuttavia sufficiente, se, in casi eccezionali, la ponderazione non è possibile, in particolare a causa dell'oggetto dell'appalto.»

«*Articolo 54*

Criteri d'aggiudicazione dei contratti d'appalto

1. . . .

2. Nel caso di cui al § 1, punto a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa che attribuisce a ciascun criterio scelto per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La ponderazione può essere espressa attraverso una gamma di valori con una adeguata divergenza massima.

Se, in casi eccezionali, la ponderazione non è possibile, in particolare a causa dell'oggetto dell'appalto, l'ente aggiudicatore elencherà i criteri per ordine d'importanza.

La ponderazione relativa, o l'ordine d'importanza, vanno indicati nell'avviso che funge da bando, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 46, § 3, nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare o nel capitolato d'oneri.»

L'emendamento 75 precisa l'obbligo dell'acquirente di mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati di cui entra in possesso per tutto il ciclo operativo della procedura: stoccaggio, trattamento e conservazione.

Le precisazioni proposte saranno inserite nelle pertinenti disposizioni del testo, riformulate per tenere conto delle esigenze dei vari tipi di offerta per via elettronica. La Commissione accoglie l'emendamento come segue:

«*Articolo 62*

Mezzi di comunicazione

1. A tutte le comunicazioni relative al concorso si applica l'articolo 47, §§ 1, 2 e 4.

([1]) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

([2]) Sentenza del 18 ottobre 2001 nella causa C-19/2000, Racc. 2001, pag. I-7725.

2. Le comunicazioni, gli scambi e lo stoccaggio di informazioni avvengono in modo da mantenere l'integrità dei dati e la riservatezza di tutte le informazioni trasmesse dai partecipanti ai concorsi e in modo che la giuria prenda conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti solo alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Le norme che seguono si applicano ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti:

a) le informazioni relative alle specifiche necessarie alla presentazione dei piani e dei progetti per via elettronica, compresa la codifica, devono essere a disposizione delle parti interessate. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XXII;

b) gli Stati membri possono istituire o mantenere regimi volontari di accreditamento volti a migliorare il servizio di rilascio attestati fornito per tali dispositivi;»

L'emendamento 76, che riguarda una situazione specificamente tedesca, introdurrebbe una presunzione legale di libertà d'accesso ad attività di prospezione e d'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi se uno Stato membro avesse volontariamente reso applicabile al settore del carbone una direttiva (94/22/CE) relativa ad autorizzazioni per gli idrocarburi [1]. L'emendamento è legato al meccanismo generale di esclusione di cui all'articolo 29.

L'introduzione di una presunzione legale sull'applicazione volontaria di una direttiva comunitaria al di là del suo campo d'applicazione pone gravi problemi di certezza giuridica e non considera le differenze tra idrocarburi, carbone e altri combustibili solidi. Tuttavia tale applicazione volontaria non può essere ignorata. La Commissione accetta dunque l'emendamento 76 nel considerando 13, modificato come segue:

Considerando: «(13) L'esposizione diretta alla concorrenza va valutata in base a criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Attuare e applicare la pertinente legislazione comunitaria, che liberalizza un determinato settore o parte di esso, consentono una presunzione sufficiente di libero accesso al mercato in questione. La pertinente legislazione va specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Se l'accesso a un determinato mercato non è liberalizzato da un atto legislativo comunitario, gli Stati membri devono dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. L'applicazione volontaria nel diritto nazionale di una direttiva, che liberalizza un determinato settore, a un altro settore, è un fatto di cui tener conto ai fini dell'articolo 29.»

Gli emendamenti 78, 79 e 80 impongono agli enti aggiudicatori, rispettivamente per le procedure aperte, ristrette e negoziate — notificate con un bando di gara — di fornire in tali avvisi i dati di identificazione delle istanze competenti per i ricorsi in materia di attribuzione degli appalti pubblici.

In questo settore è auspicabile una maggior trasparenza.

La Commissione accetta dunque gli emendamenti 78, 79 e 80 come segue:

«*ALLEGATO XII*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA

A. **PROCEDURE APERTE**

. . .

19 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .

B. **PROCEDURE RISTRETTE**

. . .

17 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .

C. **PROCEDURE NEGOZIATE**

. . .

18 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .»

[1] Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994 pag. 3).

Gli emendamenti 81 e 82 riguardano gli appalti banditi, rispettivamente, con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e con un avviso periodico indicativo, e impongono agli enti aggiudicatori di fornire in tali avvisi i dati per identificare le istanze competenti per i ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Riguardo agli avvisi periodici indicativi, occorre tuttavia limitare questo nuovo obbligo di trasparenza ai casi in cui l'avviso periodico indicativo è usato come bando o quando permette di ridurre i termini di ricevimento delle candidature o delle offerte. Se l'avviso non ha queste funzioni, non è chiaro il vantaggio dell'obbligo di fornire informazioni in materia di ricorso.

Quanto all'emendamento 83, esso introduce lo stesso obbligo nel caso dei bandi di gara aggiudicati.

In questo campo è auspicabile una maggior trasparenza.

La Commissione accetta dunque gli emendamenti 81, 82 e 83 come segue:

«*ALLEGATO XIII*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

. . .

6 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .»

«*ALLEGATO XIV*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

. . .

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L'AVVISO FUNGE DA BANDO DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

. . .

14 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .»

«*ALLEGATO XV*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. Informazioni per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1]

. . .

11 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

12. Informazioni facoltative:

. . .»

Gli emendamenti 85 e 86 impongono agli enti aggiudicatori, rispettivamente per gli avvisi di concorso e gli avvisi sui risultati dei concorsi, di fornire in tali avvisi i dati per identificare le istanze competenti per i ricorsi relativi all'attribuzione degli appalti pubblici.

In questo campo è auspicabile una maggior trasparenza.

La Commissione accetta dunque gli emendamenti 85 e 86 come segue:

«*ALLEGATO XVII*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSO

. . .

13 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .»

[1] Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 non sono destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che ciò possa minacciare un interesse commerciale sensibile.

«*ALLEGATO XVIII*

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI

. . .

8 bis. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso ed eventualmente, di mediazione. Notizie sui termini di introduzione dei ricorsi.

. . .»

3.3. *Emendamenti respinti dalla Commissione (emendamenti 1, 5, 6, 123, 124, 10, 11, 106, 14, 19, 23, 25, 28, 31, 32, 91-98, 100, 120, 45, 48, 49, 50, 103, 52, 54, 55, 58, 61, 62, 125, 71, 73, 74, 77, 84 e 88)*

L'emendamento 1 mira ad introdurre tra gli obiettivi perseguiti dalla direttiva la garanzia «di servizi affidabili d'interesse comune di livello elevato a prezzi accessibili». L'emendamento è inaccettabile, perché la direttiva mira solo a coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti e non il livello dei servizi d'interesse generale offerti nei vari Stati membri.

L'emendamento 5 modifica l'emendamento 8 aggiungendo che «La regolamentazione, attraverso la presente direttiva, dei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti è giustificata dal fatto che gli enti che forniscono servizi in questi settori sono enti talvolta pubblici, talvolta privati.»

È innegabile che le attività considerate dalla direttiva sono esercitate da enti sia pubblici che privati. Ma ridurre la ragion d'essere di un atto legislativo che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti, alla sua applicazione a tutti gli enti, indipendentemente dal loro statuto giuridico è inaccettabile. Infatti, le ragioni per regolamentare le procedure di aggiudicazione degli appalti in questi settori sono legate alla realizzazione del mercato interno in settori caratterizzati da un'attività esercitata da enti, pubblici e privati, attraverso una rete, spesso in situazioni di monopolio o di oligopolio, in cui possono esistere ostacoli al regolare funzionamento di questo mercato unico. Il fatto che gli enti che operano in questi settori siano tanto pubblici che privati non motiva in sé l'introduzione della regolamentazione, ma significa che il campo d'applicazione della direttiva va definito in modo diverso dal semplice riferimento allo statuto giuridico degli enti.

L'emendamento 6 mira a giustificare l'estensione, agli appalti di forniture e di lavori, dell'eccezione di cui all'articolo 26 (impresa collegata), emendata. L'estensione non è accettabile per le ragioni esposte a proposito degli emendamenti 26 e 27.

Gli emendamenti 123 e 124 mirano a mutare la nozione di «accordo quadro», che è consolidata nel diritto, in quello di «contratto quadro» [1], rispettivamente nelle definizioni dell'articolo 1 e nell'articolo 13, che ne regola l'uso. Essi sono inaccettabili; da un lato, essi introducono senza alcun motivo a una notevole differenza tra le due direttive appalti pubblici (verrebbe infatti introdotta nella direttiva classica una definizione di accordi quadro strettamente legata a quella dell'attuale direttiva settori), dall'altro, essi privano le gli enti aggiudicatori di uno strumento flessibile ed utile.

L'emendamento 10 regolamenta specificamente i contratti quadro [2] nel campo dei servizi di traduzione e d'interpretazione.

Anche questo emendamento è inaccettabile poiché gli enti aggiudicatori cui servono servizi di traduzione e interpretazione hanno bisogno della stessa flessibilità di altri enti aggiudicatori e, inoltre, nulla giustifica la sottomissione di appalti o accordi quadro, relativi a questa categoria di servizi che rientrano nell'allegato XVI B, a norme di procedura dettagliate diverse da quelle applicabili ad altri servizi dello stesso allegato.

L'emendamento 11, per rendere obbligatoria l'assegnazione di premi ai partecipanti ai concorsi, modifica la definizione di «concorso» limitandola a quelli che attribuiscono premi.

Il principio di rendere obbligatoria l'assegnazione di premi ai partecipanti si giustifica se il concorso riguarda progetti che impegnano spese reali, come i concorsi organizzati per realizzare un'opera, un progetto urbano o paesaggistico. Ma i concorsi possono essere organizzati in altri campi che non giustificano un'assegnazione obbligatoria. La definizione proposta dall'emendamento, che impone i soli concorsi con premi, non sembra poi in grado di raggiungere l'obiettivo. Essa, infatti, non impedirebbe di organizzare concorsi privi di premi, ma li farebbe uscire dal campo di applicazione della direttiva.

L'emendamento 106, per una maggior certezza giuridica nei confronti dei servizi comuni di acquisto (centrali di acquisto), già istituiti in vari Stati membri, pone le «centrali di acquisto» fra gli enti aggiudicatori. Esso introduce perciò un riferimento esplicito alle centrali di acquisto e modifica il 2º comma, primo trattino (primo criterio cumulativo che definisce un organismo di diritto pubblico), eliminando le parole «aventi un carattere non industriale o commerciale».

---

[1] Secondo la versione originale (DE) e altre 8 versioni linguistiche. La versione IT è invece restata invariata. Il finlandese sembra non consentire una distinzione tra le due nozioni.

[2] Si noti tuttavia che la versione originale (IT) si riferisce agli accordi — quadro — 9 altre versioni linguistiche ai contratti — quadro. Il finlandese sembra non consentire di distinguere tra le due nozioni.

L'emendamento è inadeguato per molte ragioni:

— la modifica della definizione degli «organismi di diritto pubblico» introduce una differenza ingiustificata tra le due direttive, dato che, con il voto per parti separate sugli emendamenti 126 e 172 alla direttiva classica, è stata rifiutata la modifica della nozione di organismo di diritto pubblico. Questa parte dell'emendamento dà inoltre luogo a una grande incertezza giuridica nel distinguere, soprattutto tra gli organismi di diritto pubblico, tra «pubblici poteri» e «imprese pubbliche». L'incertezza giuridica aumenta quando talune norme si applicano ai «pubblici poteri» e non alle «imprese pubbliche» e viceversa;

— l'inclusione delle centrali di acquisto fra gli enti aggiudicatori non ha alcun effetto giuridico, data l'assenza totale di disposizioni che traccino un quadro adeguato delle relazioni tra enti aggiudicatori e centrali di acquisto;

— le centrali di acquisto, attualmente note alla Commissione, non esercitano alcuna delle attività considerate da questa direttiva e non sono dunque soggette alle sue norme;

— a parte l'emendamento, che, in base alla sua giustificazione, riguarda piuttosto situazioni disciplinate dalla direttiva classica, né i dibattiti al Parlamento europeo, né quelli al Consiglio hanno dimostrato la reale necessità di norme specifiche in materia in seno a questa direttiva.

L'emendamento 14 respinge le modifiche della definizione dei diritti esclusivi e speciali proposte dalla Commissione, e torna dunque al diritto costante.

È bene modificare la definizione dei diritti esclusivi e speciali, sia per armonizzarla con altre definizioni della stessa nozione in altre normative comunitarie [come in talune direttive telecomunicazioni e la direttiva «trasparenza» [1]], sia perché l'esperienza dimostra che l'attuale definizione è troppo ampia. Per la Commissione, tornare al diritto esistente su questo punto è dunque inadeguato.

L'emendamento 19 introdurrebbe nel dispositivo una nuova norma che sottolinea che la direttiva non si oppone al fatto che un ente aggiudicatore adotti o applichi provvedimenti atti a tutelare esigenze d'interesse generale: ordine, moralità, sicurezza e salute pubblici, vita umana, animale e vegetale.

L'emendamento, dal contenuto sostanzialmente identico a quello proposto all'emendamento 111, è superfluo dato che la Commissione accetta quest'ultimo emendamento.

L'emendamento 23 introdurrebbe la facoltà per la Commissione di chiedere informazioni agli Stati membri su come applicano l'esclusione di cui all'articolo 22 agli appalti dichiarati segreti. L'emendamento è superfluo, si presta a conclusioni a contrario per tutte le norme in cui tale possibilità non fosse citata e potrebbe mettere in questione la possibilità per la Commissione di interrogare gli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 226 del Trattato.

L'emendamento 25 estende agli appalti di forniture e di lavori un'esclusione che riguarda solo appalti di servizi. L'estensione dell'eccezione di cui all'articolo 25 è inaccettabile, poiché rimetterebbe in discussione, senza giustificazione valida, l'acquis comunitario escludendo dal campo di applicazione della direttiva una serie di appalti che attualmente vi rientrano.

L'emendamento 28, che modifica il § 3, punto b) dell'articolo 26, è una conseguenza diretta dell'estensione, proposta con gli emendamenti 26 e 27, agli appalti di forniture e lavori dell'eccezione prevista per i soli servizi all'articolo 26, § 1. Dato che questa parte degli emendamenti 26 e 27 è inaccettabile per la Commissione, lo è anche l'emendamento 28.

L'emendamento 31 modifica il meccanismo generale di esclusione di cui all'articolo 29, riducendo le condizioni effettive per poterne beneficiare alla sola condizione che l'accesso all'attività considerata sia illimitato, e aggiunge che la libertà d'accesso si presume legale in caso di recepimento di una normativa comunitaria che liberalizzi tale attività. L'emendamento eliminerebbe poi la constatazione, su decisione della Commissione, di una liberalizzazione che renda superflua l'applicazione delle norme appalti pubblici.

Per la Commissione l'emendamento è inaccettabile, data l'assenza totale di certezza giuridica, sia per gli enti aggiudicatori interessati — che dovrebbero affrontare una pletora di controversie in seguito alla decisione di non o, soprattutto, di non applicare più le norme appalti pubblici — sia per gli operatori economici che non saprebbero più quale quadro giuridico disciplini le loro relazioni con gli enti aggiudicatori. Ne seguirebbero anche distorsioni di concorrenza, in caso di valutazioni divergenti — effettuate, ad esempio da parte di operatori «storici» o da imprese di recente ingresso nel settore — dello stato di liberalizzazione in un determinato settore, soprattutto in caso di attività che non sono oggetto di una normativa comunitaria di liberalizzazione.

[1] Direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

L'emendamento è anche inaccettabile perché elimina la condizione per cui il libero accesso produce i suoi effetti una volta pienamente esposta alla concorrenza l'attività in questione. Di fatto, non è raro, soprattutto nel caso di servizi forniti attraverso reti, riscontrare una sfasatura tra l'adozione di un atto legislativo di liberalizzazione e il momento in cui esso inizia a concretizzarsi. Ci si può anche immaginare casi in cui gli operatori già attivi beneficino per molto tempo di vantaggi come un ingresso sul mercato da parte di altri operatori che resti a lungo del tutto teorico.

L'emendamento 32 trasforma la facoltà, di cui all'articolo 33 della proposta iniziale della Commissione e ripresa dal diritto costante, in obbligo per gli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti quali subappalti essi prevedano.

Esso rende anche obbligatorio porre condizioni sulle disposizioni in materia di protezione e condizioni di lavoro e aggiunge a questa disposizione altre sulla tutela dell'ambiente.

Quanto al primo aspetto, cfr. oltre, i commenti al secondo aspetto dell'emendamento 120.

Riguardo al secondo aspetto, l'emendamento è superfluo dato che la possibilità di porre condizioni sulla tutela dell'ambiente è stata chiarita altrove nella proposta (v. commenti agli emendamenti 3 e 33), mentre l'obbligo di rispettare la legislazione sociale è sottolineato nel nuovo considerando 32 bis, citato nei commenti all'emendamento 56. Obbligare a porre condizioni oltre i vincoli derivanti dalle pertinenti leggi o convenzioni collettive è inadeguato.

Gli emendamenti 91-98 introducono le etichette ecologiche e i sistemi di gestione ambientale fra gli strumenti che possono fungere da referenziali tecnici per stabilire delle specifiche tecniche. Essi danno anche una preferenza alle etichette ecologiche europee.

La preferenza data alle etichette ecologiche europee è inappropriata, dato che esse non sostituiscono etichette nazionali o multinazionali. Riferirsi ai sistemi di gestione ambientale è inappropriato poiché non sono specifiche tecniche che caratterizzino un prodotto o un servizio. Invece, se un ente aggiudicatore prescrive una prestazione ambientale, può usare criteri derivati da etichette ecologiche europee o nazionali o da qualsiasi altra etichetta ecologica, se è stato elaborato con tutte le parti interessate ed è disponibile (v. sopra — accettazione degli emendamenti 35, 36, 38, 40, 95, 99 e 118).

L'emendamento 100 riguarda i mezzi a disposizione degli operatori economici per provare, in modo soddisfacente, l'equivalenza delle soluzioni tecniche proposte. Esso sopprime ogni riferimento esplicito a mezzi di prova diversi dalla relazione di prova elaborata da un organismo terzo imparziale — relazioni la cui compilazione può essere costosa.

Benché l'emendamento sia ambiguo laddove indica che la relazione «può» costituire un mezzo appropriato, esso mette seriamente in dubbio l'accettabilità di altri mezzi come un dossier tecnico del fabbricante. L'emendamento è dunque contrario all'obiettivo di chiarificazione della proposta della Commissione e, se la sua intenzione fosse effettivamente di escludere altri mezzi da prova, controproducente.

L'emendamento 120 mira a:

1) far sì che l'ente aggiudicatore non imponga «restrizioni quantitative sull'esercizio, da parte delle imprese, della libertà di organizzare i propri fattori di produzione»;

2) far sì che l'ente aggiudicatore chieda all'offerente di indicare la quota dell'appalto che sarà data in subappalto e il nome dei subappaltatori;

3) far sì che l'ente aggiudicatore vieti il subappalto a un'impresa che rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 46 della direttiva classica «e/o che non soddisfi i criteri di cui agli articoli 47, 48 e 49»;

4) vietare il subappalto di «servizi intellettuali, ad eccezione dei servizi di traduzione e di interpretazione, nonché dei servizi di gestione e analoghi».

La Commissione non può accettare l'emendamento per i seguenti motivi:

1) se un operatore economico dimostra, p. es. con un contratto di subappalto, di disporre effettivamente delle capacità di altri enti ha il diritto secondo la giurisprudenza di avvalersene per la selezione. Per contro, nulla nel diritto attuale impedisce a un ente aggiudicatore di proibire un (successivo) subappalto all'atto dell'esecuzione del contratto.

2) Con tale obbligo, gli offerenti sarebbero obbligati a fissare nella loro offerta sia la parte data in subappalto sia i subappaltatori scelti. Imporre ciò a livello comunitario sembra eccessivo, dato anche che la responsabilità di realizzare dell'appalto spetta sempre al contraente. Secondo il principio di sussidiarietà, spetterebbe eventualmente agli Stati membri identificare i subappaltatori.

3) Riguardo agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono pubblici poteri, la possibilità d'esclusione di subappaltatori sembra legittima di fronte a imprese/persone condannate per taluni reati (criminalità organizzata, corruzione, frode nei confronti di interessi finanziari della Comunità, cfr. articolo 46 § 1 della direttiva classica) o per altre ipotesi (violazione del diritto del lavoro, cfr. § 2 dello stesso articolo); essa pone però difficoltà d'applicazione, poiché implica la conoscenza (v. punto 2) e il controllo a priori dei subappaltatori, cosa che prolungherebbe eccessivamente le procedure di aggiudicazione.

Tuttavia, potrebbe essere ammessa ai sensi del principio di sussidiarietà (obbligo imposto eventualmente dagli Stati membri).

Riguardo agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori diversi dai poteri pubblici, oltre ai problemi evocati sopra nei commenti agli emendamenti 57 e 109, a proposito dell'obbligo di applicare i criteri d'esclusione obbligatori di cui al § 1 dell'articolo 46 della direttiva classica, applicare tale obbligo ai subappaltatori sarebbe impraticabile.

Si potrebbe introdurre un eventuale obbligo d'esclusione dei subappaltatori in altri casi (violazione del diritto del lavoro, cfr. § 2 dello stesso articolo) ai sensi del principio di sussidiarietà (obbligo imposto eventualmente dagli Stati membri), ma porrebbe le stesse difficoltà di un ente aggiudicatore che è un potere pubblico.

Quanto agli aspetti del punto 3) relativi alle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali, citate agli articoli 48 e 49 della direttiva classica, ciò significherebbe che i subappaltatori dovrebbero avere la stessa capacità del contraente principale, eliminando così le PMI in modo ingiustificato. Questi aspetti, dunque, non possono essere presi in considerazione, tanto più che gli enti aggiudicatori non hanno alcun obbligo di includere tali criteri fra le norme e i criteri applicati per selezionare i contraenti principali o gestire un sistema di qualificazione.

Riguardo all'articolo 47 della direttiva classica, l'emendamento propone di applicare ai subappaltatori un regime più rigoroso di quello previsto per candidati e offerenti (per quest'ultimi gli enti aggiudicatori non sono obbligati a includere tali requisiti fra le norme e i criteri applicabili alla selezione dei candidati e offerenti o nella gestione dei sistemi di qualificazione né a chiedere informazioni, mentre per i subappaltatori occorrerebbe farlo sistematicamente). Tuttavia, se le norme e i criteri di selezione dei partecipanti o relativi alla gestione di un sistema di qualificazione lo prevedono, è già possibile applicare ai subappaltatori l'articolo 47 della direttiva classica a fini della selezione se l'offerente si serve di mezzi messi a sua disposizione da subappaltatori [sentenza «Holst-Italia» [1]].

4) Non sembra giustificato emanare un divieto generalizzato: gli enti aggiudicatori, che sono parti interessati, possono già, se vogliono, proibire il subappalto ponendo condizioni d'esecuzione dell'appalto per tutti i tipi di appalto, e non solo per alcuni servizi. Analogamente devono essere libere di ammetterla.

L'emendamento 45 mira ad ampliare le possibilità di aggiudicare, senza gara, appalti a fini di ricerca, di sperimentazione o di sviluppo, eliminando condizioni previste nel diritto esistente, secondo cui questi appalti non possono «essere aggiudicati per remunerare o recuperare i costi di ricerca e sviluppo e se l'aggiudicazione di appalti siffatti non danneggia il bando di appalti successivi che perseguono invece tali obiettivi».

Eliminando tali condizioni, l'emendamento avrebbe l'effetto di escludere dal suo campo d'applicazione appalti attualmente soggetti alla direttiva, mettendo così in causa l'acquis comunitario. Inoltre, l'emendamento potrebbe creare appalti «ostaggio» per molto tempo, dato che l'applicazione dell'eccezione potrebbe essere facilmente seguita da un'altra eccezione che invoca ragioni tecniche (come l'interoperabilità) per continuare ad aggiudicare appalti a colui che ha ottenuto l'appalto iniziale di ricerca. L'emendamento è dunque inaccettabile.

L'emendamento 48 precisa che le eventuali «altre condizioni particolari di partecipazione», che devono apparire nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare, rispettivamente nelle procedure ristrette e negoziate, non possono costituire «discriminazioni ingiustificate tra offerenti».

---

[1] Sentenza della Corte del 2 dicembre 1999, Holst Italia SpA contro Comune di Cagliari in presenza di Ruhrwasser AG International Water Management, Causa C-176/98, Raccolta della giurisprudenza 1999, pag. I-08607

L'obiettivo dell'emendamento è in linea con la proposta di direttiva. Ma è un'aggiunta superflua, poiché l'articolo 9 tutela già i principi fondamentali da rispettare in generale.

L'emendamento 49 mira a impedire che l'ente aggiudicatore possa scegliere i mezzi con cui deve avvenire la trasmissione delle comunicazioni e gli scambi di informazioni in seno a una procedura di aggiudicazione o della gestione di un sistema di qualificazione.

L'emendamento costringerebbe gli enti aggiudicatori a ricevere offerte inoltrate con qualsiasi mezzo, senza preoccuparsi del fatto che esse siano attrezzate per riceverle. L'emendamento va dunque respinto.

L'emendamento 50 impone il rifiuto delle offerte trasmesse per via elettronica se non accompagnate da una firma elettronica apposta ai sensi della direttiva 1999/93/CE e da una codificazione affidabile del loro contenuto.

L'emendamento si rifà all'attuale situazione in materia di firme elettroniche. Ma, in questo campo, l'evoluzione tecnica è rapida. L'emendamento costringerebbe a modificare la direttiva di continuo. Garanzie in materia possono essere ottenute con rinvio alle norme nazionali sulle firma elettronica (il che evita ulteriori modifiche del testo, all'evolversi della normativa comunitaria). D'altronde, la codificazione non è necessaria, poiché l'inviolabilità delle offerte può essere altrimenti garantita. Rendere obbligatoria la codificazione rappresenta inoltre un ulteriore costo tanto per acquirente e offerenti. L'emendamento non va dunque accettato.

L'emendamento 103 mira a imporre l'intervento di un organismo terzo accreditato per garantire la riservatezza dei dati trasmessi dagli offerenti.

La politica comunitaria ha sempre evitato di rendere obbligatorio un regime d'accreditamento, perché rischia di distorcere e di aumentare le disparità tra Stati membri.

L'emendamento 52 precisa che gli enti aggiudicatori informeranno gli operatori economici delle decisioni prese sulle domande di qualificazione entro e non oltre due mesi.

Se deve obbligare gli enti aggiudicatori a valutare una domanda di qualificazione nel giro di due mesi, l'emendamento è inaccettabile dato che i sistemi di qualificazione sono stati introdotti nella direttiva proprio perché gli enti aggiudicatori chiedono a volte attrezzature industriali molto complesse (p. es., materiale rotabile per le ferrovie), la cui valutazione tecnica necessita di lunghi periodi di prove, analisi ecc. Se invece mira solo a far sì che gli operatori economici dispongano di un'informazione entro due mesi, esso è superfluo dato che il secondo capoverso prevede già che «Se (la) decisione (di qualificazione) richiede più di sei mesi, a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore informerà il richiedente, entro due mesi da tale deposito, delle ragioni che giustificano un prolungamento del termine e della data in cui la sua domanda sarà accettata o rifiutata.»

L'emendamento 54 porta da 4 a 6 anni il periodo durante il quale gli enti aggiudicatori devono conservare informazioni sullo svolgimento di una procedura di aggiudicazione.

Questa disposizione è stata introdotta «affinché l'ente aggiudicatore fornisca, in tale periodo, le informazioni necessarie alla Commissione su richiesta di quest'ultima.» Viste le norme che disciplinano il trattamento dei reclami e il codice di buona condotta, sembra sproporzionato esigere tale estensione, dato anche che il provvedimento causerebbe spese non trascurabili agli enti aggiudicatori (soprattutto in spazio d'archiviazione). Si noti che uno Stato membro è libero di accordare un periodo più lungo se ciò fosse necessario alla salvaguardia dei diritti degli operatori economici (o, ad esempio, all'adeguamento del periodo a norme nazionali di prescrizione).

L'emendamento 55 introduce un sistema di ricorso contro le decisioni degli enti aggiudicatori e prevede che esso sia aperto ai lavoratori e ai loro rappresentanti.

Nel campo dei pubblici appalti, i ricorsi sono già oggetto di una direttiva distinta e specifica (per i settori speciali, direttiva 92/13/CEE e non 89/665/CEE). Esistono poi possibilità di ricorso da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sul rispetto della legislazione sociale in occasione degli appalti pubblici. In effetti, la direttiva «lavoratori distaccati» (96/71/CEE) prevede mezzi specifici di ricorso per tali lavoratori. I due sistemi di ricorso non possono essere combinati. Un emendamento identico (articolo 41 bis) è stato respinto in Commissione giuridica senza essere stato ripresentato per la direttiva settori classici, il che avrebbe dato luogo a differenze ingiustificate tra le due direttive se l'emendamento alla presente direttiva fosse stato accettato.

L'emendamento 58 introduce la regola secondo cui, in caso di conflitto, le norme specifiche a un determinato settore devono prevalere sulle norme appalti pubblici.

Secondo la motivazione, l'emendamento riguarda soprattutto il settore ferroviario [proposta di regolamento relativo al trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile ([1])].

L'emendamento va respinto, perché contraddice l'approccio della Commissione nei confronti della proposta di regolamento, cioè che le norme settoriali non pregiudicano le norme generali applicabili a tutti gli appalti pubblici nel senso che non possono introdurre norme di procedura per appalti obbligatoriamente banditi secondo norme dettagliate delle direttive appalti pubblici. L'emendamento introduce inoltre differenze ingiustificate tra le due direttive dato che nessun emendamento analogo è stato presentato per la direttiva classica, per la quale può presentarsi lo stesso problema.

L'emendamento 61 applicherebbe agli enti aggiudicatori il sistema degli elenchi ufficiali, previsto dalla direttiva classica, degli operatori economici autorizzati.

Si segnala innanzitutto che nulla impedisce a un ente aggiudicatore di accettare come prova di capacità i certificati d'iscrizione a tali elenchi. Ma si noti che, anche nel quadro della direttiva classica, vanno accettati altri mezzi di prova. L'emendamento contraddice anche l'approccio generale della presente direttiva, che, tranne i casi in cui i principi fondamentali del diritto comunitario esigano le stesse norme, prevede norme più flessibili della direttiva classica per tenere conto del campo d'applicazione che include imprese pubbliche e private.

L'emendamento 62 mira a stabilire che le norme e i criteri usati per selezionare i partecipanti non pregiudichino eventuali condizioni d'esecuzione.

Le condizioni d'esecuzione sono, come dice il nome, condizioni relative all'esecuzione del contratto e non sono dunque criteri né di selezione né d'attribuzione, come confermato del resto dalla giurisprudenza. L'accettazione dell'emendamento genererebbe anche una differenza inaccettabile tra le due direttive dato che nessun emendamento simile è stato proposto per la direttiva classica.

L'emendamento 125, riguardo al criterio d'attribuzione secondo «l'offerta economicamente più vantaggiosa», mira a:

1) eliminare la precisazione secondo cui si tratta dell'offerta economicamente più vantaggiosa «per gli enti aggiudicatori»;

2) precisare che le caratteristiche ambientali comprendono i «metodi di produzione»

3) aggiungere il criterio della «politica di parità di trattamento».

Sul punto 1: eliminando le parole «per gli enti aggiudicatori» si potrebbe tener conto di elementi diffusi, spesso non misurabili, in relazione a eventuali vantaggi per «la società» in senso lato. Siffatti criteri d'attribuzione cesserebbero di svolgere la loro funzione — di permettere cioè la valutazione delle qualità intrinseche delle offerte per stabilire quella con la migliore relazione qualità/prezzo per l'acquirente. Ciò sconvolgerebbe l'obiettivo delle direttive appalti pubblici, strumentalizzandole a favore di politiche settoriali e introducendo per di più seri rischi di disparità di trattamento.

Sul punto 2: l'aggiudicazione dell'appalto non è il momento per scegliere un metodo di produzione meno inquinante. Quest'ultimo può essere prescritto fin dalla definizione dell'oggetto d'appalto nelle specifiche tecniche, quando l'acquirente sceglie di acquistare il prodotto meno inquinante. Se vuole comparare soluzioni diverse, e valutare i vantaggi/costi di soluzioni più o meno inquinanti, può permettere o imporre la presentazione di varianti;

Sul punto 3: il concetto di parità di trattamento ha un particolare significato nel contesto degli appalti pubblici (= trattare allo stesso modo tutti i candidati/offerenti) mentre l'emendamento sembra rivolgersi alla non discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del Trattato. Se si tratta di un criterio riferito alla politica dell'impresa e non alle qualità di un'offerta, non può fungere da criterio d'attribuzione. L'introduzione di criteri legati all'impresa finirebbe con il far preferire alcune imprese in base a elementi non misurabili, al momento dell'aggiudicazione, quando invece la loro offerta non presenta per l'acquirente la miglior relazione qualità/prezzo.

L'emendamento 71 riguarda l'articolo 57, attualmente applicabile ai soli contratti di servizi, e relativo a eventuali difficoltà d'accesso degli operatori economici europei agli appalti di servizi di paesi terzi. Esso impone alla Commissione di cercare di risolvere problemi relativi all'accesso agli appalti di paesi terzi. L'emendamento estenderebbe, da un lato, le disposizioni attuali ai tre tipi di appalti, e introdurrebbe poi un dovere d'intervento se il paese terzo non rispettasse talune convenzioni dell'OIL.

Estendere agli appalti di forniture e di lavori obblighi d'intervento esistenti è immotivato. In realtà, per questi tipi di appalti, esistono altri strumenti sia in questa direttiva (v. articolo 56), che nel quadro di accordi o negoziati bi- e multilaterali. Tale aspetto dell'emendamento non è dunque accettabile.

([1]) GU C 365 del 19.12.2000 pag. 169.

Quanto al nuovo caso d'intervento, una direttiva appalto pubblico non è lo strumento migliore per introdurre un obbligo di sorveglianza da parte della Commissione del rispetto da parte del paese terzo del diritto internazionale del lavoro.

L'emendamento 73 sopprime, nell'articolo 62, § 1, la parte della frase in cui si afferma chiaramente che spetta all'ente aggiudicatore scegliere i mezzi di comunicazione usati nello svolgimento di un concorso.

Senza questa parte di frase, il testo darebbe ai partecipanti la possibilità di scegliere il mezzo di comunicazione, con le conseguenze indicate per l'emendamento 49.

L'emendamento 74 introduce all'articolo 62 un nuovo § 1 bis che impone l'uso delle firme elettroniche avanzate e una codificazione affidabile quando i progetti o piani sono presentati per via elettronica nel quadro di concorsi per servizi.

V. le motivazioni del rifiuto dell'emendamento 50 e il testo dell'articolo 62 modificato (emendamento 75).

L'emendamento 77 introdurrebbe una presunzione legale di libero accesso al settore ferroviario in caso di recepimento e di corretta applicazione della direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo di ferrovie comunitarie [1]. L'emendamento è legato al meccanismo generale di esclusione di cui all'articolo 29.

L'emendamento non è accettabile dato che la direttiva 91/440/CEE non è una direttiva di liberalizzazione in senso stretto.

L'emendamento 84 mira ad escludere completamente i servizi bancari del campo di applicazione della direttiva.

L'emendamento è inaccettabile, perché mette in questione l'acquis comunitario escludendo appalti attualmente soggetti alla direttiva. Inoltre, le ragioni spesso addotte per giustificare l'esclusione (impossibilità di applicare le procedure a causa della volatilità dei tassi), non sono ammissibili; la direttiva offre infatti mezzi (sistemi di qualificazione, accordi quadro, mezzi elettronici . . .) che possono soddisfare i requisiti espressi per aggiudicare questi appalti.

L'emendamento 88 introduce un nuovo allegato contenente l'elenco delle convenzioni internazionali sulle condizioni di lavoro ai fini dell'applicazione dell'emendamento 71.

Dato che tale allegato serve solo all'emendamento 71 dell'articolo 57, emendamento inaccettabile per le ragioni suesposte, anche l'emendamento 88 è inaccettabile per le stesse ragioni.

3.4. *Proposta modificata*

In virtù dell'articolo 250, § 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nei termini che precedono.

---

[1] GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori [1]

(2002/C 203 E/31)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 236 def. — 2000/0115(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 6 maggio 2002)

1. Antefatti

Trasmissione delle proposte al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2000) 275 def. — 2000/0115(COD)] conformemente all'articolo 175, paragrafo 1 del trattato: 12 luglio 2000

Parere del Comitato economico e sociale: 26 aprile 2001

Parere del Comitato delle regioni: 13 dicembre 2000

Parere del Parlamento europeo — prima lettura: 17 gennaio 2002

2. Obiettivo della proposta della Commissione

La proposta intende fondere la legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici, al fine di creare un vero mercato interno europeo nel settore delle acquisizioni pubbliche. La legislazione comunitaria non intende sostituirsi a quella nazionale, ma garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici in tutti gli Stati membri.

La presente proposta, conseguenza del dibattito avviato dal Libro verde sugli appalti pubblici, persegue il triplice obiettivo di aggiornare, semplificare e rendere più flessibile il contesto giuridico esistente in materia: aggiornare per tenere conto delle nuove tecnologie e delle modifiche del contesto economico, semplificare per rendere i testi attuali più comprensibili per gli utenti, cosicché gli appalti siano aggiudicati in perfetta conformità delle norme e dei principi che disciplinano tale settore e le società possano conoscere meglio i loro diritti, rendere le procedure più flessibili per soddisfare le esigenze degli acquirenti pubblici e degli operatori economici.

Inoltre, la rielaborazione dei tre atti legislativi in vigore metterà a disposizione degli operatori economici, delle amministrazioni aggiudicatrici e dei cittadini europei un testo unico, chiaro e trasparente.

[1] GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento

La Commissione ha accettato, integralmente o parzialmente, da un punto di vista generale oppure riformulandoli, 63 dei 103 emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

3.1. *Emendamenti accettati integralmente dalla Commissione o riformulati per ragioni puramente formali (emendamenti 1, 141, 4, 13, 125, 17, 50, 85, 88, 97 e 112).*

L'emendamento 1 propone un nuovo considerando che riconosce che la partecipazione di organismi di diritto pubblico alla procedura di aggiudicazione di appalti pubblici può essere all'origine di distorsioni della concorrenza e prevede quindi che gli Stati membri possano istituire norme relative ai metodi da impiegare per il calcolo del prezzo/costo reale delle offerte.

L'emendamento 141 introduce un nuovo considerando che sottolinea che la direttiva non si oppone all'eventuale adozione o applicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei provvedimenti necessari alla tutela di requisiti di interesse generale: ordine, morale, sicurezza e salute pubblici, vita umana, animale e vegetale. La Commissione accetta tale emendamento sottolineando che va redatto in modo da riprodurre le disposizioni del trattato (articolo 30):

considerando: «(6) Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce ad una amministrazione aggiudicatrice di prescrivere o applicare misure necessarie a tutelare la moralità pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la vita di persone, animali o piante, in particolare nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, purché tali misure non siano discriminatorie e non contrastino con l'obiettivo dell'apertura dei mercati nel settore degli appalti pubblici o con il trattato.»

L'emendamento 4 introduce un nuovo considerando collegato all'emendamento 40 e intende chiarire, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte [sentenza «Teckal» [2]], le condizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente appalti pubblici ad un'entità formalmente distinta, ma sulla quale esse esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui loro servizi.

[2] Sentenza del 18 novembre 1999, causa C-107/98, Raccolta 1999, p. I-8121.

L'emendamento 13 introduce un nuovo considerando che sottolinea l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della direttiva e di esaminare se sia necessario creare un'autorità indipendente in materia di appalti pubblici.

L'emendamento 125 modifica il considerando 31, inserendo le prestazioni degli ingegneri fra gli esempi di prestazioni la cui retribuzione va disciplinata da disposizioni nazionali, che devono restare immutate.

L'emendamento 17 introduce un nuovo considerando che esorta la Commissione ad esaminare se sia possibile adottare una proposta di direttiva volta a regolamentare le concessioni ed il «project financing».

L'emendamento è accettato con una lieve modifica per motivi istituzionali:

«(46) La Commissione deve esaminare la possibilità di rafforzare la sicurezza giuridica nel settore delle concessioni e delle partnership pubblico/privato e adottare, qualora lo ritenga necessario, una proposta legislativa.»

L'emendamento 50 modifica l'articolo 27 — il titolo ed il paragrafo 1 — al fine di garantire che gli offerenti dispongano delle informazioni necessarie sulla legislazione ambientale, fiscale e sociale applicabile nel luogo della prestazione e di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a indicare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi presso i quali ottenere informazioni pertinenti su tali legislazioni.

L'emendamento 85 modifica l'articolo 46, paragrafo 2, punto c), — relativo alla possibilità di escludere un candidato o un offerente condannato per qualsiasi reato che incida sulla sua morale professionale — a patto che l'esclusione avvenga solo dopo una sentenza passata in giudicato a norma della legge nazionale applicabile.

L'emendamento 88 sopprime, all'articolo 46, paragrafo 2, il punto h) che prevede la «possibilità» di escludere un candidato o un offerente condannato per frode o qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell'articolo 280 del trattato, diversa da quella prevista al paragrafo 1 (obbligo di esclusione).

L'emendamento 97 introduce un nuovo articolo 50 bis il quale stabilisce che, qualora un'amministrazione aggiudicatrice richieda la presentazione di un certificato relativo ad un sistema di gestione ambientale, essa debba accettare i certificati EMAS, quelli conformi alle norme internazionali nonché qualsiasi altro strumento di prova equivalente. Quest'emendamento va letto unitamente all'emendamento 93 relativo alla capacità tecnica; in taluni casi specifici, ad esempio per quanto riguarda la capacità di rispettare un ecosistema nella realizzazione di un'opera pubblica, un sistema di gestione ambientale può costituire una prova di capacità tecnica. Per tali casi vanno previsti tutti gli strumenti di prova possibili e il riconoscimento dell'equivalenza, in modo da garantire che gli appalti non siano riservati solo ai detentori di determinati certificati. Quest'emendamento riprende, in sostanza, le disposizioni dell'articolo 50 relative ai certificati di garanzia della qualità.

L'emendamento 112 propone di completare l'allegato VII A, Bandi di gara, punto 11 a) — relativo al nome e all'indirizzo del servizio a cui richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari — con il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3.2. *Emendamenti accettati dalla Commissione con riformulazione, parziale o sostanziale (emendamenti 2, 5, 168, 126-172, 21, 175, 7, 142, 171-145, 9, 137, 138, 45, 46, 47-123, 109, 10, 127, 11, 51, 15, 100, 170, 23, 54, 65, 24, 30, 93, 95, 31, 147, 34, 35, 36, 121, 38, 40, 5, 150, 70, 74, 77-132, 80, 86, 87, 89, 153, 104, 110, 113, 114).*

L'emendamento 2 introduce un nuovo considerando volto a sottolineare l'integrazione della politica ambientale in quella degli appalti pubblici. L'articolo 6 impone l'integrazione della tutela ambientale nelle altre politiche: quest'obbligo rende necessaria un'armonizzazione delle politiche sia ambientale che degli appalti pubblici. La Commissione ritiene che si debba consentire agli acquirenti pubblici di acquistare prodotti/servizi «ecologici», al migliore rapporto qualità /prezzo. Essa riprende l'emendamento formulandolo nel modo seguente.

Considerando: «(5) Ai sensi dell'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, pur garantendo alle amministrazioni stesse la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo.»

L'emendamento 5 è collegato agli emendamenti 168, 126-172 e 21: questa serie di emendamenti introduce disposizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare i loro acquisti facendo ricorso ad una centrale di acquisto.

L'emendamento 5 prevede un nuovo considerando che giustifica l'introduzione di una definizione e di un regime di esonero dalle procedure per le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano tramite centrali d'acquisto che sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento 168 introduce un nuovo considerando volto a giustificare gli acquisti di forniture e servizi presso centrali di acquisto a condizione che queste ultime abbiano rispettato le procedure di cui alla direttiva. La Commissione ritiene che il ricorso a tali centrali debba essere possibile anche per i lavori.

La Commissione accetta tali emendamenti modificati e riuniti in un solo considerando formulato nel modo seguente:

«(13) In alcuni Stati membri si sono sviluppate tecniche di centralizzazione degli acquisti. Varie amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di effettuare acquisti o aggiudicare appalti pubblici/destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Queste tecniche consentono, vista la consistenza delle quantità acquisite, di ampliare la concorrenza e migliorare l'efficacia dell'ordine pubblico. Va quindi prevista una definizione comunitaria delle centrali di acquisto destinate alle amministrazioni aggiudicatrici. Vanno definite anche le condizioni alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, si possa considerare che le amministrazioni aggiudicatrici che acquisiscono lavori, forniture e/o servizi ricorrendo ad una centrale di acquisto abbiano rispettato le disposizioni della presente direttiva.»

Gli emendamenti 126-172, 21 e 175 introducono disposizioni specifiche relative alle centrali di acquisto.

Gli emendamenti 126-172 inseriscono, fra le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva, le centrali di acquisto create da queste ultime.

L'emendamento 21 introduce una definizione di centrale di acquisto e impone la comunicazione di dette centrali alla Commissione.

L'obiettivo perseguito dagli emendamenti 126-172 e 21 è legittimo, dato che le centrali di acquisto possono contribuire ad economie di scala, a rafforzare la concorrenza tramite pubblicazioni a livello europeo, vista la dimensione degli appalti, e ad aiutare le collettività locali. È comunque opportuno inquadrare in modo il più possibile ampio le configurazioni esistenti negli Stati membri.

L'emendamento 175 intende sottoporre le centrali d'acquisto al pieno rispetto della direttiva e consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare, direttamente o tramite, terzi servizi e forniture presso tali centrali senza ulteriore applicazione della direttiva da parte delle medesime.

L'emendamento può essere accettato per quanto riguarda il principio del ricorso ad una centrale di acquisto, estendendo tale possibilità agli appalti di lavori al fine di agevolare l'accordo tra i colegislatori.

Di conseguenza la Commissione riprende lo spirito di tali emendamenti elaborando una definizione di centrale di acquisto e un articolo che, conformemente al principio di sussidiarietà, lascia agli Stati membri la facoltà di ricorrere a tali centrali oppure, se del caso, di limitare tale ricorso a determinati tipi di appalti.

«*Articolo 1*

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

. . .

7 bis Una centrale di acquisto è un'amministrazione aggiudicatrice che:

— acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici e/o

— aggiudica appalti pubblici o stipula accordi — quadro di lavori, di forniture o di servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.»

«*Articolo 7 bis*

Appalti pubblici e accordi — quadro conclusi dalle centrali di acquisto

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di acquisire lavori, forniture e/o servizi ricorrendo a centrali di acquisto.

2. Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici che acquisiscono lavori, forniture e/o servizi ricorrendo ad una centrale di acquisto nelle ipotesi di cui all'articolo 1, paragrafo 7 bis, abbiano rispettato le disposizioni della presente direttiva, a patto che la centrale d'acquisto le abbia rispettate.»

Gli emendamenti 7, 142 e 171-145 riguardano gli appalti misti «servizi — lavori».

L'emendamento 7 è collegato agli emendamenti 171-145; esso introduce un nuovo considerando, volto a chiarire che la scelta tra un appalto globale, che comprenda sia la programmazione che la realizzazione di lavori, e l'aggiudicazione di appalti separati spetta alle amministrazioni aggiudicatrici e non può essere imposta dalla direttiva. Il considerando precisa che la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice deve basarsi su criteri qualitativi ed economici ed impone all'amministrazione aggiudicatrice di motivare la scelta di aggiudicare un appalto globale.

La Commissione conviene in merito all'opportunità di segnalare che la libertà di scelta tra l'aggiudicazione globale e l'aggiudicazione separata debba essere fondata su criteri qualitativi ed economici. Tuttavia essa non condivide l'obbligo di motivare la scelta a favore di un appalto di concezione-realizzazione. Essendo quest'obbligo previsto solo per le aggiudicazioni «globali», di fatto si privilegia il ricorso alle aggiudicazioni separate, che si presume sia un metodo di aggiudicazione che soddisfa automaticamente i criteri qualitativi ed economici. Da un lato tale presupposto non può essere automatico, dall'altro esso è contrario alla libertà di scelta, espressione del principio di sussidiarietà. Infine la Commissione non ritiene sia opportuno penalizzare l'aggiudicazione «globale», dato che essa consente di raggiungere più facilmente la soglia di applicazione delle norme procedurali della direttiva cumulando i servizi di programmazione e i lavori di esecuzione.

L'emendamento 142 è collegato agli emendamenti 171-145; esso introduce un nuovo considerando volto a chiarire la distinzione tra appalti pubblici di lavori e appalti pubblici di servizi (appalti di gestione immobiliare comprendenti lavori consecutivi o complementari e appalti di lavori comprendenti i servizi necessari alla realizzazione dei lavori). L'emendamento segue l'orientamento della giurisprudenza della Corte [sentenza «Gestión Hotelera» ([1])].

Gli emendamenti 171-145 modificano l'articolo 1 al fine di specificare la definizione degli appalti misti lavori/servizi e servizi/lavori spiegando, in particolare, in quali situazioni un appalto di servizi di gestione immobiliare contenente lavori non debba essere considerato appalto pubblico di lavori. L'articolo 1 contempla inoltre una disposizione relativa all'aggiudicazione parziale o globale di lavori/servizi (criteri della scelta del metodo di aggiudicazione e obbligo di giustificare l'aggiudicazione globale) di cui all'emendamento 7. Le situazioni in cui un appalto presenta contemporaneamente servizi e lavori sono gestite applicando il criterio dell'oggetto principale del contratto, come segnalato nella proposta della Commissione. L'emendamento espone inoltre tale regola nel caso specifico dei servizi di gestione immobiliare che implicano lavori; per tale motivo connesso al contenuto sarebbe più opportuna la forma del considerando. Va inoltre osservato che la limitazione ai soli lavori «di esecuzione» non è giustificata.

Di conseguenza la Commissione riformula gli emendamenti 7, 142, e 171-145 in un unico considerando:

«(10) Vista la varietà degli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di prevedere sia l'aggiudicazione separata che quella congiunta di lavori e servizi di programmazione. La direttiva non intende prescrivere l'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa all'aggiudicazione separata o globale dell'appalto dovrebbe essere basata su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

Un contratto può essere considerato come un appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente la realizzazione di attività di cui all'allegato I, anche se il contratto può comprendere altri servizi necessari alla realizzazione di tali attività. Gli appalti pubblici di servizi, in particolare nel settore dei servizi di gestione di proprietà, possono, in taluni casi, includere lavori; tuttavia tali lavori, nella misura in cui sono accessori e rappresentano unicamente una conseguenza eventuale o un complemento all'oggetto principale del contratto, non possono giustificare la classificazione del contratto come appalto pubblico di lavori.».

Gli emendamenti 9 e 137 riguardano il dialogo competitivo e l'emendamento 138 una nuova possibilità di dialogo esclusivo.

L'emendamento 9 modifica il considerando 18 per precisare che, in un dialogo competitivo, le negoziazioni terminano con la fine delle consultazioni, senza che vi sia (necessariamente) la preparazione di un capitolato d'oneri definitivo.

L'emendamento 137 intende principalmente:

1) rendere obbligatoria la bozza di soluzione. La Commissione, dopo aver consultato le categorie interessate, ritiene che l'obbligo di richiedere bozze di soluzione costituirebbe una fonte di complicazioni legislative e di rischi di «cherry picking» («furti» intellettuali contro i quali non vi può essere protezione). Di conseguenza la Commissione non accetta tale obbligo.

2) rafforzare la riservatezza dei dati trasmessi dagli operatori economici. Per agevolare l'accordo tra i colegislatori è opportuno mantenere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di comunicare agli altri partecipanti dati forniti da un partecipante, riservando tale possibilità unicamente ai casi in cui il partecipante in questione abbia fornito il proprio accordo in merito a tale comunicazione.

3) limitare le negoziazioni, durante la fase del dialogo, agli aspetti non economici. Nella misura in cui l'emendamento intende effettivamente limitare gli argomenti trattabili durante la fase del dialogo ai soli aspetti non economici, tale sua parte non è accettabile. La Commissione ritiene infatti che, per essere utile, la procedura deve consentire la discussione di tutti gli aspetti del progetto durante la fase del dialogo.

([1]) Sentenza del 19 aprile 1994, causa C-331/92, Raccolta 1994, p. I-1329.

4) ampliare le possibilità già previste o introdurre nuove possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di modificare le specifiche dell'appalto, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione; (in quest'ultimo aspetto l'emendamento non è coerente, dato che si riferisce esplicitamente sia alla ponderazione che ad un semplice ordine d'importanza dei criteri). La proposta iniziale della Commissione prevedeva la possibilità di modificare i criteri di aggiudicazione qualora non fossero più adeguati alla soluzione prescelta nel capitolato d'oneri definitivo. È tuttavia certo che, per tenere conto dei timori ampiamente diffusi di «cherry picking» e per agevolare l'adozione da parte dei colegislatori, bisogna rinunciare all'idea che il capitolato d'oneri possa essere elaborato in modo definitivo al termine della fase dialogo sulla base, eventualmente, di un insieme di varie soluzioni. Di conseguenza, la possibilità di modificare i criteri di aggiudicazione durante la procedura creerebbe seri rischi di manipolazione.

5) introdurre una retribuzione obbligatoria (non superiore, globalmente, al 15 % del valore stimato dell'appalto) dei partecipanti. Il principio di una retribuzione obbligatoria dei partecipanti può essere ammesso, tanto più che i costi relativi allo svolgimento di un dialogo possono indurre le amministrazioni aggiudicatrici a riservare tale nuova procedura agli appalti particolarmente complessi. Dall'altro lato però, e per motivi di sussidiarietà, è opportuno non legiferare in merito agli importi da versare.

L'emendamento 138 introduce un nuovo articolo 30 bis che prevede, per gli «appalti il cui obiettivo è la creazione di un partenariato pubblico-privato», che l'amministrazione aggiudicatrice possa svolgere un «dialogo esclusivo» con l'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, a patto che tale dialogo non modifichi sostanzialmente aspetti fondamentali di tale offerta o provochi distorsioni di concorrenza. Benché ambiguo su tale punto, l'emendamento sembrerebbe introdurre tale possibilità a prescindere dalla procedura di aggiudicazione prescelta.

Se tale parte dell'emendamento riguardasse tutte le procedure e non solo l'ultima fase di un dialogo competitivo, l'emendamento stesso non sarebbe accettabile. Infatti la nuova procedura del dialogo competitivo è stata introdotta esattamente per tenere conto, fra l'altro, delle esigenze in termini di flessibilità che possono essere collegate ai progetti che implicano la creazione di partenariati pubblico-privato.

L'idea alla base di tale emendamento, secondo la quale può essere necessario chiarire taluni aspetti dell'offerta considerata economicamente più vantaggiosa o confermare impegni figuranti in tale offerta, può essere invece accettata, se sono fornite le opportune precauzioni, al fine di garantire che ciò non modifichi elementi sostanziali dell'offerta o dell'appalto così come è stato pubblicato, che non sia falsata la concorrenza o che non vi siano discriminazioni. È opportuno accertarsi anche che tali chiarimenti non implichino partecipanti diversi da quelli che hanno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal senso l'idea dell'emendamento può essere accettata tramite formulazioni adeguate nel considerando (18) e nell'articolo 30.

La Commissione prende in considerazione gli emendamenti 9, 137 e 138 riformulandoli nel modo seguente:

Considerando: «(27) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti eccezionalmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, senza poter essere per questo criticabili, di definire gli strumenti idonei a soddisfare le loro esigenze o di valutare cosa possa offrire l'appalto in termini di soluzioni tecniche e/o soluzioni finanziarie/giuridiche. Questa situazione può presentarsi per la realizzazione di importanti infrastrutture di trasporto integrate, per la realizzazione di grandi reti informatiche o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, la cui organizzazione finanziaria e giuridica non può essere decisa in anticipo. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consentirebbe l'aggiudicazione di appalti di questo tipo, è opportuno prevedere una procedura flessibile, che salvaguardi sia la concorrenza tra gli operatori economici, sia l'esigenza delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ogni candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non va utilizzata in modo da restringere o falsare la concorrenza, in particolare apportando modifiche di elementi fondamentali delle offerte o imponendo nuovi elementi sostanziali all'offerente prescelto, oppure implicando partecipanti diversi da quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.»

«*Articolo 1*

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

8. . . .

Il "dialogo competitivo" è una procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice discute con i candidati ammessi, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue esigenze e in base alla quale o alle quali i candidati prescelti saranno invitati a presentare un'offerta.

. . .»

«*Articolo 30*

Dialogo competitivo

1. Gli Stati membri possono stabilire che l'amministrazione aggiudicatrice, nella misura in cui ritiene che il ricorso alle procedure aperta o ristretta non consenta di aggiudicare l'appalto, possa ricorrere al dialogo competitivo conformemente alle disposizioni del presente articolo:

a) quando obiettivamente non è in grado di definire, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), c) o d), gli strumenti tecnici atti a soddisfare le sue esigenze e a raggiungere i suoi obiettivi, e/o

b) quando obiettivamente non è in grado di stabilire l'organizzazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

L'aggiudicazione dell'appalto pubblico avviene solo in base al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui espongono le loro esigenze, che sono definite nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati in base alle disposizioni pertinenti degli articoli da 43 bis a 52 un dialogo il cui oggetto è l'identificazione e la definizione degli strumenti atti a soddisfare in modo ottimale le loro esigenze. Durante tale dialogo le amministrazioni possono discutere con i candidati prescelti tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono mai, in modo discriminatorio, informazioni tali da favorire taluni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non sia in grado di identificare la o le soluzioni, se necessario dopo averle paragonate, atte a soddisfare le sue esigenze.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le offerte definitive in base alla o alle soluzioni proposte e specificate durante il dialogo. Le offerte devono comprendere tutti gli elementi richiesti e necessari per la realizzazione del progetto.

A richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, le offerte possono essere chiarite e precisate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti o complementi non possono indurre modifiche degli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto posto in concorrenza, dato che variazioni di questo tipo potrebbero falsare la concorrenza o avere effetti discriminanti.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute in funzione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità dell'articolo 53.

A richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, il partecipante identificato come colui che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere tenuto a fornire chiarimenti in merito a taluni aspetti della sua offerta od a confermare gli impegni che vi figurano, a patto che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi sostanziali dell'offerta o dell'appalto posto in concorrenza, di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici fissano compensi in denaro da versare ai partecipanti al dialogo.»

Gli emendamenti 45, 46, 47-123 e 109 si riferiscono all'articolo 24 riguardante le specifiche tecniche da utilizzare per definire i lavori, le forniture e/o i servizi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'emendamento 45 introduce un riferimento alle ecoetichette europee considerando tale riferimento obbligatorio, il che non può essere accettato dato che la politica comunitaria in materia di ecoetichette non stabilisce una gerarchia tra le ecoetichette europee, multinazionali e nazionali.

L'emendamento prevede inoltre che le specifiche tecniche possano essere formulate in termini di impatto ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita. La Commissione condivide tale approccio.

Esso introduce anche una nuova definizione, ovvero la «norma equivalente», laddove, al contrario, si tratta di un'offerta che garantisce una soluzione equivalente.

L'emendamento 46 modifica l'articolo 24 per chiarire che l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta se l'offerente ha provato che essa soddisfa in modo equivalente i requisiti dell'appalto, per fornire un'ampia gamma di strumenti di prova e garantire che l'offerente riceva l'informazione necessaria sulla non conformità della sua offerta. Di quest'ultimo punto si tiene conto a titolo generale nell'articolo 41, paragrafo 2.

Gli emendamenti 47-123 intendono evitare discriminazioni dovute a specifiche in cui si fa riferimento a determinati produttori, fornitori o operatori.

L'emendamento 109 introduce nella definizione delle specifiche tecniche di cui all'allegato VI l'efficienza e la compatibilità ambientale, i processi o metodi di produzione.

Questa parte dell'emendamento chiarisce il testo seguendo l'orientamento della Comunicazione della Commissione [1] sugli appalti pubblici e l'ambiente ed è quindi accettabile con riformulazione.

La compatibilità ambientale, invece, non è una specifica in quanto tale; tuttavia essa può indurre la definizione di specifiche tecniche in termini di efficienza ambientale. Affermazioni analoghe si possono fare per la compatibilità ambientale.

L'emendamento prevede inoltre che nella progettazione si tenga conto di tutte le esigenze, inclusa l'accessibilità ai disabili.

La Commissione riprende gli emendamenti 45, 46, 47-123 e 109 nel considerando 25 (ex 17), nell'articolo 24, nell'articolo 41 (ristrutturato) e nell'allegato VI riformulati nel modo seguente:

Considerando: «(25) Le specifiche tecniche elaborate dagli acquirenti pubblici devono consentire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine deve essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che, da un lato, le specifiche tecniche possano essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altro lato, qualora si faccia riferimento alla norma europea oppure, in sua assenza, alla norma nazionale, offerte basate su altre soluzioni equivalenti siano prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter ricorrere a qualsiasi mezzo di prova. L'amministrazione aggiudicatrice deve poter motivare le decisioni secondo le quali l'equivalenza non è fornita.

Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire esigenze ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto, possono prescrivere le caratteristiche ambientali e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono, ma non devono, utilizzare le specifiche dettagliate, o parti di esse, atte a definire le forniture o le prestazioni richieste, così come definite dalle ecoetichette, quali l'ecoetichetta europea, l'ecoetichetta (multi)nazionale o qualsiasi altra etichetta ecologica se i requisiti dell'etichetta sono elaborati e adottati in base ad informazioni scientifiche tramite un processo al quale possono partecipare le parti in causa, come gli organi governativi, i consumatori, i fabbricanti, i distributori o le organizzazioni ambientali, e nella misura in cui l'etichetta sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate.»

«*Articolo 24*

Le specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche come definite al punto 1 dell'allegato VI sono incluse tra i documenti dell'appalto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non costituire ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Ferme restando le norme tecniche giuridicamente vincolanti, nella misura in cui esse sono compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche devono essere formulate:

a) riferendosi a specifiche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, agli accordi tecnici europei, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, agli altri riferimenti tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se questi ultimi non esistono, alle norme nazionali, agli accordi tecnici nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di attuazione dei prodotti. Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione "o equivalente";

b) oppure in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; essi possono comprendere caratteristiche ambientali. Le specifiche devono tuttavia essere sufficientemente precise da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

c) oppure in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui al punto b), facendo riferimento alle specifiche di cui al punto a) come strumento atto a presumere la conformità a tali requisiti o risultati;

[1] «Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici» (GU C 333 del 28.11.2001, pag. 13).

d) oppure facendo riferimento alle specifiche di cui al punto a) per talune caratteristiche e alle prestazioni od ai requisiti funzionali del punto b) per altre caratteristiche.

4. Quando le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, punto a), non possono respingere un'offerta affermando che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, qualora l'offerente provi in modo soddisfacente per l'amministrazione aggiudicatrice, utilizzando qualsiasi mezzo adeguato, che le soluzioni proposte soddisfano in modo equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Si possono considerare mezzi adeguati un fascicolo tecnico del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo riconosciuto.

5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici, come previsto al paragrafo 3, esprimono le loro richieste in termini di prestazioni o di funzionali, non possono respingere un'offerta di prodotti, di servizi o di lavori conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un accordo tecnico europeo, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale, a riferimenti tecnici elaborati da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche riguardano le prestazioni od i requisiti funzionali da essi richiesti.

Nella sua offerta il partecipante è tenuto a provare, in modo soddisfacente per l'amministrazione aggiudicatrice e tramite qualsiasi strumento adeguato, che i prodotti, servizi o lavori conformi alla norma soddisfano i requisiti funzionali o le prestazioni definiti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si possono considerare strumenti adeguati un fascicolo tecnico del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo riconosciuto.

5 *bis* Quando le amministrazioni aggiudicatrici prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, come espresso al paragrafo 3, punto b), possono utilizzare specifiche dettagliate o, se necessario, parti di tali specifiche, come definite dalle ecoetichette europee, (multi)nazionali, o da qualsiasi altra ecoetichetta, a patto che siano adeguate a definire le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto e che i requisiti delle etichette siano elaborati in base ad un'informazione scientifica, che le ecoetichette siano adottate tramite un processo al quale possono partecipare tutte le parti in causa, ovvero organismi governativi, consumatori, fabbricanti, distributori ed organizzazioni ambientali e che siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare che i prodotti o i servizi muniti dell'ecoetichetta sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; esse devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova adeguato, come ad esempio un fascicolo tecnico del fabbricante o un rapporto di prova di un organismo riconosciuto.

6. Per "organismi riconosciuti" ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prove, di calibrazione, gli organismi d'ispezione e certificazione, conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati provenienti da organismi riconosciuti in altri Stati membri.

7. A meno che l'oggetto dell'appalto lo giustifichi, le specifiche tecniche non possono menzionare fabbricazioni o determinate provenienze o procedimenti, né fare riferimento ad una marca, ad un brevetto o a un tipo, ad un'origine o ad una produzione determinata, il cui effetto sarebbe di favorire o eliminare talune imprese o prodotti. Eventuali menzioni o riferimenti sono autorizzati, eccezionalmente, qualora una descrizione sufficientemente precisa e chiara dell'oggetto dell'appalto non sia possibile in applicazione dei paragrafi 3 e 4; tale menzione o riferimento deve sempre essere accompagnato dai termini "o equivalente".»

«*Articolo 41*

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano nei minimi dettagli, per iscritto se domanda è loro rivolta, i candidati e gli offerenti in merito alle decisioni adottate sulla stipula di un accordo-quadro o sull'aggiudicazione di un appalto, ivi inclusi i motivi per cui esse hanno deciso di rinunciare alla stipula dell'accordo-quadro o all'aggiudicazione dell'appalto bandito o di ricominciare la procedura.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica nei termini più brevi a tutti i candidati o offerenti respinti che lo richiedono i motivi del rifiuto della candidatura o dell'offerta e, a tutti i partecipanti che hanno trasmesso un'offerta ricevibile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nominativo dell'aggiudicatario o delle parti contraenti l'accordo-quadro. Detti termini non possono in alcun modo oltrepassare entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non comunicare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti o alla stipula di accordi-quadro, indicate al primo comma, quando la loro divulgazione ostacolerebbe l'applicazione della legge o sarebbe contraria all'interesse pubblico o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o nuocerebbe alla concorrenza leale fra tali operatori.»

«*ALLEGATO VI*

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. a) "specifica tecnica", nell'ambito degli appalti pubblici di servizi o forniture: una specifica contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali il livello qualitativo, l'efficienza ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (inclusa l'accessibilità ai disabili) e i livelli di valutazione della conformità, le caratteristiche di impiego, l'utilizzo del prodotto, la sicurezza o le dimensioni del prodotto, incluse le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda le denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni d'uso, le procedure e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

   b) "specifiche tecniche", nell'ambito degli appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura e che consentono di caratterizzarli in modo tale da rispondere all'uso al quale sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di efficienza ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (inclusa l'accessibilità ai disabili) e i livelli di valutazione della conformità, le caratteristiche di impiego, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure relative alla garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure e i metodi di produzione. Esse comprendono anche le norme di progettazione e di calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di ricevimento delle opere, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire tramite una regolamentazione generale o specifica, per quanto riguarda le opere terminate e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che costituiscono tali opere;

2. "norma": una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto operante nell'ambito della normazione che va applicata ripetutamente o continuamente e il cui rispetto non è obbligatorio, che rientra in una delle categorie seguenti:

   — norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normazione e messa a disposizione del pubblico,

   — norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normazione e messa a disposizione del pubblico,

   — norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normazione e messa a disposizione del pubblico;

3. "accordo tecnico europeo": la valutazione tecnica favorevole della conformità all'impiego di un prodotto per un determinato scopo, basata sulla soddisfazione dei requisiti essenziali per la costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche di tale prodotto e le condizioni stabilite di messa in opera e utilizzo. L'accordo tecnico europeo è rilasciato da un organismo riconosciuto a tal fine dallo Stato membro;

4. "specifica tecnica comune": una specifica tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

5. "riferimento tecnico": qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adeguate all'evoluzione delle esigenze del mercato.»

Gli emendamenti 10 e 127 riguardano le condizioni di esecuzione di un appalto.

L'emendamento 10 intende modificare il considerando 22 al fine di chiarire ulteriormente che le condizioni di esecuzione di un appalto non devono costituire una discriminazione e che possono perseguire anche obiettivi specifici in materia di tutela dell'ambiente.

La prima parte dell'emendamento modifica la redazione della Commissione («sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie»). La redazione della Commissione deriva dalla giurisprudenza della Corte [sentenza «Beentjes» [1]] e quindi non dovrebbe essere modificata, tanto più che non ha effetti restrittivi sulla considerazione di aspetti ambientali di cui alla seconda parte dell'emendamento, il cui principio è assolutamente accettabile.

L'emendamento 127 intende rafforzare ulteriormente il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza quando le amministrazioni aggiudicatrici esigono condizioni particolari di esecuzione degli appalti pubblici. Tale emendamento precisa infatti in una disposizione specifica ciò che è già contenuto nella disposizione dell'articolo 2, che ha una portata generale.

La Commissione riprende dunque gli emendamenti 10 e 127 con i testi seguenti, che tengono conto anche dell'opportunità di agevolare l'accordo tra i colegislatori.

---

[1] Sentenza del 20 settembre 1988, causa 31/87, Raccolta 1988, p. 4635.

Considerando: «(29) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la direttiva se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie e se sono indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono essere finalizzate alla promozione della formazione professionale sul cantiere e dell'occupazione di persone con particolari difficoltà di inserimento nonché alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente e istituire obblighi applicabili all'esecuzione dell'appalto quali ad esempio l'assunzione di disoccupati di lunga durata o l'attuazione di azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, il rispetto nella sostanza delle disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL, qualora esse non siano state attuate nella legislazione nazionale, l'assunzione di un determinato numero di disabili, eventualmente superiore a quanto stabilito dalla legislazione nazionale.»

«*Articolo 26 bis*

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari riguardanti l'esecuzione dell'appalto se esse sono compatibili con il diritto comunitario e se sono indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni alle quali è eseguito l'appalto possono riguardare, in particolare, fattori sociali o ambientali.»

Gli emendamenti 11 e 51 riguardano il rispetto di disposizioni nell'ambito della sicurezza sociale.

L'emendamento 11 introduce un nuovo considerando che ricorda l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori, che stabilisce le condizioni minime di protezione del lavoro che devono essere rispettate dagli offerenti nel paese in cui è effettuata la prestazione. L'emendamento ricorda quanto già menzionato dalla Commissione nella comunicazione del 15 ottobre 2001 sugli aspetti sociali degli appalti pubblici ([1]). Esso contribuisce all'informazione degli offerenti e apporta quindi un valore aggiunto.

L'emendamento 51 intende obbligare gli offerenti al rispetto della legislazione sociale, inclusi i diritti individuali e collettivi, le decisioni giudiziarie e i contratti collettivi, di cui sia stata dichiarata l'efficacia obbligatoria generale. Tali obblighi non devono arrecare pregiudizio all'applicazione delle regole di tutela del lavoro e di condizioni di lavoro più favorevoli.

Non si può negare che le imprese partecipanti agli appalti pubblici debbano rispettare la legislazione sociale applicabile nel paese di stabilimento e, se del caso, nel luogo di esecuzione della prestazione (cfr. comunicazione della Commissione del 15 ottobre 2001 sugli aspetti sociali degli appalti pubblici). Questa indicazione del diritto applicabile potrebbe essere oggetto di un considerando, ma non va inserita nel dispositivo, dato che l'obiettivo delle direttive sugli appalti pubblici consiste nel coordinamento delle procedure di aggiudicazione e non nell'imposizione alle imprese di obblighi specifici riguardanti la legislazione sociale o altre.

La Commissione ritiene che delle motivazioni all'origine di tale emendamento si tenga conto in modo sufficiente nel considerando 29 di cui sopra e nel considerando 30 qui di seguito.

Di conseguenza la Commissione riprende gli emendamenti 11 e 51 aggiungendo il considerando seguente:

«(30) Le leggi, i regolamenti e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in ambito sociale e della sicurezza, si applicano all'esecuzione di un appalto pubblico, a patto che tali regole e la loro applicazione siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la "direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi" ([2]) stabilisce le condizioni minime da rispettare nel paese ospite nei confronti di tali lavoratori distaccati. Il mancato rispetto di tali obblighi può essere considerato, in base al diritto nazionale applicabile, come una colpa grave o una violazione dei doveri professionali dell'operatore economico.»

Gli emendamenti 15 e 100 riguardano le offerte anormalmente basse.

L'emendamento 15, collegato all'emendamento 100, introduce un nuovo considerando 31 *bis* volto a precisare che le amministrazioni aggiudicatrici possono respingere offerte anormalmente basse a causa del mancato rispetto della legislazione sociale. Tale facoltà esiste già nel diritto attuale, basta quindi esplicitarla in modo appropriato.

L'emendamento 100, nella sua prima parte, intende sopprimere la precisazione che le offerte devono essere anormalmente basse rispetto alla prestazione. Eliminando le parole «rispetto alla prestazione», contenute nelle direttive in vigore, si elimina un elemento cardine della disposizione. Di conseguenza tale parte dell'emendamento non può essere accettata.

([1]) «Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici» (GU C 333 del 28.11.2001, pag. 27).

([2]) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

Nella seconda parte l'emendamento 100 aggiunge, fra le giustificazioni (del prezzo apparentemente troppo basso) che l'amministrazione aggiudicatrice deve prendere in considerazione al fine di stabilire se si tratti di un'offerta anormalmente bassa, il rispetto delle disposizioni sulla protezione del lavoro e sulle condizioni di lavoro da parte dell'offerente e dei subappaltanti, compreso, per la fornitura di prodotti e servizi originari di paesi terzi, il rispetto della conformità della produzione alle norme internazionali di cui all'allegato IX ter, proposto dall'emendamento 116.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono essere interessate a verificare che il prezzo non sia troppo basso per la mancata applicazione della legislazione sul lavoro; a tal fine la Commissione riprende tale emendamento specificando nel testo che l'elenco delle giustificazioni non è esaustivo.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali in materia di legislazione sul lavoro, va osservato che il rispetto di tali accordi non costituisce l'oggetto della direttiva «appalti pubblici». Tuttavia, se tali accordi sono stati recepiti dal diritto nazionale, il loro rispetto può essere verificato al momento della selezione dei candidati o degli offerenti.

La Commissione riprende gli emendamenti 15 e 100 nel modo seguente:

«*Articolo 54*

Le offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell'offerta.

Le precisazioni possono riguardare, in particolare:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

c bis) il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro in vigore nel luogo di esecuzione della prestazione;

d) l'eventuale ottenimento, da parte dell'offerente, di aiuti di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica tale composizione consultando l'offerente e tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che constata che un'offerta è anormalmente bassa a causa dell'ottenimento di aiuti di Stato da parte dell'offerente può respingerla per quest'unico motivo solo dopo aver consultato l'offerente e verificato che quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che gli aiuti in questione sono stati concessi legalmente. L'amministrazione aggiudicatrice che respinge un'offerta in tale situazione ne informa la Commissione.»

L'emendamento 170 introduce un nuovo considerando 33 bis che riprende le ragioni che motivano le esclusioni obbligatorie degli offerenti condannati per partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione o frode e le estende alle condanne per reati ambientali e mancato rispetto della legislazione del lavoro. L'emendamento spiega anche che andrebbero prese in considerazione altresì le sanzioni per accordi illeciti e le colpe gravi in campo professionale che giustificano l'esclusione.

L'emendamento consente di giustificare con un considerando le ipotesi dell'articolo 46, paragrafo 1, (esclusioni obbligatorie) come proposto dalla Commissione; tuttavia esso vi aggiunge altri elementi che sarebbe più adeguato inserire tra le ipotesi dell'articolo 46, paragrafo 2, (esclusioni facoltative), nella misura in cui dette ipotesi sono già implicitamente coperte da tale paragrafo.

La Commissione riprende l'emendamento nel considerando seguente:

«(39) È opportuno evitare di aggiudicare appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato ad organizzazioni criminali o hanno commesso atti di corruzione o frode ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee o operazioni di riciclaggio di capitali. L'esclusione di tali operatori economici deve avvenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice viene a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati emessa in conformità della legislazione nazionale ed avente carattere definitivo.

A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere ai candidati/offerenti gli opportuni documenti e, in caso di dubbio sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro in questione.

Se la legislazione nazionale contempla disposizioni a tale scopo, il mancato rispetto della legislazione ambientale sancito da una sentenza definitiva, una condanna o una sanzione per accordi illeciti in appalti pubblici può essere considerato come colpa grave o violazione dei doveri professionali dell'operatore economico.»

Gli emendamenti 23, 54 e 65 riguardano le aste elettroniche.

L'emendamento 23 fornisce una definizione di asta inversa ai fini dell'introduzione delle aste elettroniche. Tale definizione limita l'utilizzo di tali aste alle procedure di aggiudicazione che prevedono di aggiudicare l'appalto a chi presenta l'offerta più bassa.

È opportuno accettare l'introduzione di tali aste nella prospettiva di favorire gli acquisti pubblici online, ma va inserita e riformulata una definizione per ravvicinarla ai lavori del Consiglio, in cui le aste prendono in considerazione anche variabili diverse dal prezzo.

L'emendamento 54 propone la possibilità di ricorrere ad aste elettroniche per l'aggiudicazione. Tuttavia l'introduzione dell'appalto elettronico necessita di una riformulazione per prevedere la possibilità di ricorrere all'asta anche quando l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e per introdurre le garanzie di procedura e le tecniche necessarie.

L'emendamento 65 propone la possibilità di ricorrere ad aste elettroniche per l'aggiudicazione. Esso organizza però tale possibilità come una procedura separata, al fine di contribuire all'obiettivo di semplificazione e flessibilità perseguito dalla proposta della Commissione.

Di conseguenza la Commissione riprende gli emendamenti 23, 54 e 65 modulandoli nei testi seguenti

«*Articolo 1*

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

. . .

5 ter Un' "asta elettronica" è un processo iterativo basato su un sistema elettronico di presentazione di nuovi prezzi rivisti verso il basso e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di valutarle in modo automatico.

. . .»

«*Articolo 53 bis*

Utilizzo delle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di applicare aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nel caso di cui all'articolo 29, paragrafo 1, punto a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica se l'appalto riguarda lavori, forniture o servizi le cui specifiche possono essere stabilite in modo sufficientemente preciso. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive.

Alle stesse condizioni l'asta elettronica può essere utilizzata per rimettere in concorrenza le parti di un accordo-quadro, come enunciato all'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara. Il capitolato d'oneri comporta, fra l'altro, le informazioni seguenti:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, a patto che tali elementi siano quantificabili in modo da poter essere espressi in cifre o percentuali;

b) i limiti dei valori che potranno essere presentati, come risultano dall'insieme delle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e in che momento saranno messe a disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno partecipare all'asta e, in particolare, gli scarti minimi da osservare;

f) le informazioni pertinenti sul sistema elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte conformemente ai criteri di aggiudicazione prescelti.

L'asta elettronica riguarda:

a) solo i prezzi se l'appalto è aggiudicato all'offerta dal prezzo più basso;

b) oppure i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri se l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ricevibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene tutte le informazioni necessarie per il collegamento individuale al sistema elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica non può iniziare prima che siano trascorsi due giorni lavorativi dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'appalto è aggiudicato all'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico, l'invito è accompagnato dal risultato della valutazione completa dell'offerta del destinatario, effettuata in conformità della ponderazione prevista dall'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.

L'invito indica anche la formula matematica in base alla quale, durante l'asta elettronica, saranno effettuate le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula esprime la ponderazione relativa di ognuno dei criteri prescelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; tuttavia le eventuali fasce di valori devono essere ridotte ad un valore determinato.

Qualora siano consentite varianti, dovranno essere fornite formule separate per ogni variante.

6. Durante ogni fase dell'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano continuamente e istantaneamente a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere sempre la loro posizione in classifica; esse possono trasmettere anche altre informazioni riguardanti altri prezzi presentati, a patto che ciò sia indicato nel capitolato d'oneri; le amministrazioni possono anche, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase in corso dell'asta; tuttavia esse non possono divulgare l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici concludono l'asta elettronica seguendo una o più delle modalità seguenti:

a) esse indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora già stabilite;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi che corrispondono ai requisiti relativi agli scarti minimi o nuovi valori. In tal caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che osserveranno a partire dal ricevimento dell'ultima presentazione prima di chiudere l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi d'asta stabilito nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici decidono di chiudere l'asta elettronica conformemente al punto c), se del caso in combinazione con le modalità di cui al punto b), l'invito a partecipare all'asta indica i calendari di ogni fase d'asta.

8. Dopo aver concluso l'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto conformemente all'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche in modo abusivo o in modo da impedire, limitare o falsare la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto pubblicato tramite il bando di gara e definito dal capitolato d'oneri.»

L'emendamento 24 intende allineare la definizione dell'accordo-quadro con quella della direttiva 93/38 «settori». La definizione contenuta nell'emendamento può essere accettata, ma va riformulata in modo da consentire che più amministrazioni aggiudicatrici possano stipulare contemporaneamente lo stesso accordo-quadro.

L'emendamento è dunque ripreso nel modo seguente:

«*Articolo 1*

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12.

. . .

5. Un "accordo-quadro" è un accordo stipulato tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici il cui oggetto è di stabilire le condizioni che disciplinano gli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

. . .»

Gli emendamenti 30, 93 e 95 riguardano la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e/o professionali.

L'emendamento 30 intende consentire agli operatori economici che partecipano in raggruppamenti di far valere le loro capacità complessive ai fini della selezione per quanto riguarda: l'abilitazione ad esercitare l'attività professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e/o professionali. Tuttavia la durata dell'esperienza eventualmente richiesta non può essere cumulata. Inoltre l'emendamento prevede che, per il capogruppo, si possano esigere requisiti minimi.

L'emendamento segue l'orientamento della giurisprudenza. Tuttavia l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale deve poter essere fornita da ognuno dei partecipanti al raggruppamento a seconda dell'attività che dovrà svolgere nella realizzazione dell'appalto. Per quanto riguarda i requisiti minimi che l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dal capogruppo, è opportuno accertarsi che il termine «minimo» sia interpretato in modo da garantire all'amministrazione aggiudicatrice che almeno un partecipante al raggruppamento possieda le conoscenze ed esperienze necessarie alla realizzazione dell'appalto.

La Commissione ritiene che lo spirito dell'emendamento vada ripreso negli articoli 48 e 49, che riguardano in modo più specifico le capacità economiche e finanziarie e le capacità tecniche/professionali.

L'emendamento 93 aggiunge, a titolo degli strumenti di prova della capacità tecnica/professionale per la prestazione di servizi, l'indicazione dei tecnici o degli organismi responsabili della gestione dell'ambiente e della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'emendamento 95 comporta, per i lavori, la stessa aggiunta proposta dall'emendamento 93 per i servizi.

Gli emendamenti 93 e 95 intendono valutare la capacità tecnica di un operatore economico a fornire servizi o a realizzare lavori nel rispetto dell'ambiente, della salute e della protezione dei lavoratori. Questi elementi o vanno inseriti nella descrizione delle specifiche del servizio o riguardano il rispetto della legislazione sociale o ambientale, fattori da trattare in altre fasi della procedura di aggiudicazione. Tuttavia, in casi adeguati, eventuali misure di «gestione ambientale» possono attestare la capacità tecnica «ambientale».

La Commissione riprende gli emendamenti 30, 93 e 95 negli articoli 48 e 49, modificati come segue:

«*Articolo 48*

Capacità economica e finanziaria

1. La giustificazione della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere costituita, in generale, da uno o più documenti fra i seguenti:

a) opportune dichiarazioni bancarie o, se del caso, prova di un'assicurazione contro i rischi professionali;

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione dei bilanci sia prevista dalla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) dichiarazione relativa al volume d'affari globale e, se del caso, del settore di attività oggetto dell'appalto, riguardante, al massimo, gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di creazione o dell'inizio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tale volume d'affari siano disponibili.

2. L'operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, presentare come referenza le capacità di altre entità, a prescindere dalla natura giuridica dei legami esistenti tra l'operatore stesso e tali entità. In tal caso egli deve provare all'amministrazione aggiudicatrice di poter disporre delle risorse necessarie, ad esempio, presentando l'impegno delle suddette entità in tal senso.

2 bis Analogamente, un raggruppamento di operatori economici, come indicato all'articolo 3, può far valere le capacità dei partecipanti di altre entità.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte quali documenti hanno scelto tra quelli elencati al paragrafo 1 ed indicano anche le altre referenze probanti da presentare.

4. Se, per un motivo la cui validità è provata, l'operatore economico non è in grado di fornire le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è autorizzato a provare la sua capacità economica e finanziaria tramite qualsiasi altro documento ritenuto appropriato dall'amministrazione aggiudicatrice.»

Considerando: «(40) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, è possibile richiedere l'applicazione di tali misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari (normativa EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico a realizzare l'appalto. Come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati deve essere accettata la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico al fine di garantire lo stesso livello di tutela ambientale.»

«*Articolo 49*

Capacità tecniche e/o professionali

1. Le capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici sono valutate e verificate conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere giustificate seguendo una o più modalità fra le seguenti, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza nonché dell'utilizzo delle forniture, dei servizi o dei lavori:

1) a) la presentazione dell'elenco dei lavori effettuati nel corso degli ultimi cinque anni, unitamente ai certificati di corretta esecuzione per i lavori più importanti. I certificati dovranno indicare gli importi, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisare se sono stati effettuati a regola d'arte e se sono stati ultimati correttamente; se del caso, i certificati vanno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice da parte dell'autorità competente;

b) la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con menzione degli importi, della data e del destinatario pubblico o privato. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

— se il destinatario è un'amministrazione aggiudicatrice, dai certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

— se il destinatario è un acquirente privato, da un certificato dell'acquirente o, in sua mancanza, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;

2) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, integrati o non integrati all'impresa dell'operatore economico, in particolare di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

3) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dal fornitore di prodotti o servizi per accertarsi della qualità, nonché dei mezzi di studio e ricerca della sua impresa;

4) se i prodotti o i servizi da fornire sono complessi oppure, a titolo eccezionale, devono rispondere ad uno scopo particolare, l'amministrazione aggiudicatrice o, a suo nome, un organismo ufficiale competente del paese di stabilimento del fornitore di prodotti o di servizi, dopo aver fornito il proprio assenso, effettua un controllo delle capacità di produzione del fornitore o delle capacità tecniche del fornitore di servizi e, se necessario, dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone nonché delle misure adottate per il controllo della qualità;

5) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del fornitore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, dei responsabili della prestazione di servizi o dello svolgimento dei lavori;

5 bis) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi opportuni, l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà attuare nella realizzazione dell'appalto;

6) una dichiarazione relativa agli effettivi medi annui del fornitore di servizi o dell'imprenditore e alla consistenza del personale dirigente negli ultimi tre anni;

7) una dichiarazione relativa alla strumentazione, al materiale e alle attrezzature tecniche di cui disporranno il fornitore di servizi o l'imprenditore per la realizzazione dell'appalto;

8) l'indicazione della parte dell'appalto che il fornitore di servizi intende eventualmente subappaltare;

9) per quanto riguarda i prodotti da fornire:

a) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità e riconosciuti competenti, che attestano la conformità di prodotti ben identificati da riferimenti a talune specifiche o norme;

3. L'operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, presentare come referenza le capacità di altre entità, a prescindere dalla natura giuridica dei legami esistenti tra l'operatore stesso e tali entità. In tal caso egli deve provare all'amministrazione aggiudicatrice di poter disporre delle risorse necessarie, ad esempio, presentando l'impegno delle suddette entità di mettere a sua disposizione le risorse necessarie.

3 bis Analogamente, un raggruppamento di operatori economici, come indicato all'articolo 3, può far valere le capacità dei partecipanti di altre entità.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi alla prestazione di servizi e/o all'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire i servizi o di eseguire i lavori può essere valutata in virtù del loro know-how, della loro efficacia, della loro esperienza e della loro affidabilità.

5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte quali riferimenti desidera ottenere fra quelli elencati al paragrafo 2.»

L'emendamento 31 intende rafforzare gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice relativi al rispetto della riservatezza dei dati trasmessi dagli operatori economici, in particolare fornendo l'elenco delle informazioni o dei documenti in questione e precisando che il rispetto di tali obblighi s'impone durante e dopo le procedure di aggiudicazione.

L'elaborazione di un elenco di informazioni e documenti, come previsto dall'emendamento, sembra eccessiva, ma può essere accettata se in forma di esempi. Per quanto riguarda le soluzioni tecniche proposte nel dialogo competitivo, tale aspetto è già disciplinato dall'articolo 30 (paragrafo 3, terzo comma). Il carattere assoluto della disposizione «durante e dopo la procedura d'appalto» potrebbe invece avere l'effetto di ostacolare la concorrenza: l'impresa che ha elaborato un progetto nel quadro di un appalto di servizi sarebbe poi l'unica a poter realizzare tale progetto, dato che i piani non potrebbero esser comunicati a nessun altro candidato o offerente. Dall'altro lato vi potrebbe anche essere una contraddizione fra gli obblighi di trasparenza, ad esempio nei confronti degli organismi di controllo, e gli obblighi di riservatezza.

Tenuto conto dell'emendamento 31, che ha riconosciuto il diritto degli operatori economici di esigere il rispetto, conformemente al diritto nazionale applicabile, della riservatezza delle informazioni che trasmettono, la Commissione modifica l'articolo 5 nel modo seguente:

«*Articolo 5*

Riservatezza

La presente direttiva non limita il diritto degli operatori economici di esigere dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente al diritto nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni da essi comunicate; tali informazioni comprendono i segreti tecnici o commerciali e le offerte.»

L'emendamento 147 introduce una nuova disposizione che rammenta che i principi del trattato si applicano a tutti gli appalti pubblici, inclusi quelli al di sotto delle soglie di applicazione della direttiva. Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, tale disposizione specifica che esso implica un obbligo di trasparenza e che tale trasparenza consiste nel garantire un livello di pubblicità che consenta l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di servizi e l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Per garantire il rispetto di tale obbligo gli SM dovranno fare riferimento alle disposizioni pertinenti della direttiva.

Menzionare l'obbligo di rispettare le norme del trattato durante l'aggiudicazione di appalti pubblici che non superano la soglia di applicazione della direttiva è conforme al diritto comunitario e alla giurisprudenza della Corte. Tuttavia sarebbe ingiustificato limitare le implicazioni che derivano dal principio della trasparenza solo agli appalti pubblici di servizi, come proposto dall'emendamento.

Non sarebbe nemmeno opportuno prevedere che, per attuare l'obbligo della trasparenza, gli Stati membri si riferiscano «alle corrispondenti disposizioni della direttiva» dato che, in tal modo, da un lato si creerebbe incertezza giuridica e, dall'altro lato, si andrebbe oltre il rispetto dei principi del trattato. Tali principi infatti non implicano obblighi di pubblicità e di procedura precisi come quelli previsti dalla direttiva e non sembrerebbe né giustificato, né opportuno applicare tali norme ad appalti di qualsiasi valore.

La Commissione riprende l'emendamento riformulando il considerando (2) della sua proposta nel modo seguente:

«(2) I principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi e i principi che ne derivano, come quelli della parità di trattamento, dei quali il principio di non discriminazione è solo una particolare espressione, del reciproco riconoscimento, della proporzionalità e della trasparenza si applicano agli appalti stipulati dalle entità soggette all'applicazione del trattato o stipulati a nome e per conto di tali entità. Tali principi si applicano a prescindere dal valore degli appalti. Tuttavia, per agevolarne l'applicazione ad appalti di lavori di notevole valore, è opportuno coordinare nella presente direttiva le procedure nazionali di aggiudicazione. Le disposizioni di coordinamento devono essere interpretate in conformità delle norme e dei principi di cui sopra nonché delle altre norme del trattato.»

Gli emendamenti 34 e 35 riguardano i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti di servizi.

L'emendamento 34, per quanto riguarda il calcolo dell'importo degli appalti di servizi assicurativi, intende prendere in considerazione le altre forme di remunerazione comparabili ai premi assicurativi.

L'emendamento è giustificato dal tipo di prestazione e dalle modalità di remunerazione.

L'emendamento 35 disciplina in modo specifico il calcolo dell'importo di appalti aventi durata indeterminata con tacito rinnovo.

L'emendamento intende evitare la frammentazione abusiva al fine di sottrarre gli appalti agli obblighi della direttiva: il suo obiettivo è quindi lodevole. Tuttavia è opportuno evitare il ricorso ai rinnovi che riducono la concorrenza.

La Commissione riprende gli emendamenti 34 e 35 tramite una riformulazione che intende anche semplificare il testo riunificando i quattro articoli riguardanti i metodi di calcolo — articolo 10 per gli accordi — quadro, articolo 11 per le forniture, articolo 12 per i servizi e articolo 13 per i lavori, nel testo seguente:

«*Articolo 10*

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e degli accordi-quadro

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è fondato sull'importo totale pagabile, esente dall'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo totale stimato, incluse tutte le forme di eventuali opzioni e gli eventuali taciti rinnovi del contratto.

Se l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti a favore dei candidati o degli offerenti ne tiene conto per calcolare il valore stimato dell'appalto.

2. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, come previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, oppure, qualora non sia richiesta la pubblicazione del bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice inizia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera o d'acquisto volto ad ottenere una determinata quantità di forniture e/o di lavori può essere scisso al fine di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

4. Per gli appalti pubblici di forniture il cui oggetto consiste nel leasing o nella locazione di prodotti, il valore da prendere in considerazione come base per il calcolo del valore stimato è il seguente:

a) per gli appalti pubblici aventi durata determinata, se quest'ultima è uguale o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se la durata supera dodici mesi, il valore totale compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti pubblici aventi durata indeterminata o la cui durata non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

5. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da prendere in considerazione come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

i) servizi assicurativi: il premio assicurativo e le altre modalità di remunerazione;

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre modalità di remunerazione;

iii) appalti che implicano progettazione: onorari, commissioni e altre modalità di remunerazione.

b) per gli appalti di servizi non menzionanti un prezzo totale:

i) per gli appalti aventi durata determinata, se quest'ultima è uguale o inferiore a quarantotto mesi: il valore totale stimato per tutta la durata;

ii) per gli appalti aventi durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Per gli appalti pubblici di lavori, nel calcolo del valore stimato si deve prendere in considerazione l'importo dei lavori nonché il valore totale stimato delle forniture necessarie all'esecuzione di tali lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

7. a) Se una determinata opera o un progetto di acquisto di servizi possono originare appalti conclusi simultaneamente in lotti separati, va preso in considerazione il valore globale stimato di tutti i lotti.

Se il valore complessivo dei lotti raggiunge o supera la soglia di cui all'articolo 8, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ogni lotto.

Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a tale applicazione per lotti il cui valore stimato, esente da IVA, non supera 80 000 euro per i servizi e 1 milione di euro per i lavori e a patto che l'importo complessivo dei lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti;

b) Se un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può originare appalti conclusi simultaneamente in lotti separati, il valore stimato dell'insieme di tali lotti va preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, lettere a) e b)

Se il valore complessivo dei lotti raggiunge o supera la soglia di cui all'articolo 8, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ogni lotto.

8. Per gli appalti pubblici di forniture o servizi che presentano una certa regolarità o destinati al rinnovo nel corso di un determinato periodo, il valore che funge da base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) il valore reale globale dei contratti successivi analoghi conclusi in dodici mesi o durante l'esercizio precedente, corretto, se possibile, per tenere conto delle modifiche quantitative o del valore che interverranno nel corso dei dodici mesi che seguono il contratto iniziale;

b) oppure il valore stimato globale dei contratti successivi conclusi nei dodici mesi che seguono la prima fornitura o durante l'esercizio, a patto che quest'ultimo superi dodici mesi.

La scelta del metodo di calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere effettuata allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro è fondato sul valore massimo stimato, esente IVA, di tutti gli appalti previsti per la durata totale dell'accordo.»

L'emendamento 36 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di riservare appalti a programmi per posti di lavoro protetti o laboratori protetti.

L'emendamento può essere accettato modificandolo, al fine di chiarire maggiormente che il fatto di riservare tali appalti non implica un esonero dall'applicazione di tutte le altre disposizioni della direttiva applicabili agli appalti pubblici.

La Commissione riprende l'emendamento nel modo seguente:

«*Articolo 19 ter*

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a laboratori protetti o riservare l'esecuzione di appalti pubblici nel contesto di programmi di posti di lavoro protetti, se la maggior parte dei lavoratori in questione è costituita da portatori di handicap i quali, a causa della natura o della gravità della loro menomazione, non possono esercitare un'attività lavorativa in condizioni normali.

Tale disposizione va menzionata nel bando di gara.»

L'emendamento 121 modifica l'articolo 18, lettera b); la sua origine risiede nelle varie versioni linguistiche della direttiva «servizi» 92/50/CEE e sottolinea la necessità di una migliore armonizzazione linguistica. L'obiettivo perseguito è valido, ma è necessario riformulare il testo dell'emendamento affinché sia interpretato in conformità del principio della libera circolazione delle merci.

La Commissione riprende l'emendamento modificandolo nel modo seguente:

«*Articolo 18*

Esclusioni specifiche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

. . .

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione. L'esclusione non si applica alle forniture del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi;

. . .»

L'emendamento 38 estende agli appalti di forniture e di lavori un'esclusione che riguarda unicamente gli appalti di servizi. Quest'estensione è inaccettabile, poiché rimetterebbe in discussione, senza una giustificazione valida, l'acquis comunitario, escludendo dal campo di applicazione della direttiva appalti che attualmente vi rientrano.

Dall'altro lato l'emendamento precisa il concetto di «ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice»: questa parte è accettabile, dato che non rimette in discussione l'acquis comunitario ma, al contrario, è tale da rendere più chiara la disposizione.

La Commissione riprende l'emendamento 38 nel modo seguente:

«*Articolo 19*

Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di esclusiva

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi affidati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base ad un diritto di esclusiva di cui queste beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.»

L'emendamento 40 introduce un nuovo articolo volto ad escludere dal campo di applicazione della direttiva gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad entità che ne dipendono totalmente o a imprese congiunte costituite dall'amministrazione aggiudicatrice e da altre amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento riprende lo spirito della giurisprudenza attuale (Sentenza «Teckal»). Esso va però riformulato per riprendere in modo preciso gli elementi contenuti nella sentenza, adeguarli alla situazione di un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici e situarli opportunamente all'interno della direttiva.

«*Articolo 19 bis*

Appalti aggiudicati ad entità detenute da un'amministrazione aggiudicatrice

1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'entità giuridicamente distinta e detenuta esclusivamente da tale amministrazione aggiudicatrice, purché:

— l'entità in questione non goda di autonomia decisionale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, perché quest'ultima esercita su tale entità un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

— l'entità in questione realizzi tutte le sue attività con l'amministrazione che la detiene.

2. Se l'entità in questione è essa stessa un'amministrazione aggiudicatrice, essa è tenuta a rispettare, per soddisfare le proprie esigenze, le regole di aggiudicazione degli appalti stabilite dalla presente direttiva.

3. Se l'entità in questione non è un'amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché essa applichi, per soddisfare le proprie esigenze, le regole di aggiudicazione degli appalti stabilite dalla presente direttiva».

L'emendamento 57 intende:

1) introdurre una nuova possibilità di utilizzare una procedura negoziata con pubblicità preliminare per gli appalti di forniture

2) e precisare l'applicabilità della disposizione attuale in materia di servizi di natura intellettuale.

La parte 1) dell'emendamento è inaccettabile, perché rimetterebbe in discussione l'acquis comunitario estendendo agli appalti di forniture, senza una giustificazione valida, le possibilità di negoziare le offerte. Va sottolineato che, in virtù delle possibilità offerte dalla definizione delle specifiche tecniche in termini di risultati e dalle varianti, le amministrazioni aggiudicatrici si possono trovare nell'impossibilità di definire in modo sufficiente le forniture di cui necessitano solo nei casi previsti dalla procedura del dialogo competitivo.

La parte 2) dell'emendamento è invece accettata con la seguente riformulazione:

«*Articolo 29*

Situazioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare i loro appalti pubblici ricorrendo ad una procedura negoziata dopo aver pubblicato un bando di gara nei casi seguenti:

. . .

c) nel settore dei servizi, soprattutto di quelli ai sensi della categoria 6 dell'allegato II A, e per prestazioni intellettuali, quali la concezione di un'opera, a patto che la natura della prestazione da fornire sia tale che le specifiche dell'appalto non possono essere stabilite con una precisione sufficiente a consentire l'aggiudicazione dell'appalto selezionando l'offerta migliore, secondo le norme sulla procedura aperta o ristretta;

. . .»

È opportuno osservare che la Commissione, al fine di rispettare la cronologia delle adozioni delle prime direttive, ritiene sia utile modificare l'ordine «forniture, servizi e lavori» in «lavori, forniture e servizi». Di conseguenza l'allegato I A diventa Allegato II A.

L'emendamento 150 intende garantire che i concedenti possano avvalersi del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicare un avviso di gara per aggiudicare direttamente al concessionario lavori complementari che non figurano nel progetto iniziale, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in seguito a circostanze impreviste e non possono essere separati tecnicamente o economicamente dall'opera principale senza gravi inconvenienti oppure i lavori che, quantunque separabili dall'esecuzione dell'opera, siano assolutamente necessari al suo perfezionamento.

L'emendamento può essere accettato nella forma seguente:

«*Articolo 73 bis*

Situazioni che giustificano l'aggiudicazione diretta di appalti complementari al concessionario

Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare direttamente al concessionario appalti pubblici aventi per oggetto lavori complementari che non figurano nel progetto iniziale della concessione, né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in seguito a circostanze impreviste, a condizione che l'affidamento sia fatto a favore dell'operatore economico che realizza il servizio o l'opera in questione:

— se i servizi o lavori complementari non possono essere separati tecnicamente o economicamente dall'appalto iniziale senza inconvenienti gravi per le amministrazioni aggiudicatrici,

oppure

— se i servizi o lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia l'importo complessivo degli appalti affidati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.»

L'emendamento 70 intende:

1) semplificare le disposizioni relative ai termini applicabili ai vari stadi delle procedure di aggiudicazione degli appalti;

2) sopprimere la riduzione dei termini qualora sia pubblicato un avviso periodico indicativo;

3) sopprimere qualsiasi possibilità di riduzione dei termini in caso di utilizzo di sistemi elettronici.

Per quanto riguarda il punto 1): per evitare il vuoto giuridico in merito ai termini di ricezione delle offerte nelle procedure ristrette è necessario riformulare l'emendamento, la cui accettazione implica un allungamento di 3 giorni di taluni termini.

Per quanto riguarda il punto 2): l'emendamento non è giustificato, perché crea un duplice problema: da un lato costituisce una discriminazione a svantaggio delle amministrazioni aggiudicatrici europee rispetto ai loro omologhi dei paesi terzi aderenti all'Accordo sugli appalti pubblici in seno all'OMC, dall'altro lato rischia di privare le imprese di informazioni riguardanti le intenzioni delle amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda il punto 3): la soppressione delle possibilità di riduzione dei termini, che non penalizzano in nessun modo le imprese, sarebbe conforme all'obiettivo di promuovere l'impiego dei sistemi elettronici da parte degli acquirenti, come auspicato dal Consiglio di Lisbona.

La Commissione riprende l'emendamento 70 nel modo seguente:

«*Articolo 37*

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Fissando i termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario alla preparazione delle offerte, fermi restando i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte il termine minimo di ricezione delle offerte è di 52 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29 e in caso di ricorso al dialogo competitivo:

a) il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 40 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di 40 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'invito.

4. Se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni, ma non può comunque mai essere inferiore a 22 giorni.

Questo termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte nelle procedure ristrette.

Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a patto che l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste nel modello di bando di gara di cui all'allegato VII A, che tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione in un periodo compreso tra 52 giorni e 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Se gli avvisi e i bandi sono elaborati e inviati tramite sistemi elettronici, rispettando il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, paragrafo 3, i termini di ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette e negoziate e qualora si ricorra al dialogo competitivo, possono essere abbreviati di 7 giorni.

6. I termini di ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b) possono essere ridotti di cinque giorni se l'amministrazione aggiudicatrice offre, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando conformemente all'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a tutti i documenti complementari, indicando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare i documenti.

Questa riduzione è cumulabile con quella di cui al paragrafo 5.

7. Se, a prescindere dal motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, benché richiesti con il debito anticipo, non sono stati forniti entro i termini stabiliti dall'articolo 38 o se le offerte possono essere elaborate solo dopo un sopralluogo o previa consultazione in loco di documenti allegati al bando di gara, i termini di ricezione delle offerte devono essere ampliati affinché tutti gli operatori economici interessati possano venire a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte.

8. Nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29, se l'urgenza rende impraticabili i termini minimi previsti dal presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica rispettando il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, paragrafo 3;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte che non può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.»

L'emendamento 74 precisa che l'obbligo dell'acquirente di mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati che gli sono trasmessi riguarda tutto il ciclo operativo della procedura: registrazione, elaborazione e archiviazione.

Le precisazioni proposte saranno riprese nelle disposizioni corrispondenti del testo, riformulate al fine di tenere conto delle esigenze dei vari tipi di presentazione di offerte per via elettronica.

La Commissione riprende l'emendamento 74 modificando l'articolo 42 della sua proposta nel modo seguente:

«*Articolo 42*

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni citati nel presente titolo possono essere effettuati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, tramite posta, fax, mezzi elettronici conformemente ai paragrafi 4 e 5, tramite telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure tramite una combinazione di tali mezzi.

2. I mezzi di comunicazione prescelti devono essere generalmente disponibili e non possono quindi produrre l'effetto di restringere l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e la memorizzazione di informazioni sono effettuati in modo da garantire che siano mantenute l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e che le amministrazioni aggiudicatrici vengano a conoscenza del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione solo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle medesime.

4. Gli strumenti impiegati per comunicare tramite mezzi elettronici, nonché le loro caratteristiche tecniche, devono avere un carattere non discriminante, essere ragionevolmente a disposizione del pubblico e compatibili con le tecnologie d'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.

5. Le regole elencate qui di seguito sono applicabili ai sistemi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione:

a) le informazioni relative alle specifiche necessarie alla presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione per via elettronica, incluso il criptaggio, devono essere a disposizione delle parti interessate. Inoltre i sistemi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato X;

b) gli Stati membri possono istituire o mantenere regimi volontari di accreditazione volti a migliorare il livello del servizio di certificazione fornito per tali sistemi;

c) gli offerenti e i candidati si impegnano affinché i documenti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli da 46 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Regole applicabili alla trasmissione delle domande di partecipazione:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere effettuate per iscritto o per telefono;

b) per le domande di partecipazione effettuate per telefono, va inviata una conferma scritta prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione;

c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, se necessario per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione effettuate tramite fax siano confermate tramite posta o per via elettronica. In tal caso esse segnalano tale esigenza nel bando di gara, unitamente al termine entro il quale essa va soddisfatta.»

Gli emendamenti 77-132 intendono:

1) chiarire che i requisiti relativi alla selezione dei partecipanti devono essere proporzionati all'oggetto dell'appalto

2) rafforzare gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice relativi al rispetto della riservatezza delle informazioni trasmesse dagli operatori economici.

Per quanto riguarda il primo aspetto, gli emendamenti seguono l'orientamento della proposta e possono essere accettati in tal senso. Il secondo aspetto, invece, è superfluo, poiché è già trattato dall'emendamento 31 riguardante l'articolo 5.

La Commissione riprende gli emendamenti 77-132 nel modo seguente, riformulandoli e riunendo gli articoli 44 e 45 in modo da semplificare il testo ed agevolare l'accordo tra i colegislatori:

«*Articolo 43 bis*

La verifica dell'idoneità e la scelta dei partecipanti, l'aggiudicazione degli appalti

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 54, tenuto conto dell'articolo 25, previa verifica da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in virtù degli articoli 46 et 47, in conformità dei criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 48 a 52 e, se del caso, nel rispetto delle norme e dei criteri non discriminanti di cui al paragrafo 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano nel bando di gara i requisiti relativi ai livelli minimi di capacità in conformità degli articoli 48, 49 e 50, che i candidati e gli offerenti devono rispettare.

La portata delle informazioni di cui agli articoli 48 e 49 e i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere collegati e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare offerte, a negoziare o a dialogare, purché sia disponibile un numero sufficiente di candidati adeguati. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le regole obiettivi e non discriminanti che intendono applicare, il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare.

4. Nella procedura ristretta il numero minimo è cinque. Nella procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo è tre. Il numero di candidati deve essere comunque sufficiente a garantire che vi sia una vera concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno uguale al numero minimo prestabilito. Se il numero dei candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può continuare la procedura invitando i candidati aventi le capacità richieste. Nel quadro della medesima procedura l'amministrazione aggiudicatrice non può includere altri operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione o candidati che non possiedono le capacità richieste.

5. Se le amministrazioni aggiudicatrici fanno uso della facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, prevista dall'articolo 30, paragrafo 4 e dall'articolo 29, paragrafo 4, la riduzione va effettuata applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale il numero deciso deve consentire l'esistenza di una vera concorrenza, a patto che vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati adeguati.»

L'emendamento 80 completa le esclusioni obbligatorie di cui all'articolo 46, paragrafo 1, aggiungendo il reato di riciclaggio di capitali provenienti da attività criminose ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991.

Per agevolare l'accordo tra i colegislatori, la Commissione riprende l'emendamento nel modo seguente:

«*Articolo 46*

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione agli appalti pubblici qualsiasi candidato o offerente che sia stato oggetto di condanna sancita da una sentenza definitiva, di cui l'amministrazione aggiudicatrice sia a conoscenza, per uno o più motivi tra quelli elencati qui di seguito:

a) partecipazione ad un'organizzazione criminosa ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'azione comune del 21 dicembre 1998,

b) corruzione, ai sensi della definizione dell'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 e dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'azione comune del 22 dicembre 1998,

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, istituita tramite l'atto del Consiglio del 26 luglio 1995,

d) riciclaggio di capitali come definito dall'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ([1]), modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 ([2]).

. . .»

Gli emendamenti 86, 87 e 89 modificano l'articolo 46, paragrafo 2.

L'emendamento 86 modifica l'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), prevedendo la possibilità di escludere per colpa grave gli operatori economici che abbiano violato le convenzioni internazionali sul lavoro e non abbiano rispettato la legislazione «fondamentale» europea in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

([1]) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

([2]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76.

Il mancato rispetto del diritto del lavoro può motivare valutazioni che consentono l'esclusione nel quadro delle disposizioni proposte dalla Commissione, senza che sia necessario riferirsi esplicitamente a tale ipotesi nel dispositivo; il mancato rispetto può anche essere la causa di esclusioni per «grave errore nello svolgimento dell'attività professionale» ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 come proposto. La Commissione ha affermato nella comunicazione del 15 ottobre 2001 sugli aspetti sociali degli appalti pubblici in che misura tali ipotesi siano coperte dalla legislazione esistente. Questo vale anche per la presente proposta; la Commissione l'ha infatti enunciato nel considerando (30) citato all'emendamento 51 di cui sopra.

L'emendamento 87 introduce la possibilità di escludere gli operatori che non hanno rispettato gli obblighi relativi alla tutela dei lavoratori, né quelli in materia di diritto del lavoro nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori secondo la legislazione o le convenzioni sociali in vigore: l'infrazione deve essere stata sancita tramite decisione di un tribunale ordinario.

L'emendamento esprime la possibilità già offerta dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera c) della proposta, di escludere gli offerenti che sono stati oggetto di una sentenza per reati attinenti alla moralità professionale; questa possibilità è già espressa nel già citato considerando (30).

L'emendamento 89 introduce la possibilità di esclusione per mancato rispetto della legislazione sociale, constatato tramite sentenza o qualsiasi altro mezzo.

Come per gli emendamenti 86 e 87, la Commissione ha tenuto conto di tale emendamento nel già citato considerando (30).

L'emendamento 153 intende consentire agli Stati membri di affidare la verifica delle condizioni stabilite dagli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50 bis a organismi di certificazione di diritto privato.

Per agevolare la verifica dei criteri di esclusione e di selezione, gli Stati membri hanno la facoltà di affidare tale compito ad organismi di certificazione, siano essi privati o pubblici. Ciò non deve però avere l'effetto di imporre la certificazione da parte dei soli organismi nazionali per partecipare alle gare d'appalto in uno Stato membro.

La Commissione riprende l'emendamento formulandolo nel modo seguente:

«*Articolo 52*

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1. Gli Stati membri possono istituire elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori di prodotti o di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi di certificazione pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni d'iscrizione a tali elenchi e di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), degli articoli 47, 48 paragrafi 1, 3 e 4, e 49 paragrafi 1, 2, 4 e 5, 50 e 50 bis.

Essi le adeguano anche alle disposizioni degli articoli 48, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, per le domande di iscrizione presentate da operatori economici appartenenti ad un raggruppamento e che si avvalgono di mezzi messi a loro disposizione dalle altre società del raggruppamento. Questi operatori devono, in tal caso, provare all'autorità che elabora l'elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale.

2. Gli operatori economici iscritti su elenchi ufficiali o detentori di un certificato possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Detti certificati indicano le referenze che hanno consentito l'iscrizione sull'elenco/la certificazione nonché la classificazione che tale elenco comporta.

3. L'iscrizione certificata dagli organismi competenti su elenchi ufficiali o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione costituiscono un presupposto di idoneità, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, solo rispetto all'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 49, paragrafo 2, punti 1)a), 2), 5), 6) e 7) per gli imprenditori, paragrafo 2, punti 1)b), 2), 3), 4) e 9) per i fornitori di prodotti e paragrafo 2, punti 1)b) e punti da 3) a 8) per i fornitori di servizi.

4. Le informazioni che si possono dedurre dall'iscrizione ad elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere messe in discussione senza motivi giustificati. Per quanto riguarda il versamento dei contributi di sicurezza sociale e il pagamento delle imposte e delle tasse, per ogni appalto può essere richiesta a qualsiasi operatore economico un'attestazione supplementare.

Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 3 e del primo comma del presente paragrafo è concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri solo agli operatori economici stabiliti nel paese che ha elaborato l'elenco ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri ad un elenco ufficiale o per la certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non possono essere richieste prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste agli operatori economici nazionali o comunque diverse da quelle previste dagli articoli da 46 a 50 bis.

Tuttavia l'iscrizione o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista di una loro partecipazione ad un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri e accettano anche altri strumenti di prova equivalenti.

6. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispettano le norme europee in materia di certificazione.

7. Gli Stati membri in cui sono presenti elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale si possono presentare le domande.»

L'emendamento 104 precisa che l'obbligo dell'acquirente di mantenere la riservatezza e l'integrità dei dati che gli sono presentati riguarda parzialmente il ciclo operativo della procedura: memorizzazione, elaborazione e archiviazione.

Le precisazioni proposte sono riformulate per tenere conto delle esigenze dei vari tipi di trasmissione elettronica delle offerte e vengono riprese nel modo seguente:

«*Articolo 61*

Mezzi di comunicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 42 paragrafi 1, 2 e 4 si applicano a tutte le comunicazioni relative alle gare.

2. Le comunicazioni, gli scambi e la memorizzazione di informazioni sono effettuati in modo da garantire che l'integrità e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti alle gare siano mantenute e che la giuria prenda visione del contenuto dei piani e dei progetti solo alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei medesimi.

3. Le regole elencate qui di seguito si applicano ai sistemi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti:

a) le informazioni relative alle specifiche necessarie alla presentazione dei piani e dei progetti per via elettronica, incluso il criptaggio, devono essere a disposizione delle parti interessate. Inoltre i sistemi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;

b) gli Stati membri possono istituire o mantenere regimi volontari di accreditazione volti a migliorare il livello del servizio di certificazione fornito per tali sistemi.»

Gli emendamenti 110 e 113 modificano l'allegato VII A per quanto riguarda i bandi di gara.

L'emendamento 110 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare nell'avviso di preinformazione l'organismo dal quale si possono ottenere informazioni sulla legislazione in materia fiscale, sociale e ambientale.

Gli operatori economici devono essere a conoscenza degli elementi necessari all'elaborazione delle loro offerte. Taluni elementi sono tratti dalla legislazione nazionale allorquando un appalto di lavori o una prestazione di servizi saranno realizzati nel paese dell'amministrazione aggiudicatrice. Per tale motivo è legittimo imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare dove gli operatori possono procurarsi tali informazioni. Tuttavia tale segnalazione dovrebbe figurare nel bando di gara.

L'emendamento 113 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fornire nei bandi di gara nomi e indirizzi delle istanze competenti in materia di ricorsi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

In tale settore è auspicabile maggiore trasparenza.

La Commissione riprende quindi gli emendamenti 110 e 113 nel modo seguente:

«**BANDI DI GARA**

PROCEDURE APERTE, RISTRETTE, DIALOGO COMPETITIVO, PROCEDURE NEGOZIATE:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

1 bis Per gli appalti pubblici di lavori, di forniture comprendenti lavori di posa e installazione e per appalti di servizi: nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo elettronico dei servizi presso cui si possono richiedere le informazioni relative alle disposizioni in materia di fiscalità, tutela dell'ambiente, protezione del lavoro e condizioni di lavoro applicabili nel luogo in cui va effettuata la prestazione.

. . .

23 bis) Denominazione e indirizzo dell'organismo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazione quanto al termine per l'introduzione di ricorsi.

. . .»

L'emendamento 114 impone alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati la denominazione e l'indirizzo degli organi competenti per le procedure di ricorso relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

In tale settore è auspicabile maggiore trasparenza. La Commissione riprende dunque l'emendamento nel modo seguente:

«**AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

. . .

12 bis. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi.»

3.3. *Emendamenti non accettati dalla Commissione (emendamenti 162, 8, 173, 25, 29, 32, 37, 159, 49, 151, 68, 78, 63, 139, 66, 69, 161, 71, 72, 131, 73, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 90, 92, 94, 176, 99, 102, 103, 107, 108, 111, 115, 117 e 116).*

L'emendamento 162 introduce un nuovo considerando 1 bis volto a far tenere conto, nelle procedure di aggiudicazione, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'emendamento è superfluo, poiché non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva: esso ribadisce l'applicabilità di una direttiva che impone obblighi ai settori pubblico e privato prima dell'avvio di qualsiasi progetto e, di conseguenza, di qualsiasi procedura di aggiudicazione.

L'emendamento 8 completa il considerando riguardante le specifiche tecniche sottolineando che le amministrazioni aggiudicatrici, in mancanza di specifiche europee, devono poter stabilire in anticipo criteri nazionali precisi al fine di mantenere ad un livello il più possibile basso le spese di manutenzione e riparazione. L'emendamento va considerato unitamente all'emendamento 45, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di respingere una soluzione equivalente — se del caso nazionale — per il fatto che provocherebbe costi più rilevanti. Essendo questa parte dell'emendamento 45 inaccettabile, poiché contraria all'articolo 28 del trattato, lo deve essere anche l'emendamento 8. Inoltre non spetta alle amministrazioni aggiudicatrici stabilire criteri nazionali aventi portata generale. Per quanto riguarda il riferimento ad una norma nazionale, il considerando della proposta iniziale della Commissione è già esplicito.

L'emendamento 173 modifica l'articolo 1 affinché gli appalti particolarmente complessi che possono essere oggetto di un dialogo competitivo siano definiti nell'articolo 1 anziché nell'articolo 30, che descrive la procedura, fornendo un elenco di esempi non esaustivo. Infatti, più che di una definizione, si tratta di un'enumerazione di casi in cui è consentito il ricorso al dialogo competitivo, ovvero quando le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado o di definire i mezzi tecnici o altri atti a soddisfare le loro esigenze, o di prevedere le soluzioni che l'appalto può offrire. Per quanto riguarda l'impossibilità di definire i mezzi, essa non deve essere attribuibile all'assenza di un concorso preventivo o al fatto che sarebbe stato sufficiente un appalto dalle specifiche funzionali.

La Commissione ritiene che il concetto di appalto complesso non sia necessario e che sia preferibile definire — all'articolo 30 — le condizioni oggettive che consentono il ricorso al dialogo competitivo.

Per quanto riguarda la condizione secondo la quale l'organizzazione di un concorso preventivo non avrebbe consentito all'amministrazione aggiudicatrice di definire i mezzi atti a soddisfare le sue esigenze, l'emendamento è inaccettabile perché pone gli stessi problemi, in termini di sussidiarietà, posti dagli emendamenti 142, 7 e 171-145 volti a introdurre una separazione obbligatoria tra progettazione e realizzazione di opere.

L'emendamento 25 disciplina in modo specifico gli accordi — quadro nel settore dei servizi di traduzione e interpretazione.

Va sottolineato che i servizi oggetto del presente emendamento rientrano fra quelli dell'allegato IB e, per tale motivo, non sono soggetti a tutte le regole procedurali della direttiva (concorrenza e regole dettagliate). Di conseguenza l'emendamento, prevedendo regole specifiche per gli accordi — quadro, renderebbe la legislazione applicabile a tali accordi più severa di quella applicabile agli appalti pubblici aggiudicati nel medesimo settore, senza che ciò sia giustificato.

L'emendamento 29, per rendere obbligatoria la concessione di premi ai partecipanti ai concorsi, modifica la definizione di «concorso» limitandola unicamente ai concorsi con assegnazione di premi.

Il principio di rendere obbligatoria la concessione di premi ai partecipanti può essere giustificato se il concorso riguarda progetti che generano effettivamente delle spese, quali i concorsi organizzati per la realizzazione di un'opera, di un progetto urbanistico o paesaggistico. Va tuttavia osservato che i concorsi possono essere organizzati in altri settori che non giustificano tale concessione obbligatoria. Inoltre la definizione proposta dall'emendamento, che impone il ricorso solamente ai concorsi con premi, non risulta appropriata a raggiungere tale obiettivo. Infatti tale definizione non impedirebbe l'organizzazione di concorsi senza premi, ma la sottrarrebbe all'applicazione della direttiva.

L'emendamento 32 prevede un innalzamento delle soglie indicate dalla proposta della Commissione del 50 % circa.

Le soglie delle direttive in vigore sono tali da far sì che la normativa comunitaria si applichi solamente ai contratti più rilevanti in termini di valore. Innalzando le soglie della direttiva si ridurrebbero in modo ingiustificato le garanzie di apertura degli appalti pubblici attualmente offerte agli operatori economici dell'Unione. Va osservato che la pretesa complessità delle procedure conformi alle direttive ed i relativi costi amministrativi non potrebbero giustificare un innalzamento: tali costi sono infatti comparabili alla complessità ed ai costi di altre procedure di aggiudicazione nazionali in vigore per gli appalti che non superano le suddette soglie.

L'innalzamento unilaterale delle soglie da parte dell'Unione europea sarebbe incompatibile con gli obblighi internazionali dell'Unione in seno all'OMC. D'altra parte, una richiesta europea di innalzamento delle soglie nel quadro attuale della revisione dell'Accordo sugli appalti pubblici provocherebbe una netta perdita di credibilità per l'Europa nel contesto delle negoziazioni riguardanti tale revisione, mentre il mandato di negoziazione indica chiaramente l'obiettivo di ampliare la copertura dell'accordo; inoltre una richiesta in tal senso provocherebbe come reazione o una richiesta di compensazioni dei nostri partner o una chiusura reciproca dei mercati internazionali.

Va inoltre osservato che il meccanismo di revisione biennale delle soglie, previsto al fine di adeguarle alle modifiche delle parità tra valute europee/DSP, può già, come per le soglie applicabili per il periodo 2002-2004, indurre un innalzamento sensibile delle soglie.

L'emendamento 37 aggiunge un'esclusione riguardante i servizi finanziari per sottoscrivere prestiti destinati ad investimenti e ad esigenze di tesoreria.

Questa esclusione consentirebbe di sottoscrivere qualsiasi finanziamento di un progetto di un ente pubblico, in particolare locale, senza che entri in gioco la concorrenza a livello europeo. L'esclusione persegue obiettivi di liberalizzazione dei servizi finanziari e non può essere giustificata dalla volatilità dei tassi d'interesse. Esistono infatti procedure sufficientemente flessibili, ad esempio gli accordi — quadro combinati con i sistemi elettronici e, in particolare, le aste inverse, che consentono di tenere conto di tale volatilità.

L'emendamento 159 intende:

1) garantire che l'amministrazione aggiudicatrice non imponga «limitazioni quantitative all'esercizio, da parte delle imprese, della libertà di organizzazione dei propri fattori produttivi»;

2) obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a chiedere all'offerente di indicare la parte di appalto che sarà subappaltata e il nome dei subappaltatori;

3) obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a vietare il subappalto ad un'impresa oggetto delle ipotesi di cui agli articoli 46 «e/o che non possegga i requisiti di cui agli articoli 47, 48 e 49»;

4) vietare il subappalto dei «servizi intellettuali, ad eccezione dei servizi di traduzione e interpretazione, nonché dei servizi gestionali ed affini».

La Commissione non può accettare l'emendamento per i motivi seguenti:

1) se un operatore economico può dimostrare di disporre effettivamente delle capacità di altre entità, ad esempio tramite un contratto di subappalto, secondo la giurisprudenza egli ha il diritto di avvalersene per la selezione. Nella legislazione attuale nulla impedisce però ad un'amministrazione aggiudicatrice di vietare che l'esecuzione di un appalto sia integralmente o parzialmente subappaltata;

2) tramite tale obbligo gli offerenti sarebbero tenuti a stabilire nella loro offerta sia la parte che sarà subappaltata, sia la scelta del subappaltatore. Imporre un tale obbligo a livello comunitario sembra eccessivo, dato che la responsabilità della realizzazione dell'appalto spetta sempre all'operatore a cui è aggiudicato l'appalto. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, dovrebbero essere gli Stati membri a prevedere, se del caso, l'obbligo di chiedere i nominativi dei subappaltatori;

3) la possibilità di escludere determinati subappaltatori risulta legittima nei confronti di imprese/persone condannate per determinati reati (criminalità organizzata/corruzione/frode contro gli interessi finanziari della Comunità, cfr. articolo 46, paragrafo 1) o per altre ipotesi (mancato rispetto del diritto del lavoro, cfr. art. 46, paragrafo 2), ma pone talune difficoltà di applicazione. Essa implica infatti la conoscenza (cfr. punto 2) e il controllo a priori dei subappaltatori, operazioni che prolungherebbero eccessivamente le procedure di aggiudicazione. Tuttavia essa potrebbe essere presa in considerazione conformemente al principio della sussidiarietà (obbligo imposto, se del caso, dagli Stati membri).

Per quanto riguarda gli aspetti del punto 3) relativi alle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali, come menzionato agli articoli 48 e 49, ciò significherebbe che i subappaltatori dovrebbero possedere la stessa capacità del contraente principale, eliminando quindi in modo ingiustificato le PMI. Per tale motivo questi aspetti non possono essere presi in considerazione.

Per quanto riguarda l'articolo 47, l'emendamento propone di applicare ai subappaltatori un regime più severo di quello previsto per i candidati e gli offerenti (per questi ultimi le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a chiedere informazioni, mentre per i subappaltatori dovrebbero farlo sistematicamente). Tuttavia la possibilità di applicare l'articolo 47 ai subappaltatori ai fini della selezione esiste già se l'offerente si avvale dei mezzi messi a disposizione da subappaltatori [sentenza «Holst Italia» [1]].

[1] Sentenza del 2 dicembre 1999, causa C-176/98, Raccolta 1999, p. I-8607.

4) Stabilire un tale divieto generalizzato non risulta giustificato: le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero le parti interessate, possono già, se lo desiderano, vietare il subappalto stabilendo condizioni di esecuzione dell'appalto, per qualsiasi tipo di appalto e non solo per taluni servizi. Nella stessa ottica esse devono avere la facoltà di ammettere il subappalto.

L'emendamento 49 inserisce all'articolo 26 un nuovo comma che impone ai subappaltatori gli stessi requisiti, in materia di capacità economiche, finanziarie e sociali, richiesti ai candidati o agli offerenti.

Per i motivi già indicati nei commenti all'emendamento 159 (punto 3, secondo e terzo paragrafo), l'emendamento 49 non può essere accolto.

Gli emendamenti 151, 68 e 78 intendono, in sostanza, introdurre sistemi di qualifica quali quelli previsti dalla direttiva 93/38/CEE «settori speciali».

L'emendamento 151 aggiunge un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 32 al fine di introdurre la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di istituire un sistema di qualifica oggetto di un parere annuale, se la durata del sistema eccede i 3 anni, e di un parere unico negli altri casi.

L'emendamento 68 introduce la possibilità di far agire la concorrenza tramite un avviso riguardante l'esistenza di un sistema di qualifica.

L'emendamento 78 introduce le norme applicabili ai sistemi di qualifica. Tali disposizioni sono fortemente ispirate da disposizioni analoghe della direttiva «settori speciali» in vigore, ma l'emendamento non riprende le disposizioni relative agli obblighi di motivare le decisioni adottate in materia di qualifica, né quelle relative al reciproco riconoscimento e alla parità di trattamento nel quadro dei sistemi di qualifica. Per quanto riguarda la selezione degli operatori economici l'emendamento si limita a segnalare che il sistema è attuato secondo «criteri obiettivi e norme che vanno stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice», senza alcun riferimento alle regole generali in materia di selezione qualitativa.

Gli emendamenti 151, 68 e 78 (articolo 45 bis) vanno analizzati insieme. Essi hanno l'effetto di introdurre il regime della direttiva «settori speciali» («Utilities Directive»), ovvero la possibilità di impiegare un sistema di qualifica — specifico per ogni amministrazione aggiudicatrice — come strumento di attuazione della concorrenza per più appalti singoli da aggiudicare nel periodo di validità del sistema. In altri termini, anziché elaborare tanti avvisi quante sono le procedure di aggiudicazione, vi sarebbe o un avviso l'anno per aprire alla concorrenza tutti gli appalti coperti dal sistema nel corso di tale anno, oppure, se la durata di validità del sistema supera un anno, un solo avviso per tutti gli appalti da aggiudicare durante tale periodo. Il sistema di qualifica sarebbe teoricamente aperto in qualsiasi momento. In pratica la possibilità di accedere al sistema sarebbe estremamente aleatoria, poiché presupporrebbe che gli operatori economici prendano conoscenza dell'esistenza stessa del sistema, tramite un avviso pubblicato mesi, se non anni prima. Questo nuocerebbe all'apertura alla concorrenza degli appalti e alle imprese di nuova costituzione. L'emendamento indurrebbe quindi una perdita di trasparenza inaccettabile e rischierebbe di creare appalti riservati alle imprese che hanno conoscenza dell'avviso iniziale. La situazione sarebbe diversa se tali sistemi e gli appalti aggiudicati in base ad essi fossero corredati da un'apertura alla concorrenza adeguata e se fossero attuati tramite sistemi elettronici che consentono di garantire la trasparenza e la parità di trattamento. Va osservato anche che l'introduzione di sistemi di qualifica sarebbe contraria all'AAP, dato che si applicherebbe alle amministrazioni aggiudicatrici centrali.

L'emendamento 63 intende vietare l'applicazione degli accordi quadro ai servizi intellettuali e introdurre nuove regole specifiche per i servizi di traduzione e interpretazione.

La prima parte dell'emendamento viene meno, dato che l'emendamento sulla separazione tra servizi intellettuali e altri servizi non è stato votato. La seconda parte dell'emendamento deriva da problemi sollevati dai servizi di traduzione delle istituzioni europee, in particolare del Parlamento, che nel frattempo sono stati risolti con piena soddisfazione dei servizi stessi.

Va inoltre sottolineato che i servizi oggetto dell'emendamento, inclusi nell'allegato IB, non sono soggetti a tutte le regole procedurali della direttiva (concorrenza e regole dettagliate). Di conseguenza l'emendamento, prevedendo regole specifiche per gli accordi — quadro, renderebbe la legislazione applicabile a tali accordi più severa di quella applicabile agli appalti pubblici aggiudicati nel medesimo settore, senza che ciò sia giustificato.

L'emendamento 139 vieta l'utilizzo degli accordi quadro per gli appalti di lavori.

Gli accordi — quadro possono essere utili per gli appalti di lavori, in particolare per lavori «standardizzati» quali l'asfaltatura delle strade o la loro riparazione. L'esclusione prevista dall'emendamento non può quindi essere accettata.

L'emendamento 66 modifica l'articolo 33 al fine di estendere il campo d'applicazione della procedura particolare, riguardante la realizzazione di alloggi sociali, a tutti i «lavori pubblici che, a causa dell'entità, della complessità, della durata e/o del finanziamento richiedono una pianificazione collaborativa del progetto . . .».

L'emendamento è assolutamente inaccettabile poiché amplia, e in modo estremamente vago, le possibilità di negoziare gli appalti. Va inoltre osservato che l'articolo 30 consente già di coprire molti dei casi oggetto del presente emendamento.

L'emendamento 69 aggiunge, all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, il riferimento esplicito alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per la pubblicazione dei bandi.

L'emendamento stabilirebbe in modo irrevocabile le modalità di pubblicazione e impedirebbe di tenere conto dell'evoluzione tecnologica che, in futuro, potrebbe rendere più adeguata la pubblicazione dei bandi tramite altri mezzi.

L'emendamento 161 sopprime la disposizione secondo la quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte devono essere stabiliti in modo da garantire che gli operatori economici dispongano effettivamente del tempo necessario.

Poiché l'obiettivo di tale disposizione è contribuire all'istituzione di una concorrenza migliore e reale nel settore degli appalti pubblici, l'emendamento non è accettabile.

L'emendamento 71 modifica l'articolo 40 per precisare che le condizioni particolari di partecipazione non devono costituire una discriminazione nei confronti di taluni partecipanti. L'emendamento aggiunge tale precisazione alle condizioni indicate nell'invito a presentare offerte.

L'obiettivo dell'emendamento è conforme alla proposta di direttiva. Tuttavia l'aggiunta è superflua, poiché già menzionata dall'articolo 2 riguardante i principi fondamentali da rispettare durante tutta la procedura di aggiudicazione.

L'emendamento 72 limita le possibilità di terminare una procedura di aggiudicazione prima dell'aggiudicazione a due situazioni: quando non è stata presentata nessuna offerta conforme ai criteri di aggiudicazione e quando sussistono altri gravi motivi che non rientrano nella sfera di responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento è lodevole per quanto riguarda gli obiettivi (evitare eventuali manipolazioni e contribuire alla sicurezza della programmazione delle imprese), ma inaccettabile per quanto riguarda la forma, poiché limita drasticamente, in modo sproporzionato e inadeguato le possibilità di rinuncia all'aggiudicazione di un appalto.

I motivi di rinuncia non devono essere elencati in modo esaustivo, dato che le amministrazioni aggiudicatrici agiscono in quanto acquirenti e devono quindi disporre di possibilità adeguate a situazioni molto variabili, che la direttiva non potrebbe delimitare. È opportuno segnalare che, fra le possibilità che l'emendamento escluderebbe, figura la chiusura anticipata di una procedura per violazione dei diritto comunitario applicabile, e l'esclusione sarebbe quindi contraria alla direttiva «ricorsi» ([1]).

Inoltre è opportuno osservare che l'amministrazione aggiudicatrice è già tenuta a fornire ai partecipanti i motivi che la inducono a rinunciare all'aggiudicazione di un appalto, al fine di evitare manipolazioni arbitrarie e consentire ai partecipanti di verificare la fondatezza della sua decisione.

L'emendamento 131 intende impedire all'amministrazione aggiudicatrice di scegliere i mezzi tramite i quali va effettuata la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni nel quadro di una procedura di aggiudicazione.

L'emendamento avrebbe l'effetto di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a ricevere offerte tramite qualsiasi mezzo, senza tenere conto del fatto che potrebbero non essere attrezzate a riceverle. L'emendamento va quindi respinto.

L'emendamento 73 impone il rifiuto delle offerte trasmesse per via elettronica ma non corredate da una firma elettronica ai sensi della direttiva 1999/93/CE e da un criptaggio affidabile del contenuto.

L'emendamento riprende la situazione attuale in materia di firme elettroniche. Tuttavia l'evoluzione tecnologica in tale settore è rapida. L'emendamento renderebbe indispensabile una modifica della direttiva ad ogni evoluzione tecnologica. Le garanzie in materia di firma elettronica possono essere ottenute tramite rinvio alle disposizioni nazionali in materia di firma elettronica (evitando modifiche ulteriori del testo qualora cambiasse la legislazione comunitaria). Dall'altro lato il criptaggio non è necessario, dato che altri mezzi possono garantire l'inviolabilità delle offerte senza il ricorso al criptaggio. Inoltre criptando il contenuto si creerebbero costi supplementari, sia per l'acquirente che per gli offerenti. Di conseguenza l'emendamento non può essere accolto.

L'emendamento 75 intende imporre il ricorso ad un organismo terzo accreditato per garantire la riservatezza dei dati trasmessi dagli offerenti.

Va sottolineato che la politica comunitaria ha costantemente agito in modo da evitare di rendere obbligatorio un regime di accreditazione, visti i rischi di distorsione e aumento delle disparità tra Stati membri.

([1]) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33), modificata dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1).

L'emendamento 76 propone, nel quadro della fissazione di livelli specifici di capacità richiesti per un determinato appalto, di compensare l'assenza di esperienza con la prova di «particolare capacità».

La particolare capacità non può, da sola, sostituire concretamente l'esperienza e fornire all'amministrazione aggiudicatrice garanzie sufficienti ai fini della corretta esecuzione dell'appalto (i certificati di studio non sostituiscono l'esperienza pratica). Inoltre gli appalti oggetto della direttiva, tenuto conto delle soglie, sono rilevanti e necessitano quindi di opportune garanzie. Dall'altro lato la «particolare capacità» citata dall'emendamento non è definita e gli strumenti di prova della medesima neppure. Questa situazione potrebbe creare parecchi contenziosi per le amministrazioni aggiudicatrici.

L'emendamento 81 completa l'articolo 46, paragrafo 1, aggiungendovi «per comportamento fraudolento o sleale nei confronti della concorrenza connesso all'aggiudicazione di appalti pubblici all'interno del mercato unico».

Nello stato attuale del diritto comunitario non esiste armonizzazione delle incriminazioni legate a tali fenomeni nel quadro del terzo pilastro, né regimi di sanzioni penali in tutti gli Stati membri. In tali condizioni il meccanismo istituito dall'articolo 46, paragrafo 1 non può essere attuato.

L'emendamento 82 completa l'articolo 46, paragrafo 1 aggiungendo alle esclusioni obbligatorie il «mancato rispetto dei contratti collettivi nonché di altre disposizioni e leggi in materia occupazionale e sociale del paese in cui è stabilito o in un altro paese interessato»

Per gli stessi motivi dell'emendamento precedente, dato che le incriminazioni/violazioni del diritto del lavoro non sono oggetto di un ravvicinamento secondo un atto del terzo pilastro, l'emendamento non è accolto.

L'articolo 46, paragrafo 2 rende peraltro già possibili tali esclusioni, il cui principio può essere enunciato in un considerando (cfr. EM 86).

L'emendamento 83 completa l'articolo 46, paragrafo 1 aggiungendo i reati di droga specificati dalla convenzione delle Nazioni Unite (Vienna, 19 dicembre 1988).

Nello stato attuale del diritto comunitario non esiste armonizzazione delle incriminazioni legate a tali fenomeni nel quadro del terzo pilastro, né regimi di sanzioni penali in tutti gli Stati membri. In tali condizioni il meccanismo istituito dall'articolo 46, paragrafo 1 non può essere attuato.

L'emendamento 84 intende sopprimere la possibilità, attualmente offerta alle amministrazioni aggiudicatrici, di escludere dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti e i candidati che si trovano in situazione di fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività, amministrazione controllata o concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione. In virtù dell'EM 90 tale possibilità diventa un obbligo.

L'emendamento 90 prevede l'esclusione obbligatoria di qualsiasi operatore economico che si trovi in situazione di fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività, amministrazione controllata o concordato preventivo.

Gli emendamenti 84 e 90 avrebbero l'effetto di vietare alle amministrazioni aggiudicatrici all'interno dell'UE di impegnarsi, se del caso, con imprese in situazione di concordato preventivo, senza lasciare alcuna possibilità a tali imprese e condannandole quindi automaticamente alla chiusura. Per tale motivo risulta più opportuno lasciare una possibilità di esclusione a scelta del singolo acquirente per agire nei confronti degli operatori che si trovano in tale situazione.

L'emendamento 92 aggiunge, a titolo degli strumenti di prova della capacità tecnica per le forniture, le misure adottate dal fornitore al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e l'indicazione dei tecnici o degli organismi responsabili della gestione ambientale e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

L'emendamento intende valutare la capacità tecnica di un'impresa a fornire un prodotto rispettoso dell'ambiente e della salute e tutela dei lavoratori. Questi elementi rientrano o nella descrizione delle specifiche del prodotto (prescrivere un processo di produzione meno inquinante) o nell'ambito del rispetto della legislazione sociale o ambientale (escludendo gli offerenti che non la rispettano) e quindi vanno previsti in altre fasi della procedura di aggiudicazione.

L'emendamento 94 introduce l'affidabilità come elemento che si aggiunge alle capacità tecniche/professionali dell'imprenditore.

Dato che l'affidabilità è un elemento particolarmente soggettivo, essa non può essere aggiunta alle capacità. Per tale motivo l'emendamento non è accettabile.

L'emendamento 176, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intende:

1) eliminare la precisazione secondo la quale si tratta dell'offerta economicamente più vantaggiosa «per le amministrazioni aggiudicatrici»;

2) precisare che le caratteristiche ambientali possono includere i «metodi di produzione»;

3) aggiungere il criterio della «politica in materia di parità di trattamento».

In merito al punto 1): l'eliminazione dei termini «per le amministrazioni aggiudicatrici» consentirebbe di prendere in considerazione elementi vaghi, spesso non quantificabili, in relazione ad un eventuale beneficio per «la società» nel senso ampio del termine. Criteri d'aggiudicazione di questo tipo non svolgerebbero più la loro funzione, cioè consentire di valutare le qualità intrinseche delle offerte per individuare quella che presenta il migliore rapporto qualità/prezzo per l'acquirente. L'obiettivo delle direttive appalti pubblici sarebbe quindi completamente annientato e la legislazione sarebbe strumentalizzata a favore delle politiche settoriali, introducendo inoltre seri rischi di disparità di trattamento.

In merito al punto 2): l'aggiudicazione dell'appalto non è la fase adeguata per scegliere un metodo di produzione meno inquinante. Tali metodi possono essere prescritti già nella definizione dell'oggetto dell'appalto, nelle specifiche tecniche, optando per la soluzione meno inquinante. Se desidera comparare varie soluzioni e valutare i vantaggi/costi di soluzioni più o meno inquinanti, l'amministrazione aggiudicatrice può permettere o imporre la presentazione di varianti.

In merito al punto 3): il concetto di parità di trattamento possiede un'accezione particolare nel contesto degli appalti pubblici (= trattare nello stesso modo tutti i candidati/offerenti), mentre l'emendamento sembra voler riferirsi alla non discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato. Nella misura in cui si tratta di un criterio riferito alla politica dell'impresa e non alle qualità dell'offerta, non si può considerare come criterio di aggiudicazione. L'introduzione di criteri legati all'impresa indurrebbe a preferire determinate imprese in base ad elementi non quantificabili, nella fase di aggiudicazione, allorquando le offerte di tali imprese non presenterebbero il migliore rapporto qualità/prezzo per l'acquirente.

L'emendamento 99 sopprime l'obbligo di ponderare i criteri di aggiudicazione, sostituendolo con l'enumerazione di tali criteri in ordine decrescente di importanza.

L'introduzione di una disposizione che impone la ponderazione è un elemento importante della proposta destinata ad impedire le manipolazioni a favore di determinati operatori, constatate nella prassi, che consente a tutti gli offerenti di essere ragionevolmente informati in conformità dei principi evidenziati dalla Corte nella sentenza «SIAC» [1]. L'indicazione anticipata della ponderazione dei criteri è quindi essenziale.

L'emendamento 102 sopprime, all'articolo 61, paragrafo 1, la parte di frase che indica chiaramente che la scelta dei mezzi di comunicazione da utilizzare nell'ambito di un concorso spetta all'amministrazione aggiudicatrice.

Eliminando tale parte di frase, il testo darebbe ai partecipanti la possibilità di scelta del mezzo di comunicazione, con le conseguenze già indicate per l'emendamento 131.

L'emendamento 103 introduce all'articolo 61 un nuovo paragrafo 1 bis che impone l'utilizzo delle firme elettroniche avanzate e di un criptaggio affidabile per i progetti o piani presentati per via elettronica nel quadro degli appalti di servizi.

Si rinvia alle motivazioni del rifiuto dell'emendamento 73 e al testo dell'articolo 61 oggetto dell'emendamento 104.

L'emendamento 107 sopprime taluni poteri delegati che consentono alla Commissione, previo parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici, di modificare taluni aspetti della direttiva necessari al suo corretto funzionamento. Tali poteri delegati riguardano gli adeguamenti delle soglie necessari per tenere conto delle fluttuazioni delle parità DSP/euro, le eventuali modifiche delle condizioni di elaborazione, trasmissione e pubblicazione di avvisi e bandi e dei rapporti statistici e le modifiche dell'allegato VIII, che consentono di tenere conto degli sviluppi tecnici nonché le modifiche delle nomenclature contenute negli allegati I e II.

In primo luogo va osservato che l'emendamento sopprime una serie di competenze già delegate alla Commissione dalla legislazione in vigore. Per quanto riguarda i nuovi poteri, essi si limitano ai settori in cui l'evoluzione delle tecnologie (impiego dei sistemi elettronici) è tale che, non adeguandola, la direttiva diventerebbe rapidamente obsoleta, così come la procedura di codecisione, vista la sua durata.

L'emendamento 108 introduce un nuovo articolo al fine di obbligare gli Stati membri a istituire meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti per garantire l'applicazione della direttiva. Esso precisa poi che gli Stati membri possono creare, a tal fine, organismi indipendenti per gli appalti pubblici aventi ampi poteri, compreso il rifiuto e la riapertura delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

In virtù della direttiva 89/665/CEE gli Stati membri sono già tenuti ad offrire mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, incluse misure per direttissima, il potere di annullare decisioni illegali e di concedere risarcimenti e interessi. Gli Stati membri possono rispettare tale obbligo o garantendo che le giurisdizioni nazionali abbiano tali poteri, o istituendo organismi aventi poteri appropriati. L'obbligo introdotto dall'emendamento è quindi già oggetto della legislazione comunitaria in vigore e non deve essere reiterato. Per quanto riguarda la possibilità di creare organismi indipendenti, essa è già fornita dalla legislazione in vigore e ribadita esplicitamente nel nuovo considerando 30 bis di cui all'emendamento 13, accolto dalla Commissione. Tale ripetizione è dunque superflua.

[1] Sentenza del 18 ottobre 2001, causa C-19/00, Raccolta 2001, p. I-7725.

L'emendamento 111 intende introdurre l'obbligo di fornire negli avvisi di preinformazione nominativi ed indirizzi, incluso l'indirizzo elettronico, delle istanze competenti in materia di ricorsi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Benché sia auspicabile maggiore trasparenza per quanto riguarda i ricorsi, gli avvisi di preinformazione non sono lo strumento appropriato.

L'emendamento 115, secondo la maggior parte delle versioni linguistiche, impone che i siti Internet del settore pubblico contenenti informazioni sulle procedure di aggiudicazione siano conformi agli orientamenti dell'Unione in materia di accessibilità dei siti Internet. (Va osservato che la versione linguistica FR è radicalmente diversa.)

Non vi è alcun motivo di prevedere un regime giuridico specifico per questo tipo di siti Internet. Quest'argomento deve essere trattato dalle legislazioni orizzontali e non armonizzato tramite la direttiva «appalti pubblici».

L'emendamento 117 introduce un nuovo allegato volto a garantire che nell'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione si rispettino condizioni tali da garantire la riservatezza dei dati.

Benché le motivazioni alla base di tali emendamenti siano legittime, il nuovo allegato non può essere inserito senza alcun riferimento nel dispositivo, emendato, ad un nuovo allegato. Il regime giuridico di tale allegato resterebbe quindi indeterminato.

L'emendamento 116 introduce un nuovo allegato collegato ad un nuovo punto c) bis dell'articolo 54, secondo comma, proposto dall'emendamento 100. Poiché l'emendamento 100 non è stato accolto, il presente emendamento è anch'esso respinto: cfr. commenti relativi all'emendamento 100 di cui sopra.

3.4. *Proposta modificata*

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto sopra enunciato.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia

(2002/C 203 E/32)

COM(2002) 227 def. — 2002/0103(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 7 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [1], prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lettonia.

(2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lettonia [2].

(3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con la Lettonia sono stati ugualmente previsti a conclusione di un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia [3]. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.

(4) E' stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

(5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lettonia. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia.

(6) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4.

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [5], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Il regolamento (CE) n. 2341/2000 deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia, definite negli allegati C a) e C b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato V a dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»).

[1] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

[3] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C a) e C b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2341/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato C b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1º luglio 2002.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [1] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2341/2000 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 2002.

Il presente regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO C a)

I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF).

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0101 10 90	0208 10 19	0210 99 80	0709 30 00	0710 80 85
0101 90 19	0208 20 00	0407 00 90	0709 40 00	0711 40 00
0101 90 30	0208 30 00	0410 00 00	0709 52 00	0711 59 00
0101 90 90	0208 40 10	0601 10	0709 59 00	0711 90 10
0104 20 10	0208 40 90	0601 20	0709 60	0711 90 50
0106 19 10	0208 90 10	0602	0709 70 00	0711 90 80
0106 39 10	0208 90 55	0603	0709 90 10	0711 90 90
0205	0208 90 60	0604	0709 90 20	0712 20 00
0206 80 91	0208 90 95	0701 10 00	0709 90 50	0712 32 00
0206 90 91	0210 91 00	0701 90 10	0709 90 70	0712 33 00
0207 13 91	0210 92 00	0703 10	0709 90 90	0712 39 00
0207 14 91	0210 93 00	0703 90 00	0710 29 00	0713 50 00
0207 26 91	0210 99 10	0707 00 90	0710 30 00	0713 90 10
0207 27 91	0210 99 31	0708 10 00	0710 80 51	0713 90 90
0207 35 91	0210 99 39	0708 90 00	0710 80 59	0802 11 90
0207 36 89	0210 99 59	0709 10 00	0710 80 69	0802 12 90
0208 10 11	0210 99 79	0709 20 00	0710 80 80	0802 21 00

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0802 22 00	0901 90 90	1602 31	2008 40 59	2008 99 99
0802 31 00	0902 10 00	1602 90 10	2008 40 71	2009 31 11
0802 32 00	0904 12 00	1602 90 31	2008 40 79	2009 39 31
0802 40 00	0904 20 10	1602 90 41	2008 40 91	2009 41 10
0802 90 50	0904 20 90	1602 90 72	2008 40 99	2009 49 30
0802 90 85	0907 00 00	1602 90 74	2008 50 11	2009 50 10
0806 20 11	0910 40 13	1602 90 76	2008 60 11	2009 50 90
0806 20 12	0910 40 19	1602 90 78	2008 60 31	2009 80 19
0806 20 91	0910 40 90	1602 90 98	2008 60 39	2009 80 38
0806 20 92	0910 91 90	1603 00 10	2008 60 51	2009 80 50
0806 20 98	0910 99 99	1704 90 10	2008 60 59	2009 80 63
0808 20 90	1106 10 00	2001 90 20	2008 60 61	2009 80 69
0809 40 90	1106 30	2001 90 70	2008 60 69	2009 80 71
0810 40 30	1208 10 00	2001 90 75	2008 60 71	2009 80 79
0810 40 50	1209	2001 90 85	2008 60 79	2009 80 89
0810 40 90	1210	2003 20 00	2008 60 91	2009 80 95
0811 90 39	1211 90 30	2003 90 00	2008 60 99	2009 80 96
0811 90 50	1212 10 10	2004 90 50	2008 80 11	2009 80 99
0811 90 75	1212 10 99	2004 90 91	2008 80 31	2009 90 19
0811 90 80	1214 90 10	2004 90 98	2008 80 39	2009 90 29
0811 90 85	1502 00 90	2005 10 00	2008 92 12	2009 90 39
0811 90 95	1503 00 19	2005 60 00	2008 92 14	2009 90 51
0812 10 00	1503 00 90	2005 90 10	2008 92 34	2009 90 59
0812 90 40	1504	2005 90 50	2008 92 38	2009 90 96
0812 90 50	1507	2006 00 99	2008 92 51	2009 90 97
0812 90 60	1508	2007 10 91	2008 92 59	2009 90 98
0812 90 99	1511	2007 10 99	2008 92 74	2204 30 10
0813 10 00	1512	2008 11 92	2008 92 78	2302 50 00
0813 20 00	1513	2008 11 94	2008 92 93	2306 90 19
0813 30 00	1514	2008 11 96	2008 92 96	2308 00 90
0813 40 10	1515	2008 11 98	2008 92 98	2309 10 51
0813 40 30	1516 10 10	2008 19 19	2008 99 28	2309 10 90
0813 40 95	1516 10 90	2008 19 93	2008 99 37	2309 90 10
0813 50 15	1516 20 91	2008 19 95	2008 99 40	2309 90 31
0813 50 19	1516 20 95	2008 19 99	2008 99 45	2309 90 41
0813 50 91	1516 20 96	2008 40 11	2008 99 49	2309 90 51
0813 50 99	1516 20 98	2008 40 21	2008 99 55	
0901 12 00	1518 00 31	2008 40 29	2008 99 68	
0901 21 00	1518 00 39	2008 40 39	2008 99 72	
0901 22 00	1522 00 91	2008 40 51	2008 99 78	

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO C b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lettonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita).

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	(4)
09.4871	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50	Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina Carni congelate degli animali della specie bovina Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti onglets e hampes Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti onglets e hampes Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti onglets e hampes di animali della specie bovina Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	675	75	(8)
09.4540	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	1 500	125	(5) (8)
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60	Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno) Animali vivi della specie ovina, altri Animali vivi della specie caprina, altri Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	illimitata		(8)
09.6676	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	755	65	(8)
09.4872	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	200	20	(8)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4873	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	3 800	0	(8)
09.4874	da 0403 10 11 a 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	100	10	(8)
	da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
09.4551	0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	esenzione	2 255	190	(8)
	0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro				
	0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %				
	0405 10 50	Burro di siero di latte				
	0405 10 90	Burro, altro				
	0405 20 90	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %				
	0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte				
09.4552	0406	Formaggi e latticini	esenzione	5 000	500	(8)
09.6677	0409 00 00	Miele naturale	esenzione	100	10	(8)
09.6621	ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1º marzo al 31 ottobre	esenzione	250	50	(7) (8)
09.6623	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	esenzione	60	5	
09.6456	0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri	esenzione	550	50	
09.6457	ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate	20	250	0	
09.6678	0706 90	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri	esenzione	200	20	
09.6679	0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esenzione	500	50	(7)
09.6680	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esenzione	50	5	
09.6458	0710 10 00	Patate, congelate	20	250	0	
09.6681	0712 90 50	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	esenzione	200	20	
	0712 90 90	Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati				

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6682	ex 0714 90 90	Topinambur, congelati o essiccati	esenzione	100	10	
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	esenzione	illimitata		(7)
09.6625	0808 10	Mele, fresche	esenzione	250	50	(7) (8)
	0808 20 50	Pere, fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
	0809 20	Ciliege, fresche	esenzione	illimitata		(7)
	0809 40 05	Prugne, fresche	esenzione	illimitata		(7)
	ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1º agosto al 14 giugno	esenzione	illimitata		(6)
	0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	esenzione	illimitata		(6)
	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi	esenzione	illimitata		(6)
09.6683	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20	250	0	(6)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 90	Altri, congelati	esenzione	illimitata		(6)
09.6684	1001 10 00 1001 90 10 1001 90 91 1001 90 99	Frumento (grano) duro Spelta, destinata alla semina Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Altri	esenzione	26 000	2 600	(8)
09.6685	1101 00 11 1101 00 15 1101 00 90 1103 11 10 1103 11 90 1103 20 60	Farine di frumento (grano) duro Farine di frumento (grano) tenero e di spelta Farine di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) duro Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	9 000	900	(8)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6686	1002 00 00	Segale	esenzione	3 750	375	(8)
09.6687	1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	1 250	125	(8)
09.6688	1003 00	Orzo	esenzione	7 500	750	(8)
09.6689	1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	2 500	250	(8)
09.6690	1004 00 00	Avena	esenzione	2 250	225	(8)
09.6691	1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena	esenzione	750	75	(8)
09.6692	ex 1104	Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23	esenzione	900	90	
09.6473	1108 13 00	Fecola di patate	esenzione	500	0	
09.4564	1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli	esenzione	180	15	(8)
09.6693	da 1602 32 a 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini	esenzione	120	10	(8)
	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(8)
09.6694	ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91	esenzione	600	60	
09.6695	ex 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00	esenzione	300	30	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6696	2009 71	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	esenzione	1 000	100	
09.6697	ex 2009 79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91	esenzione	1 000	100	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Allegato all'allegato C b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico riguardo al regolamento interno dei Comitati speciali

(2002/C 203 E/33)

COM(2002) 228 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 49 dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, stabilisce che il Consiglio congiunto può decidere di creare dei comitati speciali che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

(2) L'articolo 17 della decisione n. 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata «decisione n. 2/2000», istituisce un Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

(3) L'articolo 19 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici.

(4) L'articolo 20 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie.

(5) L'articolo 24 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per i prodotti di acciaio.

(6) L'articolo 32 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per gli appalti pubblici.

(7) L'articolo 40 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

(8) L'articolo 23 della decisione n. 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata «decisione n. 2/2001», istituisce un Comitato speciale per i servizi finanziari.

(9) L'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto determini le modalità di funzionamento dei Comitati speciali nel suo regolamento interno,

DECIDE:

Articolo unico

di adottare, come posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico, il progetto di decisione allegato.

ALLEGATO

DECISIONE N. . . ./2002 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO MESSICO-COMUNITÀ EUROPEA

del . . . 2002

istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione dell'8 dicembre 1997 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra,

REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

Visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 49.

Considerando che l'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il consiglio congiunto può decidere di creare dei comitati speciali che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

Considerando che l'articolo 17 della decisione n. 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata «decisione n. 2/2000», istituisce un Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

Considerando che l'articolo 19 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici.

Considerando che l'articolo 20 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie.

Considerando che l'articolo 24 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per i prodotti di acciaio.

Considerando che l'articolo 32 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per gli appalti pubblici.

Considerando che l'articolo 40 della decisione n. 2/2000 istituisce un Comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

Considerando che l'articolo 23 della decisione n. 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto UE-Messico, in appresso denominata «decisione n. 2/2001», istituisce un Comitato speciale per i servizi finanziari.

Considerando che l'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto determini le modalità di funzionamento dei Comitati speciali nel suo regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

Viene istituito il regolamento interno dei Comitati speciali conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente decisione, che diventa l'appendice del regolamento interno del Consiglio congiunto allegato alla decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto UE/Messico.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il . . .

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI CE-MESSICO

Articolo 1

Presidenza

Le sessioni dei Comitati speciali sono presiedute alternativamente da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo messicano, di norma a livello di alto funzionario dello Stato.

Articolo 2

Sessioni

I Comitati speciali si riuniscono secondo le modalità fissate dai relativi articoli della decisione n. 2/2000 e della decisione n. 2/2001.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni sessione vengono comunicati al presidente dei Comitati speciali la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

Articolo 4

Segretariato

1. Il segretariato del Comitato speciale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo del Messico.

2. Tutta la corrispondenza indirizzata a o inviata dal presidente dei Comitati speciali e prevista dal presente regolamento interno viene trasmessa ai segretari dei Comitati speciali, nonché ai segretari e al presidente del Comitato congiunto e, ove opportuno, ai membri del Comitato congiunto.

Articolo 5

Documenti

Quando le deliberazioni dei Comitati speciali sono basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del Comitato speciale.

Articolo 6

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni dei Comitati speciali non sono pubbliche.

Articolo 7

Ordine del giorno delle sessioni

1. Entro trenta giorni dalla sessione, i segretari dei Comitati speciali preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione, unitamente alla relativa documentazione. Esso viene inviato al presidente, ai segretari e ai membri del Comitato congiunto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. I Comitati speciali adottano l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. I punti che non figurano nell'ordine del giorno vengono aggiunti con l'accordo di entrambe le parti.

2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale

Per ciascuna sessione viene redatto un verbale. Quest'ultimo si basa sul riassunto, da parte del presidente, delle conclusioni cui sono giunti i Comitati speciali:

1) Le parti elaborano e concordano una prima versione del verbale non appena si è conclusa la sessione dei Comitati speciali.

2) Le parti dispongono di 20 giorni lavorativi per far circolare il verbale internamente e confrontare le versioni adottate a livello interno.

3) In seguito all'adozione da parte dei Comitati speciali, il verbale viene firmato dal presidente e dai segretari entro 10 giorni lavorativi dopo la fine della procedura interna di approvazione di cui al paragrafo 2.

4) Una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del Comitato congiunto.

Articolo 9

Raccomandazioni

1. Laddove il Comitato speciale è autorizzato a formulare delle raccomandazioni conformemente alla decisione n. 2/2000 o alla decisione n. 2/2001, tali atti recano il titolo di «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

2. Laddove il Comitato speciale formula una raccomandazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto che stabilisce il regolamento interno dello stesso.

3. Le raccomandazioni del Comitato speciale vengono trasmesse ai segretari del Comitato congiunto.

Articolo 10

Spese

1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni dei Comitati speciali, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Relazione annuale

I Comitati speciali riferiscono ogni anno al Comitato congiunto.

Articolo 12

Altri Comitati speciali

Il presente regolamento interno si applica a qualsiasi altro comitato speciale o organismo istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo per assistere il Consiglio congiunto nello svolgimento dei suoi compiti.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un Comitato consultivo congiunto, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica di Bulgaria

(2002/C 203 E/34)

COM(2002) 231 def. — 2002/0107(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 13 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300 (2), secondo e terzo paragrafo, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1995 [1] riguardante la conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 110 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

(2) Il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria possono dare un contributo prezioso alla piena attuazione dell'accordo europeo.

(3) Si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo congiunto,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'articolo 110 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo congiunto si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

---

[1] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

PROGETTO DI DECISIONE N. . . ./2002 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra

recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo congiunto tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 [1] relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [2], in particolare l'articolo 110,

considerando che il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea,

considerando che si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo congiunto,

considerando che occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

«*Articolo 15*

È istituito un comitato consultivo congiunto (in appresso "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica di Bulgaria. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:

1. preparare le autorità regionali e locali bulgare ad operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

2. preparare le autorità regionali e locali bulgare a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Repubblica di Bulgaria;

3. scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità regionali e locali bulgare a queste politiche;

4. promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità regionali e locali bulgare e b) le regioni degli Stati membri dell'UE, creando reti nei settori specifici dove i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Repubblica di Bulgaria e quelle degli Stati membri dell'UE possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

5. organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità regionali e locali della Repubblica di Bulgaria e quelle degli Stati membri;

6. favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra a) le autorità regionali e locali bulgare e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'UE, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

7. aiutare le autorità regionali e locali bulgare mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

[1] GU L 255 del 25.10.1995, pag. 19.

[2] GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

8. discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 16

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni della Comunità europea, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Bulgaria.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni della Comunità europea e da un membro del Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 17

Il Comitato delle regioni della Comunità europea, da una parte, e il Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il bulgaro, che sono a carico del Comitato di collegamento bulgaro per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(2002/C 203 E/35)

COM(2002) 232 def. — 2002/0105(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Le sementi di associazioni varietali di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione della direttiva 69/208/CEE del Consiglio [1]. Dovrebbero essere anche definite le condizioni cui devono soddisfare le associazioni varietali, compreso il colore dell'etichetta ufficiale prevista per gli imballaggi di sementi certificate di associazioni varietali.

(2) A causa della maggiore importanza che hanno assunto nella Comunità, anche le sementi di varietà ibride di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo d'applicazione della direttiva 69/208/CEE, in aggiunta a quelle di girasole.

(3) Per motivi di urgenza, la presente direttiva deve entrare in applicazione entro il 30 giugno 2002. Data la maggiore importanza assunta da queste sementi nella Comunità, la Commissione ha adottato nel 1995 la decisione 95/232/CE [2] allo scopo di determinare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone. Tale decisione scade il 30 giugno 2002.

(4) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 69/208/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/208/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, dopo il punto 1ter è aggiunto il punto seguente:

«1 quater Le modifiche da apportare al punto 1, lettere B e B bis, per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20.»

2) All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), dopo la seconda frase è aggiunto il testo seguente:

«Per le sementi certificate di un'associazione varietale, l'etichetta deve essere di colore blu con una striscia diagonale verde.»

3) All'articolo 14, paragrafo 1, i termini «direttiva 70/457/CEE» sono sostituiti dal testo seguente:

«direttiva 70/457/CEE (*)

(*) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1)».

4) È inserito l'articolo 14 ter seguente:

«*Articolo 14 ter*

1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

2. Ai fini della presente decisione, si intende per:

— "associazione varietale": un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 70/457/CEE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;

— "ibrido impollinatore-dipendente": il componente maschiosterile dell'"associazione varietale" (componente femminile);

— "impollinatore": il componente che emette polline nell'"associazione varietale" (componente maschile).

[1] GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

[2] GU L 154 del 5.7.1995, p. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 99/84/CE (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 31).

3. Le sementi dei componenti femminile e maschile devono essere trattate con conce di colore differente.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

(2002/C 203 E/36)

COM(2002) 234 def. — 2002/0109(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 maggio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità [1] (SEC 95), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione [2], contiene standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni cui deve riferirsi l'elaborazione della contabilità degli Stati membri per le necessità statistiche della Comunità, al fine di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(2) La relazione del Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) sui requisiti della statistica nell'UEM, approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999, ritiene che il buon funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria (UEM) e del Mercato Unico, necessiti di un'efficace sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, a partire da un sistema statistico esaustivo sui cui dati i responsabili politici possano fondare le loro decisioni. La relazione sottolinea l'assoluta necessità di disporre di tali informazioni per l'intera Comunità e, in particolare, per gli Stati membri che fanno parte della zona euro.

(3) La relazione sottolinea che in seno all'UEM il confronto nei diversi paesi del mercato del lavoro richiederà maggior attenzione.

(4) È opportuno ridurre a 70 giorni il termine d'invio dei principali aggregati della contabilità nazionale per la compilazione delle statistiche trimestrali della zona euro.

(5) È opportuno abolire le deroghe trimestrali e annuali accordate agli Stati membri, che impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale per la zona euro e la Comunità.

(6) L'Action plan on EMU statistical requirements [3], approvato dal Consiglio Ecofin del 29 settembre 2000, ritiene molto importante inviare i dati della contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità «ore lavorate».

(7) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom [4], e della decisione 91/115/CEE [5] del Consiglio sono stati consultati il Comitato del Programma Statistico (CPS) e il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

1) Il testo che segue il titolo: «Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale» è modificato come segue:

   a) Il testo del «Riepilogo delle tavole» è sostituito dal testo di cui all'Allegato I.

   b) Il testo della tabella 1 «Principali aggregati — esercizio annuale e trimestrale» è sostituito dal testo di cui all'Allegato II.

2) Il testo che segue il titolo: «Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario "SEC 95" per paese» sono sostituite dal testo di cui all'Allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

[2] GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3.

[3] Registro pubblico dei documenti del Consiglio, 11655/2000, «Action plan on EMU statistical requirements», 27.9.2001.

[4] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[5] GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.

ALLEGATO I

Emendamenti alla tavola «Riepilogo delle tavole» dell'Allegato B — Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale — del regolamento (CE) n. 2223/96, SEC 95

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE

Riepilogo delle tavole

Prima trasmissione	Scadenza t + mesi (giorni se precisati)	Trasmissione per gli anni	Designazione delle tavole	Numero delle tavole
2002	70 giorni	95-01	Principali aggregati, annuale	1
2002	70 giorni	95-01	Principali aggregati, trimestrale	1
1999	8	95-98	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	2
2001	3	97-00	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	2
2000	9	95-99	Tavole per branca di attività economica	3
2000	9	95-99	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	4
2000	9	95-99	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	5
2000	9	95-99	Conti finanziari per settore (operazioni)	6
2000	9	95-99	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	7
2000	12	95-99	Conti non finanziari per settore	8
2000	12	95-99	Imposte e contributi sociali in dettaglio	9
2000	24	95-98	Tavole per regione, NUTS II, A17	10
2001	12	95-00	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	11
2001	24	95-99	Tavole per regione, NUTS III, A3	12
2001	24	95-99	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	13
2001	24	95-99	Capitale fisso totale del sistema economico e per prodotto, Pi3	14
2002	36	95-99	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60	15
2002	36	95-99	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	16
2002	36	95 (*)	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	17
2002	36	95 (*)	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	18
2002	36	95 (*)	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60× P60, quinquennale	19
2003	36	00	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	20
2003	36	00	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	21
2003	36	00	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 × P60, quinquennale	22
Cfr. tavola	Cfr. tavola	Cfr. tavola	Retrapolazioni	23

t = Periodo di riferimento (anno o trimestre).

(*) La tavola quinquennale per l'anno 2000 deve essere fornita nel 2003.

ALLEGATO II

Emendamenti alla tavola 1 — Principali aggregati, esercizio trimestrale e annuale — dell'Allegato B — Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale — del regolamento (CE) n. 2223/96, SEC 95

Tavola 1 — **Principali aggregati — esercizio trimestrale e annuale**

Codice	Elenco delle variabili	Ripartizione +	Prezzi correnti	Prezzi costanti
Valore aggiunto e prodotto interno lordo				
B.1g	1. Valore aggiunto lordo ai prezzi base	A6	x	x
D.21-D.31	2. Imposte al netto dei contributi ai prodotti		x	x
P.119	3. Servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente		x	x
B.1*g	4. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato		x	x
Spesa del prodotto interno lordo				
P.3	5. Totale della spesa per consumi finali		x	x
P.3	6. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)		x	x
P.3	b) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto nazionale)		x	x
P.3	7. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie		x	x
P.3	8. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche		x	x
P.31	a) Spesa per consumi individuali		x	x
P.32	b) Spesa per consumi collettivi		x	x
P.4	9. Consumi finali effettivi delle famiglie		x	x
P.41	a) Consumi effettivi individuali		x	x
P.5	10. Investimenti lordi		x	x
P.51	a) Investimenti fissi lordi	Pi6	x	x
P.52	b) Variazione delle scorte		x	x
P.53	c) Acquisti meno cessioni di oggetti di valore		x	x
P.6	11. Esportazioni di beni (fob) e servizi		x	x
P.7	12. Importazioni di beni (fob) e servizi		x	x
Reddito, risparmio e accreditamento				
B.5	13. Saldo dei redditi primari con il resto del mondo		x	x
B.5*g	14. Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato		x	(x)
K.1	15. Consumo di capitale fisso (ammortamenti)		x	x
B.5*n	16. Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato		x	x
D.5, D.6, D.7	17. Trasferimenti correnti netti con il resto del mondo		x	

Codice	Elenco delle variabili	Ripartizione +	Prezzi correnti	Prezzi costanti
B.6n	18. Reddito disponibile netto		x	(x)
B.8n	19. Risparmio nazionale netto		x	
D.9	20. Trasferimenti in conto capitale netti con il resto del mondo		x	
B.9	21. Accreditamento o indebitamento della nazione		x	
Popolazione, occupazione, redditi da lavoro dipendente				
	22. Dati sulla popolazione e sull'occupazione			
	a) Popolazione totale (1 000)			
	b) Disoccupati (1 000)			
	c) Occupazione in unità di produzione residenti (in migliaia di persone occupate e in migliaia di ore lavorate) e occupazione di residenti (in migliaia di persone)			
	— lavoratori indipendenti	A6 (*)		
	— lavoratori dipendenti	A6 (*)		
D.1	23. Redditi da lavoro dipendente, per lavoratori operanti in unità di produzione residenti e lavoratori residenti	A6	x	
D.11	a) Retribuzioni lorde	A6	x	

+ se non è indicata alcuna ripartizione si intende il totale dell'economia.

(*) A6 soltanto per i lavoratori autonomi e dipendenti in unità di produzione residenti.

(x) in termini reali.

ALLEGATO III

Emendamenti alle tavole per paese dell'Allegato B — Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario «SEC 95» per paese — del regolamento (CE) n. 2223/96, SEC 95

DEROGHE RIGUARDANTI LE TAVOLE DA INTRODURRE NELLO SCHEMA DEL QUESTIONARIO «SEC 95» PER PAESE

1. AUSTRIA

1.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza: t+9 mesi	1999
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 88-94	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Scadenza: t+12 mesi	1999
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 88-94	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 88-94	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 90-94 da non ricalcolare	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	prima trasmissione 2002	2002
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	prima trasmissione 2005	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60	prima trasmissione 2003 e solo ogni due anni	2003
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	prima trasmissione 2003 e solo ogni due anni	2003
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2003	2003
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2003	2003
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2003	2003

1.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3 8	Tavole per branca di attività economica Conti non finanziari per settore	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica o per settore	Prima trasmissione 2002	2002
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle imprese secondo la proprietà	Prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle famiglie per gruppi	Prima trasmissione 2005	2005
16 18	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60 Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Prima trasmissione 2003	2003

2. DANIMARCA

2.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: t+13 mesi	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t+13 mesi	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

2.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Retribuzioni lorde per branca di attività economica	non richiesta	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Investimenti fissi lordi per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Variazione delle scorte per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Lavoratori indipendenti per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Lavoratori dipendenti per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Ore lavorate per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Redditi da lavoro dipendente per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Imposte generali sulle vendite o sugli affari (imposte sulle importazioni) Imposte generali sulle vendite o sugli affari (imposte sui prodotti)	entrambe le variabili insieme	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Imposte di fabbricazione (imposte sulle importazioni) Imposte di fabbricazione (imposte sui prodotti)	entrambe le variabili insieme	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Imposte su servizi specifici (imposte sulle importazioni) Imposte su servizi specifici (imposte sui prodotti)	entrambe le variabili insieme	2005
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	Consumo di capitale fisso (ammortamenti), risultato di gestione, netto	entrambe le variabili insieme in P60	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60,quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale			

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	Investimenti fissi	solo P31	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	Stock di capitale fisso	non richiesto	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	Settore famiglie Settore istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	entrambi i settori insieme	2005

3. GERMANIA

3.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 91-94	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 91-94	2005
3	Tavole per branca di attività economica	t+9 mesi solo A17, A31 scadenza t+21 mesi	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 91-94	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Parzialmente codice a una sola cifra	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 91-94	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Senza lettera alla fine del codice	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Solo NUTS I e A6	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 91-94	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	Scadenza: t+30 mesi, solo ogni due anni	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Scadenza: t+30 mesi, solo NUTS I	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60	Solo ogni due anni	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	Solo ogni due anni	2005
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	Esclusi prezzi costanti	2005

3.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica Variazione delle scorte per branca di attività economica	entrambe le variabili insieme escluso per branca di attività	2005
6 7	Conti finanziari per settore (operazioni) Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Settore amministrazioni pubbliche	S1311/S1312 e S1313 insieme	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Investimenti fissi lordi	Scadenza: t+30 mesi	2005

4. GRECIA

4.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza: t+9 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 88-94	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 88-94	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	prima trasmissione: risposta attualmente non chiara	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: risposta attualmente non chiara	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 88-94	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 80-89 da non ricalcolare	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 88-94 da non ricalcolare	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

4.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Ore lavorate per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle imprese secondo la proprietà	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione delle famiglie per gruppi	prima trasmissione 2005	2005

5. SPAGNA

5.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Scadenza: t+21 mesi	2005

5.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Ore lavorate per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
9	Imposte e contributi sociali in dettaglio	Disaggregazione delle imposte correnti sul reddito, patrimonio etc, imposte e dazi sulle importazioni esclusa l'IVA e le altre imposte sulla produzione per i sottosettori amministrazioni centrali (S1312) ed amministrazioni locali (S1313)	Scadenza: t+21 mesi	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica (A60)	prima trasmissione 2005	2005
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) (P60)	prima trasmissione 2005	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	Stock di capitale fisso (P60)	prima trasmissione 2005	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale			

6. FRANCIA

6.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Scadenza: t+36 mesi	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	Scadenza: t+36 mesi	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Scadenza: t+42 mesi	2005

6.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Tutte le variabili	la disaggregazione per branche deve calcolarsi per branche omogenee	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17			
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3			
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60			
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60			
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale			
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale			
22	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 × P60, quinquennale			

7. IRLANDA

7.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 85-94	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Trasmissione t+3	2002
3	Tavole per branca di attività economica	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: anni 70-94 da non ricalcolare	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 85-94	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	prima trasmissione 2005	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 90-94 da non ricalcolare	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 80-89 da non ricalcolare	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60	prima trasmissione 2005	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	prima trasmissione 2005	2005
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	prima trasmissione 2005	2005
22	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

7.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	P52 + P53 + K2	da non fornire	2003

8. ITALIA

8.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: anni 70-94 da non fornire	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: anni 80-94 da fornire nel dicembre 2001	2001
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Scadenza: t+9 mesi	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	da non calcolare	2005
22	Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per prodotto, A31 × P60, quinquennale	prima trasmissione 2005	2005

8.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Disaggregazione A17, prima trasmissione 2002	2002
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Disaggregazione A31, prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	Comprese variazioni delle scorte	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore per branca di attività economica	Comprese variazioni delle scorte	2005

9. LUSSEMBURGO

9.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 90-94	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 80-94	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	prima trasmissione 2005	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 90-94 da non ricalcolare	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 80-89 da non ricalcolare	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	da non calcolare	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 90-94 da non ricalcolare	2005
12	Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	da non calcolare	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	da non calcolare	2005

9.2 **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Consumo di capitale fisso (ammortamenti) per branca di attività economica	Scadenza: t+36 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
8	Conti non finanziari per settore	S11, S12, S14+45, S211, S212	prima trasmissione 2005	2005
20	Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per prodotto, A31 × Pi3, quinquennale	Tabella con valutazione a costi storici	prima trasmissione 2005	2005

10. PAESI-BASSI

10.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: anni 86-94 da fornire nel luglio 2001	2001
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: anni 70-85 da fornire nel dicembre 2001	2001
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	trasmissione t+3	2003
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: anni 86-94 da fornire nel luglio 2001	2001
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: anni 70-85 da fornire nel dicembre 2001	2001
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 86-94 da fornire nel luglio 2001	2001
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: anni 80-85 da fornire nel dicembre 2001	2001

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t+19 mesi	2003
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 86-94 da fornire nel luglio 2001 anni 80-85 da fornire nel dicembre 2001	2001
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Scadenza: t+30 mesi	2005
13	Conti delle famiglie per regione, NUTS II	Scadenza: t+36 mesi	2005

10.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settori	Deroga	Fino
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	Formazione lorda di capitale fisso per regione	da non calcolare	2005
10 12	Tavole per regione, NUTS II, A17 Tavole per branca di attività e per regione, NUTS III, A3	Occupazione totale per regione	da non calcolare	2005

11. PORTOGALLO

11.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 77-94, da fornire nel dicembre 2000	2005/2000
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 77-94	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Scadenza: t+12 mesi	2005
5	Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione	Retrapolazioni: da non ricalcolare	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: t+12 mesi	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t+12 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Retrapolazioni: anni 90-94 da fornire nel dicembre 1999	1999
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Retrapolazioni: da non ricalcolare	2005

12. FINLANDIA

12.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 75-94	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 75-94	2005

12.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	da non calcolare	2005
15	Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in prezzi di acquisto, A60 × P60	tutte le variabili	disaggregazione A31 e P31 solo a prezzi correnti	2005
16	Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 × P60	tutte le variabili		
17	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	tutte le variabili		
18	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la produzione interna ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	tutte le variabili		
19	Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le importazioni ai prezzi base, P60 × P60, quinquennale	tutte le variabili		
21	Classificazione incrociata del conto della produzione per branca di attività economica e per settore, A60 × 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale	tutte le variabili	disaggregazione A31	2005

13. SVEZIA

13.1. **Deroghe per tavola**

Tavola n.	Tavola	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 80-94	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Scadenza: t+12 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Retrapolazioni: ricalcolare solo gli anni 80-94	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Scadenza: t+12 mesi	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Scadenza: t+12 mesi	2005
11	Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione	Scadenza: t+16 mesi	2005

13.2. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Disaggregazione dei consumi finali delle amministrazioni pubbliche in individuali e collettivi	Scadenza: t+16 mesi	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	Scadenza: t+16 mesi	2005
2	Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche	Consumi effettivi individuali	Scadenza: t+16 mesi	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005
3	Tavole per branca di attività economica	Disaggregazione A31	Scadenza: t+12 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	prima trasmissione 2005	2005

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
8	Conti non finanziari per settore	Disaggregazione dei consumi finali delle amministrazioni pubbliche in individuali e collettivi	Scadenza: t+16 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	Scadenza: t+16 mesi	2005
8	Conti non finanziari per settore	Consumi effettivi individuali	Scadenza: t+16 mesi	2005

14. REGNO UNITO

14.1. **Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole**

Tavola n.	Tavola	Variabile/settore	Deroga	Fino
3	Tavole per branca di attività economica	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore	escluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
4	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi	escluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)	incluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
6	Conti finanziari per settore (operazioni)	Ausiliari finanziari	da includere nelle società non finanziarie	2002
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)	incluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
7	Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie	Ausiliari finanziari	da includere nelle società non finanziarie	2002
8	Conti non finanziari per settore	Acquisti meno cessioni di oggetti di valore e esportazioni e importazioni di beni e servizi	escluse transazioni in oro quale riserva di valore da parte delle istituzioni monetarie finanziarie (IMF)	2005
10	Tavole per regione, NUTS II, A17	PIL	per NUTS II solo A17	2001

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro [1]

(2002/C 203 E/37)

COM(2002) 254 def. — 2001/0165(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 maggio 2002)

[1] GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 179.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	Invariato
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,	
vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	
visto il parere del Comitato delle Regioni,	
deliberando conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 251 del Trattato [1],	
considerando quanto segue:	
(1) Le conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto [2] invitano la Commissione a presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE [3] e a valutare in particolare se sia fondato riorientare le misure protettive verso le attività che comportano attualmente i rischi maggiori.	
(2) Il Comitato economico e sociale nel suo parere sull'amianto [4] auspica che la Commissione adotti nuove misure volte a ridurre i rischi cui sono soggetti i lavoratori.	

[1] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1.

[2] GU C 142 del 7.5.1998, pag. 1.

[3] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

[4] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 24.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
	(3) Alla luce delle summenzionate conclusioni del Consiglio, la Commissione dovrebbe presentare proposte di modifica della direttiva 83/477/CEE tenendo conto degli studi più approfonditi sui limiti di esposizione al crisotilo e sui metodi di misurazione del tenore di amianto nell'aria, con specifico riferimento al metodo adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Provvedimenti analoghi dovrebbero essere adottati per quanto riguarda le fibre di sostituzione.
(3) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio [1] come modificata nel 1999 dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione [2], da applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.	(4) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio [1] come modificata nel 1999 dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione [2], da applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2005, contribuirà a una sostanziale riduzione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.
(4) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono pertanto essere soppresse le deroghe previste per i settori della navigazione marittima e aerea.	(5) Tutti i lavoratori devono essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e devono pertanto essere soppresse le deroghe previste per i settori della navigazione marittima e aerea.
(5) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).	(6) Al fine di garantire maggiore chiarezza nella definizione delle fibre, esse devono essere ridefinite sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).
(6) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e utilizzazione dell'amianto, la limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.	(7) Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e utilizzazione dell'amianto, la limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto svolgerà un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.
(7) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.	(8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto deve essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.
(8) Tenuto conto dei più recenti sviluppi della tecnica, occorre definire meglio la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.	(9) Tenuto conto dei più recenti sviluppi della tecnica, occorre definire meglio la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore dell'amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.
[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).	[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).
[2] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.	[2] GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(9) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre il valore limite di esposizione professionale all'amianto.	(10) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è auspicabile ridurre il valore limite di esposizione professionale all'amianto.
(10) Prima dell'inizio di un progetto di rimozione dell'amianto i responsabili degli edifici devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altri soggetti che possono essere esposti all'amianto in ragione del suo utilizzo, dei lavori di manutenzione o di altre attività negli edifici medesimi.	(11) Prima dell'inizio di un progetto di rimozione dell'amianto i responsabili degli edifici devono identificare in via preliminare la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e darne comunicazione ad altri soggetti che possono essere esposti all'amianto in ragione del suo utilizzo, dei lavori di manutenzione o di altre attività negli edifici medesimi o nelle immediate vicinanze.
(11) È indispensabile garantire che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.	(12) È indispensabile garantire che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscano tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.
(12) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.	(13) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.
(13) Occorre allineare le caratteristiche delle cartelle cliniche e della documentazione dell'esposizione all'amianto di cui alla direttiva 83/477/CEE a quelle indicate nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ([1]).	(14) Occorre allineare le caratteristiche delle cartelle cliniche e della documentazione dell'esposizione all'amianto di cui alla direttiva 83/477/CEE a quelle indicate nella direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ([1]).
(14) È opportuno aggiornare, alla luce delle più recenti acquisizioni della medicina, le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai fini di un'individuazione precoce di patologie connesse all'amianto.	(15) È opportuno aggiornare, alla luce delle più recenti acquisizioni della medicina, le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai fini di un'individuazione precoce di patologie connesse all'amianto.
([1]) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).	([1]) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
(15) Conformemente al principio di proporzionalità è opportuno e necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 83/477/CEE, modificare detta direttiva come proposto. Tali modifiche non vanno oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.	(16) Conformemente al principio di proporzionalità è opportuno e necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 83/477/CEE, modificare detta direttiva come proposto. Tali modifiche non vanno oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
(16) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.	(17) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
(17) Le suddette modifiche si limitano al minimo necessario in modo da non imporre oneri inutili rispetto alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese.	(18) Le suddette modifiche si limitano al minimo necessario in modo da non imporre oneri inutili rispetto alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(18) In virtù della decisione 74/325/CEE [1], il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore.	(19) In virtù della decisione 74/325/CEE [1], il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro deve essere consultato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore.
(19) La direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere modificata in conformità di quanto sopra esposto,	(20) La direttiva 83/477/CEE deve pertanto essere modificata in conformità di quanto sopra esposto,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	Invariato
Articolo 1	
La direttiva 83/477/CEE è modificata come segue:	
1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso.	
2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 2*	
Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi:	
— actinolite amianto, n. CAS 77536-66-4 (*),	
— grunerite di amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5 (*),	
— antofillite amianto, n. CAS 77536-67-5 (*),	
— crisotilo, n. CAS 12001-29-5 (*),	

[1] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

[1] GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
— crocidolite, n. CAS 12001-28-4 (*),	
— tremolite amianto, n. CAS 77536-68-6 (*).	
(*) Numero del registro del Chemical Abstract Service (CAS).»	
3) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:	
«3. Purché il tempo di esposizione totale dei lavoratori non superi le due ore in un qualsiasi periodo di sette giorni e purché risulti chiaramente dalla valutazione del rischio prevista dal paragrafo 2 che il limite di esposizione all'amianto non sia superato, gli articoli 4, 15 e 16 non sono applicabili quando il lavoro prevede:	
a) rivestimenti in amianto, isolamenti in amianto o pannelli in amianto, oppure	
b) il controllo della qualità dell'aria, il controllo di conformità o il prelievo di campioni alla rinfusa per accertare se un determinato materiale sia amianto.»	
4) L'articolo 4 è modificato come segue:	
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:	
«2. La notifica deve essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, in conformità con le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve comprendere almeno una breve descrizione:	
a) dell'ubicazione del sito in cui avvengono i lavori;	
b) del tipo e delle quantità di amianto utilizzate o maneggiate;	
c) delle attività e dei processi attuati;	c) delle attività e dei processi attuati, incluse le misure adottate per prevenire l'inquinamento da amianto all'esterno del sito in cui avvengono i lavori;
d) dei prodotti fabbricati;	Invariato
	e) dell'impresa e del/dei lavoratore/i o dell'ente tenuto a svolgere, in virtù di un vincolo contrattuale, attività inerenti all'amianto.
Quando si procede alla rimozione dell'amianto, la notifica deve includere anche informazioni sul periodo esatto in cui avverrà la rimozione nonché informazioni sulle misure che verranno adottate per limitare l'esposizione all'amianto dei lavoratori coinvolti. La notifica sarà presentata prima dell'inizio del progetto di rimozione dell'amianto.»	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:	
«4. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta intervenga nelle condizioni di lavoro una modifica suscettibile di comportare una diversa esposizione alla polvere di amianto oppure a materiali contenenti amianto.»	
5) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 6*	
Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto sul posto di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso deve essere al di sotto del valore limite fissato dall'articolo 8, segnatamente attraverso le seguenti misure:	
1. Il numero di lavoratori esposti o suscettibili di essere esposti a polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.	
2. I processi lavorativi devono essere, in linea di massima, concepiti in modo da evitare emissioni di polveri di amianto nell'aria.	2. I processi lavorativi devono essere concepiti in modo da prevenire emissioni di polveri di amianto nell'aria all'interno del sito di lavoro e nelle sue adiacenze.
3. Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione.	Invariato
4. L'amianto o i materiali contenenti amianto in grado di produrre polveri devono essere stoccati e trasportati in imballaggi debitamente sigillati.	
5. I residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in imballaggi debitamente sigillati con etichettatura indicante che il contenuto è amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive.	
I residui di cui al paragrafo 1 devono essere trattati in conformità con la direttiva 91/689/CEE del Consiglio (*).	
(*) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.»	
6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 7*	
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8, e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre d'amianto nell'aria sul posto di lavoro deve essere effettuata regolarmente.	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
2. I campioni devono essere rappresentativi dell'esposizione personale del lavoratore alle polveri prodotte dall'amianto o da materiali contenenti amianto.	
3. Il prelievo di campioni va effettuato previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.	
4. Il prelievo dei campioni è effettuato da personale in possesso delle necessarie qualifiche. I campioni prelevati vengono successivamente analizzati in laboratori attrezzati e in grado di applicare le necessarie tecniche di identificazione.	
5. La durata del campionamento deve essere tale da consentire di stabilire l'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o determinazione di valori ponderati nel tempo.	
6. Il conteggio delle fibre è effettuato ogniqualvolta ciò sia possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) [1] nel 1997.	6. Il conteggio delle fibre è effettuato ogniqualvolta ciò sia possibile tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) [1] nel 1997 o qualsiasi altro metodo che dia risultati analoghi.
Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al paragrafo 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.»	Invariato
7) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:	
«*Articolo 8*	
I datori di lavoro devono garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm^3, espressa come media ponderata su un periodo di riferimento di 8 ore (TWA).»	
8) All'articolo 9, il paragrafo 1 è soppresso.	

[1] Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (1SBN 92 4 154496 1).

[1] Determination of airborne fibre number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method), OMS, Ginevra 1997 (1SBN 92 4 154496 1).

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
9) L'articolo 10 è modificato come segue:	
a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue:	
«Quando il valore limite fissato all'articolo 8 è superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e prese quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»	
b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:	b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario.»	«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi ed è necessario l'uso di un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione.»
10) Viene aggiunto l'articolo 10 bis:	Invariato
«Articolo 10 bis	
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari.	Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro responsabili dei locali adottano ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari, agli enti locali, alla protezione civile e altre autorità, organismi o privati e a chiunque sia in grado di fornire, ampliare o migliorare tali informazioni.
Se vi sono dubbi sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si dovranno seguire le norme e le procedure di rimozione dell'amianto.»	Invariato
11) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:	
«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione o di rimozione, per le quali si prevede il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'impiego di misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:	«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione, riparazione e manutenzione per le quali si prevede il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'impiego di misure tecniche preventive per limitare il tenore dell'amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilirà le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, e in particolare quanto segue:
a) i lavoratori ricevono un apposito equipaggiamento di respirazione e altre attrezzature protettive individuali che essi devono indossare;	Invariato
b) verranno affissi appositi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato nell'articolo 8;	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
c) si dovrà evitare la diffusione della polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»	
12) All'articolo 12, paragrafo 2 i primi due commi sono sostituiti da quanto segue:	
«2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prescrivere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.	
Il piano deve in particolare prevedere che:	
— l'amianto e/o i prodotti contenenti amianto siano rimossi prima di applicare le tecniche di demolizione,	
— venga fornito, se necessario, l'equipaggiamento protettivo personale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).»	
13) Viene aggiunto l'articolo 12 bis:	
«*Articolo 12 bis*	
1. I datori di lavoro devono prevedere misure di formazione per tutti i lavoratori esposti o suscettibili di esposizione a polveri contenenti amianto, senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari.	
2. I corsi di formazione devono essere facilmente comprensibili per i lavoratori e informarli su quanto segue:	
a) proprietà dell'amianto e suoi effetti sulla salute, ivi incluso l'effetto sinergico del fumo,	a) rischi specifici di ogni tipo di amianto e conseguenze per la salute dei lavoratori e di terzi, inclusi eventuali effetti collaterali del fumo o altre sostanze nocive e altrimenti pericolose presenti sul posto di lavoro,
b) tipi di prodotti o materiali a potenziale contenuto di amianto,	Invariato
c) attività che possono comportare un'esposizione all'amianto e importanza dei controlli preventivi per contenere tale esposizione,	
d) procedure di lavoro sicure, controlli e attrezzature di protezione,	
e) scopo, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione delle attrezzature di protezione respiratoria,	
f) procedure di emergenza,	

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
g) procedure di decontaminazione,	
h) eliminazione dei rifiuti,	
i) controllo medico.	i) controllo medico e periodicità dello stesso.
3. Orientamenti pratici per la formazione degli addetti alla rimozione dell'amianto verranno messi a punto a livello comunitario.»	Invariato
14) Viene aggiunto l'articolo 10 bis:	
«*Articolo 12 ter*	
Per effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, l'impresa deve fornire la prova della propria competenza nel campo.»	
15) All'articolo 14 paragrafo 2, la lettera b) è sostituita da quanto segue:	
«b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono immediatamente informati del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati sulle misure da adottare oppure qualora si tratti di una situazione di emergenza, informati delle misure adottate.»	
	16) All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
	«3. Ai lavoratori sono fornite informazioni e consulenza relativamente a qualsiasi accertamento clinico cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.
	Il medico o i servizi di medicina del lavoro possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
	Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali.»
16) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:	17) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:
«2. Il registro di cui al paragrafo 1 e le cartelle cliniche di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15 devono essere conservati per un periodo minimo di 40 anni dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»	Invariato
17) All'articolo 16 va aggiunto il seguente paragrafo 3:	18) All'articolo 16 va aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Qualora l'impresa cessi la sua attività i documenti di cui al paragrafo 2 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.»	Invariato

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
18) L'allegato I è soppresso.	19) L'allegato I è soppresso.
19) Il punto 3 dell'allegato II è modificato come segue:	20) Il punto 3 dell'allegato II è modificato come segue:
«3. L'accertamento clinico dei lavoratori va effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare le seguenti misure: — tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore, — colloquio individuale, — esame clinico del torace, — prove di funzionalità respiratoria (spirometria e curve flusso-volume). Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dovrà decidere, caso per caso e alla luce delle più recenti conoscenze in materia di medicina del lavoro, in merito all'opportunità o meno di effettuare altri esami, quali l'esame citologico dell'espettorato, una radiografia toracica o una tomodensitometria.»	Invariato

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(2002/C 203 E/38)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 185 def. — 2002/0114(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1]. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.

(2) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sul principio precauzionale.

(3) La politica comune della pesca deve perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(4) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona governance e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.

(5) Per conseguire più facilmente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali degli stock; l'adozione di un piano di gestione pluriennale costituisce una priorità assoluta per gli stock che si ritiene siano scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.

(6) Occorre che questi piani di gestione pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.

(7) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano di gestione pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(8) È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema tale da richiedere un intervento immediato.

(9) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(10) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.

(11) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.

(12) Le norme in vigore dal 1983 che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato adeguatamente ed è pertanto opportuno continuare ad applicarle su base permanente.

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

(13) Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.

(14) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.

(15) Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.

(16) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.

(17) Qualora siano state violate le norme della politica comune della pesca, con danni per le risorse comuni, è opportuno che la Comunità possa chiedere agli Stati membri la riparazione dei danni, sotto forma di detrazioni dai contingenti. Se tali detrazioni non sono possibili, il risarcimento può essere costituito da un importo equivalente al valore del contingente. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito pregiudizio a seguito della violazione delle norme, la riparazione o il risarcimento possono essere assegnati, interamente o in parte, a tale Stato membro.

(18) È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca [1], constatate in flagrante delicto. Occorre inoltre che queste violazioni gravi vengano sanzionate con lo stesso grado di efficacia in tutti gli Stati membri.

(19) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure immediate per evitare che un'eventuale inosservanza delle norme della politica comune della pesca arrechi danni alle risorse acquatiche vive.

(20) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(21) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri ad attribuire ai rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione lo stesso valore di prova dei propri rapporti d'ispezione.

(22) È opportuno introdurre una procedura semplificata per l'attuazione delle misure adottate nell'ambito di accordi internazionali e che, in mancanza di obiezioni da parte sua, diventano vincolanti per la Comunità.

(23) Dato che le misure di esecuzione del presente regolamento sono costituite da misure di gestione o da misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2], esse debbono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 oppure secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.

(24) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza delle varie parti interessate, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.

(25) Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.

[1] GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(26) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato.

(27) A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. È inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca [1], che non contiene più disposizioni di rilievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Campo d'applicazione

La politica comune della pesca riguarda le attività di conservazione e di sfruttamento concernenti le risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

In quest'ambito la politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive e il contenimento dell'impatto ambientale della pesca, le condizioni di accesso alle acque e alle risorse, la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta, il controllo e l'esecuzione, l'acquacoltura, le organizzazioni comuni dei mercati e le relazioni internazionali.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale.

A tal fine la Comunità applica il principio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

a) una chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;

b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili e che forniscano risultati tempestivi;

c) l'ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;

d) la coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di aiuto allo sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

b) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata e autorizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive, compresa la pesca sperimentale;

c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

d) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni che non rischino di comprometterne la sopravvivenza e che non si ripercuotano negativamente sugli ecosistemi marini;

e) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;

f) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;

[1] GU L 20 del 28.1.1976, pag. 19.

g) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi;

h) «limiti biologici di sicurezza»: indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento che, se rispettati, comportano un basso rischio di superare alcuni valori di riferimento limite;

i) «valori di riferimento»: valori stimati mediante una procedura scientifica concordata che riflettono lo stato della risorsa e dell'attività di pesca e che servono da orientamento per la gestione della pesca;

j) «strategia precauzionale di gestione della pesca»: una gestione basata sul principio che la mancanza di dati scientifici adeguati non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

k) «valori di riferimento per la conservazione»: limiti prestabiliti per mantenere lo sfruttamento delle risorse entro i limiti biologici di sicurezza;

l) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo;

m) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio. Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita in termini di numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;

n) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro. Fin quando la nave continua a battere la bandiera di uno Stato membro essa non è considerata in uscita dalla flotta;

o) «entrata nella flotta»: la registrazione nello schedario della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave in possesso di una licenza per pescare a fini commerciali;

p) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato;

q) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.

CAPITOLO II

CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Articolo 4

Tipi di misure

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono elaborate sulla scorta dei pareri scientifici e tecnici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato di cui all'articolo 34. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:

a) l'adozione dei piani di gestione pluriennali di cui all'articolo 5;

b) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

c) la limitazione delle catture;

d) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;

e) il contenimento dello sforzo di pesca;

f) l'adozione di misure tecniche, tra cui:

   i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

   ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono proibite o sottoposte a restrizioni;

   iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;

   iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

g) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva.

Articolo 5

Piani di gestione pluriennali

1. Il Consiglio adotta piani di gestione pluriennali per lo sfruttamento sostenibile degli stock, privilegiando gli stock che si ritiene siano scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Questi piani tengono conto dell'impatto dello sfruttamento di questi stock su altre specie.

2. I piani di gestione pluriennali:

a) garantiscono che gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza rientrino rapidamente entro tali limiti;

b) mantengono entro i limiti biologici di sicurezza gli stock che li hanno raggiunti o che ancora vi rientrano;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b) garantiscono che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi resti a livelli compatibili con la sopravvivenza di tali ecosistemi.

3. I piani pluriennali sono elaborati secondo la strategia precauzionale di gestione della pesca. Essi si basano sui valori di riferimento per la conservazione raccomandati dagli organismi scientifici competenti.

4. I piani pluriennali comportano, tra l'altro, alcuni obiettivi che consentono di valutare la ricostituzione degli stock che erano scesi al di sotto dei livelli biologici di sicurezza o il mantenimento degli stock che rientravano in tali limiti. Gli obiettivi sono espressi in termini di:

a) entità della popolazione, e/o

b) rendimenti a lungo termine, e/o

c) tasso di mortalità per pesca, e/o

d) stabilità delle catture.

I piani specificano le priorità da rispettare nel conseguimento di questi obiettivi e prevedono anche obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi.

5. I piani di gestione pluriennali comprendono le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura ed eventuali altre misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a g).

6. La Commissione riferisce sull'efficacia dei piani di gestione pluriennali rispetto agli obiettivi stabiliti.

Articolo 6

Limiti di cattura e di sforzo di pesca

1. Per gli stock per i quali è stato adottato un piano di gestione pluriennale, il Consiglio decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca, nonché alle condizioni associate a tali limiti, per il primo anno di applicazione del piano. Per gli anni successivi, i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 e conformemente alle norme di sfruttamento definite nel piano di gestione pluriennale.

2. Per gli stock non soggetti ad un piano di gestione pluriennale il Consiglio decide, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e le condizioni associate a tali limiti.

Articolo 7

Misure d'emergenza adottate dalla Commissione

1. In caso di un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema derivante dalle attività di pesca e tale da richiedere un intervento immediato la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di un anno.

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri, nonché ai consigli consultivi regionali interessati, che possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide in merito entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta motivata.

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, secondo comma entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3.

5. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, adottare una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla data in cui la decisione gli è stata deferita secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

Articolo 8

Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

1. Nel caso di un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla propria sovranità o giurisdizione e qualora un rinvio ingiustificato potrebbe provocare danni difficilmente riparabili, uno Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano alla Commissione e agli Stati membri nonché ai consigli consultivi regionali interessati la proprio intenzione trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione.

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma la misura oppure chiede che venga annullata o modificata entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.

4. La decisione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 4.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla data in cui la decisione gli è stata deferita secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 9

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per questa zona. Queste misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della legislazione comunitaria.

Qualora riguardino navi di un altro Stato membro, queste misure possono essere adottate solamente previa consultazione della Commissione, degli Stati membri e dei consigli consultivi regionali interessati sul progetto di misure, corredato di una relazione.

2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

CAPITOLO III

ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 10

Riduzione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per la riduzione della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca a disposizione della Comunità, tenendo conto delle misure adottate ai sensi dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento per la capacità di pesca di cui all'articolo 11 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, qual è definita al regolamento (CEE) n. 3690/93, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici e che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

Articolo 11

Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, i livelli di riferimento relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 (in appresso denominati «POP IV») stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio.

2. Il Consiglio può stabilire, per la capacità di pesca, livelli di riferimento espressi in valori diversi da kW e GT.

Articolo 12

Regime di entrata/uscita

Per evitare un incremento globale della capacità di pesca gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, in qualsiasi momento, la capacità di pesca totale delle entrate non superi la capacità di pesca totale delle uscite.

Articolo 13

Modalità d'applicazione

Le modalità relative al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 12 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 14

Scambio di informazioni

La Commissione e gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni sullo stato della flotta e sulla sua evoluzione rispetto agli obiettivi e alle misure adottate nell'ambito del presente regolamento. Le modalità relative a questi scambi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 15

Registri della flotta peschereccia

1. Ogni Stato membro istituisce un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.

2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni minime di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri.

4. Le informazioni minime di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 16

Sospensione dei contributi comunitari

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4, la Commissione può sospendere i contributi comunitari previsti dai regolamenti (CE) n. 2792/1999 e del Consiglio (CE) n. . . ./2002 che istituisce una misura di emergenza comunitaria per la demolizione dei pescherecci o può ridurre le possibilità di pesca o lo sforzo di pesca attribuiti allo Stato membro interessato, qualora questo non si conformi alle disposizioni degli articoli 10, 12 e 15 o non fornisca le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione.

CAPITOLO IV

NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 17

Norme generali

1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a limitare la pesca, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.

Articolo 18

Norme specifiche (Shetland Box)

1. Nella regione di cui all'allegato II l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari di almeno 26 metri che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.

2. Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 19

Revisione delle norme di accesso

1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle risorse previste dalla legislazione comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito ad eventuali adeguamenti da apportare a queste norme.

Articolo 20

Ripartizione delle possibilità di pesca e dello sforzo di pesca

1. Il Consiglio decide un metodo di ripartizione, tra gli Stati membri, delle possibilità di pesca comunitarie per i singoli stock che assicuri a ogni Stato membro una quota di queste possibilità di pesca e/o dello sforzo di pesca, tenendo conto della necessità di garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca.

2. Ogniqualvolta la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio decide il metodo di ripartizione di queste possibilità, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la propria bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le ripartisce tra i singoli paesi terzi.

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.

CAPITOLO V

SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE

Articolo 21

Obiettivi

Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è di controllare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio delle attività disciplinate dalla politica comune della pesca di cui all'articolo 1, nonché di garantire il rispetto delle norme di tale politica.

Articolo 22

Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca

1. È proibito esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti obblighi:

a) la nave ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;

b) a bordo della nave è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza;

c) il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, in modo da consentire la trasmissione elettronica di questi dati. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità;

d) il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;

e) il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.

2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti obblighi:

a) il comandante vende i prodotti della pesca esclusivamente ad un acquirente registrato o a un centro d'asta registrato;

b) l'acquirente di prodotti della pesca è registrato presso le autorità;

c) l'acquirente di prodotti della pesca presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;

d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che vengono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;

e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;

f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Queste modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, di notifica e d'informazione per gli Stati membri, i comandanti, le persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dalla politica comune della pesca.

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni da determinati obblighi per alcuni gruppi di pescherecci, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile delle attività di queste navi sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività della nave.

Articolo 23

Competenze degli Stati membri

1. Tranne qualora sia altrimenti specificato nella legislazione comunitaria, gli Stati membri garantiscono l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

2. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e dai propri cittadini.

3. Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l'efficacia delle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di telerilevamento entro il 2004. In ogni Stato membro esiste un'unica autorità competente che raccoglie e verifica i dati sulle attività di pesca, inviando eventualmente osservatori a bordo dei pescherecci, che adotta le decisioni opportune, compreso il divieto di determinate attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione e collabora con essa.

4. Lo Stato membro risarcisce eventuali perdite di risorse acquatiche vive dovute a violazioni delle norme della politica comune della pesca imputabili ad iniziative o omissioni da parte sua. Il risarcimento è costituito da una riduzione del contingente assegnato a tale Stato membro. La riduzione può essere effettuata durante l'anno in cui si è verificato il pregiudizio ovvero nell'anno o negli anni successivi. Se una riduzione del contingente non è possibile la Commissione stabilisce l'importo equivalente al contingente che lo Stato membro deve versare come compensazione.

Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. La Commissione può decidere che i provvedimenti imposti allo Stato membro siano accompagnati da una ridistribuzione del contingente, ovvero dell'importo equivalente al contingente, tra gli Stati membri per i quali è stato accertato il pregiudizio subito a seguito della perdita di risorse comuni. Tali Stati membri utilizzano il contingente o l'importo equivalente al contingente loro assegnato a favore degli operatori del settore che hanno subito pregiudizio a seguito della perdita delle risorse comuni causata dalla violazione delle norme della politica comune della pesca.

Se nessuno Stato membro ha subito pregiudizio, l'importo equivalente al contingente costituisce un'entrata comunitaria con destinazione specifica di cui all'articolo 4 del regolamento finanziario [1], da destinare al rafforzamento dei controlli e delle misure di esecuzione della politica comune della pesca.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'autorità di cui al paragrafo 3.

Articolo 24

Ispezione e misure di esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla propria sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e dai propri cittadini.

Queste misure comprendono:

a) controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca;

b) avvistamenti dei pescherecci;

c) indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemente all'articolo 25;

d) misure di prevenzione conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.

Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono efficaci, dissuasive e proporzionali.

Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

---

[1] Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nella versione modificata (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1).

Articolo 25

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1. In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili.

2. Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 comprendono in particolare, a seconda della gravità dell'infrazione:

a) pene pecuniarie;

b) il sequestro di attrezzi e catture vietati;

c) il sequestro della nave;

d) l'immobilizzazione temporanea della nave;

e) la sospensione della licenza;

f) il ritiro della licenza.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio decide sul livello delle sanzioni che gli Stati membri debbono applicare per comportamenti che costituiscono una grave violazione, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999.

5. Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 1447/1999, di continuare a commettere tali violazioni.

Articolo 26

Competenze della Commissione

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione dal trattato, la Commissione valuta e controlla l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il coordinamento e la cooperazione tra questi.

2. Ove ritenga che sussistano indizi per l'inosservanza delle norme della politica comune della pesca in materia di conservazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e che ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulle risorse acquatiche vive o sull'efficacia del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la Commissione concede allo Stato membro interessato un termine di almeno dieci giorni lavorativi per dimostrare che le norme vengono rispettate e formulare le proprie osservazioni.

3. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che persistano dubbi sull'osservanza delle norme, essa sospende, interamente o in parte, le attività di pesca o gli sbarchi delle catture da parte di alcune categorie di navi o in determinati porti, regioni o zone. La decisione è proporzionale al rischio che l'inosservanza delle norme potrebbe comportare per la conservazione delle risorse.

La Commissione annulla la sospensione entro dieci giorni lavorativi non appena lo Stato membro dimostra che non persiste alcun dubbio sull'osservanza delle norme.

4. La Commissione può adottare misure immediate qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata ad uno Stato membro siano esauriti.

5. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle acque comunitarie esercitate da navi battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli sono previsti dalla legislazione comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 27

Valutazione e ispezioni da parte della Commissione

1. La Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Essa può controllare in particolare:

a) l'attuazione e l'applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b) la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di ispezione e sorveglianza;

c) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

d) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione.

A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per lo svolgimento dei suoi controlli.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento di questi compiti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

3. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 28

Cooperazione e coordinamento

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi l'assistenza necessaria per garantire l'osservanza di tali norme.

2. Per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi procedono allo scambio di ispettori.

3. Gli Stati membri autorizzano gli ispettori, le navi e gli aeromobili di ispezione di altri Stati membri ad eseguire ispezioni, conformemente alle norme della politica comune della pesca, sulle attività di pesca dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione e nelle acque internazionali.

4. In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi e degli aeromobili di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari.

5. I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito delle procedure amministrative e giudiziarie di ogni Stato membro. Essi hanno lo stesso valore probatorio dei rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri interessati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

CAPITOLO VI

PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE

Articolo 29

Procedura decisionale

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 30

Relazioni internazionali

Le misure adottate in base ad accordi internazionali di cui la Comunità è parte contraente e che diventano vincolanti per la Comunità sono attuate nella legislazione comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

Se queste misure riguardano la ripartizione delle possibilità di pesca, il primo comma è applicabile successivamente all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure di cui all'articolo 20.

Articolo 31

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura (in appresso denominato «il comitato»).

2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [1]. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è di venti giorni lavorativi.

3. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione è di sessanta giorni lavorativi.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 32

Consigli consultivi regionali

1. Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca.

2. I consigli consultivi regionali sono composti di rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura, di associazioni per la protezione dell'ambiente e la difesa degli interessi dei consumatori, delle amministrazioni nazionali e/o regionali e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri le cui navi operano nella zona marittima o nella zona di pesca interessata. La Commissione può essere presente alle loro riunioni.

3. La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure da adottare in base all'articolo 37 del trattato che intende presentare e che riguardano in particolare gli stock della zona interessata. Tali comitati possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure.

4. I consigli consultivi regionali possono:

a) presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca;

b) informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie nella zona di loro competenza e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;

c) svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 33

Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri.

Articolo 34

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

1. È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, se necessario, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

2. Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell'ambito del presente regolamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 del Consiglio sono abrogati.

2. I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 36

Riesame

Le disposizioni dei capitoli II e III sono riesaminate entro la fine del 2008.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I ([1])

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

1. **ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO**

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2) Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3) Lowestoft east Lymle Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4) Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5) Eddystone south Longships south-west	Demersali Capasanta Astici Aragoste	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
6) Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali Aragoste Astici	Illimitato Illimitato Illimitato
7) Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8) Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9) Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10) County Down	Demersali	Illimitato
11) New Island north-east ([1]) Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12) Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13) Latitudine 57 °40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14) St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15) Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59°30' N, 5°45' O	Tutte le specie	Illimitato

([1]) Rettifica GU L 73 del 19.3.1983, pag. 42.

([1]) Tutti i limiti sono calcolati dalle loro linee di base, quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 170/83 o, per gli Stati che hanno aderito dopo tale data alla Comunità, alla data dell'adesione.

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Point Lynas north Mull of Galloway south	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2) Mull of Oa west Barra Head west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2) Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3) North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4) Zona interna a St Kilda	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato
5) Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge Butt of Lewis lighthouse col punto 59°30' N, 5°45' O	Aringa	Illimitato
6) Zona interna a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2) Berwick upon Tweed east Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3) North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1) Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2) Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3) North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali Aringa	Illimitato Illimitato
4) Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5) Straight Point south-east South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. **ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA**

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali Scampi	Illimitato Illimitato
2) Mizen Head south Stags south	Demersali Scampi Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
3) Stags south Cork south	Demersali Scampi Sgombro Aringa	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
4) Cork south Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5) Carnsore Point south Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Mine Head south' Hook Point	Demersali Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato
2) Hook Point Carlingford Lough	Demersali Aringa Sgombro Scampi Capasanta	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Stags south Carnsore Point south	Aringa Sgombro	Illimitato Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2) Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1) Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2) Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. **ACQUE COSTIERE DEL BELGIO**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Germania	Pesce piatto Gamberi	Illimitato Illimitato
	Paesi Bassi	Pesce piatto Pesce rotondo	Illimitato Illimitato
Blåvands Huk fino a Bovbjerk	Belgio	Merluzzo bianco Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare Sogliola	Illimitato Illimitato
Thyborøron fino a Hanstholm	Belgio	Merlano Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto Spratto Merluzzo bianco Merluzzo carbonaro Eglefino Sgombro Aringa Merlano	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco Passera di mare Sogliola	Illimitato Illimitato Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto Spratto Merluzzo bianco Merluzzo carbonaro Eglefino Sgombro Aringa Merlano	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco Passera di mare Sogliola	Illimitato Illimitato Illimitato
Kattegat	Germania	Merluzzo bianco Pesce piatto Scampi Aringa	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato
Mare Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto Merluzzo bianco Aringa Spratto Anguilla Salmone Merlano Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali Spratto Cicerello	Illimitato Illimitato Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali Gamberi	Illimitato Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54 °43' N	Danimarca	Gamberi	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco Passera di mare	Illimitato Illimitato
Costa del Mar Baltico	Danimarca	Merluzzo bianco Passera di mare Aringa Spratto Anguilla Merlano Sgombro	Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato Illimitato

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49 °23'30" N, 1 °2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali Capasanta	Illimitato Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2 °20' E) fino a Cap d'Antifer (0 °10' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50 °42'30" N, 1 °33'30" E)	Regno Unito	Tutte le specie	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46 °08' N	Spagna	Acciughe	— Pesca specializzata, illimitata solo dal 1º marzo al 30 giugno — Pesca con esca viva, solo dal 1º luglio al 31 ottobre
		Sardine	— Illimitato solo dal 1º gennaio al 28 febbraio e dal 1º luglio al 31 dicembre — Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato ([1])

([1]) Atto di adesione del 1985.

7. **ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3 °47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato [1]

[1] Atto di adesione del 1985.

8. **ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Gamberi	Illimitato
(6-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

ALLEGATO II

ZONA SHETLAND

A. **Delimitazione geografica**

Dal punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58°30' N a 59°30' N, 6°15' O		
Da 58°30' N, 6°15' O	a	59°30' N, 5°45' O,
Da 59°30' N, 5°45' O	a	59°30' N, 3°45' O,
		seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Orcadi
Da 59°30' N, 3°00' O	a	61°00' N, 3°00' O,
Da 61°00' N, 3°00' O	a	61°00' N, 0°00' O,
		seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Shetland
Da 61°00' N, 0°00' O	a	59°30' N, 0°00' O,
Da 59°30' N, 0°00' O	a	59°30' N, 1°00' O,
Da 59°30' N, 1°00' O	a	59°00' N, 1°00' O,
Da 59°00' N, 1°00' O	a	59°00' N, 2°00' O,
Da 59°00' N, 2°00' O	a	58°30' N, 2°00' O,
Da 58°30' N, 2°00' O	a	58°30' N, 3°00' O,
Da 58°30' N, 3°00' O	a	alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58°30' N.

B. **Sforzo di pesca autorizzato**

Numero massimo di navi aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m [1] autorizzate a pescare specie demersali, eccettuati busbana norvegese e melù [2]:

Stato membro	Numero di navi da pesca autorizzate
Francia	52
Regno Unito	62
Germania	12
Belgio	2

[1] Lunghezza tra perpendicolari secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 2930/86 della Commissione (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

[2] Le navi che effettuano la pesca della busbana norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature di pesca e di specie diverse da quelle succitate.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca

(2002/C 203 E/39)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 187 def. — 2002/0116(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 maggio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [1], contiene disposizioni relative alla ristrutturazione del settore della pesca;

(2) Il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario nel periodo dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento [2], è stato prorogato e scadrà il 31 dicembre 2002.

(3) Occorre prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1º gennaio 2003.

(4) Occorre garantire la coerenza tra la politica della ristrutturazione del settore della pesca e altri aspetti della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di conseguire un equilibrio duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le loro opportunità di pesca nelle acque comunitarie e al loro esterno.

(5) Poiché tale equilibrio può essere raggiunto solo grazie a un ritiro di capacità, i contributi finanziari concessi dalla Comunità al settore della pesca per il tramite dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) dovrebbero essere mirati alla demolizione di pescherecci e non dovrebbero più essere consentiti aiuti pubblici per il rinnovo della flotta.

(6) Per la stessa ragione, occorre che le misure relative all'attrezzatura e all'ammodernamento dei pescherecci si limitino a migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro o ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca allo scopo, tra l'altro, di ridurre le catture accessorie e l'impatto sugli habitat. Occorre che le misure in questione siano ammesse a fruire del sostegno dello SFOP a condizione che non determinino un aumento dello sforzo di pesca.

(7) È opportuno subordinare il sostegno dello SFOP alle misure in favore della piccola pesca costiera alla condizione che dette misure non contribuiscano all'aumento dello sforzo di pesca negli ecosistemi marini costieri fragili e che contribuiscano alla riduzione dell'impatto degli attrezzi da traino sugli organismi bentonici.

(8) Il trasferimento dei pescherecci comunitari verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste, non contribuisce a promuovere una pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie e pertanto non dovrebbe più beneficiare di aiuti pubblici.

(9) Le misure di tipo socioeconomico sono volte a sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori affinché possano intraprendere attività professionali a tempo pieno in settori diversi dalla pesca marittima. Esse mirano inoltre a favorire la diversificazione delle attività dei pescatori verso altri settori, consentendo loro di continuare la pesca come occupazione a tempo parziale, purché ciò contribuisca a una riduzione dello sforzo di pesca di tali pescatori.

(10) È opportuno adottare le modalità per la concessione della compensazione e la sua limitazione nel tempo nel caso di un piano di gestione pluriennale deciso dal Consiglio o qualora la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure di emergenza.

(11) Agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero applicarsi gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Tuttavia, al fine di accelerare i rimborsi da parte della Commissione dei finanziamenti anticipati dagli Stati membri, dovrebbe essere prevista un'eccezione al principio di cui sopra nel caso di contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [3].

---

[1] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 del'1.2.2002, pag. 25).

[2] GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

(12) Per motivi procedurali, le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori ai contributi finanziari obbligatori stabiliti dal regolamento (CE) 2792/1999 o dal regolamento (CE) n. [. . .] che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci, dovrebbero essere considerati globalmente in base agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

(13) Il regolamento (CE) n. 2792/1999, dev'essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le misure adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 non devono aumentare lo sforzo di pesca».

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Mezzi finanziari

Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato "SFOP", può contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. [. . .], [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca] e fatti salvi gli articoli 16 e 23, paragrafo 4, di tale regolamento».

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. La programmazione di cui all'articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e, in particolare, alle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. [. . .], [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca]. A tal fine la programmazione sarà rivista laddove necessario e, in particolare, in applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca decise a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. [. . .] [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca].

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento».

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. I piani di sviluppo di cui all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti e che, in particolare, senza tali aiuti i pescherecci di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di modernizzarsi e che le previste misure non mettono in pericolo lo sfruttamento sostenibile della pesca.

Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I»

c) Il paragrafo 4 è soppresso.

4) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

5) Il titolo II è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

MISURE DI ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA».

6) L'articolo 6 è soppresso.

7) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per conformarsi alle disposizioni del capitolo III del regolamento (CE) n. [. . .] [relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca].

Ove necessario, ciò è perseguito mediante l'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, ai sensi delle disposizioni dell'allegato III, o mediante la limitazione di tali attività ovvero mediante una combinazione delle due misure».

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere conseguito mediante la demolizione delle stesse».

c) Il paragrafo 4 è soppresso.

d) Al paragrafo 5, le lettere b), c) e d) sono soppresse.

e) I paragrafi 6 e 7 sono soppressi.

8) L'articolo 8 è soppresso.

9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Aiuti pubblici per l'attrezzatura e l'ammodernamento dei pescherecci

1. Possono essere concessi aiuti pubblici per l'attrezzatura, incluso l'utilizzo di tecniche di pesca più selettive, o per l'ammodernamento dei pescherecci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli aiuti non riguardano la capacità in termini di stazza o di potenza;

b) gli aiuti non servono ad aumentare l'efficacia degli attrezzi da pesca;

c) il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, paragrafo 3, corrisponde a quanto stabilito nell'allegato I;

d) sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III.

2. L'impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 21.

3. La spesa ammissibile per gli aiuti pubblici relativi all'attrezzatura e all'ammodernamento dei pescherecci non può essere superiore agli importi di cui alla tabella 1 dell'allegato IV».

10) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca

Un aiuto pubblico per l'ammodernamento e l'attrezzatura a titolo del presente regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora il peschereccio in questione sia radiato dallo schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di cinque anni dai lavori di ammodernamento».

11) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" s'intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati».

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Ai fini del paragrafo 3, possono essere considerati, tra l'altro, progetti collettivi integrati i seguenti progetti:

— attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

— innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive) che non aumentano lo sforzo di pesca;

— organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozione e valore aggiunto dei prodotti);

— formazione o riqualificazione professionale».

12) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore per aiutarli:

i) nella riconversione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

ii) nella diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di progetti individuali o collettivi di diversificazione, sulla base di un costo ammissibile limitato a 20 000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di diversificazione e dell'investimento realizzato dal beneficiario;»

b) Al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

«d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i) relativa alla riconversione sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore e affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto ii) relativa alla diversificazione contribuisca alla riduzione dello sforzo di pesca dei pescherecci su cui lavorano i beneficiari»;

c) Il paragrafo 6 è soppresso.

13) L'articolo 16 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) La lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l'indennità è concessa per un massimo di tre mesi consecutivi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006. L'autorità di gestione fornisce previamente alla Commissione le motivazioni scientifiche dell'evento non prevedibile»;

ii) La lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) adozione di un piano di gestione pluriennale da parte del Consiglio e di misure di emergenza da parte della Commissione o di uno o più Stati membri; l'indennità è concessa da uno Stato membro per un massimo di un anno».

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per l'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di euro o il 4 % del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

Tuttavia, nel caso di un piano di gestione pluriennale adottato dal Consiglio o di misure di emergenza decise dalla Commissione, i limiti di cui sopra possono essere oltrepassati a condizione che la misura preveda un programma di disarmo volto a ritirare, entro due anni dall'adozione della misura, un numero di pescherecci che generano uno sforzo di pesca almeno pari a quello dei pescherecci sospesi dall'attività di pesca a seguito del piano o della misura di emergenza.

Per ottenere l'approvazione della Commissione per un contributo finanziario dello SFOP, gli Stati membri notificano alla Commissione la misura e il calcolo dettagliato dei premi. La misura entra in vigore dopo che l'approvazione della Commissione è stata notificata allo Stato membro.

L'autorità di gestione determina l'ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno realmente subito, l'intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l'impegno richiesto dall'adeguamento tecnico».

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca non può beneficiare della compensazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3».

14) L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 18*

Rispetto delle condizioni d'intervento

L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari, la solidità economica delle imprese e il loro rispetto delle norme della politica comune della pesca prima della concessione degli aiuti. Se, durante il periodo coperto dagli aiuti, emerge che il beneficiario non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto deve essere rimborsato. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo possono essere adottate conformemente all'articolo 23, paragrafo 2».

15) L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 19*

Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori

1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all'articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) 1260/1999 o all'articolo [. . .] del regolamento (CE) n. [. . .] che istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci.

3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. [. . .] che istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci, relativamente ai contributi finanziari obbligatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono considerate globalmente, sulla base del paragrafo 1 del presente articolo».

16) L'articolo 22 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 22*

Procedura del comitato

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 15, 18 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 2».

17) L'articolo 23 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a) per l'attuazione degli articoli 8, 15, 18 e 21 dal comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999; e»

Articolo 2

Gli allegati da I a IV sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

«c) Necessità del settore».

b) il punto 2 d) i) è sostituito dal seguente testo:

«i) indicatori relativi all'evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi dei piani di gestione pluriennali»;

2) L'allegato II è soppresso.

3) L'allegato III è modificato come segue:

a) Il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. **Attuazione delle misure di adeguamento dello sforzo di pesca (Titolo II)**»

b) Il punto 1.0 è sostituito dal seguente testo:

«1.0. *Età delle navi*

Ai fini del presente regolamento, l'età di una nave è un numero intero definito come la differenza tra l'anno in cui l'autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2930/86, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [1]».

c) Il punto 1.1. b) iv) è soppresso.

d) I punti 1.1. c) e d) sono soppressi.

e) I punti 1.2. e 1.3. sono soppressi.

f) Il titolo del punto 1.4. è sostituito dal seguente testo:

«1.4. *Ammodernamento dei pescherecci (articolo 9)*»

g) Il punto 1.4. b) i) è soppresso.

h) Il punto 1.4 b) ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii) il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti pescati e conservati a bordo, l'uso di tecniche di pesca più selettive e di tecniche migliori di conservazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche e regolamentari in campo sanitario, e/o»;

i) È aggiunto il seguente punto 1.5.:

«1.5. *Misure socioeconomiche (articolo 12)*

Le misure per sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e la diversificazione delle loro attività in settori diversi dalla pesca marittima devono contribuire a una riduzione dello sforzo di pesca dei beneficiari anche se quest'ultimi continuano la loro attività di pesca in regime di part-time».

j) Il punto 2.5. b) è soppresso.

[1] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/1994 del 22 dicembre 1994 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

4) Nell'allegato IV, il testo che precede la tabella 3 al punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. **Tassi di partecipazione finanziaria**

a) Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l'intero contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, espressi in percentuale dei costi ammissibili.

Gruppo 1:

Premi per l'arresto definitivo delle attività (articolo 7), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), protezione e sviluppo delle risorse acquatiche (articolo 13, paragrafo 1, lettera a), attrezzatura dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15), premi per l'arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

Gruppo 2:

Ammodernamento delle navi da pesca (articolo 9).

Gruppo 3:

Acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finanziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2).

Gruppo 4:

Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17).

b) Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l'attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo l, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15), l'autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni:

— interessi collettivi individuali;

— beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del settore);

— accesso pubblico ai risultati dell'operazione oppure proprietà e controllo privato;

— partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca».